Digitized by Google

201
15
9
31

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

t.

BREVI CENNI

SULLE PRINCIPALI DIFFERENZE ESISTENTI

TRA

IL CODICE CIVILE PER L'ITALIA

PROMULGATO NEL 1865

ED

IL CODICE CIVILE ALBERTINO

SEGUITI DAL CONFRONTO DEGLI ARTICOLI
DI QUESTO CON QUELLI DEL NUOVO.

67 L

TORINO, 1866
TIP. DEL COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI
Corso Palestro, N. 14.

201
15 G
31

BREVI CENNI

SULLE PRINCIPALI DIFFERENZE ESISTENTI

TRA

IL CODICE CIVILE PER L'ITALIA

PROMULGATO NEL 1865

ED

IL CODICE CIVILE ALBERTINO

SEGUITI DAL CONFRONTO DEGLI ARTICOLI
DI QUESTO CON QUELLI DEL NUOVO.

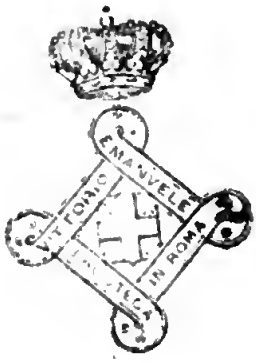

TORINO, 1865
T.P. DEL COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI
Corso Palestro, N. 14.

AVVERTENZA

A solo vantaggio mio proprio e nel semplice proposito di ben conoscere le variazioni, e modificazioni fatte al Codice Civile Albertino finora vigente nelle antiche Provincie del Regno, aveva il presente modesto lavoro compito senz' animo di farlo di pubblica ragione; tantopiù dopo che esimii giureconsulti già posero mano ad opere di commento del nuovo Codice, col confronto della legislazione preesistente non solo nel Regno Sardo ma anche nelle altre parti d' Italia e della legislazione francese, opere queste che, e pel nome degli Scrittori e per la vastità della dottrina che vi si contiene, e per la forma, tolgono a questa ogni valore.

Sembrommi tuttavia, che potesse la mia fatica se non altro, essere d' aiuto ad altri, che non possa, o non voglia ricorrere a quelle di maggiore estensione, per

ravvisare quasi a colpo d' occhio in quali parti la nuova legge dalla precedente si discosti, ommessa ogni osservazione riguardo a quelle disposizioni che a questa sono conformi.

Perciò a seguito degli articoli del nuovo codice, che non concordano con quelli del codice Albertino, e di quelli, ai quali non avvi in esso il testo corrispondente, accennai con brevi parole la sostanza delle differenze e delle aggiunte.

Ben so quanto manchi a questo lavoro per averne favorevole giudizio da coloro che sanno. Sarò pago tuttavia, se mi si terrà conto del desiderio di far meglio.

Avv. G. V. Gallenga

Digitized by Google

DISPOSIZIONI

SULLA PUBBLICAZIONE, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE

DELLE LEGGI IN GENERALE

C. It. 1 — C. A. 8 — C. F. 1.

Legge 23 Giugno 1854. Regolam. 30 stesso mese. Legge e Regolam. 21 Aprile 1861.

C. It. 2 — C. A. 11 — C. F. 2.

C. It. 3 — C. A. 14-15 — C. F. ».

L. 12. Dig. de legibus.

C. It. 4 — C. A. » — C. F. ».

Codice Penale 1859 art. 4. L. 42. Dig. de pœnis. L. 155. §. 2. Dig. de diversis reg. juris.

C. It. 5 — C. A. 2415 — C. F. ».

LL. 26. 27. 28. Dig. de leg. L. 4. ib. de Constit. Princ. L. 1. ib. ad Legem. Aquiliam. V. Richeri Giurisp. univ. vol. 1. de legum abrog.

C. It. 6 — C. A. 12, 2° al. — C. F. 3, 2° al.

C. It. 7 ult. parte — C. A. 12 1° al. — C. F. 3 1° al.

C. It. 8 — C. A. » — C. F. ».

Secondo il gius anteriore nelle successioni riguardo ai beni immobili si applicava la regola generale spiegata nel 1° alinea dell'art. 12, cod. Alb.

Per la disposizione dell'articolo del nuovo codice si applica invece il principio espresso nell'art. 6, e fa eccezione al principio contenuto nella 2ª parte dell'art. 7°.

C. It. 9 — C. A. 1418 — C. F. ».

La 2ª parte dell'art. è pure un'applicazione del principio dichiarato nell'art 6.

C. It. 10, 1ª parte — C. A. 29-30-31-32-33 — C. F. ».

Il codice civile Albertino provvedeva circa la competenza e la forma dei procedimenti riguardo agli stranieri, ma ciò è materia della legge di procedura.

C. It. 10 1° e 2° alinea — C. A. 1418-1466 — C. F. ».

L'effetto dei giudicati stranieri non può più variare secondo la diversità di sistema di ciascun paese ove furono proferti, ma è regolato da una norma generale da qualunque paese essi provengano, anche senza reciprocità; le convenzioni internazionali possono favorire, non restringere l'efficacia dei giudicati medesimi.

C. It. 11 — C. A. 12, 1ª parte — C. F. 3, 1ª parte.

C. It. 12 — C. A. 13-718-821-1221-1224 — C. F. 6.

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

TITOLO 1°.

Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili.

C. It. 1 — C. A. 18 — C. F. 8.

C. It. 2 — C. A. 25 — C. F. ».

C. It. 3 — C. A. 26-27-28 — C. F. 7-11-13.

Le nuove leggi costituiscono in regola generale quanto secondo le precedenti formava l'eccezione; per l'attribuzione dei diritti civili agli stranieri richiedevasi la reciprocità, o un trattato internazionale: il diritto d'Albinaggio, o di Ubena improntato di un sentimento di mutua diffidenza fra i varii paesi, era la regola generale. Legge 5 Febbraio 1850. Decreto 28 Dicembre 1859. Legge 27 Ottobre 1860. Decreto 4 Aprile 1861.

C. It. 4 — C. A. 19. — C. F. ».

C. It. 5 — C. A. » — C. F. ».

La perdita del godimento dei diritti civili essendo cosa odiosa, si deve restringere nei più rigorosi limiti; ancorchè il figlio segua ordinariamente la condizione del padre, ove alla nascita nel regno, congiunga la manifesta volontà di rimanervi, sarebbe

atto crudele il respingerlo, facendo egli presumere che voglia essere cittadino, salvo sua dichiarazione contraria fatta nel modo stabilito dalla legge.

C. It. 6 — C. A. 20 — C. F. 10.

V. osservazione all'articolo precedente.

C. It. 7 — C. A. 22-23 — C. F. ».

C. It. 8 — C. A. 24 — C. F. ».

C. It. 9 — C. A. 21 — C. F. 12.

C. It. 10 — C. A. 26 — C. F. ».

La disposizione di quest'articolo relativa alla registrazione all'ufficio dello stato civile ha per iscopo di render certi gli effetti della ottenuta concessione sulla personalità giuridica del naturalizzato.

C. It. 11 n. 1, 2. — C. A. 34 — C. F. 17.

C. It. 11 n. 3 — C. A. 35 — C. F. 21.

C. It. 11 alinea 4 5 — C. A. 19-20-21 — C. F. ».

C. It. 12 — C. A. » — C. F. ».

Codice Penale 1859 art. 169. Legge 20 marzo 1854 sul Reclutamento dell'esercito art. 20. Regolamento 31 marzo 1855 §§. 24, 25.

C. It. 13 — C. A. 39 — C. F. 18-21.

C. It. 14 — C. A. 40 — C. F. 19.

C. It. 15 — C. A. 41 — C. F. 20.

TITOLO II.

Del domicilio civile e della residenza

C. It. 16 — C. A. 66 — C. F. 102.

C. It. 17 — C. A. 67-68-69 — C. F. 103-104-105.

C. It. 18 — C. A. 71 — C. F. 108.

C. It. 19. — C. A. 75 — C. F. 111.

TITOLO III.

Degli assenti.

C. It. 20 — C. A. 76-77 — C. F. 112.

C. It. 21. — C. A. 76-77 — C. F. 113.

C. It. 22 — C. A. 79-86 — C. F. 115-121.

I termini di anni quattro, e dieci fissati dal codice Albertino furono ridotti a tre, e sei nel nuovo codice.

C. It. 23 — C. A. 80-83 — C. F. 116-118

È tolta la necessità della pubblicazione nell'uditorio, ed alla porta del Tribunale voluta dal codice Albertino.

C. It. 24 — C. A. 82 — C. F. »

Il termine di un anno fu nel nuovo codice ridotto a sei mesi.

C. It. 25 — C. A. 83 — C. F. ».

C. It. 26 — C. A. 84-536 — C. F. 120-123.

C. It. 27 — C. A. 85 — C. F. »

C. It. 28 — C. A. 88 — C. F. 125.

C. It. 29 — C. A. 89-91 — C. F. 126-128.

C. It. 30 — C. A. 90 — C. F. 127.

C. It. 31 — C. A. 90 — C. F. 127.

Più limitato era a favore degli immessi nel possesso dei beni degli assenti il diritto al godimento dei frutti, e perciò più ampia la riserva nell'interesse degli assenti.

C. It. 32 — C. A. 92 — C. F. »

C. It. 33 — C. A. 95 — C. F. 131.

C. It. 34 — C. A. 94 — C. F. 130.

C. It. 35 — C. A. 98 — C. F. 134.

C. It. 36-37-38 — C. A. 93 — C. F. 129.

C. It. 39 — C. A. 96 — C. F. 132.

C. It. 40 — C. A. 97 — C. F. 133.

C. It. 41 — C. A. 94 — C. F. 130.

C. It. 42 — C. A. 99 — C. F. 135.

C. It. 43 — C. A. 100 — C. F. 136.

C. It. 44 — C. A. 101 — C. F. 137.

C. It. 45 — C. A. 102 — C. F. 138.

C. It. 46 — C. A. 103 — C. F. 141.

C. It. 47 — C. A. 104 — C. F. 142.

TITOLO IV.

Della parentela, e dell'affinità.

C. It. 48 — C. A. 941 — C. F. 755.

Il codice Alb. riconosceva il vincolo di parentela sino al 12° grado.

C. It. 49-50-51-52 — C. A. » — C. F. ».

Toto tit. Dig. de gradibus, et affinibus.

Digitized by Google

TITOLO V.

Del Matrimonio.

Il cod. Alb. quanto alla forma, e alle condizioni per la validità del matrimonio e separazione dei coniugi si riferisce pienamente alle leggi della Chiesa.

C. It. 53 — C. A. » — C. F. ».

Secondo il diritto Romano dagli Sponsali nasceva solo l'azione ai danni, secondo il diritto Canonico essi producevano l'obbligazione di contrarre il matrimonio con comminatoria delle censure ecclesiastiche, sebbene gli stessi Sommi Pontefici riconoscessero l'inconvenienza di costringere a contrarre il matrimonio chi vi ripugni, *cum coactiones difficiles soleant exitus frequenter habere. Cap.* 2 *e* 17, *Tit.* 1, *lib.* 4, *Decret. Greg.*

C. It. 54 — C. A. 107 — C. F. ».

C. It. 55 — C. A. » — C. F. 144.

Il diritto Romano fissava l'età di anni 14 per i maschi, e di anni 12 per le femmine per la validità del matrimonio: il diritto canonico non fissa un'età precisa, ma si riferisce alla condizione naturale di cadun individuo. Cap. 3. Tit. 2. lib. 4. Decret. *Greg.*

C. It. 56 — C. A. » — C. F. 147

La Legge nuova non costituisce fra gl'impedimenti i voti solenni di professione religiosa e gli ordini sacri — considera legittimi i figli nati da un matrimonio fra persone legate da voti solenni ed ordini sacri — V. Relaz.e al Senato sul primo libro del codice del Senatore Vigliani.

C. It. 57 — C. A. 145 — C. F. 228.

Il cod. Alb. art. 145 infliggeva la pena della perdita di tutti i lucri nuziali, e delle liberalità avute dal primo marito, alla moglie, che passasse a seconde nozze prima dei dieci mesi dalla

morte del medesimo: pel diritto canonico non costituivano tali precoci nozze impedimento dirimente, ma solo impedimento impediente per causa della incertezza della prole. Cap. 4 e 5, tit. 21, lib. 4. Decret. Greg.

C. It. 58 — C. A. » — C. F. 161.

L'impedimento tra i collaterali si estende secondo le leggi della Chiesa sino al quarto grado di computazione canonica.

C. It. 59 — C. A. » — C. F. 162-163.

C. It. 60 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 61 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 62 — C. A. » — C. F. ».

Il diritto canonico costituisce fra gl'impedimenti l'omicidio commesso sulla persona di uno dei coniugi, non accenna al solo tentativo di omicidio.

C. It. 63 — C. A. 106-109 — C. F. 143-149.

Il codice Alb. provvedeva agli effetti civili degli sponsali, e del matrimonio contratto senza il consenso delle persone menzionate in questo, e nei seguenti articoli, ma in quanto alla validità dei medesimi si riferiva al diritto canonico il quale non annovera il difetto di consenso di tali persone fra gl' impedimenti. V. però Conc. Trid. de reform. matrim. Sess. 24, cap. 1.

C. It. 64 — C. A. 106-109 — C. F. 150.

C. It. 65 — C. A. 106-109 — C. F. ».

C. It. 66 — C. A. 106-109 — C. F. 158-159.

C. It. 67 — C. A. 112 — C. F. ».

C. It. 68 — C. A. » — C. F. 145-164.

Secondo le leggi canoniche le dispense dagl' impedimenti dirimenti si concedono dal solo Romano Pontefice; non tutti gl'impedimenti però possono sciogliersi. Dagl'impedimenti impedienti

dispensa il Vescovo, salvo da quello dei voti semplici perpetui di castità, e da quello dell'eresia: l'impedimento nascente da precedenti sponsali non si scioglie neanco dal Sommo Pontefice, senza il consenso di colui, col quale furono contratti.

C. It. 69 — C. A. » — C. F. ».

Il Concil. Trid. Sess. 24. cap. 1, de reform. matrim. stabilisce le norme delle pubblicazioni, delle facoltà di dispensare in tutto, o in parte, dell'autorità cui spetta concedere le dispense, e dell'effetto del matrimonio avvenuto contro il Decreto del Concilio.

C. It. 70 — C. A. » — C. F. 63.

C. It. 71 — C. A. » — C. F. 63-166-167-168

C. It. 72 — C. A. » — C. F. 63-64.

C. It. 73 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 74 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 75 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 76 — C. A. » — C. F. 64.

C. It. 77 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 78 — C. A. » — C. F. 169.

C. It. 79 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 80 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 81 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 82 — C. A. » — C. F. 173.

C. It. 83 — C. A. » — C. F. 174.

C. It. 84 — C. A. » — C. F. 175.

C. It. 85 — C. A. » — C. F. 172.

C. It. 86 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 87 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 88 — C. A. » — C. F. 176.

C. It. 89 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 90 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 91 — C. A. » — C. F. 179.

C. It. 92 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 93 — C. A. » — C. F. ».

Concil. Trid. Sess. 24. cap. 1. de reform. matrim.

C. It. 94 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 95 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 96 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 97 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 98 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 99 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 100 — C. A. » — C. F. 170.

C. It. 101 — C. A. » — C. F. 171.

C. It. 102 — C. A. 12, capo preliminare — C. F. 3, 2° al.

C. It. 103 — C. A. 1418 — C. F. 3, 3°. al.

C. It. 104 — C. A. » — C. F. 184-191.

C. It. 105 — C. A. » — C. F. 180.

C. It. 106 — C. A. » — C. F. 181.

C. It. 107 — C. A. » — C. F. ».

Tit. 1°, lib. 4, Decret. Gregor.

C. It. 108 — C. A. » — C. F. 182.

C. It. 109 — C. A. » — C. F. 183.

C. It. 110 — C. A. » — C. F. 185.

C. It. 111 — C. A. » — C. F. 186.

C. It. 112 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 113 — C. A. » — C. F. 188-189.

C. It. 114 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 115 — C. A. » — C. A. ».

C. It. 116 — C. A. 115-162 — C. F. 201-202

C. It. 117-118 — C. A. 60-114 — C. F. 194-195.

C. It. 119 — C. A. ». — C. F. 196.

C. It. 120 — C. A. 161. — C. F. 197.

C. It. 121 — C. A. 63 — C. F. ».

C. It. 122 — C. A. » — C. F. 198.

C. It. 123 — C. A. » — C. F. 192.

C. It. 124 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 125 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 126 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 127 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 128 — C. A. 145 — C. F. ».

C. It. 129 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 130 — C. A. 125 — C. F. 212.

C. It. 131 — C. A. 127 — C. F. 214.

C. It. 132 — C. A. 126-127-128 — C. F. 213-214.

C. It. 133 — C. A. » — C. F. ».

Richeri, Giurisp. univ, vol. 1, §. 548.

C. It. 134 — C. A. 129-130-137-1151 — C. F. 215-216-223-905.

La facoltà data dall' alinea dell'art. 134 di un'autorizzazione del marito alla moglie in genere era proscritto dall'art. 137 cod. Alb. che richiedeva un' autorizzazione speciale per ogni atto: il codice francese vietava pure l'autorizzazione in genere, tranne per l'amministrazione.

C. It. 135 — C. A. 134-136-143 — C. F. 218-221-222-224-311.

Trattandosi di marito minore, interdetto, assente, o condannato a più d'un anno di carcere la moglie abbisognava dell'autorizzazione giudiciale secondo il disposto dall'art. 134 del cod. Alb. ed art[i]. 221. 224 cod. fr. La moglie separata definitivamente di corpo non era dall'art. 143 sciolta dalla necessità dell'autorizzazione del marito, o giudiziale se si trattava d'alienazione, od obbligazione di beni immobili, o di azioni giudiciali ai medesimi relative.

C. It. 136 — C. A. 131-133-134-135 — C. F. 218-219-221-222-224.

C. It. 137 — C. A. 138 — C. F. 225.

C. It. 138 — C. A. 116 — C. F. 203.

C. It. 139 — C. A. 118 — C. F. 205.

C. It. 140 — C. A 119-120 — C. F. 206-207.

Il passaggio a 2e nozze faceva cessare l'obbligazione degli alimenti alla suocera: pare però, reciproca essendo l'obbligazione, dovesse pure intendersi cessata pel passaggio a 2e nozze della nuora.

C. It. 141 — C. A. 121 — C. F. ».

C. It. 142 — C. A. 116 — C. F. ».

Il codice Albertino non stabilisce l'ordine, dal quale si deve regolare l'obbligo della prestazione degli alimenti, dal concetto però de' varii articoli relativi, sembra che tale obbligo incumbe principalmente al coniuge, poi al padre, quindi alla ma-

dre, ai figli, agli ascendenti paterni, in difetto ai materni, poscia al genero, e alla nuora, ed infine ai fratelli e sorelle, sotto certe condizioni.

C. It. 143 — C. A. 122 — C. F. 208.

C. It. 144 — C. A. 123 — C. F. 209.

C. It. 145 — C. A. 124 — C. F. 210-211.

C. It. 146 — C. A. » — C. F. ».

Il Cod. Alb. non contiene disposizione corrispondente a questo articolo del nuovo codice. La Corte di Torino replicatamente giudicò, che l'obbligazione di prestare gli alimenti anche imposti per sentenza, non passa negli eredi dell'obbligato. Ma la Corte di Cassazione cassò sempre le sentenze applicando l'art. 1099, e dicendo esclusa la cessazione dagli articoli 119 e 123 ove fra i casi di cessazione dell'obbligo non annovera quello della morte dell'obbligato. Decis. 7 febbraio 1856. v. Bettini vol. 8, parte 1ª, p. 142 e le note ivi aggiunte.

C. It. 147 — C. A. 117 — C. F. 204.

La figlia aveva dal Cod. Alb. diritto di chiedere una dote al padre, in difetto all'avo paterno, quindi alla madre, purchè però non fosse sufficientemente provvista di beni proprii.

C. It. 148 — C. A. 144 — C. F. 227 1ª parte.

La separazione fra coniugi, come lo scioglimento del matrimonio era di competenza esclusiva del Giudice Ecclesiastico.

C. It. 149 — C. A. ». — C. F. ».

C. It. 150 — C. A. » — C. F. 229-230-231.

Conc. Trid. Sess. XXIV. Canone 8. de sacram. Matr.

C. It. 151 — C. A » — C. F. 232.

C. It. 152 — C. A. » — C. F. ».

Richeri, Giurispr. univ. vol. 1. §§. 904, 906.

C. It. 153. — C. A. » — C. F.
Ibid. §. 986.

C. It. 154 — C. A. 140-142 — C. F. 267-306-307.

C. It. 155 — C. A. ». — C. F. ».

C. It. 156 — C. A. » — C. F. ».

Il Cod. Alb. non privava il coniuge, contro cui fosse stata pronunziata sentenza di separazione, dei lucri dotali, ma bensì solo del diritto alla successione intestata.

C. It. 157 — C. A. » — C. F. ».

C. It 158 — C. A. 140 — C. F. 307.

La separazione de' coniugi per mutuo consenso non era lecita.

TITOLO VI.

Della figliazione

C. It. 159 — C. A. 151 — C. F. 312.

C. It. 160 — C. A. 151-157 — C. F. 312-315.

C. It. 161 — C. A. 153 — C. F. 314.

C. It. 162 — C. A. 151 — C- F. 312.

C. It. 163 — C. A. 152 — C. F. 312.

Nel caso da quest'articolo previsto era ammesso il marito a provare i fatti tendenti ad escludere la paternità, non bastando la sola separazione legale per negarla senza le prove di quei fatti.

C. It. 164-165 — C. A. 152 — C. F. 313.

C. It. 166 — C. A. 154 — C. F. 316.

I termini per proporre il richiamo erano secondo il Cod. Alb.

di un mese e di due mesi e non di due e tre come nel codice nuovo; il termine di due mesi fissato dal 2° alinea di detto art. non decorreva, se non dal giorno in cui il figlio avesse assunto il titolo e possesso di stato di tale qualità. Cassazione Milano 18 Dicembre 1862.

C. It. 167 — C. A. 155 — C. F. 317.

C. It. 168 — C. A. 156 — C. F. 318.

Il Cod. Alb. non provvedeva al caso in cui si trattasse di azione diretta contro il figlio già maggiore d'età.

C. It. 169 — C. A. 157 — C. F. 315.

C. It. 170 — C. A. 158 — C. F. 319.

C. It. 171 — C. A. 159 — C. F. 320.

C. It. 172 — C. A. 160 — C. F. 321.

C. It. 173 — C. A. 163 — C. F. 322.

C. It. 174 — C. A. 164 — C. F. 323.

Mancava nel cod. Alb. la menzione del caso, in cui si trattasse di supposizione o di sostituzione di parto, in quali due casi ancorchè vi concorra un atto di nascita conforme al possesso di stato si può dare la prova di filiazione col mezzo di testimonio.

C. It. 175 — C. A. 165 — C. F. 324.

C. It. 176 — C. A. 166 — C. F. 325.

C. It. 177 — C. A. 169 — C. F. 328.

C. It. 178 — C. A. 170 — C. F. 329-330

C. It. 179 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 180 — C. A. 172-180 — C. F. 335.

In conformità del 1° articolo del Codice Alb. che forma pure il 1° articolo dello Statuto fondamentale del Regno, la obbedienza alle leggi della Chiesa ricevute nello stato nelle materie

spettanti alla sua podestà si voleva per l'art. 2° osservata, e perciò era riconosciuta nelle persone legate da ordini sacri, e da voti solenni di professione religiosa l'incapacità di legittimare i loro figli, non potendo le medesime contrarre matrimonio. Conc. Trid. sess. 24. can. 9.

C. It. 181 — C. A. 180 — C. F. 334.

C. It. 182 — C. A. 181 — C. F. 336.

C. It. 183 — C. A. 182 — C. F. 337.

C. It. 184 — C. A. 223 — C. F. 383.

Al padre competeva non la tutela, ma una specie d'impropria patria potestà.

C. It. 185 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 186 — C. A. 183-708-950 e seg.[1] — C. F. ».

Assai meno favorevolmente erano dalla legge precedente trattati i figli naturali riconosciuti; null'altro che gli alimenti potevano domandare, anzi gli art. 708 e 950 e seguenti ai quali si riferisce l'art. 183 concernente i figli naturali riconosciuti provvedono solo pel caso di successione testamentaria, od intestata del padre, ma quanto ai diritti che possano avere i figli naturali verso il padre vivente taceva il codice Albertino: però tanto le leggi Romane che le leggi canoniche adottate nel foro obbligavano non solo il padre ma anche l'avo, ed eziandio, in caso di necessità, i fratelli a prestare loro gli alimenti. V. Richeri, Giurispr. univ. vol. 1. §. 560.

C. It. 187 — C. A. » — C. F. ».

Nulla stabiliva il codice Alb. relativamente agli alimenti a favore del padre naturale, ma solo era ammesso alla successione dei figli riconosciuti.

C. It. 188 — C. A. 184 — C. F. 339.

C. It. 189 — C. A. 185 2° al. — C. F. 340.

Il cod. Alb. ammetteva anche la ricerca della paternità quan-

do vi fosse uno scritto emanato dall'individuo indicato quale padre del fanciullo, in cui egli si fosse dichiarato tale, e dal quale risultasse una serie di cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità; la relativa azione però non poteva essere esercitata che vivente il padre. (V. una dotta dissertazione del Professore Precerutti intorno all' ammessione delle indagini sulla paternite nel giornale la Legge 1865, N. 68, p. 567).

C. It. 190 — C. A. 186 — C. F. 341.

C. It. 191 — C. A. 184 — C. F. 339.

C. It. 192 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 193 — C. A. 187 — C. F. 342.

C. It. 194 — C. A. 171 — C. F. 431.

C. It. 195 — C. A. 172-173 — C. F. 331.

C. It. 196 — C. A. 175 — C. F. ».

C. It. 197 — C. A. 176 — C. F. 333.

C. It. 198 — C. A. 177 — C. F. ».

Il codice nuovo alle condizioni volute dal Cod. Alb. per la legittimazione per rescritto Sovrano aggiunge il consenso del coniuge del richiedente.

C. It. 199-200 — C. A. 179 — C. F. ».

Per la legittimazione con decreto Sovrano dopo la morte del padre il nuovo codice richiede la prova della volontà di lui espressa per testamento, od altro atto pubblico, e stabilisce il procedimento da osservarsi per tale legittimazione.

C. It. 201 — C. A. 178 — C. F. ».

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

TITOLO VII.

Dell' adozione.

C. It. 202 — C. A. 188 — C. F. 343.

Il cod. Alb. conteneva anche la condizione, che l'adottante non fosse legato da voto solenne di professione religiosa, nè da ordini sacri; l'adozione è una finzione di paternità legittima, questa non poteva avere luogo per chi fosse posto in quello stato dunque neanco poteva acquistare per finzione una qualità che non poteva avere realmente. V. nota all'art. 56 e 180.

Il Cod. Alb. nel caso l'adottante avesse padre, o madre viventi, non permetteva l'adozione senza il loro consenso, il che era giusto per gli effetti dell'adozione.

C. It. 203 — C. A. 189 — C. F. »

C. It. 204 — C. A. 190 — C. F. 344.

C. It. 205 — C. A. 191 — C. F. »

C. It. 206 — C. A. 192 — C. F. 346.

C. It. 207 — C. A. 193 — C. F. ».

C. It. 208 — C. A. 190-194 — C. F. 344.

C. It. 209 — C. A. 194-195 — C. F. 346.

C. It. 210 — C. A. 196-199 — C. F. 347-350.

Il nuovo codice non accenna alla nobiltà, ed armi gentilizie dell'adottante.

C. It. 211 — C. A. 198 — C. F. 349.

C. It. 212 — C. A. 197-199 1ª parte — C. F. 348-350.

Il Cod. Alb. non obbligava l'adottante di preferenza al padre legittimo, o naturale agli alimenti verso l'adottato.

C. It. 213 — C. A. 202 — C. F. 353.

Il cod. Alb. attribuiva la competenza relativa alle formalità dell'adozione al Tribunale di Prefettura, ossia di circondario secondo la nuova denominazione; ma richiedeva coll'art. 206 la conferma della Corte: il nuovo codice tolse di mezzo il doppio grado di giurisdizione.

C. It. 214 — C. A. 203 — C. F. 354.

C. It. 215 — C. A. 204 — C. F. 355.

Il nuovo codice aggiunse fra le condizioni, che l'adozione convenga all'adottato; l'adozione è ammessa sotto l'aspetto di beneficenza dell'adottante verso l'adottando, quando questi non venisse a risentirne vantaggio, mancherebbe lo scopo di quell'atto.

C. It. 216 — C. A. 205 — C. F. 356.

C. It. 217 1ª e 2ª al. — C. A. 209 — C. F. 360.

Il cod. Alb. non faceva cenno della facoltà di revocare il consenso all' adozione durante il provvedimento; pare questa una dichiarazione soverchia del nuovo codice, perchè non essendo compito l'atto che si dice necessario a dar effetto all' adozione, questa non sussiste ancora.

C. It. 218 — C. A. 207 — C. F. 358.

La nuova legge aggiunse l' inserzione nel giornale ufficiale del distretto, e in difetto in quello del regno.

C. It. 219 — C. A. 208 — C. F. 359.

A vece dei registri dello stato civile il cod. Alb. prescriveva l'annotazione nei registri del tribunale di Prefettura: l' annotazione prescritta dall'art. 219 del nuovo codice deve farsi anche nell'originale depositato anno per anno nella segreteria ossia cancelleria del Tribunale, siccome è stabilito dall'art. 140 del R. Decreto per l'ordinamento dello stato civile 15 Novembre 1865. —

TITOLO VIII.

Della patria potestà.

C. It. 220 1ª parte — C. A. 210 — C. F. 371.

C. It. 220 1° al. — C. A. 211 1ª parte — C. F. 372.

Essendo il figlio minore emancipato di diritto col matrimonio, non può secondo il combinato disposto degli articoli 220 e 310 del nuovo codice rimaner soggetto alla patria potestà dell' avo, come lo poteva essere a termini del cod. Alb. essendo secondo il medesimo necessaria l'emancipazione per far cessare la patria potestà anche dopo l'età maggiore.

C. It. 220 2° e 3° al. — C. A. » — C. F. 372-373.

Alla madre, sciolto il matrimonio, spettava a termini dell'art. 247 la tutela legittima del figlio minore, non la patria podestà, quando non cadeva il medesimo sotto la podestà dell'avo: essa poteva rifiutare la tutela, salve le condizioni stabilite dall' art. 252.

C. It. 221 — C. A. 212-213 — C. F. 374.

Il decreto del presidente del Tribunale poteva essere denunciato al primo presidente del Senato, ora Corte d'appello sia dal padre che dal figlio, ove se ne credessero lesi: neanco in caso d'urgenza poteva provvedere il giudice dal nuovo codice appellato pretore.

C. It. 222 — C. A. 214-215-216-217-218-219-220-

C. F. 375-376-377-378-379-380.

Assai più rigoroso era il cod. Alb. verso i figli: il padre sino all'età di anni 16 del figlio poteva farlo tenere in arresto per un tempo però non maggiore di un mese: sulla sua domanda il presidente del tribunale senza verun esame dei motivi rilasciava senz'altro l'ordine d'arresto: dagli anni 16 all'emancipazione, o

all'età di 25 anni del figlio il padre poteva chiederne l' arresto per sei mesi al più: ma il presidente del tribunale doveva esaminarne i motivi, conferendone coll'avv. fiscale, e se li ravvisava giusti, rilasciava l'ordine dell'arresto per il termine che giudicava opportuno; e quando il padre fosse passato a seconde nozze o il figlio avesse beni proprii ancorchè non fosse giunto all'età d'anni 16, dovevano osservarsi le formalità prescritte dall'articolo 216.

C. It. 223 — C. A. 222 — C. F. 382.

C. It. 224 — C. A. 231-231. — C. F. 389.

Colla disposizione dell' art. 224 del nuovo codice si provvede anche alla prole nascitura dandone la rappresentazione e l'amministrazione dei beni al padre. La Corte di appello di Torino non riconosceva nel padre la qualità di rappresentante della prole nascitura, ma richiedeva la nomina di un curatore: provvide pure pel caso di incompatibilità ed opposizione d' interesse tra padre e figlio e prole nascitura, prescrivendo iu tal caso un curatore speciale, come già si osservava nella pratica, e come pure stabilisce il codice di procedura civile, art. 136 pel caso di vertenza giudiziale.

C. It. 225 — C. A. » — C. F. ».

L'art. 232 del codice Alb. non faceva cenno nè dei capitali nè beni mobili dei figli minori soggetti alla podestà del padre: ma la giurisprudenza applicava la necessità della giudiziale autorizzazione anche all'esazione dei capitali obbligando il padre a prestare opportuna cautela.

C. It. 226 — C. A. 984-985 — C. F. ».

C. It. 227 — C. A. 233 — C. F. ».

C. It. 228 — C. A. 224-225 — C. F. 384.

L'usufrutto del padre cessava solo all'età di anni 30 del figlio, o in caso di matrimonio del figlio col consenso del padre dopo gli anni

25 e della figlia dopo gli anni 21, dal giorno del contratto matrimonio.

C. It. 229 — C. A. 226-227-228 — C. F. 387.

C. It. 230 — C. A. 230 — C. F. 385.

C. It. 231 — C. A. 221-235 — C. F. 384-386.

C. It. 232 — C. A. 225 — C. F. 386.

Il passaggio a seconde nozze non induceva la perdita dell'usufrutto legale.

C. It. 233 — C. A. 239 = C. F. ».

C. It. 234 — C. A. » — C. F. ».

Fu adottato il sistema già stabilito dal codice Albertino riguardo al godimento avuto dal marito dei beni parafernali della moglie (art. 1570).

C. It. 235 — C. A. 246 — C. F. ».

C. It. 236 — C. A. 245 ult. al. 251 — C. F. 393.

La nomina del curatore al ventre spettava al consiglio di famiglia: il cod. Alb. non dava a questo curatore l'amministrazione dei beni, se esistevano già figli provveduti di tutore: alla nascita del figlio cessavano le funzioni del curatore, e ne diveniva tutrice la madre, o se già vi fosse un tutore particolare nominato ai figli, la tutela si estendeva a quello.

C. It. 237 — C. A. 253 — C. F. 395.

C. It. 238 — C. A. 253 — C. F. 395.

C. It. 239 — C. A. 254 — C. F. 396.

TITOLO IX.

Della minor età, della tutela e della emancipazione.

C. It. 240 — C. A. 244 — C. F. 388.

C. It. 241 — C. A. 260 — C. F. 405.

La tutela si apriva secondo il cod. Alb. per la morte del padre, o dell'avo paterno, se quello era morto non emancipato: alla madre apparteneva la tutela di pien diritto, quando non fosse stato nominato dal padre, o dall'avo paterno un altro tutore.

C. It. 242 — C. A. 245-248-250 — C. F. 392-397.

C. It. 243 — C. A. 245 — C. F. ».

Essendo dal nuovo codice estesa alla madre la patria podestà, cessata quella del padre può essa nominare il tutore ai figli: secondo il cod. Alb. poteva nominarlo se era tutrice.

C. It. 244 — C. A. 257-258-259 — C. F. 402.

Oltre all'avo paterno e materno potevano essere tutori gli ascendenti di ulterior grado con prelazione dei paterni sui materni.

C. It. 245 — C. A. 260 — C. F. 405.

C. It. 246 — C. A. » — C. F. ».

L'interesse della famiglia suggerì al legislatore la disposizione di questo articolo, che non ha corrispondenza nel cod. Alb. e nel cod. Francese: nessuna nullità perciò sarebbesi incontrata nominando più di un tutore.

C. It. 247 — C. A. 249 — C. F ».

C. It. 248 — C. A. 276-277 — C. F. ».

C. It. 249 — C. A. 261 — C. F. 406.

Il cod. Alb. non dichiarava che il consiglio di famiglia fosse permanente per tutto il tempo della tutela presso il giudice del

domicilio del minore all'epoca dell'apertura di essa; ma la giurisprudenza in senso affermativo aveva già risolto il dubbio.

C. It. 250 — C. A. 261 — C. F. ».

Nessuna penalità era comminata per la trascurata denunzia al giudice del fatto, che dava luogo alla deputazione del tutore, e alla convocazione del consiglio di famiglia; la legge si affidava ai sentimenti naturali di affezione, d'interesse o dei congiunti eccettuato il caso della madre tutrice, che volesse rimaritarsi, la quale non facendo convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulla conservazione, o no nella sua persona della tutela, perdeva di pieno diritto la tutela medesima.

C. It. 251 — C. A. 262 — C. F. 407.

C. It. 252. — C. A. 262-263 — C. F. 407.

C. It. 253 — C. A. 263-264 — C. F. 408-409.

C. It. 254 — C. A. 264-265 — C. F. 409-410.

C. It. 255 — C. A. 267-268 — C. F. 412-413.

Quelli che erano chiamati ad esser membri dei consigli di famiglia potevano farsi rappresentare da un procuratore speciale: tanto nel caso di una mancanza singolare che di assenza abituale, spettava al giudice il pronunciare contro di loro la condanna alla multa per ogni mancanza.

C. It. 256. — C. A. » — C. F. ».

La nuova disposizione di questo articolo è dettata dal bisogno di dare stabile ed efficace fermezza, e ponderazione ai consigli di famiglia.

C. It. 257 — C. A. 261-276-280-307 — C. F. ».

Oltre i casi enunciati in questi articoli ed altri del cod. Alb. potendosene presentare di quelli non previsti, fu prudente lo introdurre la generale disposizione dell'art. 257 nel nuovo codice.

C. It. 258 — C. A. 270-271-272 — C. F. 415-416.

Secondo il cod. Alb. per la validità delle deliberazioni bastava la maggioranza relativa dei voti.

C. It. 159 — C. A. 282-283-285 — C. F. 424.

Disposizione necessaria per non mettere in urto l'interesse, e la coscienza.

C. It. 260 — C. A. 273 — C. F. ».

C. It. 261 — C. A. 276 — C. F. ».

C. It. 262 — C. A. 277 — C. F. ».

C. It. 263 — C. A. » — C. F. ».

Il codice Alb. non accennava alla gratuità del ministero del giudice, od altro ufficiale e dei membri che compongono il consiglio di famiglia: la tariffa giudiziaria approvata colla legge 19 Marzo 1855 assegnava ai giudici, ed uffiziali dipendenti i diritti ivi specificati per ciascun consiglio di famiglia, e per cadun atto relativo alla tutela, e alla cura; l'art. 956 del cod. di proced. civ. del 1859 aveva già modificato d'assai quella disposizione, la quale poteva dar luogo a gravi abusi a danno dei minori. Quanto alla gratuità pei membri, che compongono il consiglio di famiglia, neppure l'accennava il detto codice; ma sarebbe stato troppo oneroso pei minori, se il tutore, il protutore, e gli altri membri del consiglio di famiglia avessere avuto diritto ad un compenso qualunque: lo stesso codice all'art. 275 dichiarava personale il peso della tutela, non trasmessibile agli eredi del tutore: il che è inerente alla natura stessa dell'ufficio, avendosi riguardo nel conferirlo, alle qualità delle persone.

C. It. 264 — C. A. 279-281 — 420-422.

C. It. 265 — C. A. 280 — C. F. 421.

C. It. 266 — C. F. 278 — C. F. 420.

C. It. 267 — C. A. 284 — C. F. 425.

C. It. 268 — C. A. 302 — C. F. 442.

C. It. 269 — C. A. 303-304 — C. F. 443-444.

C. It. 270 — C. A. 305 — C. F. ».

C. It. 271 — C. A. 307-308 — C. F. 446-447.

Gli articoli del codice Albertino qui citati segnavano le norme della procedura a seguirsi per l'effetto delle deliberazioni del consiglio di famiglia relative alle rimozione, od esclusione del tutore: vi provvede ora il nuovo codice di procedura civile cogli articoli 812 e seguenti.

C. It. 272 — C. A. 287 — C. F. 427.

Non è più ammessa la dispensa del Gran Cancelliere perchè più non esiste quella carica: dei cav. della SS. Annunziata, dei Grand di corona: delle persone costituite negli ordini Sacri: si aggiungono ora alle persone dispensate i Presidenti delle camere legislative.

C. It. 273 — C. A. 252-288-292-293-294-296-302-

C. F. 394-428-433-434-435-436.

L'età a cui si poteva ricusare l'ufficio di tutore era di sessant'anni, ma se già era esercitata non poteva chiedersene la dispensa se non all'età di anni 70.

C. It. 274 — C. A 291 — C. F. 432.

C. It. 275 — C. A. 298-299-300-301 — C. F. 438-439-440-441.

C. It. 276 — C. A. » — C. F. ».

Se mancando alcune delle cause dalla legge espresse di dispensa, di esclusione o di rimozione del tutore, concorressero tuttavia circostanze tali, che dimostrassero la convenienza per gl'interessi del minore di dispensare il tutore, il protutore, o gli altri membri del consiglio di famiglia, sarebbe assurdo il volere tuttavia mantenerli in esercizio, specialmente, se essi stessi consentissero di rassegna-

re l'ufficio: quantunque il codice Albertino non avesse alcuna disposizione analoga, pare però, che non potesse elevarsi dubbio sull'ammessibilità della dispensa.

C. It. 277 — C. A. 311 — C. F. 450.

Il tutore doveva secondo il precetto del codice Albertino prestar giuramento nelle mani del giudice di bene e fedelmente esercitare la tutela: questa formalità fu ravvisata inutile dalla nuova legislazione, poichè il giuramento nulla aggiunge alla onestà dalle persone, e chi manca di questo carattere non è trattenuto dal giuramento sulla via della iniquità.

C. It. 278. — C. A. 312 — C. F. ».

C. It. 279 — C. A. 313 — C. F. 468.

C. It. 280 — C. A. 314 — C. F. ».

C. It. 281 — C. A. 316 — C. F. 451.

C. It. 282 — C. A. 321 — C. F. ».

Il codice Alb. non dava facoltà al giudice, nè al consiglio di famiglia di permettere in verun caso, che l'inventario si facesse senza ministero di notaio: se il testatore non avesse nominato il notaio, la formazione dell' inventaro spettava al segretario di Mandamento, se nel capo luogo, e dal segretario stesso o da altro notaio eletto dal consiglio di famiglia, se fuori del capo luogo; in quest'ultimo caso non occorreva il deposito dell'inventario presso l'ufficio di giudicatura. Siccome il tutore prestava giuramento prima di assumere la tutela, non lo si assoggettava più ad altro atto in occasione dell' inventario, come ne anco il protutore; l'art. 1064 n. 13 del codice di procedura civile del 1859 (872 n. 13 del nuovo) richiedeva solo una dichiarazione sul proprio onore di quelli, che avevano avuta la custodia dei mobili, o che abitavano la casa, in cui erano riposti, di non conoscere altra cosa da inventarizzare oltre quelle descritte.

C. It. 283 — C. A. 320 — C. F. ».

C. It. 284 — C. A. » — C. F. ».

Il Codice Albertino non stabiliva forme speciali per l'inventario degli stabilimenti industriali, o commerciali, che anzi non gli accennava.

C. It. 285 — C. A. 317 — C. F. 471.

C. It. 286 — C. A. 318-319 — C. F. 471.

C. It. 287 — C. A. » — C. F. ».

Il cod. Alb. non prescriveva il deposito dei valori in numerario, delle carte al portatore, ed effetti preziosi dei minori nella cassa dei depositi giudiziarii, od in altra determinata dal giudice. L'ipoteca generale concessa a favore del minore sui beni presenti, e futuri del tutore per ogni contabilità era essa forse una cautela sufficente? è forse una maggiore guarentigia il deposito voluto dal nuovo codice? non avvi alcun pericolo di spogliazione delle casse in frangenti politici, o quando per imprevidenza d'amministrazione si lasciasse esaurire ogni altro mezzo per far fronte ai bisogni dello Stato?

C. It. 288 — C. A. 322-327 — C. F. ».

C. It. 289 — C. A. 324 — C. F. ».

C. It. 290 — C. A. 325 — C. F. 452.

Il codice Alb. non lasciava facoltà al consiglio di famiglia di autorizzare il tutore alla vendita dei mobili del minore ad offerte private: il codice di procedura civile del 1859 all'art. 966 già aveva modificato il rigore del codice Albertino; la limitazione però al valore di Lire mille non soddisfaceva ancora abbastanza all' economia dell'amministrazione; non si può negare però, che sia facile al tutore il surrepire una deliberazione del consiglio di famiglia per ottenere una facoltà, che può tornar di pregiudizio al minore.

C. It. 291 — C. A 328-329-330 — C. F. 454-455-456.

L'obbligo del pagamento degl'interessi per parte del tutore per

le somme non impiegate non cominciava che dopo sei mesi, eccettochè le avesse convertite in suo proprio uso, in qual caso vi era tenuto immediatamente.

C. It. 292 — C. A. » — C. F. ».

Alla sicurezza del minore non provvedeva altrimenti il codice Albertino che colla ipoteca legale e generale.

C. It. 293 — C. A. 2262-2265 — C. F. ».

L'ipoteca legale del minore poteva ridursi ad una determinata somma e sopra determinati beni sia prima dell'assunzione della tutela, che posteriormente: se prima, bastava la deliberazione del consiglio di famiglia, se durante l'esercizio dalla tutela era necessario il decreto del tribunale previo avviso del consiglio di famiglia, e conclusioni del Pubblico Ministero.

C. It. 294 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 295 — C. A. » — C. F. ».

L'art. 347 2° alinea del cod. Alb. ammettendo a favore del tutore tutte le spese che fosse per giustificare sufficientemente, ed il cui oggetto fosse riconosciuto utile, provvedeva allo scopo di questo articolo del nuovo codice.

C. It. 296 — C. A. 331-332-333-338-340-341-342-344-1040-2084

C. F. 457-461-463-464-465-467.

Le facoltà di esigere i capitali del minore competeva per legge al tutore, ma poteva essergli tolta dal consiglio di famiglia, o nell'atto di sua nominazione, o posteriormente; in questi casi la legge provvedeva a che i debitori non potessero validamente pagare a mani del tutore per ignoranza dell'avvenuto decreto, e fossero tuttavia in grado di liberarsi.

C. It. 297. — C. A. 334 — C. F. ».

Il cod. Alb. non vietava espressamente che al tutore si desse un'autorizzazione in genere per compire i varii atti, che non può

fare liberamente da sè: ma ad esempio dell'autorizzazione maritale, che doveva essere speciale per cadun atto non v'ha dubbio che nemmeno l'autorizzazione del tutore poteva essere generale: la vendita degl'immobili doveva farsi all'incanto, salva al Senato, poscia Corte d'appello, facoltà di permettere con tutta la riserva la vendita senza incanto.

C. It. 298 — C. A. 336 — C. F. ».

C. It 299 — C. A. » — C. F. ».

Quest'articolo del nuovo codice riempie una lacuna del codice Albertino acciò non vengano i minori rovinati con una inopportuna cessazione di un'industria, o commercio lucroso, che possa esercitarsi utilmente nell'interesse loro.

C. It. 300 — C. A. 349-1603 — C. F. 450-1596.

C. It. 301 — C. A. 332-344 — C. F. 458-467.

C. It. 302 — C. A. 345, 1. parte — C. F. 469.

C. It. 303 — C. A. 346 — C. F. 470.

Non eravi l'obbligo assoluto nel tutore di presentare ogni anno al consiglio di famiglia gli stati della sua amministrazione; ma poteva esservi astretto dal consiglio stesso.

C. It. 304 — C. A. 345 2. parte — C. F. ».

C. It. 305 — C. A. 347 — C. F. 471.

C. It. 306 — C. A. 348 — C. F. ».

C. It. 307 — C. A. 349-2084 — C. F. 472-2045.

C. It. 308. — C: A. 351 — C. A. 474.

C. It. 309 — C. A. 352 — C. F. 475.

C. It. 310 — C. A. » — 476.

Il matrimonio faceva cessare alcuni effetti della patria potestà se contratto del figlio col consenso del padre dopo gli anni 25, e

dalla figlia dopo gli anni 21, ma non produceva la emancipazione.

C. It. 311 — C. A. 238-353 — C. F. 478.

L'emancipazione si riferiva soltanto ai figli di famiglia: pei minori già sciolti della patria potestà aveva luogo l'abilitazione.

C. It. 312 — C. A. 355 — C. F. »

L'emancipazione pei figli naturali non poteva aver luogo, perchè non era riconosciuta una vera patria potestà sui medesimi; potevano essere abilitati.

C. It. 313 — C. A. 356 — C. F. »

C. It. 314 — C. A. 357 — ».

C. It. 315 — C. A. » — C. F. ».

V. nota all'art. 310.

C. It. 316 — C. A. 358 — C. F. 480.

C. It. 317 — C. A. 359 — C. F. 481.

C. It. 318 — C. A. 390 — C. F. 482.

C. It. 319 — C. A. 361-362 — C. F. 483-484.

C. It. 320 — C. A. » — C. F. »

Il cod. Alb. non prevedeva il caso del rifiuto d'assenso del curatore.

C. It. 321. — C. A. 363-364 — C. F. 485-486.

Il nuovo codice di commercio, art. 4. provvede a quanto forma oggetto dell'art. 365 del cod. Alb.

C. It. 322 — C. A. 366 — C. F. ».

TITOLO X.

Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione.

C. It. 323 — C. A. 367 — C. F. 488.

C. It. 324 — C. A. 368 — C. F. 489.

Non ha più luogo l'interdizione del prodigo, può essere inabilitato. (Art. 339).

C. It. 325 — C. A. » — C. F. »

Con questa disposizione si provvede a che il minore, le cui facoltà intellettuali danno sicuro indizio d'incapacità all'amministrazione, non entri nemmeno per un istante nella libera disponibilità dei suoi beni.

C. It. 326 — C. A. 370-371 — C. F. 490-491.

C. It. 327 — C. A. 373-374-375-376-377-378

C. F. 492-493-494-495-496-497-498.

C. It. 328 — C. A. 384 — C. F. 502.

C. It. 329 — C. A. 392 — C. F. 509.

C. It. 330 — C. A. 388-389-390 — C. F. 506-507.

C. It. 331 — C. A. 346 — C. F. 570.

Il tutore non essendo di pien diritto obbligato alla presentazione annuale del suo conto, non era il caso della dispensa permessa da questo articolo del nuovo codice.

C. It. 332 — C. A. 325 — C. F. »

C. It. 333 — C. A. 391 — C. F. 508.

C. It. 334 — C. A. 394 — C. F. 511.

C. It. 335 — C. A. 384 — C. F. 502.

C. It. 336 — C. A. 385 — C. F. 503.

C. It. 337 — C. A. 386 — C. F. 504.

C. It. 338 — C. A. 395 — C. F. 512.

La nuova legge non spiega a quale autorità spetti il pronunciare la revoca della interdizione o del consulente; ma è principio generale, che spettar deve l'autorità di sciogliere a chi l'ha per vincolare.

C. It. 339 — C. A. 380 — C. F. 499.

Se non vi erano cause sufficienti per pronunciare la interdizione poteva il tribunale nominare un consulente giudiziario, con più, o meno estese funzioni secondo la maggiore, o minore debolezza di mente delle persone, a cui si trattava di provvedere: il nuovo codice fa luogo alla nomina di un curatore, ma non è al tribunale, che spetta il nominarlo, bensì al consiglio di famiglia, o di tutela quando il tribunale abbia pronunciata la inabilitazione della persona inferma di mente, o prodiga.

C. It. 340 — C. A. » — C. F. »

Quanto ai sordo-muti il cod. Alb. non distingueva la loro personalità giuridica da quella di diritto comune. Salvochè in materia di testamento per la inapplicabilità ad essi di essenziali prescrizioni della legge, e per l'accettazione di eredità e donazioni nel caso che non sapessero scrivere art. 755-983 e 1132 cod. Alb.

C. It. 341 — C. A. 366. — C. F. »

C. It. 342 — C. A. 395 — C. F. 512.

A quanto forma oggetto dell'articolo 396 cod. Alb. provvede il Codice di procedura civile art. 346.

TITOLO XI.

Dei registri delle tutele dei minori o degli interdetti e delle cure degli emancipati, od inabilitati.

C. It. 343 — C. A. » — C. F. »

Le disposizioni di questo titolo non hanno corrispondenza nel cod. Alb., ma bensì nel regolamento di procedura civile emanato con Regio Decreto 24 Dicembre 1854. art. 153. n. XXIII.

C. It. 344-345-346-347-348-349

TITOLO XII.

Degli atti dello stato civile.

Gli atti dello stato civile erano demandati ai Parroci, e ai ministri dei culti tollerati. V. RR. Lettere Patenti 20 Giugno 1837.

C. It. 350 — C. A. » — C. F. » — R. P. 27 Giugno 1837 art. 15.

C. It. 351 — C. A. » — C. F. 37 — R. P. 6.

Ufficiale dello stato civile è il Sindaco, o la persona da lui delegata art. 1 a 5 e 10; R. Decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

C. It. 352 — C. A. » — C. F. 34 — R. P. 2.

C. It. 353 — C. A. » — C. F. 39 — R. P. 3.

C. It. 354 — C. A. » — C. F. 36 — R. P. ».

C. It. 355 — C. A. » — C. F. » — R. P. ».

C. It. 356 — C. A. » — C. F. 40 — R. P. 1.

Art. 21 citato Decreto.

C. It. 357 — C. A. » — C. F. 41 — R. P. 1.

C. It. 358 — C. A. » — C. F. 42 — R. P. 2.

Art. 18-19-20 citato Decreto.

C. It. 359 — C. A. » — C. F. » — R. P. 4-5.

C. It. 360 — C. A. » — C. F. 43 — R. P. 7.

C. It. 361 — C. A. » — C. F. 44 — R. P. ».

Art. 38-39 cit. R. Decreto.

C. It. 362 — C. A. » — C. F. 45 — R. P. 8.

C. It. 363 — C. A. 61 — C. F. 45 — R. P. ».

C. It. 364 — C. A. 63. — C. F. 46 — R. P. ».

C. It. 365 — C. A. 65 — C. F. 53 — R. P. ».

La vigilanza sulla regolarità delle tenute dei registri era specialmente attribuita al Senato poi Corte d'Appello.

C. It. 366 — C. A. » — C. F. » — R. P. ».

C. It. 367 — C. A. 64-1418 — C. F. 47 — R. P. 48-49.

C. It. 368 — C. A. 1418 — C. F. 47-48 — R. P. 36-37-38.

Legge 15 agosto 1858 sull'ordinamento dei Consolati all'estero art. 28. Regolamento approvato con R. Decreto 16 febbraio 1859 art. 164, e seguenti.

C. It. 369-370 — C. A. » — C. F. » — R. P. ».

Art. 38 dello statuto fondamentale del Regno 4 marzo 1848.

C. It. 371 — C. A. » C. F. 55 — R. P. 42.

C. It 372 — C. A. » — C. F. » — R. P. ».

Art. 60 R. Decreto 15 novembre 1865 sovracitato.

C. It. 373 — C. A. » — C. F. 56 — R. P. 13.

C. It. 374 — C. A. » — C. F. 57 — R. P. 12.

Art. 27 R. Decreto succitato.

C. It. 375 — C. A. » — C. F. 57 — R. P. 12.

C. It. 376 — C. A. » — C. F. » — R. P. 14.

Art. 58 R. Decreto succitato.

C. It. 377 — C. A. » — C. F. 58 — R. P. 14-43.

Art. 59 R. Decreto succitato.

C. It. 378 — C. A. » — C. F. » — R. P. 15.

C. It. 379 — C. A. » — C. F. » — R. P. 17.

C. It. 380 — C. A. » — C. F. 59 — R. P. 11-32.

C. It. 381 — C. A. » — C. F. 60 — R. P. 11-34.

C. It. 382 — C. A. » — C. F. 62 — R. P. ».

C. It. 383 — C. A. » — C. F. 76 — R. P. 18.

Art. 62 e seg. R. Decreto succitato.

C. It. 384 — C. A. » — C. F. » — R. P. ».

C. It. 385 — C. A. » — C. F. 77 — R. P. 21.

C. It. 386 — C. A. » — C. F. 78 — R. P. 23.

C. It. 387 — C. A. » — C. F. 79 — R. P. 22.

C. It. 388 — C. A. » — C. F. 80 — R. P. 24-25.

C. It. 389 — C. A. » — C. F. 81 — R. P. 24-46.

C. It. 390 — C. A. » — C. F. 82 — R. P. ».

C. It. 391 — C. A. » — C. F. » — R. P. ».

C. It. 392 — C. A. » — C. F. » — R. P. ».

C. It. 393 — C. A. » — C. F. 84 — R. P. 24.

C. It. 394 — C. A. » — C. F. 83 — R. P. 42.

C. It. 395 — C. A. » — C. F. 85 — R. P. 24.

C. It. 396 — C. A. » — C. F. 86 — R. P. 33-34.

C. It. 397 — C. A. » — C. F. » — R. P. ».

Qualunque fosse il luogo, in cui avvenisse la morte, bastava che l'atto ne fosse registrato nella Parrocchia, da cui quel luogo dipendeva.

C. It. 398 — C. A. » — C. F. 28-29-88-89-90 — R. P. ».

C It. 399 — C. A. » — C. F. 88-92-96 — R. P. ».

C. It. 400 — C. A. » — C. F. 30-90-96-97 — R. P. ».

C. It. 401 — C. A. » — C. F. 99 — R. P. 52.

Art. 133 e seg. R. Decreto 15 novembre 1865.

C. It. 402 — C. A. » — C. F. 100 — R. P. 9.

C. It. 403 — C. A. » — C. F. 101 — R. P. 9-10.

C. It. 404 — C. A. 62 — C. F. 50-51 — R. P. ».

C. It. 405 — C. A. 62 — C. F. 52. — R. P. ».

LIBRO SECONDO

—

DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ E DELLE SUE MODIFICAZIONI

TITOLO 1°.

Della distinzione dei beni.

C. It. 406 — C. A. 397 — C. F. 516.

Capo I.

Dei beni immobili.

C. It. 407 — C. A. 398 — C. F. 517.

C. It. 408 — C. A. 399-400 — C. F. 518.

C. It. 409 — C. A. 400 — C. F. 519.

C. It. 410 — C. A. 402 — C. F. 521.

Voët ad Pandectas Lib. 1. tit. 8. § 13. L. Quintus Mucius 40. de action. empt. vend. e le altre leggi citate da Voët. Richeri, Giurisp. univ. vol. 2. § 524 525;

C. It. 411 — C. A. 401 — C. F. 520.

C. It. 412 — C. A. 403 — C. F. 523.

C. It. 413 — C. A. 404 — C. F. 522-524.

C. It. 414 — C. A. 404-405 ult. al. — C. F. 524-525.

C. It. 415 — C. A. 406 — C. F. 526.

Il Cod. Alb. annoverava nell'art. 407 anche fra le cose considerate immobili le *piazze* dei causidici, Attuari, ed altre ancora esistenti di proprietà privata, tali erano le piazze de' liquidatori, farmacisti ecc. le quali tutte vennero per legge riscattate, e liquidate.

Capo II.

Dei beni mobili.

C. It. 416 — C. A. 408 — C. F. 527.

C. It. 417 — C. A. 409 — C. F. 528.

C. It. 418 — C. A. 410 — C. F. 529.

C. It. 419 — C. A. 411 — C. F. 531.

C. It. 420 — C. A. 412 — C. F. 532.

C. It. 421 — C. A. 413 — C. F. 533-535.

C. It. 422 — C. A. 414 — C. F. 533.

C. It. 423 — C. A. 415 — C. F. 534.

C. It. 424 — C. A. 416-417 — C. F. 535-536.

Digitized by Google

Capo III.

Dei beni relativamente alle persone alle quali appartengono.

C. It. 425 — C. A. 418 — C. F. ».

Beni della Corona o patrimonio dello Stato erano secondo li Cod. Alb. denominati quelli, che il nuovo Codice indica col nome di demanio pubblico inalienabile.

C. It. 426 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 427 — C. A. 419-420-421-422 — C. F. 538-540-541.

C. It. 428 — C. A. 423-424 — C. F. ».

Far parte del Regio Demanio si dicevano tutti i beni, che sebben posseduti dallo Stato non hanno però una propria natura e destinazione pei bisogni e difesa dello Stato, e che si possono alienare con norme, e condizioni particolari.

I beni però della corona, o patrimonio dello Stato potevano essere alienati pei bisogni supremi dello Stato.

Quando fu posto in osservanza il codice Albertino eranvi anche i beni delle commende, i vincolati a fedecommessi, primogeniture, e maggioraschi, il cui godimento e traslazione erano regolati da leggi particolari; tali beni furono resi liberi nelle provincie del Regno Sardo colla legge 16 febbr. 1851 nei modi e cogli obblighi in essa stabiliti.

Lo statuto fondamentale del Regno 4 Marzo 1848 fece anche una distinzione fra i beni goduti dal Re, cioè quelli della Corona, la cui proprietà è dello Stato, e il godimento appartiene alla persona del Re, e quelli da lui posseduti in proprio, di cui ha la disponibilità, non limitata dalle leggi civili relative alle successioni. Art. 19 e 20 dello Statuto.

Il nuovo codice nulla variò a questa specialità di beni.

C. It. 429 — C. A. 422 — C. F. 541.

C. It. 430 — C. A. 425-431 — C. F. 537 alinea.

I beni regali e demaniali benchè inalienabili per legge fonda-

mentale della corona, potevano però pei bisogni supremi dello stato indicati dagli art. 427 e 428 cod. Alb. essere alienati colle condizioni, e nelle forme stabilite dagli articoli 428, 429, 430. stesso codice. *Salus Reipublicæ snprema lex esto*, perciò non ostante la proibizione assoluta dell' art. 430 nuovo Codice, potè cedersi una parte dello Stato col trattato 24 marzo 1861, si potrebbero anche cedere diritti e beni regali, e demaniali.

Quanto all'alienazione dei beni del patrimonio dello Stato vi provvede l'art. 13 dalla legge 23 marzo 1853, e articoli 62 e 77 del Regolamento approvato con R. Decreto 30 ottobre stesso anno.

C. It. 431 — C. A. 432 — C. F. ».

La materia delle miniere, cave ed usine è regolata dalla legge 20 novembre 1859 emanata dal governo in virtù de'poteri straordinarii conferitigli colla legge 25 aprile detto anno: le coltivazioni di sostanze minerali sono divise in due classi (v. art. 13) circa le tasse a pagarsi dai concessionari delle miniere veggasi la Circolare del Ministero d'Agricoltura e Comercio del 31 gennaio 1861. Prima di questa legge le miniere erano regolate dal Regio Editto 30 giugno 1840, e relativi provvedimenti.

La privativa dei sali è regolata dalla legge 13 luglio 1862 colle aggiunte, e variazioni fatte colla legge 15 giugno 1865, e Regol. della stessa data.

Quando fu promulgato il codice Albertino le miniere e saline erano regolate dal R. Editto 18 ottobre 1822.

C. It. 432 — C. A. 434-436 — C. F. 537-542

Art. 87, 111 e seg. 128-129-130 e seg. 154-192-198 della legge 20 marzo 1865 per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia: questa legge sostituì quella del 23 ottobre 1859, che era stata preceduta da quella del 7 ottobre 1848.

I regolamenti municipali provvedono al modo, e condizioni dell'uso pubblico.

C. It. 433 — C. A. 25-436-717 — C. F. »

Legge 20 novembre 1859. Legge 5 giugno 1860. R'. Decreti 12 luglio 1860, 22 giugno, 27 novembre 1862, 26 giugno 1864.

Circolare 3 ottobre 1864. (Celerifera 1864 p. 2290). Legge 3 agosto 1862. Regol. 27 novembre 1862. Circolare 18 ottobre 1864. (Celerifera 1864 p. 2454.)

C. It. 434 — C. A. 436-2084 — C. F. 537-2045.

C. It. 435 — C. A. 437 — C. F. 537.

I beni della Corona, e i beni patrimoniali del Re, quantunque possano considerarsi compresi nelle denominazioni di beni dello Stato, o dei privati, escono però per alcune condizioni dal diritto comune (v. nota all'art. 428).

Si ravvisò inutile riprodurre nel nuovo codice la disposizione dell'art. 438 del codice Albertino, corrispondente all'art. 543 del cod. Fr. perchè non è che una transizione ai titoli successivi, nei quali trovasi implicitamente spiegato il concetto di quella disposizione.

TITOLO II.

Delle proprietà.

Capo I.

Disposizioni generali.

C. It. 436 — C. A. 439 — C. F. 544.

C. It. 437 — C. A. 440 — C. F. ».

Legge e decreto 25 giugno, e 29 luglio 1865.

La proprietà letteraria, e delle opere d'ingegno era prima guarentita dalle RR. Pat[i]. 28 febbraio 1826, colla modificazione stabilita dal R. Decreto 3 febbraio 1861.

A proteggere meglio la proprietà delle opere d'ingegno dalle riproduzioni, e contraffazioni che si potessero fare all'estero, si fecero con varii stati convenzioni diplomatiche.

C. It. 438 — C. A. 441-442 — C. F. 545.

Statuto fondamentale del Regno art. 29.

Il R. Editto 6 aprile 1839 regolava per lo addietro la materia della espropriazione per causa di utilità pubblica, colle speciali modificazioni però risultanti dalle leggi sul contenzioso amministrativo e sulle opere pubbliche delli 20 novembre 1859, e 20 marzo 1865.

C. It. 439 — C. A. 444 — C. F. 537.

C. It. 440 — C. A. 458 — C. F. 552.

C. It. 441 — C. A. 561 — C. F. 646.

V. la nota che sussegue all'art. 545.

C. It. 442 — C. A. 562 — C. F. 647.

C. It. 443 — C. A. 450-457 — C. F. 547-551.

Capo. II.

Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

C. It. 444 — C. A. 450-451 — C. F. 547-583-584.

C. It. 445 — C. A. 452 — C. F. 548.

Capo. III.

Del diritto di accessione sopra ciò che s'incorpora, e si unisce alla cosa.

C. It. 446 — C. A. 457 — C. F. 551.

C. It. 447 — C. A. 458 — C. F. 552.

C. It. 448 — C. A. 460 — C. F. 553.

C. It. 449 — C. A. 461 — C. F. 554.

C. It. 450 — C. A. 462 — C. F. 555.

C. It. 451 — C. A. 464 — C. F. ».

C. It. 452 — C. A. 463 — C. F. ».

C. It. 453 — C. A. 465 — C. F. 556.

C. It. 454 — C. A. 466 — C. F. 557.

C. It. 455 — C. A. 467 — C. F. 558.

C. It. 456 — C. A. 468 — C. F. 559.

C. It. 457 — C. A. 469 — C. F. 560.

C. It. 458 — C. A. 470 — C. F. 561.

La linea fluviale secondo il cod. Alb. è denominata linea mediana del fiume o torrente dal nuovo codice

C. It. 459 — C. A. 471 — C. F. ».

C. It. 460 — C. A. 472 — C. F. 562.

Il codice Albertino conservava al proprietario confinante al fiume o torrente, il cui fondo per formazione di una nuova diramazione dei medesimi, venisse attraversato, e circondato, e divenisse un'isola, la proprietà del suo fondo ancorchè si trattasse di fiume, o torrente navigabili, od atti al trasporto. Il nuovo codice invece dà facoltà allo Stato di farsi cedere la proprietà di quel fondo mediante una proporzionata indennità.

C. It. art. 461 — C. A. 473 — C. F. 563.

Il codice Albertino provvedeva alla indennità del proprietario, nel cui fondo si fosse aperto il nuovo alveo del fiume, o torrente, dandogli diritto di ottenere sull'alveo abbandonato quella quantità, che corrispondesse in valore al terreno occupato.

Se nell'alveo abbandonato vi era un'eccedenza in valore sul fondo ridotto ad alveo nuovo, (cosa assai difficile) questa si divideva fra i proprietarii confinanti coll'alveo abbandonato.

C. It. 462 — C. A. 474 — C. F. 564.

C. It. 463 — C. A. 475 — C. F. 565.

C. It. 464 — C. A. 476 — C. F. 566.

C. It. 465 — C. A. 477 — C. F. 567.

C. It. 466 — C. A. 478 — C. F. 568.

C. It. 467 — C. A. 479 — C. F. 569.

C. It. 468 — C. A. 480 — C. F. 570.

C. It. 469 — C. A. 482 — C. F. 572.

C. It. 470 — C. A. 481 — C. F. 571.

C. It. 471 — C. A. 483 — C. F. 573.

Il Cod. Alb. accenna nella prima parte dell'articolo il caso, in cui nessuna delle materie, delle quali si fece la mescolanza ma che possano senza danno separarsi, si possa considerare come materia principale, non determina poi pel caso che la mescolanza sia di diverse materie, di cui una si possa considerare principale, quale diritto abbia il proprietario di questa materia. Il nuovo codice non lascia dubbio su tal punto.

C. It. 472 — C. A. 484 — C. F. 574.

C. It. 473 — C. A. 485 — C. F. 175.

Secondo il Codice Albertino nei casi contemplati nell'art. 485, la vendita all'incanto a vantaggio comune era ordinata, invece dal Codice nuovo è lasciata alla volontà delle parti; si aggiunse poi *a spese comuni*, il che non poteva a meno di considerarsi sott' inteso dal Cod. Alb.

C. It. 474 — C. A. 486 — C. F. 576.

C. It. 475 — C. A. 487 — C. F. 577.

TITOLO III.

Delle modificazioni della proprietà.

Capo I.

Dell'usufrutto, dell'uso, e dell'abitazione.

C. It. 476 — C. A. 4925-40 — C. F. 628-629

C. It. 477 — C. A. 488 — C. F. 578.

C. It. 478 — C. A. 489-490-491 — C. F. 579-580-581.

C. It. 479 — C. A. 493 — C. F. 582

C. It. 480 — C. A. 494 — C. F. 585.

C. It. 481 — C. A. 495 — C. F. 586.

Quanto ai frutti civili relativi alle proprietà costituenti dote dei benefizi ecclesiastici era per l'addietro in vigore per effetto dell'art. 436 del cod. Alb. il modo di riparto tra gli eredi del beneficiato, e l'Economato dei benefizî vacanti, stabilito dalla istruzione diramata dal Regio Economato Generale ai Subeconomi delli 17 dicembre 1771 (v. Pratica legale, ediz. del 1820 parte 2. volume relativo alla materia Ecclesiastica pag. 156. Ediz. 1ª, parte 2ª, tom. 9, p. 581. Diario for. vol.2. p. 103). L'art. 436 cod. Alb. non essendo riprodotto nel codice nuovo, il quale all'art. 434 assoggetta i beni degli istituti ecclesiastici alle leggi civili, il riparto dei frutti civili tra gli eredi del beneficiato, e l'economato, o (come si operava finora per concessione sovrana, e in forza di concordato) tra gli eredi del beneficiato e il suo successore dovrebbe regolarsi a norma delle disposizioni concernenti l'usufrutto.

— C. It. 482 — C. A. 498 C. F. 588.

C. It. 483 — C. A. 497 — C. F. 587.

C. It. 484 — C. A. 499 — C. F. 589.

C. It. 485 — C. A. 500 1ª parte — C. F. 590, 1ª parte.

C. It. 486 — C. A. 501 — C. F. 591.

C. It. 487 — C. A. 502 1ª parte — C. F. 592.

C. It. 488 — C. A. 502 2ª parte —C. F. 592.

C. It. 489 — C. A. 503 — C. F. 593.

C. It. 490 — C. A. 504 — C. F. 594.

C. It. 491 — C. A. 500 2ª parte — C. F. 590 2ª parte.

C. It. 492 — C. A. 505 — C. F. 595.

C. It. 493 — C. A. 506-507 C. F. ».

La nuova legge ridusse a cinque i nove anni ammessi dal cod. Alb. per la durata delle locazioni fatte dall'usufrutuario, pel caso di cessazione dell'usufrutto.

C. It. 494 — C. A. 509-510 — C. F. 597-598.

Il nuovo cod. prevede il caso che scopritore del tesoro sia l'usufruttuario medesimo, e gli attribuisce le ragioni, che competono a qualunque altro scopritore.

C. It. 495 — C. A. 511 — C. F. 599.

Il cod. Alb. fra i diritti dell'usufruttuario annoverava anche nell'art. 496 i laudemii delle enfitensi, e nell'art. 508 il godimento dell'incremento prodotto per alluvione al fondo di cui ha l'usufrutto.

C. It. 496 — C. A. 512 — C. F. 600.

L'usufruttuario era tenuto egli stesso a far seguire l'inventario dei mobili, e le testimoniali di stato degli immobili soggetti all'usufrutto, quantunque ne fosse stato dispensato dal costituente per atto d'ultima volontà; potevano però le spese essere dal costituente stesso poste a carico del proprietario: il nuovo codice ammet-

te la dispensa dall'inventario, ma se il proprietario lo richiede, non vi si può opporre l'usufruttuario, le spese però sono in questo caso a carico del proprietario.

C. It. 497 — C. A. 513 — C. F. 601.

C. It. 498 — C. A. 514 C. F. 602.

Due aggiunte fece il nuovo codice a quanto stabiliva il codice Albertino, pel caso in cui dall'usufruttuario non si potesse prestare cauzione: cioè la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per la sua abitazione una casa compresa nell'usufrutto, allorchè gl'immobili siano affittati, o messi sotto amministrazione: la seconda aggiunta riflette i titoli al portatore compresi nell'usufrutto, i quali debbono convertirsi in carte nominali a favore del proprietario coll'annotazione dell'usufrutto.

C. It. 499 — C. A. 515 — C. F. 603.

C. It. 500 — C. A. 516 — C. F. 604.

C. It. 501 — C. A. 517 — C. F. 605.

C. It. 502 — C. A. 519-523 — C. F. 607-612.

C. It. 503 — C. A. 519-523 — C. F. 607-612.

C. It. 504 — C. A. 518 — C. F. 606.

C. It. 505 — C. A. 519 C. F. 607

C. It. 506 — C. A. 520 — C. F. 608.

C. It. 507 — C. A. 521 C. F. 609.

C. It. 508. — C. A. 522 — C. F. 611.

C. It. 509 C. A. 523 C. F. 612.

C. It. 510 — C. A. 524 — C. F. 613.

C. It. 511 — C. A. 525 — C. F. 614

C. It. 512 — C. A. 526 — C. F. 615

C. It. 513 — C. A. 527 — C. F. 616.

C. It. 514 — C. A. » C. F. »

Questo articolo aggiunto nel nuovo codice nulla stabilisce, che già non fosse implicitamente compreso nel codice Albertino art. 404 e 497, ma giova a togliere ogni appiglio a contestazioni circa le ragioni del proprietario, e dell'usufruttuario sulla cosa usufruita, e suoi accessorii.

C. It. 515 — C. A. 528 — C. F. 617.

C. It. 516 — C. A. 629 — C. F. 618.

In caso di abuso nell'esercizio dell'usufrutto poteva secondo il Codice Alb. l'autorità giudiziaria pronunciare l'estinzione assoluta dell'usufrutto; ma ciò solo avuto riguardo alla gravezza delle circostanze; il nuovo codice non fa luogo in questo articolo alla cessazione dell'usufrutto, ma solo alle cautele necessarie per impedire le conseguenze dell'abuso; è bensì vero, che l'usufrutto legale può a termini dell'art. 233 essere tolto assolutamente al padre se abusi della patria potestà, se ne trascuri i doveri, o male amministri le sostanze del figlio: la ragione della differenza sembra consistere in ciò, che l'usufrutto del padre essendogli attribuito dalla legge questa può farlo cessare, invece se l'usufrutto è costituito dalla volontà dell'uomo, da questa sola formalmente espressa deve dipendere la cessazione di esso, come pena dell'abuso.

C. It. 517 — C. A. 531 — C. F. 620.

C. It. 518 — C. A. 530 — C. F. 619.

La limitazione della durata sino ai trent'anni dell'usufrutto lasciato a Comuni, od altri corpi morali, aveva luogo secondo il cod. Alb. quando un termine più lungo non fosse stabilito nell'atto costitutivo dell'usufrutto, in questo caso poteva durare sino ai sessant'anni. Il nuovo codice lo limitò ai trent'anni in qualunque caso come già era limitato dal cod. F.

C. It. 519 — C. A. 534 — C. F. 623.

Nel Codice Albertino erano accennati dall'art. 532 e 533 i casi di vendita delle cose soggette all'usufrutto per parte del proprietario, e di rinuncia dell'usufruttuario al suo diritto: la vendita della cosa soggetta all'usufrutto non può nuocere a questo, perchè il proprietario non può ad altri trasmettere diritti maggiori sulla cosa di quelli, che a lui competano. Quanto al diritto dei creditori di far dichiarare nulle le rinuncie all'usufrutto fatte in loro pregiudicio è già questo caso speciale contemplato virtualmente nella disposizione generale che forma oggetto dell'art. 1235 nuovo codice, corrispondente all'art. 1258 del codice Albertino.

C. It. 520 — C. A. 535 C. F. — 624.

L'art. 536 cod. Alb. stabilisce che il proprietario dei beni, sui quali è costituito un usufrutto in favore di una persona che si renda assente, potrà dopo la sentenza di dichiarazione d'assenza chiedere l'immessione in possesso dei beni soggetti all'usufrutto, sottoponendosi ai carichi imposti agli eredi, e legatarii immessi nel possesso dei beni dell'assente; quella disposizione non è riprodotta nel codice nuovo perchè provvede abbastanza a tale evenienza colle norme fissate nel lib. 1. tit. 3° capo 3. sezione 1ª laddove attribuisce l'immessione in possesso a tutti coloro che abbiano sui beni dell'assente dei diritti dipendenti dalla condizione della morte del medesimo.

C. It. 521 — C. A. 541 — C. F. 630.

C. It. 522 — C. A. 543 — C. F. 632.

C. It. 523 — C. A. 541-543 — C. F. 630-632.

C. It. 524 — C. A. 544 — C. F. 633.

I bisogni essendo relativi, il nuovo codice aggiunse alla parola *necessario* le seguenti: *secondo la condizione del medesimo (usufruttuario)* affinchè la espressione *necessario* non sia intesa in senso assoluto, riguardo al diritto di abitazione che competa ad una persona, e sua famiglia.

C. It. 525 — C. A. 538 — C. F. 626.

Il nuovo codice diede facoltà all'autorità giudiziaria di dispensare dall'obbligo della cauzione, secondo le circostanze: questo potere discrezionale non era conceduto dal codice Albertino.

C. It. 526 — C. A. 539 — C. F. 627.

C. It. 527 — C. A. 546 — C. F. 635.

C. It. 528 — C. A. 542-545 — C. F. 631-634.

C. It. 529 — C. A. 537 — C. F. 625.

C. It. 530. — C. A. 547 — C. F. 636.

V. Regolamento approvato con RR. Lettere Patenti 1 Dicembre 1833, art^{i}. 48, 50, 89 a 101, 109 a 112, 117: con questo Regolamento venne derogato al precedente annesso alle RR. PP. 15 Ottobre 1822. D'allora in poi non venne pubblicato altro regolamento forestale, tranne per la Sardegna con RR. PP. 14 Settembre 1844, modificato da un successivo approvato con R. Decreto 4 Novembre 1851.

Venne bensì con Circolare 5 Novembre 1849 fatto invito ai consigli divisionali, e provinciali di esaminare i progetti di una nuova legge forestale, che loro si trasmettevano, ma non ebbero poi i progetti medesimi l'onore di una discussione in Parlamento, e traduzione in legge; come non aveva sortito effetto l'incarico sin dal 1840 dato dal governo ad uomini competenti per proporre una legge sulla materia forestale.

La nazione attende perciò ancora un codice forestale.

Capo II.

Delle servitù prediali.

C. It. 531 — C. A. 548 — C. F. 637.

Il cod. Alb. coll'art. 549 e il cod. F. coll' art. 638, definiscono il fondo serviente, ed il fondo dominante, e il rapporto, che esiste fra essi: ciò però essendo piuttosto soggetto di insegnamento dottrinale che di disposizione legislativa fu ommesso nel nuovo codice.

C. It. 532 — C. A. 550 — C. F. 639.

Impropria fu ravvisata la distinzione fatta dall' art. 550 cod. Alb. di tre classi di servitù prediali, cioè derivanti dalla situazione de'luoghi, dalle obbligazioni imposte dalla legge, dalle convenzioni fra i proprietarii: quelle annoverate sotto la prima categoria vennero nel nuovo codice comprese fra le servitù stabilite dalla legge; la quale nell'esistenza di date circostanze, di dati rapporti tra un fondo, ed un altro impone certe servitù sull'uno a favore dell'altro, le quali hanno per iscopo le une la sola utilità privata, altre l'utilità pubblica altresì, come quelle a cui accennano gli art. 552, 553, 554, 557 ecc: si potrebbero alcune appellare servitù naturali, le quali non variano per variar di tempi, e di luoghi, altre legali, cui il progresso dell'agricoltura, dell'industria, la diversità delle condizioni delle località possono suggerire modificazioni.

Non sembrava poi troppo bene espresso che le servitù prediali derivino da obbligazioni imposte dalla legge perchè, le obbligazioni non possono cadere che sulle persone, non sulle cose; quanto poi a quelle specificate sotto la denominazione di servitù derivanti da convenzioni fra i proprietari, è meglio spiegato nelle parole usate nel nuovo codice dal *fatto dell'uomo*, non essendo sempre necessaria una espressa convenzione, ma potendo derivare da un semplice fatto, da un non fatto, o dalla prescrizione.

C. It. 533 — C. A. 564 — C. F. 649.

C. It. 534 — C. A. 565 — C. F. 650.

L'art. 534 del nuovo codice aggiunse alla dizione dell'art. 565 cod. Alb. *lungo i fiumi* le parole, *e canali* suggerite dalle eseguite, o progettate costruzioni di canali di gran portata per servizio dell'agricoltura, e dell'industria.

C. It. 535 — C. A. 567 — C. F. 652.

L'art 566 cod. Alb. contiene una spiegazione teorica, anzichè un precetto legislativo. L'art. 567 annoverando varie specie di servitù, non potè farlo tassativamente, ma solo dimostrativamente; più proprio egli è perciò enunciarle con una complessiva indicazione, che tutte le comprenda, non potendosene di tutte trattare specialmente; supplendo poi per le specie non indicate colle regole d'analogia, e coi principii generali di diritto, secondo chè prescrive l'art. 3 del nuovo codice, cui corrisponde l'art. 15 del Cod. Alb.

C. It. 536 — C. A. 551 — C. F. 640.

C. It. 537 — C. A. 552 — C. F. ».

C. It. 538 — C. A. 553 — C. F. ».

C. It. 539 — C. A. 554 — C. F. ».

C. It. 540 — C. A. 555 — C. F. 641.

C. It. 541 — C. A. 556 — C. F. 642.

L'art. 541 cod. nuovo alla dizione del codice Alb. art. 556 *opere visibili* aggiunse le parole *e permanenti* per denotare, che tali opere per dare iniziamento alla prescrizione deggiono avere il carattere di stabilità, non essere un semplice fatto, che sebbene visibile potè non essere stato avvertito: si richiedono perciò opere in muratura, cemento, scavi regolari, e rivestiti, ecc. non semplici tagli, rialzi di terra, apposizione di zolle ecc.

C. It. 542 — C. A. 557 — C. F. 643.

L'art. 557 cod. Alb. dichiara, che l'indennizzazione a prestarsi

al proprietario della sorgente, la quale somministri l'acqua ad un aggregato di abitanti, i quali non ne abbiano acquistato, o prescritto l'uso, debba determinarsi dal Tribunale a giudicio di periti: il nuovo codice lascia aperto l'adito ad una determinazione amichevole in via amministrativa, senza necessità di giuciale disquisizione.

C. It. 543 — C. A. 558 — C. F. 644.

Due aggiunte vennero fatte in questo articolo del nuovo codice al corrispondente del cod. Alb. Oltre la eccezione dell'acqua demaniale, della quale ancorchè discorrente naturalmente non può usare il proprietario del fondo costeggiato, o traversato, accennò anche all'acqua, sulla quale altri abbia diritto, la seconda aggiunta fatta dal nuovo codice consiste nel dare facoltà al proprietario dal fondo, di valersi delle acque, che lo costeggiano o lo traversano naturalmente non per la sola irrigazione, come era indicato dal Cod. Alb. ma altresì per l'esercizio di qualche industria: le accennate aggiunte sono dettate la prima dal rispetto ai diritti acquistati da altri, la seconda dall'incremento, e dal favore acquistato dall'industria.

C. It. 544 — C. A. 559 — C. F. 645.

C. It. 545 — C. A. 560 — C. F. ».

Il cod. Alb. nell'art. 561 comprende sotto la enumerazione delle servitù derivanti dalla situazione de' luoghi il diritto di ogni proprietario di obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà: è impropria questa qualificazione di servitù: la legge 15. § 1. Dig. *de servitutibus* indica quale sia il carattere naturale della servitù. « *Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, sed ut aliquid patiatur, aut non faciat.* » L'apposizione dei termini implica obbligazione personale di fare qualche cosa, ciò è contrario all'indole delle servitù prediali; coll'apposizione dei termini si fa una separazione legale di due fondi che nulla ha di comune coll' essenza della servitù, la quale costituisce un rapporto permanente tra due fondi.

Il nuovo codice collocò quella di cui si tratta, fra le disposizioni generali relative alla proprietà, (art. 441); come pure ivi all'art. 442 collocò quella che dichiara facoltativo ad ogni proprietario di chiudere il suo fondo, salvi i diritti di servitù spettanti a terzi; questa disposizione dal Cod. Alb. (art. 562) classificata anche nel capo relativo alle servitù derivanti dalla situazione dei luoghi, è susseguita pel nesso, che vi si scorge, dall'articolo che stabilisce le norme del recesso dalla comunione ossia reciprocità del pascolo, esistente in alcuni territorii: il nuovo codice le separò, e provvide a questa materia nel titolo della comunione dei beni, ove ha la sua sede naturale: quantunque un evidente rapporto esista fra l'uno e l'altro soggetto.

C. It. 546 — C. A. 568 — C. F. 653.

Il nuovo codice all'art. 546 fra gl'indizi della comunione del muro o esclusivi di essa considerò come prevalente la positura del piovente; il codice Albertino non dava a questo indizio maggior valore che agli altri indicati nell'art. 568: accennava poi questo articolo, che i segni d'addentellato non fossero prove della comunione del muro. Questa spiegazione non fu ravvisata necessaria, perchè dovunque una costruzione non abbia a fare un tutto da sè, ma soltanto far parte di un isolato, ed essere aggregata ad altre costruzioni, la maggiore solidità, e regolarità delle medesime richiede, che il primo costruttore formi l'addentellato.

C. It. 547 — C. A. 569 — C. F. 654.

C. It. 548 — C. A. 570 — C. F. 655.

C. It. 549 — C. A. 571 — C. F. 656.

C. It. 550 — C. A. 572 — C. F. ».

C. It. 551 — C. A. 573 — C. F. 657.

La riduzione dai 64 ai 50 millimetri ossia cinque centimetri dello spazio tra l'esremità dei travi immessi da un comproprietario del muro e la superficie esterna del muro verso il vicino

è dovuto al presente sistema economico adoperato nella fabbricazione, in cui i muri hanno minore spessore, che nelle antiche costruzioni, per il che se si dovesse lasciare l' intervallo di 64 millimetri sarebbe in molti casi insufficiente la profondità per l'incastro dei travi.

C. It. 552 — C. A. 574 — C. F. ».

La stessa osservazione fatta all'art. precedente occorre per la variazione contenuta in questo articolo.

C. It. 553 — C. A. 575 — C. F. 658.

C. It. 554 — C. A. 576 — C. F. 659.

C. It. 555 — C. A. 577 — C. F. 660.

C. It. 556 — C. A. 578 — C. F. 661.

Viene dal nuovo codice spiegato, che non ha luogo se non fra i privati il diritto di acquistare la comunione del muro del vicino fabbricato: gli edifizi destinati all'uso pubblico non sono soggetti a questa servitù legale.

C. It. 557 — C. A. 579 — C. F. 662.

C. It. 558 — C. A. 580 — C. F. ».

C. It. 559 — C. A. 581 — C. F. 663.

C. It. 560 — C. A. 582 — C. F. ».

C. It. 561 — C. A. 583 — C. F. ».

C. It. 562 — C. A. 584 — C. F. 664.

Il nuovo cod. prescrivendo che le scale vengano costrutte e mantenute dai proprietarii dei diversi piani a cui servono, in ragione del valore di ciascun piano corregge le imperfezioni delle norme di riparto delle spese di costruzione e manutenzione, che stabiliva il codice Albertino; le scale dal piano terreno al primo piano servono non solo al proprietario di questo, ma altresì ai proprietarii dei piani superiori, e così di seguito: colla comples-

siva disposizione del nuovo codice è meglio provveduto alla giusta ripartizione delle spese, che non colle dettagliate distinzioni del codice Albertino.

C. It. 563 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 564 — C. A. » — C. F. ».

Gli articoli 563, 564 aggiunti nel nuovo codice contengono disposizioni sui così detti *lastrici solari*, cioè lastrici in piano orizzontale che servono di suolo a terrazzi, a gallerie scoperte, belvederi ecc. le norme per la costruzione, e riparazione di questi lastrici sono coerenti a quelle che regolano la costruzione, o riparazione dei pavimenti e dei tetti, poichè oltre al servire di pavimento ai terrazzi, e simili, servono pure di copertura alle sottostanti fabbriche; egli è perciò, che pel doppio uso, cui sopperiscono, le spese relative alla loro costruzione, e manutenzione furono poste per un quarto a carico esclusivo del proprietario, che se ne serve, allorchè non sono comuni a tutti i proprietarii, e pel soprappiù si ripartiscono secondo le norme stabilite per i tetti nell'articolo 562.

Coll'art. 564 sono limitate le facoltà, che spettano al proprietario dell'ultimo piano relativamente ai *lastrici solari*, onde non possa col maggior peso pregiudicare l' edifizio sottostante, a danno dei proprietarii dei diversi piani.

C. It. 565 — C. A. 586-588 — C. F. 666-669.

C. It. 566 — C. A. 587 — C. F. 667-668.

C. It. 567 — C. A. » — C. F. ».

L'art. 567 del nuovo codice aggiunge un criterio per riconoscere se un fosso sia comune o no fra i proprietarii latistanti.

C. It. 568 — C. A. 589 — C F. 670.

C. It. 569 — C. A. 590 — C. F. 573.

Secondo la locuzione dell'art. 590 cod. Alb. gli alberi, che servono di limite non avrebbero potuto mai tagliarsi, se non di

comune consenso: il tribunale non avrebbe avuto autorità di ordinare il taglio per quanto imponenti fossero gli argomenti che si adducessero per persuaderne la utilità e necessità da uno dei proprietarii dei fondi contigui: quanto ciò fosse contrario alla retta amministrazione della giustizia, è evidente: a questa incongruità fu corretto coll'art. 569 del cod. Italiano, il quale non consente, che un malinteso puntiglio di uno dei proprietarii vicini la vinca sopra le giuste ragioni dell'altro.

C. It. 570 — C. A. 591 — C. F. ».

C. It 571 — C. A 592-594-595 — C. F. ».

Il nuovo codice non fa distinzione tra le costruzioni fatte e da farsi nella città, e sobborghi e quelle degli altri luoghi. Il codice Albertino conteneva negli articoli 594, e 595 disposizioni transitorie riguardo alle case già costrutte all' epoca, che il medesimo andò in vigore, per quelle esistenti già nelle città, e sobborghi le facoltà date al vicino coll'art. 592 vi si estendevano; per quelle esisistenti già negli altri luoghi non contemplati nell'art. 594 non si poteva costrurre che alla distanza di un metro e mezzo, se le case dei vicini non erano costrutte sul confine.

La legge medesima non permetteva neanco nelle città, e sobborghi di appoggiarsi al muro vicino costrutto ad una distanza minore di un metro e mezzo dal confine se in questo esistevano finestre od altre aperture necessarie all' uso della casa: nell'art. però 614 veniva stabilito, che la esistenza, per effetto di convenzione, di finestre prospicienti il fondo del vicino non impediva di fabbricare alla distanza fissata dagli art. 592, 594, e 595 di tre metri cioè, o di un metro e mezzo secondo le diverse località, salvo che una maggiore distanza fosse stabilita in forza di espressa convenzione, o dopo opposizione vi fosse stata prescrizione trentennaria; il diritto però di tenere finestre prospicienti il muro dal vicino acquistato col mezzo della sola prescrizione senza opposizione, non impediva la costruzione del vicino alla distanza di tre metri, o di un metro, e mezzo, e l'innalzamento a suo beneplacito.

L'art. 590 senza far distinzione alcuna delle località, e del modo di acquisto del diritto di avere vedute o finestre sul fondo del vicino, prescrive in ogni caso la distanza di tre metri dal muro, o dalla linea esteriore dei balconi, o sporti: però quando una maggiore distanza si fosse pattuita, o ne fosse acquistato il diritto per prescrizione, non pare che si potrebbe disconoscere l'effetto delle convenzione, e della prescrizione.

Per sobborghi s'intendono quelle parti della città, che separate dalla medesima da qualche strada o fiume, od altro, ne fanno però una dipendenza, il motivo, per cui dal codice Albertino si faceva differenza negli articoli 594 e 595 tra la città, e sobborghi, e le altre località, era per impedire negli abitati di maggiore popolazione, e di più compatte e più elevate costruzioni l'esistenza di ritane, che producono nocive esalazioni; questo pericolo essendo minore nelle altre località, perchè godenti maggiore ventilazione, non si ravvisava necessaria eguale limitazione ai diritti di proprietà.

Non provvedeva il codice Albertino al caso di semplice alzamento di una casa, o di un muro già esistente, come vi provvede il nuovo codice coll'ultimo capoverso dell'art. 571: a questo riguardo fu varia la giurisprudenza.

C. It. 572 — C. A. 593 — C. F. ».

V. nota all'art. 556.

Coll'art. 596 il cod. Alb. provvedeva a che non venisse tolto il sole, e la ventilazione alle aie destinate alla battitura delle biade, e limitava l'altezza del muro, che un vicino volesse costrurre sul confine a metri due, e mezzo, purchè però l'aia fosse annessa, e contigua ad una fabbrica rustica.

C. It. 573 — C. A. 597 — C. F. 674.

Fu dal nuovo codice portata a due metri la distanza, che il cod. Alb. fissava a metri uno centimetri 71, per le costruzioni indicate nella prima parte dell'art. 597 di quel codice, e da centimetri 87 ad un metro la distanza per le opere accennate nel primo alinea dello stesso articolo.

C. It. 574 — C. A. 598 — C. F. 674.

Il nuovo codice in mancanza di regolamenti relativi alle opere accennate in questo articolo affida la fissazione della distanza dall'altrui confine, all'autorità giudiziaria: il cod. Alb. lasciava, che le parti la fissassero d'accordo, però a giudizio di periti.

C. It. 575 — C. A. 599 — C. F. ».

C. It. 576 — C. A. 600 — C. F. ».

C. It. 577 — C. A. 601 — C. F. ».

C. It. 578 — C. A. 602 — C. F. ».

C. It. 579 — C. A. 603 — C. F. 671.

Il nuovo codice portò da un metro a due metri la distanza dal confine nel piantamento delle siepi di robinie, avuto certamente riguardo alla facilità con cui le loro radici si estendono, invadendo i terreni circostanti e ripullulando in modo assai dannoso alla coltivazione.

C. It. 580 — C. A. 604 — C. F. ».

C. It. 581 — C. A. 605 — C. F. 672.

C. It. 582 — C. A. 606 — C. F. 672.

C. It. 583 — C. A. 607 — C. F. 675.

C. It. 584 — C. A. 608 — C. F. 676.

C. It. 585 — C. A. 609 — C. F. 677.

L'altezza dal pavimento delle finestre a luce nel muro non comune deve essere di metri due, e mezzo se al pian terreno, di metri due, se ai piani superiori in vece di decimetri 26, e decimetri 19 rispettivamente, come stabiliva il cod. Albertino.

C. It. 586 — C. A. 610 — C. F. ».

C. It. 587 — C. A. 611 — C. F. 678.

C. It. 588 — C. A. 612 — C. F. 679.

Per le vedute in questo articolo enunciate fu ridotta la distanza dal confine da sei decimetri a cinque, si stabilisce inoltre, che il divieto di cui si tratta debba cessare, se la veduta che è laterale ed obliqua verso il fondo del vicino, formi veduta diretta verso la via pubblica, ferma però lasciando l'osservanza dei regolamenti locali.

C. It. 589 — C. A. 613 — C. F. 680.

C. It. 590 — C. A. 614 — C. F. ».

V. nota all'art. 571.

C. It. 591 — C. A. 615 — C. F. 681.

C. It. 592 — C. A. » — C. F. ».

La servitù, di cui si tratta in questo articolo non trovasi accennata nè nel codice Albertino, nè nel codice Francese; però nel diritto francese antico essa era conosciuta come una specie di servitù legale sotto il nome di *droit de tour d'échelle*, e si diceva *tour d'échelle* lo spazio del terreno, sul quale il vicino poteva passare col mezzo de' suoi operai per riparare i muri esistenti sul confine delle rispettive proprietà: questo *tour d'échelle* alcune volte competeva a titolo di proprietà, ed il vicino nulla poteva fare su d'esso, altre volte non costituiva che una servitù, ed allora il proprietario del terreno poteva trarne tutto il profitto conciliabile coll' esercizio della servitù; quanto alla estensione dello spazio dipendeva dalle circostanze locali. V. Pardessus des *servitudes*. N.[1] 227, 228, 237, 374.

C. It. 593 — C. A. 616-617-618 — C. F. 682-683-684.

Il cod. Alb. era più rigoroso nel dare diritto a chiedere un passaggio sul fondo altrui, richiedeva l'assoluta necessità; il nuovo codice dà questo diritto, anche allorquando si può bensì avere un'uscita sulla via pubblica, ma il procurarsela è causa di eccessivo dispendio, e disagio.

L'ultimo alinea dell'art. 593 si occupa del caso in cui alcuno

abbia bensì un passaggio a piedi, ma abbisogni di un passaggio ad uso di veicoli, e vi applica le stesse norme.

C. It. 594 — C. A. 616 ult. parte — C. F. 682.

C. It. 595 — C. A. 619 — C. F. »

C. It. 596 — C. A. 620 — C. F. »

Il cod. Alb. dichiarava, che ne'due casi contemplati nell'art. 620 non poteva essere invocata la prescrizione, vale a dire, che l'uso anche per un trentennio di quel passaggio non induceva prescrizione a danno del fondo serviente, finchè esso era necessario, cessando poi questo passaggio di essere necessario, sottentrava la disposizione dell'art. 649 1° alinea, secondo cui non poteva la servitù di passaggio acquistarsi col possesso di trent'anni, quando si ravvisasse abusivo, tale era considerato quando esisteva altro passaggio sufficiente per servizio del fondo pel quale volevasi il medesimo esercitare; ma faceva d'uopo che il passaggio esistesse, non bastando che il proprietario del fondo potesse procurarselo. Diverso non potrebbe essere il giudizio secondo il nuovo codice.

C. It. 597 — C. A. 621 — C. F. 685.

C. It. 598 — C. A. 622 — C. F. »

Il cod. Alb. obbligava ogni comune, università od individuo a dare il passaggio alle acque, di cui si tratta in questo articolo: il nuovo codice comprende sotto la denominazione di *ogni proprietario* qualunque individuo, o persona morale che sia capace di possedere, e sia proprietario di un fondo: accenna poi che il passaggio può pretendersi, per il diritto alla condotta dell'acqua permanente tanto che temporanea, tanto se l'acqua sia destinata ad usi agrari, od industriali, quanto se sia destinata per le necessità della vita, le quali meritano anzi maggior favore che gli usi, a cui solo provvedeva il codice Albertino.

C. It. 599 — C. A. 623-628 — C. F. »

Coll'art. 628 del cod. Alb. al quale corrisponde l'ultima parte

dell'art. 599 del nuovo codice specificavansi con maggiori dettagli le indennità dovute al proprietario di un canale, nel quale l'avente diritto ad una condotta di essa acqua faccia questa transitare, cosicchè i periti, che dovessero accertare le dovute indennità, avevano in quell'articolo una più precisa norma pel loro giudizio.

C. It. 600 — C. A. 624 — C. F. »

C. It. 601 — C. A. 625 — C. F. »

C. It. 602 — C. A. 626 — C. F. »

C. It. 603 — C. A. 627 — C. F. »

L'art. 603, parte 2ª del nuovo codice provvede pel caso di occupazioni accessorie alla costruzione dell' acquedotto, in modo che il proprietario il cui terreno diviene soggetto ad una servitù pella riposta delle materie estratte, e pel getto dello spurgo, abbia bensì la dovuta indennizzazione pel minore prodotto, che ne potrà ricavare, ma ne possa ancora trarre tutto il possibile vantaggio conciliabile col libero uso del canale.

C. It. 604 — C. A. 627 2ª parte — C. F. »

L'art. 604 codice nuovo, distingue il caso, in cui la domanda per rendere perpetuo un passaggio prima ottenuto per un tempo non maggiore d'anni nove, segua prima della scadenza di questo termine, da quello in cui la domanda si faccia posteriormente; in quest' ultimo caso essendo il proprietario già rientrato nella pienezza de'suoi diritti di proprietà, il pagamento che già abbia conseguito è *res acta*, col compimento del termine sono le parti fra loro saldate, ogni rapporto è cessato: ma se la domanda ha luogo durante il termine, il proprietario del terreno non ha diritto, che al supplemento dell'altra metà del valore; avendo già esso colla prima concessione temporaria conseguita una metà del valore del fondo occupato, viene così ad ottenere l'intiero prezzo: secondo il codice Albertino era troppo favorita la condizione del proprietario, obbligando colui che voleva continuare a godere del passaggio dell'acqua, a pagare nuovamente il totale valore

del fondo, benchè già l'avesse pagato per metà, e si trovasse ancora nell'esercizio del passaggio medesimo; la nuova legge dà effetto retroattivo alla seconda concessione rapportandola alla prima, mediante l'obbligo del pagamento degl' interessi della seconda metà del valore dal giorno in cui il passaggio cominciò ad essere praticato.

C. It. 605 — C. A. 629 — C. F. »

Nella nuova legge è preveduto il caso in cui si tratti di passaggio a traverso un aquedotto pel quale sia da sostituire ad un ponte canale una tomba, ossia sifone, o viceversa, e si provvede alla sicurezza ed indennità a favore del proprietario dell'acquedotto traversato.

C. It. 606 — C. A. » — C. F. »

Le disposizioni del cod. Alb. relative alla condotta delle acque somministravano elementi sufficienti per giudicare sulle controversie che potessero insorgere per lo scarico delle medesime dopochè avevano servito all'uso cui erano destinate; fra le altre norme quelle che corcernevano lo scolo delle acque di un fondo superiore, quelle che provvedevano allo scarico delle acque dei terreni paludosi, che si volessero buonificare e prosciugare, erano per analogia applicabili allo scarico delle acque, di cui l'aventevi diritto già si fosse servito o che fossero sovrabbondanti, tuttavia la esplicita enunciazione fattane dal nuovo codice giova a togliere di mezzo questioni possibili nell'applicazione delle norme che si desumono solo per analogia dalle esistenti disposizioni.

C. It. 607 — C. A. » — C. F. ».

L'utilità dell'aggiunta fatta in questo articolo del nuovo codice alle disposizioni del codice Albertino è ovvia, provvedendosi con essa ad antivenire questioni durante l'esercizio della facoltà conceduta cogli articoli precedenti.

C. It. 608 — C. A. 633 — C. F. ».

C. It. 609 — C. A. » — C. F. ».

L'art. 609 cod. nuovo parla della fognatura: mezzo questo di re-

cente invenzione per il prosciugamento, e buonificazione dei terreni, e ad esso applica le stesse norme d'indennità rispetto ai proprietari, che devono ricevere le acque di scolo, le quali sono stabilite per gli altri mezzi già prima conosciuti.

C. It. 610-611 — C. A. » — C. F. ».

Questi due articoli danno le norme opportune pei rapporti tra i proprietarii dei fondi, a cui beneficio furono costrutte le fogne e i fossi, e i proprietarii dei beni, nei quali passano le fogne, e i fossi suddetti, conciliando il vantaggio degli uni coll'indennità degli altri, rendendo inoltre a questi profittevole l'opera eseguita quando sia ciò conciliabile coll'effettivo risanamento del fondo per cui sono esse principalmente destinate, e ripartendone le spese in proporzione del benefizio.

C. It. 612 — C. A. 630 alinea — C. F. ».

La diversa locuzione usata nei due codici non induce differenza di trattamento secondo l' uno, e l' altro di essi rispetto ai due proprietarii, il cui interesse trovasi in conflitto, essendo il prosciugamento degno di speciale favore, le ragioni che l'opponente possa far valere sono rispettate, mediante quella indennità, che, avuto ad ogni cosa il giusto riguardo sia, per determinarsi dall'autorità giudiziaria, previa opportuna perizia.

C. It. 613 — C. A. » — C. F. ».

Questo articolo contiene le norme convenienti per conciliare il buono, e costante effetto della ottenuta derivazione dell'acqua colla garantia dei fondi servienti.

C. It. 614 — C. A. 632 — C. F. ».

C. It. 615 — C. A. 631 — C. F. ».

C. It. 616 — C. A. 634-636 — C. F. 686.

Colle espressioni *purchè sia solamente imposta ad un fondo e a vantaggio di un altro fondo*, si volle proscrivere qualunque servitù attiva, o passiva verso le persone che non rientri nelle servitù

di usufrutto, uso ed abitazione; questo divieto già fatto nel codice Francese erasi modificato coll'art. 635 del cod. Alb. ma i principii politici, che ora reggono l'Italia non permettono di ammettere quelle modificazioni.

C. It. 617 — C. A. 638 — C. F. 688.

Fu ommessa la distinzione, e definizione delle servitù urbane, e rustiche, che contenevasi nell'art. 637 cod. Alb. non avendo tale distinzione alcun effetto giuridico.

C. It. 618 — C. A. 639 — C. F. 689.

C. It. 619 — C. A. 640 — C. F. ».

L'aggiunta fatta dal nuovo codice delle parole: *ancorchè la presa non si eseguisca che ad intervalli di tempo, o per ruota di giorni ed ore* toglie di mezzo molte controversie, che potrebbero muoversi circa le continuità, o non della servitù.

C. It. 620 — C. A. 641 — C. F. »

Il cod. Alb. iniziava l'art. 641 con una applicazione del principio della non retroattività della legge; non voleva pregiudicare le ragioni cui dalla precedente giurisprudenza, mancando una legislazione propria sulla materia, non era preclusa la via: questa dichiarazione di principio rimane sovverchia ora, che pel lasso di tempo durante il quale fu in vigore il codice Albertino, hanno potuto regolarizzarsi tutte le antiche derivazioni: quanto ai termini concessi dallo stesso codice Albertino per reclamare contro la forma di derivazione espressamente convenuta, se essi non sono ancora scaduti, non possono essere pregiudicati, ostandovi il rammentato principio della non retroattività, cui manca nell'art. 620 una speciale deroga. Salvochè avesse ancora a decorrere un termine maggiore di quello stabilito dalla nuova legge.

Coll'art. 47 delle disposizioni transitorie per l' attuazione del nuovo codice civile ordinate con R. decreto 30 novembre 1865 si riprodusse il prescritto dell'art. 1414 del cod. Alb.: onde anche nel caso, a cui provvede l'art. 620 sarà applicabile la regola stabilita dal detto articolo per la computazione del termine, entro cui abbiasi a proporre il reclamo.

C. It. 621 — C. A. 642 — C. F. ».

Avvi qui la stessa riduzione di termine per la preclusione di via al richiamo.

C. It. 622 — C. A. 643 — C. F. ».

Il modulo d'acqua definito dal cod. Alb. se era concepibile da chi fosse iniziato nelle cognizioni d'idraulica, per chi vi fosse profano era linguaggio enigmatico; il nuovo codice alla definizione tecnica sostituì l'indicazione della sua semplice portata: la quale però è diversa da quella, che, nel capitolato annesso alla legge 3 luglio 1853 di concessione dell'affittamento delle acque demaniali derivate dalla Dora Baltea a favore della società generale d'irrigazione delle terre all'Ovest della Sesia, si disse corrispondere al modulo stabilito dall'art. 643 del codice civile; secondo quella legge per modulo s'intende l'erogazione di litri 58 per ogni minuto secondo sessagesimale di tempo.

La stessa portata fu dichiarata corrispondere al modulo nei decreti 29 Dicembre 1857, e 1 Marzo 1861 relativi al capitolato per la concessione ai comuni della Lomellina delle acque dei canali demaniali a sinistra della Sesia.

C. It. 623 — C. A. 644 — C. F. ».

C. It. 624 — C. A. 645 — C. F. ».

C. It. 625 — C. A. 646 — C. F. ».

C. It. 626 — C. A. 647 — C. F. ».

C. It. 627 — C. A. » — C. F. ».

Questo articolo ha per iscopo di rendere più facili le transazioni fra gli utenti, adattando l'uso delle acque alle rispettive convenienze, secondo le circostanze, evitando quelle frequenti usurpazioni a cui il bisogno delle acque spinge non di rado, e che sono alimento di molte liti, vietando però, che questa facilitazione a favore di alcuni utenti costituisca un abuso a danno di altri.

C. It. 628 — C. A. » — C. F. ».

È per se evidente la ragione della disposizione contenuta in quest'articolo, che non ha riscontro nel codice Albertino: qualunque sia l'uso, che si faccia dall'acqua devesi sempre avvertire, che siano rispettati i diritti degli altri.

C. It. 629 — C. A. 548-650 — C. F. 690-692.

C. It. 630 — C. A. 649 — C. F. 691.

Il cod. Albertino faceva eccezione alla regola sancita nella prima parte dell' articolo, riguardo alla servitù di passaggio per servizio di certi determinati fondi, la quale servitù si poteva anche acquistare col possesso di trent'anni purchè non potesse il passaggio ravvisarsi abusivo; e tale era, quando esisteva altro passaggio sufficiente per servizio degli stessi fondi.

Il nuovo codice non ammette in alcun caso assolutamente l'acquisto delle servitù continue non apparenti, e delle servitù discontinue col mezzo del semplice possesso: non riproduce neppure la eccezione, che il codice Albertino conteneva come disposizione transitoria: riguardo alle servitù di cui si tratta in questo articolo, che si fossero acquistate anteriormente al codice, se ne fa oggetto di speciale disposizione nella legge transitoria emanata con decreto Reale 30 novembre 1865 art. 21, quantunque potesse ravvisarsi sufficiente il principio della non retroattività della legge consacrato nelle disposizioni generali, che precedono il codice.

C. It. 631 — C. A. » C. F. ».

Non trovasi nel codice Albertino enunciata la distinzione tra le servitù affermative e le servitù negative; il punto di partenza che il nuovo codice spiega dover avere il possesso, per dar luogo all'acquisto delle une, e delle altre per mezzo della prescrizione, è quello, che risulta da un fatto del proprietario del fondo dominante che dimostri in lui l'intenzione di esercitare quel diritto attivo, o proibitivo a titolo di servitù.

C. It. 632 — C. A. 651 —C. F. 693.

C. It. 633 — C. A. 652 — C. F. 694.

C. It. 634 — C. A. 653 — C. F. 695.

La sentenza dichiarativa della esistenza delle servitù è senza dubbio anche a mente del codice nuovo, benchè non lo esprima, un documento inducente la ricognizione della servitù medesima.

C. It. 635 — C. A. 655 — C. F. ».

C. It. 636 — C. A. 656 — C. F. ».

C. It. 637 — C. A. 556-2373 — C. F. 642-2238.

Le norme stabilite in questo articolo del nuovo codice per l'acquisto delle servitù di cui si tratta in forza del possesso sono consentanee alle regole dal medesimo enunciate nell'art. 541, e per analogia nell'art. 2116, ai quali corrispondono gli art. 556, e 2373 del codice Albertino.

C. It. 638 — C. A. » — C. F. ».

Questa presunzione la quale però ammette la prova contraria, è in armonia colla regola del diritto Romano esprssa nella legge 15. §. 1. *de servitutibus: Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, sed ut aliquid patiatur aut non faciat.*

C. It. 639 — C. A. 654 — C. F. 696.

All' esempio spiegato dal cod. Alb. il nuovo codice altro ne aggiunge a maggiore schiarimento, prescrivendo al proprietario del fondo serviente di non impedire colla chiusura di esso l'esercizio del diritto di servitù, di cui qui si tratta, all' avente diritto di far passare le acque nel fondo medesimo: quest' aggiunta può dirsi soverchia, in vista della regola scritta nell'art. 645, cui corrisponde l'art. 661 del codice Albertino, perchè se è vietato al proprietario del fondo serviente di fare cosa alcuna che diminuisca l'uso della servitù, *a fortiori* gli è vietato di far cosa, che lo impedisca compiutamente.

C. It. 640 — C. A. 657 — C. F. 697.

C. It. 641 — C. A. 658 C. F. — 698.

V. nota all'art. 638 per la prima parte dell'articolo.

C. It. 642 — C. A. » — C. F. ».

Questa disposizione è una conseguenza delle precedenti.

C. It. 643 — C. A. 659 — C. F. 699.

C. It. 644 — C. A. 660 — C. F. 700.

C. It. 645 — C. A. 661 — C. F. 701.

L'aggiunta fatta dal nuovo codice a favore del proprietario del fondo dominante è l'applicazione della regola morale *quod tibi non nocet, et alteri prodest, facile concedendum.*

C. It. 646 — C. A. 662 — C. F. 702.

C. It. 647 — C. A. 1253 — C. F. 1162.

L'articolo 1137 contiene una regola generale, di cui l'art. 647 costituisce un' applicazione: e già vi si trova implicitamente compresa.

C. It. 648 — C. A. 663 — C. F. ».

C. It. 649 — C. A. 664 — C. F. ».

Nel cod. nuovo si tacque dell'obbligo del risarcimento dei danni cui è tenuto il concedente dell'acqua pel caso non eseguisca le opere in quest'articolo enumerate, quale trovasi espresso in fine del corrispondente art. 664 del cod. Alb.; ma sono sufficienti per l'aggiudicazione dei danni al concessionario dell'acqua le disposizioni generali contenute negli articoli 1152, 1218, 1225.

C. It. 650 — C. A. 665 — C. F. ».

C. It. 651 — C. A. 666 — C. F. ».

C. It. 652. — C. A. 667 — C. F. »

C. It. 653-654-655-656-657-658-659-660-661.

I quattro primi di questi art. che non hanno riscontro nel testo

del cod. Alb. e del codice francese, sono consentanei ai principii regolatori delle servitù in genere, secondo cui il proprietario del fondo serviente nulla può fare che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo; le norme poi tracciate per le servitú, che derivano dalla situazione de' luoghi sono *a fortiori* applicabili alle servitù convenzionali. Romagnosi, Trattato delle acque, 4ª edizione del 1838 di Prato, pag 247 e seg. Lo stesso, Della condotta delle acque secondo le legislazioni dei varii tempi, Tom. 3, p. 338. Tom. 4. pag. 239. e seguenti.

Gli ultimi articoli riguardano la formazione, regolamento, e scioglimento dei consorzii; di essi non eravi cenno nel cod. Alb. ad essi provvedevano sinora le leggi regolatrici delle opere pubbliche. V. legge sui lavori pubblici (allegato F.) approvata colla legge per l'unificazione amministrativa del Regno del 20 Marzo 1865. Capo 2 e 4.

C. It. 662 — C. A. 669 — C. F. 703.

C. It. 663 — C. A 670 — C. F. 704.

Perchè colla ricostruzione di un muro o di una casa si conservino le preesistenti servitù, deve il nuovo muro essere a non minore distanza, e servire per lo stesso uso, perchè altrimenti si aggraverebbe la condizione del fondo serviente.

C. It 664 — C. A. 671 — C. F. 705.

C. It. 665 — C A. 672 — C. F. ».

C. It. 666 — C. A. 673 — C. F. 706.

C. It. 667 — C. A. 674 — C. F, 707.

C. It. 668 — C. A. 675 — C. F. 708.

C. It. 669. — C. A. 676 — C. F. ».

C. It. 670 — C. A. 677 — C. F. ».

C. It. 671 — C. A. 678 — C. F. 709.

C. It. 672 — C. A. 679 — C. F. 710.

TITOLO IV.

Della Comunione.

Nè nel codice Albertino, nè nel codice francese contiensi un titolo sulla *Comunione* in genere; si è ad esempio del codice Austriaco finora vigente nel già Regno Lombardo Veneto, che fu introdotto nel nuovo codice il titolo, che racchiude le regole generali sulla comproprietà, o comunione di beni, parte delle quali trovano riscontro nelle parti del codice Albertino che trattano di comunioni speciali, come dei muri, dei fossi, delle acque, delle cose di uso promiscuo fra i varii proprietarii dei diversi piani di una casa, dei pascoli, fra coeredi, fra coniugi, fra socii ecc.

C. It 673 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 674 — C. A. 570-582-584-588-1580-1876 — C. F. 655-664 669-1520-1853.

C. It. 675 — C. A. 1882 N. 2. — C. F. 1859 N. 2.

Diario forense Vol. 4. pag. 227.

C. It. 676 — C. A. 570-571-1882 N. 3 — C. F. 655-656-1859 N. 3.

C. It. 677 — C. A 1882 N. 4. — C. F. 1859 N. 4.

C. It. 678 — C. A. » — C. F. ».

Questa disposizione è desunta dal codice Austriaco art. 833, con alcune modificazioni dirette a provvedere all'amministrazione, e godimento comune nel caso non si formi la maggioranza, ovvero atte a frenarne le esorbitanze. Quanto alla organizzazione di consorzi V. art. 111. e segg. della legge sui lavori pubblici costituente l'allegato F della legge d'unificazione amministrativa 20 Marzo 1865.

C. It 679 — C. A. » — C. F. »·

Gli articoli 361, 362 829 del cod. civile Austriaco contengono disposizioni analoghe a quelle del nuovo codice. Il cod Alb. contiene pur esso disposizioni relative alle facoltà, che abbia il comproprietario di cosa indivisa. L'art. 656 permette ad esso di costituire servitù sul fondo indiviso, il cui effetto però rimane sospeso sino a che vi abbiano gli altri comproprietarii acconsentito; ma il concedente, i suoi successori ed aventi causa sono vincolati dalla fatta concessione. L'art. 1105 dichiara ciascun coerede solo, ed immediato successore dei beni della sua quota e non avere giammai avuta la proprietà degli altri beni ereditarii; quello che si dice dei coeredi, deve pure applicarsi ai socii a termini dell'art. 1895: quanto alle alienazioni però, che facesse un coerede dei suoi diritti all'eredità, era luogo al riscatto successorio a favore degli altri coeredi. Nulla stabiliva il codice Albertino nel titolo delle vendite relativamente all'alienazione di una cosa indivisa: ma la giurisprudenza aveva ritenuto, che valida fosse la vendita della cosa indivisa, in modo, che venendosi poi a divisione, dovesse nel lotto del coerede o socio venditore, computarsi di preferenza la cosa venduta.

Un'antica decisione del Senato di Torino 21 Giugno 1664 ref. Torrini, così si esprimeva *alienationum quas frater maior fecit, et rerum quas consumsit in divisione ratio habenda est, et minori indemnitas præstanda, etsi de rigore ei jus competat omnia dividendi, intrat tamen æquitas, quod alienata non vindicentur, nisi constito, quod æquivalentia non supersint in bonis communibus.*

Nello stesso senso pronunziava il senato di Savoia come appare dalla defin. 12. lib. 3. tit. 27. del codice di Fabro.

V. Mantelli App. al vol. 4 pag. 157. Bettini vol. 5 parte 1, p. 114. Sentenza della Corte d'appello di Torino, 4 Gennajo 1864, causa Negro contro Chiecchio, ed altri.

L'art. 2166 cod. Alb. ammetteva implicitamente l'ipoteca imposta per parte d'un comproprietario sulla cosa indivisa, soggetta a risoluzione nel caso in cui nella divisione fatta senza frode non cadesse la medesima nella porzione assegnata a chi aveva conceduta l'ipoteca, e l'art. 2333 obbligava lo stesso creditore a

promuoverne la divisione per poter procedere all'esecuzione sullo stabile ipotecato.

L'art. 1884 permetteva a caduno dei socii di associarsi, anche senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione, che egli aveva nella società; così pure è stabilito dall'art. 1725 del nuovo codice.

C. It. 680 — C. A 1066 — C. F. 882.

C. It. 681 — C. A. 1038-1894 — C. F. 815-1871.

In materia di comunione di beni per eredità, il codice Albertino art. 1038 permetteva ai coeredi di convenire fra loro di sospendere la divisione per un tempo determinato; la convenzione però non era obbligatoria oltre i cinque anni, ma poteva essere rinnovata.

Il nuovo codice applicando alla comunione dei beni in genere le norme, che il codice Albertino conteneva per la sola comunione di beni per eredità, lasciò più libero il campo ai comunisti di convenire la sospensione della divisione, portandone il termine ad anni dieci: nulla osta, che alla scadenza di questo termine con una nuova convenzione si protragga la durata della indivisione; per ovviare però agl'inconvenienti imprevisti della comunione, diede all'autorità giudiziaria facoltà di scioglierla per gravi ed urgenti motivi anche prima della scadenza del termine convenuto. Leg. 14, § Dig. *communi dividundo.*

C. It. 682 — C. A. 563 — C. F. 648.

Il nuovo codice tra la denunzia, e la cessazione della comunione di pascolo vuole che decorra un anno, e che al termine dell'anno il proprietario che vuol ritirare il suo terreno dalla comunione del pascolo, debba per giusto corrispettivo perdere il diritto al pascolo nel fondo altrui in proporzione del terreno da lui sottratto all'uso comune. Il cod. Alb. non conteneva verun termine tra la denunzia, e la cessazione della comunione del pascolo.

C. It. 683 — C. A. » — C. F. ».

Vöet ad Pandectas, lib. 10, tit. 3, n. 5.

C. It. 684 — C. A. 1895 — C. F. 1872.

TITOLO V.

Del possesso.

Questo titolo raccoglie in uno tutte le disposizioni, che trovansi sparse nel cod. Alb. relative alla natura, condizioni, ed effetti del possesso.

C. It. 685 — C. A. 2363 — C. F. 2228.

C. It. 686 — C. A. 2364 — C. F. 2229.

Negli art. 2363, 2364 cod. Alb. sono enumerate le condizioni necessarie perchè il possesso sia legittimo, e capace a dare iniziamento alla prescrizione. Il concetto di quei due articoli è ripetuto nel cod. nuovo negli art. 685, 686, e 2106.

C. It. 687 — C. A. 2365-2366 — C. F. 2230-2231.

C. It. 688 — C. A. 2367 — C. F. 2232.

C. It. 689 — C. A. 2368 — C. F. 2233.

C. It. 690 — C. A. 2364 — C. F. 2229.

Per effetto giuridico del possesso s' intende, che il medesimo possa col solo fatto dell'esistenza di esso far acquistare la proprietà, come nei casi indicati dagli art. 711 e seguenti; possa indurre la prescrizione, e sia manutenibile col mezzo de' giudizii possessorii ecc.

C. It. 691 — C. A. 2369 — C. F. 2234.

C. It. 692 — C. A. » — C. F. ».

Dandosi coll'art. 691, come nei conformi art. del cod. Alb. e

del cod. Fr. al possesso antico congiunto col possesso attuale la forza di presunzione del possesso intermedio, tanto più deve tale effetto produrre il titolo antico congiunto al possesso attuale: deve però il titolo essere conforme al possesso; perchè il possesso essendo la conseguenza del diritto stabilito da un titolo esistente o presunto, quando questo possesso incontra visibilmente l'ostacolo del titolo stesso su cui si appoggia, mai può la esistenza del possesso materiale radicare un diritto per acquistare, nè essere manutenibile, mentre in questo caso manca evidentemente la base della presunzione di legittimità del possesso. Fabro cod. *de probat.* lib. 4, tit. 14, def. 3, n. 13, e seg. Richeri, giurisp. univ. vol. 3, §. 854, e seg. Diario for. 1846, vol. 1, p. 70. 1848, vol. 2, p. 281.

C. It. 693 — C. A. 967-2370 — C. F. 2235.

C. It. 694 — C. A. 445 — C. F. ».

C. It. 695 — C. A. 446 — C. F. »

C. It. 696 — C. A. 447 — C. F. »

Il cod. Alb. soggiungeva nell'art. 448 che il giudicio possessorio, di cui trattano gli art. precedenti non potesse mai essere unito al giudicio petitorio: questa disposizione ripetuta ne'cod. di procedura civile del 1854 e del 1859 venne riprodotta nel nuovo cod. di procedura, art. 445, dove ha la sua sede più opportuna.

C. It. 697 — C. A. » — C. F. »

Mancava nel cod. Alb. una disposizione corrispondente a questo art.; ma vi suppliva il disposto dall'art. 1454 relativo all' effetto della cosa giudicata.

C. It. 698 — C. A. 1506-1507 — C. F. »

C. It. 699 — C. A. 1505 — C. F. »

C. It. 700 — C. A. 668 — C. F. »

C. It. 701 — C. A. 454 — C. F. 550.

C. It. 702 1ª parte — C. A. 1203 alinea — C. F. 1116 alinea.

C. It. 702 2ª parte — C. A. » — C. F. ».

Distinguevasi secondo le leggi, e giurisprudenza antica la usucapione dalla ordinaria prescrizione, per quella era nel foro esterno sufficiente, che la buona fede esistesse al principio del possesso: pella prescrizione ordinaria la buona fede richiedevasi per tutto il tempo necessario a prescrivere: non era necessario provare la buona fede neanco al principio per la prescrizione detta *longissimi temporis:* la buona fede si presumeva, salvo la prova contraria, e questa prova si poteva dare con ogni mezzo, e ricavavasi anche da indizii, e congetture: il cod. Alb. nulla stabiliva riguardo alla necessità della continuazione della buona fede per tutto il tempo della prescrizione: però nell'art. 453 dove attribuisce al possessore di buona fede i frutti delle cose possedute, e non lo obbliga a restituire se non quelli percepiti dal giorno della giudicial domanda, indica abbastanza, essere necessario per far cessare la presunzione di buona fede un atto positivo di costituzione in mala fede, un atto di un terzo che faccia cessare il pacifico possesso: ognuno deve essere diligente a far valere i suoi diritti, e deve imputare a se stesso il danno, se non vi provvede egli medesimo. La legge deve provvedere a togliere per quanto sia possibile ogni fomite di liti, ma abbastanza vi provvede, facendo conoscere ad ognuno quali siano i suoi diritti e doveri. Per la giurisprudenza antica v. Richeri giurisp. univ. vol. 3, § 657, e seg. vol. 4, § 58, e seg.

C. It. 703 — C. A. 453 — C. F. 549.

C. It. 704 — C. C. 454 — C. F. ».

C. It. 705 — C. A. 456 3° alinea — C. F. ».

C. It. 706 — C. A. 456 1° 2° alinea C. F. ».

C. It. 707 — C. A. 2411 — C. F. 2279.

Il nuovo cod. alle parole *mobili*, aggiunge *i titoli al portatore* questi sebbene possano meglio qualificarsi crediti o diritti incorporali; perchè il titolo non è che il rappresentante del credito,

ossia la scrittura, tuttavia per la facilità, e sicurezza delle transazioni, e in conformità delle leggi organiche del Debito pubblico, e delle società industriali nelle quali siano adottate i titoli al portatore, si compresero i medesimi titoli nella disposizione di questo articolo a togliere ogni dubbio riguardo al loro possesso.

C. It. 708 — C. A. 2411 alinea — C. F. 2279.

C. It. 709 — C. A. 2712 — C. F. 2280.

In caso di smarrimento potrà il padrone ripetere la cosa dal possessore anche dopo scaduti i due anni, di cui fa cenno l' art. 688, nel caso chi l'ha ritrovato siasi fatto scrupolo di consegnarlo al sindaco del luogo? Il cod. Alb. dava facoltà di ripeterla pel corso di tre anni, se non ne era stata fatta la consegna; se la consegna era stata eseguita è evidente, che non si poteva più ripetere scaduti i due anni prefissi coll'art. 668.

LIBRO TERZO.

—

Dei modi di acquistare, e di trasmettere le proprietà, e gli altri diritti sulle cose.

Disposizioni generali.

C. It. 710 — C. A. 680-681 — C. F. 711-712.

Il codice Albertino fra le disposizioni generali comprende i modi di occupazione di cui tratta il titolo I. del codice nuovo: fra i modi di acquistare la proprietà accenna qui anche l'accessione e la incorporazione, le quali formano oggetto del capo 3, tit. II, lib. 2, dello stesso nuovo codice il quale all'art. 446 dichiara appartenere al proprietario della cosa tutto ciò, che s'incorpora, e si unisce ad essa, secondo le regole in appresso stabilite: sembra troppo generica la locuzione della prima parte dell'art 710.

TITOLO I.

Dell'occupazione.

C. It. 711 — C. A. 682 — C. F. ».

Il codice Albertino soggiunge, che possono anche acquistarsi coll'occupazione le cose perdute, a queste sono relativi gli art. 715, e segg. del nuovo codice.

C. It. 712 — C. A. 683 — C. F. 715.

C. It. 713 — C. A. 684 — C. F. ».

C. It. 714 — C. A. 685 — C. F. 716.

Il nuovo codice qualifica tesoro un oggetto mobile di pregio, questa indicazione è necessaria alla definizione del tesoro, ed è quella che ne dà la legge 31 §. 1. Dig. *de adquirendo rerum dominio.*

C. It. 715 — C. A. 686 — C. F. ».

L'aggiunta fatta dal nuovo codice della parola che *non sia tesoro* sono in coerenza di quanto stabilisce l'articolo precedente.

Il codice Albertino all'art. 686, 2 alinea dichiara, che l'inventore di una cosa smarrita, il quale non ubbidisce al precetto delle indagini, o della consegna, si considera come detentore doloso di roba altrui. Questa dichiarazione è ommessa nel codice nuovo, ma vi provvede il codice Penale art. 634 il quale fu modificato nella parte relativa alle cose di un valore superiore alle lire 30, col Regio Decreto 26 Novembre 1865 emanato dal governo in forza dei poteri straordinarii confertigli colla legge 2 Aprile stesso anno.

C. It. 716 — C. A. 687 — C. F. ».

Gli uffizi dei giornali s'incaricano anche molte volte di ritirare oggetti trovati, e ne annunziano il deposito in essi: accade anche non di rado, che le cose trovate si consegnino alla Parrochia, questi modi di consegna siccome frequentissimi, ed anzi più usati, che quella indicata dal codice avrebbero dovuto essere da questo o espressamente proscritti, o adottati.

C. It. 717 — C. A. 688-689 — C. F. ».

C. It. 718 — C. A. 690 — C. F. ».

C. It. 719 — C. A. 691 — C. F. 717.

Coll'art. 692 del codice Albertino si accenna alle cose che non appartengono ad alcuno, e l'uso delle quali è comune a tutti, il modo di usarne è lasciato al regime delle leggi di polizia.

TITOLO II.

Delle successioni.

C. It. 720 — C. A. 693-695-914 — C. F. ».

Le disposizioni della legge relativa alla devoluzione della eredità si fondano alla presunzione di volontà di chi muore: solo in mancanza di testamento efficace sottentra la legge a distribuire i beni ereditari: motivo per cui nel codice Albertino delle successioni testamentarie si trattava in primo luogo, e coll'art. 914 si faceva passo alle successioni legittime: la nuova legge tenne altro sistema; sebbene dalle relazioni del Ministero, e della commissione Senatoria non si disconoscesse, che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto, od in parte la testamentaria, si segui tuttavia di preferenza l'ordine tenuto dal codice Francese.

Capo I.

Delle successioni legittime.

C. It. 721 — C. A. 915 — C. F. 731.

C. It. 722 — C. A. 916 — C. F. 732.

C. It. 723 — C. A. 700 — C. F. 902.

C. It. 724 — C. A. 705-922 — C. F. 725-726-906.

Essendosi nel nuovo codice fatta precedere alla teoria delle successioni testamentarie quella delle successioni legittime, si dovette pure controvertire l'ordine delle incapacità di succedere: tanto nell'uno, come nell'altro codice in primo luogo si dichiarano incapaci di succedere per legge i non concepiti al tempo dell'aperta successione: in secondo luogo quelli, che non sono nati vitali: il codice Albertino presume vitali quelli che si provi es-

sere nati vivi; questa presunzione ceder deve alla verità, e perciò esclude i parti dichiarati non vitali: il nuovo codice non esprime questa eccezione, ma dichiarando solo presumersi vitali i nati vivi, non ne fa una presunzione *juris et de jure* escludente ogni prova contraria.

Sono incapaci a succedere a termini del codice Albertino quelli, che hanno incorso la pena della perdita dei diritti civili, o del godimento di essi: l'art. 44 dello stesso codice Albertino annovera quali sono gli effetti di tali perdite, e fra gli altri quello di succedere, ma è relativo solo al condannato alla pena di morte, coll'art. 45 rimette alle leggi penali il determinare quali altre pene portino seco le perdite in tutto, o in parte dei diritti contemplati nell'art. precedente.

Il codice Penale pubblicato in esecuzione del R. Decreto 20 novembre 1859 che è tuttora conservato in vigore, colle modificazioni apportatevi col R. Decreto 26 novembre 1865 dichiara che la perdita dei diritti politici, e di quelli specificati nell'art. 44 del codice Civile delle antiche provincie del Regno s'incorre dai condannati alle pene di morte, e dei lavori forzati a vita.

Il nuovo codice Civile nulla esprime circa gli effetti delle condanne criminali, ma nelle relazioni che ne precedettero l'approvazione si dice espressamente, non parlarsi in esso degli effetti delle condanne penali, perchè è questa materia propria del codice penale, al quale perciò devesi in proposito ricorrere. Male perciò dal silenzio del codice Civile su tale specie d'incapacità si argomenterebbe per dire capaci di succedere i condannati alla pena capitale, e ai lavori forzati a vita: è però salvo ai medesimi il diritto agli alimenti, chè nessuna legge se non nemica dell'umanità potrebbe negare, benchè non ne faccia parola il codice penale, che determina gli effetti delle condanne criminali.

Il codice Albertino dichiara pure incapaci di succedere gli stranieri, (art. 26, e 27) a questa incapacità più non sono essi soggetti. V. su questo argomento la nota all'art. 3 del nuovo codice.

C. It. 725 — C. A. 709 — C. F. 727-728-955.

Le cause, che rendono incapaci perchè indegni di succedere

coloro, che vi sono incorsi secondo il codice Albertino, non tutte furono riprodotte nel nuovo codice: così non sono privati della successione coloro, che consapevoli dell'uccisione di quello, della cui eredità si tratta, non l'abbiano denunziata alla giustizia; i motivi ne sono spiegati nelle relazioni Ministeriali e Senatorie sul progetto del codice.

Il nuovo codice priva dell'eredità non solo chi calunniosamente abbia accusato il defunto di un delitto punibile con pena capitale, od infamante, ma anche l'autore dell'accusa calunniosa se questa si riferisca a qualsiasi reato punibile con pena criminale.

C. It. 726 — C. A. » — C. F. ».

Il codice Albertino quanto alla riabilitazione degl'indegni pel condono del defunto, non ne fa parola dove si tratta delle successioni intestate: il nuovo codice vi fa luogo allorchè il defunto li abbia espressamente riabilitati con atto autentico, o con testamento.

C. It. 727 — C. A. 710 — C. F. 729.

C. It. 728 — C. A. 711-922 — C. F. 730.

I figli e discendenti dell'escluso dall'eredità come indegno, se venivano alla successione per solo diritto di rappresentazione del medesimo, non avevano diritto a termini dell'art. 922 del codice Albertino che alla pura legittima. Il nuovo codice gli ammette a succedere in tutta la porzione, in cui avrebbe succeduto quegli, che essi rappresentano, ove non fosse stato escluso: non è poi neppure riprodotta la maggiore pena degl'indegni di essere esclusi dal succedere ai loro figli, e discendenti nei beni provenienti dall'eredità, a cui non poterono partecipare per indegnità.

Il nuovo sistema politico che ci regge non costituisce come causa d'incapacità a succedere l'emissione dei voti religiosi, come stabilivano gli articoli 714-715-716, e 923 del codice Albertino.

C. It. 729 — C. A. 924 — C. F. 739.

C. It. 730 — C. A. 925 — C. F. 740.

C. It. 731 — C. A. 926 — C. F. 741.

C. It. 732 — C. A. 927 — C. F. 742

C. It. 733 — C. A. 928 — C. F. 742

C. It. 734 — C. A. 711-929 — C. F. 730-74 .

C. It. 735 — C. A. 930 — C. F. 744.

C. It. 736 — C. A. 931 — C. F. 745.

C. It. 737 — C. A. 932-933 — C. F. 350.

Per la successibilità dei figli legittimati per rescritto sovrano il cod. Alb. richiedeva che esso fosse stato ottenuto sulla domanda del padre, e salve le modificazioni che fossero inserite nel rescritto medesimo.

C. It. 738 — C. A. 934 — C. F. 745.

C. It. 739 — C. A. 935 — C. F. 746.

C. It. 740 — C. A. 936 — C. F. 748-749.

I fratelli consanguinei ed uterini non erano ammessi dal cod. Alb. a concorrere coi genitori, od altri ascendenti alla successione del loro fratello, o sorella; vi sono ammessi dal nuovo cod. però nella sola metà della quota spettante ai germani.

Dall'eredità del figlio e discendente era prelevato a favore dei genitori, od altri ascendenti quanto avessero essi loro donato, salva stipulazione contraria nell'atto di donazione: art. 937 cod. Alb. e 747 cod. Fr. il nuovo cod. non altrimenti fa luogo alla riversibilità a favore dei donanti dei beni donati, salvo che vi sia stipulazione espressa, v. infra art. 1071, 1072.

C. It. 741 — C. A. 938-939 — C. F. 750.

Qui pure i fratelli e sorelle consanguinei, ed uterini sono ammessi a concorrere coi germani nella stessa proporzione stabilita nell'art. precedente, quandochè secondo il cod. Alb. succedevano *solo in mancanza* di questi.

C. It. 742 — C. A. 940-941 — C. F. 753-755.

La successione aveva luogo secondo il cod. Alb. tra i congiunti sino al 12° grado inclusivamente.

È tolta nel nuovo cod. ogni disparità di trattamento tra i maschi, e le femmine nelle successioni intestate; il favore dell'agnazione, che per rispetto ai costumi di questo paese erasi voluta conservare, non era più rinonosciuto dalle leggi di quasi tutte le altre parti d'Italia, che avevano ritenuto i principii di eguaglianza sanciti dal cod. Fr.

C. It. 743 — C. A. 949 — C. F. 756.

C. It. 744 — C. A. 950 — C. F. 757.

Nessuna quota d'eredità era dal cod. Alb. attribuita ai figli naturali; ancorchè la loro figliazione fosse riconosciuta o dichiarata, essi non avevano diritto che ai soli alimenti; il nuovo cod. nell'ammetterli a consuccedere coi figli legittimi, o loro discendenti, dà però a questi la facoltà di disinteressarli col pagamento in danaro della loro quota.

C. It. 745 — C. A. 951 — C. F. 757-760.

Ben più vantaggiosa è fatta la condizione dei figli naturali dal nuovo cod. in confronto del cod. Alb.: secondo questo cod. nel concorso o cogli ascendenti, o col coniuge di colui, dal quale erano stati riconosciuti, o la cui paternità era a loro favore dichiarata o provata, non avevano diritto che ad un quarto dei beni; la nuova legge loro ne attribuisce i due terzi: in concorso di altri parenti sino al grado ammesso per le successioni intestate dall'art. 941 avevano diritto alla sola metà, ora ad essi spettano per intiero.

C. It. 746 — C. A. 951 ultimo alinea — C. F. 760.

C. It. 747 — C. A. 952 — C. F. 758.

V. nota all'art. 745.

C. It. 748 — C. A. 953 — C. F 759.

C. It. 749 — C. A. 954 — C· F. »

C. It. 750 — C. A. 955 — C. F. 765.

C. It. 751 — C. A. 956 — C. F. ».

Il coniuge del figlio naturale in concorso del suo genitore, o genitori, che gli possano succedere a termini dell'art. 955 cod. Alb. conseguiva due terzi dell'eredità, l'altro terzo apparteneva al genitore, o genitori: il nuovo cod. non attribuisce che la metà al coniuge, l'altra metà al genitore, o genitori. Se la moralità ne avrà per queste nuove disposizioni danno o vantaggio l'esperienza non tarderà a dimostrarlo.

C. It. 752 — C. A. 957-958 — C. F. 762-763-764.

I figli quì contemplati non potevano neppure chiedere gli alimenti agli eredi del padre e della madre, se loro fosse stata da essi fatta apprendere un'arte meccanica, o uno di essi, mentre viveva, avesse loro assicurato in qualunque modo gli alimenti; questa riserva non fu riprodotta nel nuovo codice.

C. It. 753 — C. A. 959 — C. F. 767.

Ai figli non competeva secondo il cod. Alb. il diritto di fissare a loro scelta beni, o redditi per corrispettivo dell'usufrutto dovuto al coniuge superstite.

C. It. 754 — C. A. 960 — C. F. ».

Quando al coniuge defunto non erano superstiti figli legittimi, al sopravvivente coniuge, se concorreva con altri parenti successibili o con figli naturali, il Cod. Alb. non dava diritto che al quarto dell'eredità in proprietà: il nuovo cod. gli attribuisce il terzo, se concorre con ascendenti, o fratelli e sorelle, o figli naturali o loro discendenti; quando concorre cogli uni e cogli altri, gli è riservato il solo quarto.

C. A. 755 — C. A. 960-94 — C. F. 767.

Come si disse nella nota all'articolo precedente il coniuge in concorso con parenti successibili, che non siano nè figli legittimi, nè ascendenti, nè fratelli e sorelle, ne' figli naturali del defunto, o loro discendenti, non succedeva che nella proprietà della quarta parte dell'eredità, secondo il disposto del cod. Alb.;

il nuovo codice più consentaneo alla presunzione di maggiore affezione di un coniuge verso l'altro, che verso collaterali in lontano grado, molte volte anche sconosciuti, largheggia col coniuge superstite dandogli le due terze parti dell'eredità, e la totalità ove i collaterali non si trovino nel sesto grado.

C. It. 756 — C. A. 960 alinea C. F. ».

C. It. 757 — C. A. 959-961 — C. F. 767.

C. It. 758 — C. A. 962 — C. F. 768.

Capo II.

Delle successioni testamentarie.

C. It. 759 — C. A. 696 — C. F. 895.

C. It. 760 — C. A. 697-698 — C. F. ».

C. It. 761 — C. A. 699 — C. F. 968.

C. It. 762 — C. A. 700 — C. F. 902.

C. It. 763 — C. A. 701-702-703-704 — C. F. 25-502-509-901-903-904.

La capacità di testare che secondo la nuova legge non si ha, che ai diciotto anni, era data dal cod. Alb. ai sedici: nessuna limitazione pone la nuova legge alla capacità di testare degli stranieri, secondo quanto si disse per la capacità di ricevere nella nota all'art. 724: la incapacità di testare per effetto della perdita dei diritti civili è pure regolata dal codice Penale (V. nota allo stesso articolo 724) l'infermità di mente nuoce altresì alla facoltà di far testamento, se siavi interdizione: secondo il codice Albertino poteva anche essere interdetto il prodigo: ed in tal caso la sua capacità era regolata dall'art. 704; il testamento da lui fatto prima dell'istanza per l'interdizione serbava il pieno suo effetto, purchè non in violazione della legge: se fatto dopo la istanza d'interdizione, distinguevansi tre casi: 1° se avesse figli, o di-

scendenti legittimi, 2° se avesse soli ascendenti, o fratelli, o sorelle o loro discendenti: 3° se avesse soli parenti successibili in più remoto grado, o nessuno: nel primo caso il testamento non aveva alcun effetto, ancorchè l'interdizione fosse cessata prima della morte del testatore: nel secondo caso il testamento poteva sortire il suo effetto per la metà di quanto sarebbe stato in facoltà di disporre, se non fosse intervenuta interdizione; nel terzo caso egli poteva liberamente disporre di tutte le sue sostanze: era però pienamente efficace la revoca del testamento che avesse fatto il prodigo in qualunque tempo.

Il nuovo codice non ammette l'interdizione per causa di prodigalità, il prodigo perciò ha la piena capacità di far testamento.

L'incapacità derivante dalla perdita dei diritti civili, e del loro godimento sussiste in qualunque tempo sia fatto il testamento quando essa esista ancora al tempo della morte del condannato: se il testamento è anteriore alla condanna, ma cessi l'effetto della condanna prima della morte di quello, sembra che debba pure avere effetto come glielo attribuiva l'art. 703 del codice Alb.: le incapacità per difetto di mente non pregiudicano il testamento, salvo che sussista la causa all' epoca, in cui fu fatto.

C. It. 764 — C. A. 705-706-707-708 — C. F. 725-726-906-908.

Il codice Albertino avendo preposto alle disposizioni concernenti le successioni legittime quelle che regolano le successioni testamentarie, perciò anche nella dichiarazione d'incapacità, dovette, dove tratta delle successioni legittime, riferirsi alle incapacità per le successioni testamentarie: essendosi nel nuovo codice invertito l'ordine delle disposizioni, dovette per le incapacità di ricevere per testamento riferirsi alle incapacità stabilite per le successioni legittime.

Le incapacità di ricevere per testamento si riguardano soltanto alla morte del testatore, essendo questa, che dà effetto al testamento, salvo si tratti di istituzione condizionale, in qual caso provvede l'art. 853: il testatore però riguardo alla incapacità per causa d'indegnità può farla cessare con dichiarazione espressa nel testamento, eccettochè, questa sia l'effetto della violenza, o frode usata da chi aspira alla eredità.

C. It. 765 — C. A. 709-711 — C. F. 727-728-730.

Non solo nel caso, che l'escluso dall'eredità come indegno sia figlio, o discendente del testatore, spetta a' figli e discendenti di lui il diritto alla legittima, come limitava il codice Albertino (art. 711) ma in qualunque caso in cui sarebbe dovuta all'escluso una legittima sull'eredità del testatore, ove non susistesse la causa d'incapacità, è riservata ai suoi discendenti la legittima stessa.

C. It. 766 — C. A. 710-711 — C. F. 729-730.

C. It. 767 — C. A. 707 — C. F. ».

C. It. 768 — C. A. 708 — C. F. 908.

C. It. 769 — C. A. 712-713 — C. F. 907.

La eccezione al divieto contenuto in questo articolo, che dal cod. Alb. era limitata agli ascendenti de' prodighi, o minori, ed al marito, o discendenti che fossero stati rispettivamente tutori dei loro discendenti o della moglie, o degli ascendenti interdetti per la sola causa di prodigalità, fu dal nuovo codice estesa a qualunque causa d'interdizione, non che ai fratelli, sorelle, e al coniuge indistintamente.

Nessuna incapacità è pronunciata dal nuovo codice per i membri degli ordini monastici, e delle corporazioni religiose regolari: gli articoli perciò 714, 715, 716 del codice Albertino non hanno riscontro nel nuovo codice.

Quanto ai corpi e persone morali, di cui fa cenno l'art. 717 cod. Alb. vi provvede in termini generali l'art 2. del nuovo codice.

C. It. 770 — C. A. 149 — C. F. ».

C. It. 771 — C. A. 800 — C. F. ».

C. It. 772 — C. F. 801 — C. F. ».

C. It. 773 — C. A. 718-800 — C. F. 911.

C. It. 774-775 — C. A. » — C. F. 969-970.

Il cod. Albertino non riconosceva il testamento olografo: ricono-

sceva però le note testamentarie, di cui il testatore si fosse riservata la facoltà nel testamento, nelle forme, e nei limiti indicati dagli articoli 775-776-777.

C. It. 776 — C. A. 744 — C. F. 969.

C. It. 777 — C. A. 745 — C. F. 971.

Dal codice Albertino non era adottato il testamento pubblico ricevuto da due notai in presenza di due soli testimonii, quale era pure ammesso dal codice Francese.

C. It. 778 — C. A. 747 — C. F. 972.

C. It. 779 — C. A. 748 — C. F. 973.

C. It. 780 — C. A. 749 — C. F 974.

Prescrivendosi senza eccezione la sottoscrizione dei testimonii s'intende, che il cod. nuovo abbia voluto escludere gl'inalfabeti dal poter essere testimonii nei testamenti, benchè questa incapacità non sia dichiarata nell'art. 788.

L'inconveniente della incapacità degl'inalfabeti implicitamente stabilita dal codice si farà sentire specialmente nei luoghi rurali.

C. It 781 — C. A. » — C. F. 972.

Vedi nota all'art. 777.

C. It. 782 — C. A. 750 — C. F. 976.

C. It. 783 — C. A. 751 — C. F. 976.

C. It. 784 — C. A. 752 — C. F. 977.

C. It. 785 — C. A. 753 — C. F. 978.

C. It. 786 — C. A. 755 — C. F. 979.

Il sordo muto è dal nuovo codice ammesso a fare il testamento olografo; non richiede lo stesso codice, che il testamento segreto del sordo muto sia tutto scritto, e sottoscritto dal testatore come prescriveva il cod. Alb.

C. It. 787 — C. A. 756 — C. F. ».

C. It. 788 — C. A. 754 — C. F. 980.

Per gli stranieri non è necessario perchè siano ammessi come testimonii nei testamenti, che la loro dimora nello stato dati almeno da tre anni, ma basta che siano ivi residenti, cioè, non per caso, si trovino, e dimorino nello stato.

Nulla stabilisce il codice nuovo circa il ritiramento del testamento segreto per parte dello stesso testatore dalle mani del notaio che lo ha ricevuto, o dal notaio, ovvero dall'ufficio di registro presso cui fosse depositato il minutaro, in cui sia chiuso il testamento.

Secondo il codice Albertino, e precedente legislazione era ammesso il modo di testare mediante presentazione del testamento al già Senato, poi Corte d'appello nel cui distretto si trovasse il testatore, ovvero al Tribunale di Prefettura, ora Tribunale di circondario per le provincie, ora circondari dove non risiede la Corte; quali ne fossero le condizioni, e le forme è stabilito dalla sezione 3, tit. 2, lib. 3, del codice Albertino.

C. It. 789 — C. A. 778-780 — C. F. 985-986.

Non si ravvisò necessario di riprodurre nel nuovo cod. la dichiarazione contenuta nell'art. 780 del cod. Alb.: non essendo nell'art. 789 fatto alcun cenno, che il modo di disporre ivi stabilito sia riservato a coloro, che siano colpiti dalle malattie, è sufficiente che uno si trovi in quella località per poter fare il testamento in detta forma.

C. It. 790 — C. A. 779-781 — C. F. 987.

C. It. 791 — C. A. 782 — C. F. 988.

C. It. 792 — C. A. 783 — C. F. 989.

C. It. 793 — C. A. 784 — C. F. 990.

C. It. 794 — C. A. 785 — C. F. 998.

Quando il testatore, non sa, o non può sottoscrivere non è necessario che esso apponga verun segno di † per la poca o nessuna guarentigia che presenta il segno stesso della reale iden-

tità della persona che figura nell'atto, con quella che siasi sottosegnata.

C. It. 795 — C. A. 787 — C. F. ».

Nessun divieto contiene il nuovo cod. di disporre nella forma stabilita nei precedenti art. a favore delle persone dell'equipaggio non strette al testatore coi vincoli di parentela, o di affinità, come era scritto nell'art. 786 del cod. Alb.

C. It. 796 — C. A. 788 — C. F. 991-992-993.

Il cod. Alb. prescriveva, che gli originali a depositarsi nei luoghi in questo art. indicati dovessero essere chiusi e sigillati; nulla su di ciò esprime il nuovo cod.

C. It. 797 — C. A. 789 — C. F. 991.

A vece del Ministero di Marina, gli agenti consolari, e le autorità marittime dei luoghi dove erano stati depositati i testamenti fatti sul mare dovevano trasmettere i medesimi, ed i verbali al capo dell'ammiragliato, il quale ordinava il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmetteva l'altro all'uffizio d'insinuazione del luogo dell'ultimo domicilio del testatore se era conosciuto, e non essendolo a quello di Torino, qual capitale del Regno.

C. It. 798 — C. A. 790-791 — C. F. 995-996.

Non ha più ragione di essere la dichiarazione contenuta nell'art. 791 del cod. Alb. perchè negli art. precedenti del nuovo codice non si fa più distinzione tra gli individui, che fanno parte dell'equipaggio, e i semplici passeggieri.

C. It. 799 — C. A. 792 — C. F. 981.

C. It. 800 — C. A. 793 — C. F. 982.

V. regolamento approvato col R. Decreto 8 Marzo 1855 capo nono: ove la facoltà di ricevere i testamenti dei militari, e delle persone impiegate addette al seguito dell'esercito, è anche dato ai capellani, ed ufficiali di sanità pegli ammalati, e feriti; quando

trattisi di corpi, o posti staccati dall' esercito: la facoltà suddetta del nuovo cod. è tolta ai cappellani.

C. It. 801 — C. A. 794 — C. F. ».

C. It. 802 — C. A. 795 — C. F. 983.

C. It. 803 — C. A. 796 — C. F. 984.

Il termine di sei mesi, durante i quali era valido secondo il cod. Alb. il testamento fatto nei modi previsti dai precedenti art. dopo il ritorno in luogo, ove si potesse far testamento, nelle forme ordinarie, fu ridotto dal nuovo cod. a mesi tre.

Il nuovo cod. non fa parola in questo titolo de'testamenti fatti all'estero: ma le disposizioni generali relative agli atti fatti all'estero che precedono il cod. spiegano abbastanza quali forme si debbano per gli stessi osservare; e quali effetti producano nello stato: il cod. Alb. art. 797 distingueva i sudditi dagli stranieri: per questi era sufficiente che fossero osservate le forme prescritte dalle leggi vigenti nel luogo ove fossero fatti: ma pei sudditi non altrimenti sortivano effetto nello stato i loro testamenti fatti all'estero, salvo che fossero ricevuti da un notaio, o da altro pubblico ufficiale.

Lo stesso cod. Alb. art[1] 798, 799 autorizzava i consoli e viceconsoli a ricevere i testamenti, che si volessero fare dai sudditi Regi nei paesi dove essi risiedessero, e ne spiegava le forme da osservarsi.

Il nuovo cod. autorizza bensì gli agenti diplomatici, e consolari a ricevere gli atti dello stato civile dei cittadini che si trovano fuori del regno (art. 368), a ricevere le consegne degli atti di nascita e morte formati sui bastimenti, (art. 381, 396,) come pure dei testamenti fatti a bordo delle navi, (art. 796) ma quanto all'ufficio di notai, che loro attribuiva il cod. Alb. non ne fa parola il nuovo codice; si dovranno forse dire cessate nei predetti agenti le funzioni di notai e che perciò non possano più essi in tale qualità ricevere i testamenti dei cittadini dello stato? Se le attribuzioni di cui si tratta si trovassero solo specificate nel cod. civile, certamente dal silenzio del nuovo si dovrebbe arguire essersi voluto derogare alle disposizioni del cod. Alb. ma havvi

di mezzo la legge 15 Agosto 1858 sull' ordinamento dei consolati sardi all'estero, stato pur esteso alle provincie annesse, che all'art. 30, e seg. loro conferisce le funzioni di notai, e stabilisce tutte le norme da osservarsi dai medesimi: a questa legge speciale non essendosi finora nè espressamente, nè implicitamente derogato, e non essendo proprio delle leggi generali di derogare alle leggi speciali, devesi credere tuttora ammessa negli agenti consolari la facoltà di ricevere i testamenti, come gli altri atti pubblici.

C. It. 804 — C. A. 802 — C. F. 1001.

Il diritto anteriore al cod. Alb. richiedeva un numero assai maggiore di testimoni ai testamenti, cioè sette; a facilitare però l'esecuzione della ultima volontà, era ammessa la forma codicillare in cui richiedevasi solo la presenza di cinque testimoni, ed in tutti i testamenti si intendeva espressa la clausola così detta codicillare, in forza della quale si sostenevano le disposizioni testamentarie purchè non contrarie alla legge e alla volontà, e potestà dei testatori: ed era adoperata ordinariamente nei testamenti la riserva, *che non valendo l'atto come testamento, dovesse valere come codicillo, o come donazione a causa di morte, od in quell'altro miglior modo che potesse aver effetto*, od altre equipollenti formole.

Il nuovo cod. per lo stesso scopo di ovviare alla caducità dei testamenti per difetto di forma vi provvide coll'alinea dell'art. 804.

C. It. 805 — C. A. 719 — C. F. 943.

La porzione riservata è sempre della metà qualunque sia il numero dei figli, invece il cod. Alb. riservava un solo terzo se figli erano meno di tre, la metà se erano tre, o più.

C. It. 806 — C. A. 720 — C. F. 914.

Eccettuava il cod. Alb. dal far numero pel calcolo della legittima, quei discendenti, che non fossero capaci di aver parte nelle successioni, e così quelli che avessero emessi voti solenni di professione religiosa, quelli che fossero divenuti stranieri, se colla nazione, in cui si fossero stabiliti, non vi fosse reciprocità,

o trattato internazionale che avesse fatto cessare l'applicazione della legge d'Ubena: i condannati a pene producenti la perdita dei diritti civili ecc.

C. It. 807 — C. A. 722-723-724 — C. F. 915.

C. It. 808 — C. A. 725 — C. F. ».

C. It. 809 — C. A. 726 — C. F. 916.

Era necessaria nel cod. Alb. la spiegazione *senza che gli eredi o testamentari, od ab intestato possano mai chiedere a loro profitto la riduzione delle disposizioni. che il testatore avesse fatto,* perchè cessassero di aver effetto le detrazioni della *quarta Falcidia* o *Trebellanica,* stabilita dal diritto romano, e conservata dalle RR. CC.[1] Lib. 5, tit. 4.

Al coniuge ed ai figli naturali nessun diritto di legittima era riservato nelle successioni testamentarie dal cod. Alb. loro fu attribuito dal nuovo cod. epperciò fu d'uopo dell'alinea all'art. 809 che li riguarda.

Un coniuge non poteva disporre a favore dell'altro, che nei limiti segnati dall'art. 727 cod. Alb. e così mentre colui che aveva figli legittimi poteva lasciare ad un estraneo tutta la porzione disponibile in piena proprietà non poteva lasciare al coniuge tutt' al più, che la metà della porzione disponibile in proprietà, e l'altra metà in usufrutto.

Nessun altro limite avendo posto il nuovo cod. alla liberalità di un coniuge verso l'altro, che quello della legittima ai figli, e discendenti, si deve ritenere che possa ad esso lasciare tutta la porzione disponibile in piena proprietà.

C. It. 810 — C. A. 728 — C. F. 917.

Calcolandosi la nuda proprietà di una cosa alla metà del valore della proprietà piena, dandosi l'altra metà del valore all'usufrutto, quando non sia limitato ad un tempo minore di dieci anni, ne consegue che se un padre disponesse a favore di un estraneo della nuda proprietà di due terzi della sua eredità, lasciando ai figli la piena proprietà di un solo terzo, e l'usufrutto degli altri dne terzi, non potrebbero questi sostenere di essere stati lesi nelle loro ragio-

ni di legittima, perchè la piena proprietà di un terzo, e l'usufrutto degli altri due terzi equivarrebbe alla piena proprietà di due terzi, che supera il limite della legittima: ma potendo essere nella convenienza de' figli di avere di preferenza la piena proprietà, e disponibilità di una porzione dei beni ereditarii maggiore di quella loro assegnata nel testamento, anzichè l'usufrutto di tutti i beni ereditari, che può da un momento all'altro cessare, la legge loro diede la scelta, di cui si tratta nell'alinea dell'art. 810.

C. It. 811 — C. A. 729 — C. F. 918.

Non essendo agli eredi collaterali attribuito il diritto di chiedere fra loro la collazione di quanto caduno di essi già abbia potuto conseguire da colui, della cui successione si tratta, non si ravvisò necessario di riprodurre nel nuovo codice le ultime parole dell'art. 729 cod. Alb.

C. It. 812-813-814-815-816-817-818-819-820 — C. A. » — C. F. ».

Nessuna riserva era fatta dal codice Albertino a favore del coniuge e dei figli naturali nelle successioni testamentarie; potevano perciò essere totalmente privati di ogni compartecipazione alla medesima, salvi i loro diritti nascenti da contratto, o per gli alimenti.

C. It. 821 — C. A. 730 — C. F. 920.

C. It. 822 — C. A. 731 — C. F. 922.

C. It. 823 — C. A. 732 — C. F. 925.

C. It. 824 — C. A. 733 — C. F. 926.

C. It. 825. — C. A. 734 — C. F. 927.

C. It. 826 — C. A. 735-736 — C. F. ».

Non fu ammessa nel nuovo codice la diseredazione, della quale trattava il codice Albertino negli articoli 737 a 743 inclusivamente: i motivi che persuasero ad abolire questa pena civile sono spiegati nella relazione del Ministro che accompagnò la presentazione del progetto del codice Civile e nelle osservazioni della commissione del Senato.

C. It. 827 — C. A. 803 — C. F. 1002.

C. It. 828 — C. A. 810 — C. F. ».

C. It. 829 — C. A. 809 — C. F. ».

C. It. 830 — C. A. 807 1ª parte — C. F. »

C. It. 831-832 — C. A. 808 C. F. ».

Il codice Albertino non dichiarava nulle le disposizioni fatte genericamente a favore dell'anima propria, ed avevano lo stesso effetto delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo, e nell'articolo 832 del nuovo codice.

C. It. 833 — C. A. 885 — C. F. ».

Non erano nulle assolutamente secondo il cod. Alb. le disposizioni a favore di benefizi semplici, cappellanie laicali, od altre simili fondazioni, ma solo allorquando per la sproporzione de' fondi, e redditi coi pesi imposti potessero ravvisarsi fatte in frode della proibizione delle sostituzioni fidecommessarie: in tal caso separato un fondo corrispondente ai pesi imposti, il soprappiù rimaneva libero nell'eredità del fondatore.

Non permettendo più le nuove istituzioni di vincolare in alcun modo i beni, e promuovendosi anzi lo affrancamento dei preesistenti vincoli, il nuovo codice vietò assolutamente le disposizioni, che pongono ostacolo alla libertà dei beni stessi.

C. It. 834 — C. A. 807 1° e 2° al. — C. F. ».

C. It. 835 — C. A. 813 — C F. ».

C. It. 836 — C. A. 812 — C. F. ».

C. It. 837 — C. A. 814 — C. F. 1021.

C. It. 838 — C. A. 815 — C. F. ».

C. It. 839 — C. A. 816 — C. F. ».

C. It. 840 — C. A. 817 — C. F. ».

C. It. 841 — C. A. 818 — C. F. ».

C. It. 842 — C. A. 835 — C. F. ».

C. It. 843 — C. A. 819 — C. F. ».

C. It. 844 — C. A. 834 — C. F. 1023.

C. It. 845 — C. A. 837 — C. F. 1023.

C. It. 846 — C. A. 851 — C. F. ».

C. It. 847 — C. A. 858 — C. F. 1019.

C. It. 848 — C. A. 820 — C. F. ».

C. It. 849 — C. A. 821 — C. F. 900.

C. It. 850 — C. A. 822 — C. F. ».

La condizione di vedovanza si sottintendeva secondo il codice Alb. in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro, quando il disponente lasciasse prole a se superstite: perchè la disposizione in tal caso avesse effetto, ossia perchè la condizione non si ritenesse come implicitamente alligata alla disposizione, era necessaria una espressa dichiarazione contraria: secondo il nuovo codice è invece necessaria la espressione della condizione di vedovanza, altrimenti non si ritiene come apposta.

C. It. 851 — C. A. 823 — C. F. ».

C. It. 852 — C. A. 824 — C. F. ».

C. It. 853 — C. A. 706-825 — C. F. 1040.

C. It. 854 — C. A. 826 — C. F. 1041.

C. It. 855 — C. A. 862 — C. F. ».

C. It. 856 — C. A. 863 — C. F. ».

È pure ammesso a favore del legatario il beneficio della separazione di patrimonio, col che esso è guarentito contro le passività proprie dell'erede.

C. It. 857 — C. A. 838 — C. F. ».

L'obbligo di dar cauzione imposta dall'alinea dell'articolo 857

del nuovo codice è dettato dagli stessi motivi, che danno luogo alla cauzione prescritta nella prima parte dell'articolo medesimo, ma non era espresso nel corrispondente articolo del cod. Alb.

C. It. 858 — C. A. 839 — C. F. ».

C. It. 859 — C. A. 840 — C. F. ».

C. It. 860 — C. A. 841 — C. F. ».

La disposizione aggiunta nell'alinea dell'art. 860 nuovo codice alla disposizione della prima parte corrispondente all'art. 841 è coerente a quanto stabiliscono gli articoli 220 e 224 dello stesso nuovo codice.

C. It. 861 — C. A. 842 — C. F. ».

C. It. 862 — C. A. 843 — C. F. 1014-1041.

C. It. 863 — C. A. 852 — C. F. 1011-1014.

C. It. 864 — C. A. 853 — C. F. 1014.

C. It. 865-866 — C. A. 854 — C. F. 1015.

C. It. 867 — C. A. 855 — C. F. ».

C. It. 868 — C. A. 860 — C. F. 1017.

Il nuovo codice non concede ipoteca legale sui beni della eredità, ma solo il diritto alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede, questo diritto rimpetto ai creditori dell' erede equivale ad ipoteca, non rispetto ai creditori del defunto. Sebbene nel nuovo codice non sia ripetuto l'alinea dell'art. 860 del codice Albertino, tuttavia combinando il disposto dagli articoli 1964, 2062, e 2065 non v'ha dubbio, che ciascuno degli eredi, quando a nessuno è stato particolarmente imposto l'onere del legato, sia tenuto ipotecariamente pel totale del medesimo.

C. It. 869 — C. A. 861 — C. F. ».

C. It. 870 — C. A. 844 — C. F. ».

C. It. 871 — C. A. 845 — C. F. ».

C. It. 872 — C. A. 846 — C. F. ».

C. It. 873 — C. A. 847 — C. F. ».

C. It. 874 — C. A. 848 — C. F. ».

C. It. 875 — C. A. 849 — C. F. ».

C. It. 876 — C. A. 857 — C. F. 1018.

C. It. 877 — C. A. 856 — C. F. 1016.

C. It. 878 — C. A. 859 — C. F. 1020.

C. It. 879 — C. A. 864 — C. F. 1043.

Secondo la legislazione anteriore premorendo al testatore l'erede, od il legatario sebbene questi avessero discendenti, la disposizione a loro favore rimaneva senza effetto, salvo la legittima a favore dei figli, e discendenti dell'erede premorto, quando vi abbiano diritto proprio sulla successione del testatore.

C. It. 880 — C. A. 865 — C. F. 1044.

C. It. 881 — C. A. 866 — C. F. 1044.

C. It. 882 — C. A. 867 — C. F. ».

C. It. 883 — C. A. 869 — C. F. ».

C. It. 884-885 — C. A. 870 — C. F. 1044-1045.

Secondo il codice Albertino quando una cosa fosse stata legata a più persone nello stesso testamento, ma con separata disposizione, si faceva luogo al diritto d'accrescimento fra i legatari della medesima, se non era suscettibile di divisione senza deterioramento.

C. It. 886 — C. A. 871 — C. F. ».

C. It. 887 — C. A. 872 — C. F. ».

C. It. 888 — C. A. 832 — C. F. ».

C. It. 889 — C. A. 833 — C. F. ».

C. It. 890 — C. A. 830-831 — C. F. 1039.

V. quanto ai discendenti dell'erede, o legatario premorti al testatore, od incapaci la nota all'art. 879.

C. It. 891 — C. A. 831 — C. F. 1043.

C. It. 892 — C. A. 827 — C. F. 1038.

C. It. 893 — C. A. 828 — C. F. 1042.

C. It. 894 — C. A. 829 — C. F. ».

C. It. 895 — C. A. 873-875 — C. F. 898.

Non è più ammessa dal codice nuovo la sostituzione pupillare a cui è relativo l'art. 874 del cod. Alb.

C. It. 896 — C. A. 876 — C. F. ».

C. It. 897 — C. A. 877 — C. F. ».

C. It. 898 — C. A. 878 — C. F. ».

C. It. 899 — C. A. 879 — C. F. 896.

Sono assolutamente dal codice proscritti i fedecommessi, e maggioraschi, di cui fa cenno l'art. 879 cod. Alb. ai quali era stato provveduto col R° Editto 14 Ottobre 1837; essendo stati aboliti quelli già esistenti colle legge 18 febbraio 1851.

C. It. 900 — C. A. 880 — C. F. 898.

C. It. 901 — C. A. 881 — C. F. ».

C. It. 902 — C. A. 884 — C. F. ».

Le disposizioni contenute nell'art. 882 cod. Alb. sebbene quali istituzioni condizionali non sembrino proscritte dal nuovo codice, epperciò possano nei casi ivi espressi sostituirsi altri eredi, non si può tuttavia negare, che le medesime oltre al rendere per lungo tempo incerta la proprietà, e toglierla alla libera trasmissione, e commercio, sono fomite di lunghe, intricate, e dispendiose liti e cause di dissidio nelle famiglie.

Non pare neppure vietato il legato che debba solo aver luogo nel caso di morte dell'erede senza prole, non essendo altro che un legato condizionale: non sarebbe poi tale legato soggetto ai limiti, cui accenna la seconda parte dell'art. 883 Cod. Alb. ma dovrebbe ben bene osservarsi se non si contenga per avventura in una disposizione consimile la intenzione, e l'effetto di una vera sostituzione fedecommessaria.

È evidente, che neppure sotto il regime del nuovo codice potrebbe sostenersi la disposizione, che già era proscritta in modo assoluto dalla prima parte dell'art. 884 del sud. cod. Alb.

L'art 885 di questo codice ha il riscontro nell'articolo 833 del cod. nuovo.

C. It. 903 — C. A. 886 — C. F. 1025.

C. A. 904 — C. A. 890 — C. F. 1028.

Nessuna incapacità avvi nella donna maritata di essere esecutrice testamentaria, ma le è necessaria l'autorizzazione del marito, o giudiziaria, secondo i casi previsti dalla legge sulle obbligazioni delle donne per gli atti eccedenti la semplice amministrazione.

C. It. 905 — C. A. 892 — C. F. 1030.

C. It. 906 — C. A. » — C. F. 1026.

Non era limitata nel codice Albertino la durata dell'ufficio dell'esecutore testamentario.

C. It. 907 — C. A. 904 — C. F. 1027.

Possono gli eredi provvedere essi stessi alle disposizioni testamentarie anche nei casi in cui l'esecutore testamentario abbia avuto l'incarico di fondare uno stabilimento, o di dare esecuzione ad un'opera pia col prodotto de' beni ereditarii, salva la vigilanza del medesimo; cessa perciò il disposto dall'alinèa dell'art. 904 cod. Alb.: ma l'esecutore testamentario deve far procedere all'inventario, senza che possano impedirlo gli eredi, nè può esserne dispensato dal tribunale.

C. It. 908 — C. A. 895-896-899-901 — C. F. 1031.

In caso d'insufficienza di denaro, e di mobili, poteva l'esecutore testamentario fare istanza per la vendita degli stabili onde soddisfare i legati; il nuovo codice non parla degli stabili: poteva l'esecutore essere chiamato annualmente avanti il Presidente del tribunale a dare il conto della sua amministrazione, non solo ad istanza degl'interessati, ma anche del Pubblico Ministro.

C. It. 909 — C. A. 905 — C. F. 1032.

C. It. 910 — C. A. 906 — C. F. 1033.

C. It. 911 — C. A. 907 — C. F. 1034.

C. It. 912-913-914 — C. A. » — C. F. ».

Le disposizioni di questi tre articoli del nuovo codice sono relative al modo di rendere esecutorii i testamenti olografi, quale forma di testare non era dal codice Albertino ammessa; dal diritto Romano era concessa questa forma di testamento ai soli ascendenti a favore dei discendenti, ed ancora con non poche condizioni, e restrizioni. V. Taglioni sull'art. 970 cod. Fr.

C. It. 915 — C. A. 886 — C. F. ».

Fra le cause che potevano secondo il cod. Albertino dar luogo all'apertura del testamento segreto, si annoverava l'emissione dei voti anche temporarii, (per questi però solo dopo anni sei) negli ordini monastici, e nelle corporazioni religiose regolari; ciò aveva luogo perchè questa professione religiosa era considerata come una morte civile, talchè quand'anche venissero i religiosi, e monaci sciolti dai loro voti, non sarebbero rientrati nel possesso dei beni lasciati all'epoca della professione, perchè già definitivamente devoluti ai loro eredi testamentarii o legittimi, nè alcun diritto avrebbero potuto esercitare sui beni, che mentre essi si trovavano ascritti al monastero, o alla corporazione religiosa, fossero passati, stante la loro incapacità, ai terzi per successioni aperte nel frattempo.

Il nuovo codice più non comprendendo fra le incapacità quella

derivante dai voti di professione religiosa, non contempla tal caso nell'art. 915, (V. art. 22 del R. Decreto sulle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice Civile 30 Novembre 1865.)

Quanto al testamento pubblico il nuovo codice non accenna quali siano gli obblighi del notaio, che lo avrà ricevuto, dopo l'apertura della successione, come non accenna neppure al modo di render noto agl'interessati il contenuto nei testamenti segreti, dopo che saranno stati aperti. A ciò provvedeva il codice Albertino coll'articolo 888.

Non essendo poi più ammessa dal nuovo codice la forma del testamento depositato presso le Corti d'appello, e Tribunali, non si ebbe perciò neppure ad accennare al modo di apertura del medesimo, e dei doveri del segretario; i testamenti però fatti prima dell'attuazione del codice secondo quella forma sono regolati dalle disposizioni degli art. 758 a 774 incl. ed art. 887 del codice Albertino, nessun articolo della legge transitoria avendo ai medesimi tolto l'effetto.

C. It. 916 — C. A. 908 — C. F. ».

C. It. 917 — C. A. 909 — C. F. 1035.

C. It. 918 — C. A. 910 — C. F. ».

C. It. 919 — C. A. 911 — C. F. ».

C. It. 920 — C. A. 912 — C. F. 1036.

C. It. 921 — C. A. 913 — C. F. 1037.

C. It. 922 — C. A. » — C. F. ».

Con questo articolo il nuovo codice spiega un modo di rivocazione di testamento, che non può lasciar dubbio sulla volontà del testatore di considerare come non fatto il medesimo, se si tratta di testamento in forma segreta per ministero di notaio, ma se si tratta di testamento olografo potendo esso sussistere senza il deposito per parte del testatore presso alcun ufficio pubblico, si potrebbe assai dubitare, se il semplice ritiramento, che egli ne faccia dalle mani del notaio senza distruggerlo materialmente, possano bastare per farne cessare l'effetto.

Capo III.

Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie.

C. It. 923 — C. A. 74-963 — C. F. 718.

L'aggiunta fatta dal nuovo codice delle parole, *nel luogo dell'ultimo domicilio,* è in coerenza di quanto stabilisce per la competenza dell'autorità giudiziaria l'art. 94 del nuovo codice di procedura, e come già era stabilito dal codice Alb. coll'art. 74.

C. It. 924 — C. A. 964-965-966 — C. F. 720-721-722.

Le presunzioni di maggiore vigoria di forze personali che servivano di fondamento nella precedente legislazione per stabilire quale fra più persone che fossero rimaste vittime di uno stesso infortunio, avesse a considerarsi come sopravissuta all'altra, non parvero di tale logica probabilità, da farle adottare nel nuovo codice: una infinità di circostanze può modificare, e variare quelle presunzioni, che i Tribunali non sempre sono in grado di apprezzare, e definire, se non usando un pericoloso arbitrio; più sicuro parve perciò di lasciare che le prove legali siano quelle che determinino la premorienza dell'uno all'altro; in difetto siano considerati morti tutti nello stesso istante, e non essersi potuto far luogo alla trasmissione di diritto dall'uno all'altro; i loro eredi essendo certi non possono aver luogo discussioni fondate su mere probabilità, ed incertezze.

C. It 925 — C. A. 967 — C. F. 724.

La qualità di erede basta di per sè a rendere l'erede obbligato a soddisfare a tutti i pesi ereditarii senza esprimerlo come fece il codice Albertino; come era pur soverchio l'enunciare *beni*, *diritti*, *ed azioni*, essendo la parola *beni* nel senso della legge complessiva delle cose corporali, ed incorporali.

C. It. 926 — C. A. 976 — C. F. ».

C. It. 927 — C. A. 468 — C. F. 724.

Il coniuge non è in questo articolo del nuovo codice equiparato al figlio naturale nel bisogno di chiedere ai figli legittimi il possesso della parte d'eredità, cui abbia diritto, come stabiliva l'art. 968 cod. Alb.

C. It. 928 — C A. 969-970-971-972-973-974 — C. F. 769-770-771 819-820-821.

I casi, e le forme per l'apposizione dei sigilli sulle cose ereditarie, a cui provvedevano i sovraenumerati articoli del cod. Alb. e del codice francese sono determinati dal codice di procedura civile, siccome quello che dà regola al modo di esercitare le attribuzioni appartenenti all'ordine giudiziario: occorre però osservare che nè i figli naturali, nè il coniuge sono più in obbligo di fare apporre i sigilli, ma è in loro facoltà, come è in facoltà di qualunque che possa aver diritto a tutto, o parte della successione: nè possono essere quelli tenuti ai danni verso chicchessia in caso di ommissione, salvo che siano avvenuti per fatto loro, come vi sarebbe tenuto qualunque altro secondo le regole generali.

Solo al pubblico Ministero incombe di far apporre i sigilli nei casi dal codice di procedura determinati.

C. It. 929 — C. A. 979 — C. F. 774.

C. It. 930 — C. A. 982-984 — C. F. 776.

La moglie può ora senza autorizzazione del marito accettare una eredità, non essendovi alcuna proibizione, o condizione apposta dal nuovo codice, nè nel capo relativo ai diritti, e doveri dei coniugi, nè nel capo presente.

Non si fece pur cenno nel nuovo codice dei sordo-muti: essi sono dalla legge dichiarati inabilitati di diritto, eccettochè siano dal tribunale dichiarati abili a provvedere alle cose proprie: dipende perciò dalla loro condizione giuridica il modo di accettare le eredità cioè col consenso del curatore, e col beneficio d'inventario nei casi ordinarii, liberamente quando siano stati abilitati.

C. It. 931 — C. A. 982 — C. F. 776.

I figli di famiglia maggiori d'età non potevano senza l'autorizzazione paterna o del Tribunale accettare le eredità, sulle quali competesse l'usufrutto al padre o all'avo (art. 985 cod. Alb.) ora i maggiori d'età essendo di pien diritto emancipati, possono accettarle liberamente.

C. It. 932 — C. A. 986 — C. F. ».

Legge 5 Giugno 1850.

C. It. 933 — C. A. 453-987-1498 — C. F. 549-777-1380.

La riserva fatta in questo articolo dei diritti dei terzi è coerente a quanto stabilisce l'art. 1149, cui corrisponde l'art. 1498 cod. civ. Alb.

C. It. 934 — C. A. 988 — C. F. 778.
C. It. 935 — C. A. 990 — C. F. 779.

C. It. 936 — C. A. 991 — C. F. 780.

C. It. 937 — C. A 992 — C. F. 780.

C. It. 938 — C. A. 993 — C. F. ».

C. It. 939 — C. A. 994 — C. F. 781.

C. It. 940 — C. A. 995 — C. F. 782.

Il codice Albertino nel caso di disaccordo tra gli eredi sull'accettazione, o ripudiazione dell'eredità, stabiliva, che dovesse la medesima accettarsi col beneficio d'inventaro: più logica è la disposizione del nuovo codice, nessuno essendo obbligato ad accettare un'eredità, e dovendo esser libero a chiunque purchè non soggetto all'altrui amministrazione di accettarla o puramente, o col beneficio d'inventaro; chi l'accetta puramente sa a quali eventualità si esponga, al legislatore non incumbe fargli da tutore.

C. It. 941 — C. A. 996 — C. F. ».

C. It. 942 — C. A. 997 — C. F. 783.

In nessun caso il nuovo codice ammette chi è maggiore d'età,

e nel pieno esercizio de' suoi diritti ad impugnare l'accettazione dell'eredità per causa di lesione; era ad esso aperta la via per fare gli opportuni riflessi, ed indagini prima d'indursi ad accettare un'eredità puramente; se poi venendo a scoprirsi un testamento, del quale non si avesse notizia al tempo dell' accettazione è egli al coperto da ogni danno, se non è tenuto a soddisfare ai legati oltre le forze dell'eredità, e se gli è salva la legittima, col che viene egli equiparato a colui che accettò col beneficio d'inventaro: potrebbe tuttavia in questo caso verificarsi pregiudicio per l'erede, in quanto illuso sull'entità delle sostanze che gli rimanessero, dopo soddisfatti i pesi ereditarii, avesse fatte spese oltre quelle, di cui possa aver diritto a ripetizione.

C. It. 943 — C. A. 1004 — C. F. 789.

Non fu nel nuovo codice ammessa la prescrizione per ripudiare l'eredità; non potendo alcuno essere ritenuto erede se non accettò espressamente, o tacitamente.

C. It. 944 — C. A. 998 — C. F. 784.

C. It. 945 — C. A. 999 — C. F. 785.

C. It. 946 — C. A. 1000 — C. F. 786.

C. It. 947 — C. A. 1001 — C. F. 787.

C. It. 948 — C. A. 1002 — C. F. »

C. It. 949 — C. A. 1003-1257 — C. F. 788.

Il cod. Alb. art. 980 dichiarava non potere alcuno obbligarsi ad accettare un'eredità, che gli fosse devoluta; questa dichiarazione si ravvisò superflua agli autori del nuovo codice, perchè nessuno può obbligarsi a ricevere suo malgrado un beneficio; se poi l'eredità fosse onerosa sarebbe più duro ancora il voler obbligare alcuno ad addossarsene il peso senza compenso alcuno.

C. It. 950 — C. A. 1005 — C. F. 790.

C. It. 951 — C. A. 1006 — C. F. ».

L'accettazione di un' eredità essendo un fatto positivo, l'aste-

nersi da tale atto, non ostante l' eccitamento a pronunciarsi sulla volontà di eseguirlo fatto da competente autorità, è prova della volontà contraria: il codice Albertino non spiegava quale dovesse essere l'effetto della non fatta dichiarazione nel termine prefisso dal Tribunale.

C. It. 952 — C. A. 1007 — C. F. ».

Fu soppresso l'alinea dell'art. 1007 del cod. Alb. che estendeva la penalità enunciata nella prima parte agli aventi diritto alla legittima, che si trovassero in possesso di una cosa ereditaria loro legata, ancorchè il legato loro fosse stato fatto per tener luogo di legittma, o colla condizione di rinunciarvi: il motivo di questa disposizione sembra essere, perchè dovendo il legatario chiedere il possesso delle cose legate all'erede, se invece si pone egli stesso in possesso della cosa legata, fa un atto d'erede, e non di semplice legatario; ad ogni modo sembra troppo rigorosa la disposizione suddetta.

C. It. 953 — C. A. 1008 — C. F. 792.

C. It. 954 — C. A. 1009 — C. F. 791.

Non essendo dal nuovo codice pronunciata veruna incapacità a succedere pei voti di professione religiosa, ed anzi proponendosi il governo di non più riconoscere l'esistenza delle corporazioni religiose, e dei monasteri, non era più il caso di ripetere in quest'articolo l'eccezione contenuta nelle ultime parole dell'art. 1009 del codice Albertino.

C. It. 955 — C. A. 1010 — C. F. 793.

Alla segreteria del Tribunale di Prefettura, ora Tribunale civivile, e correzionale ove prescriveva il codice Albertino doversi fare l'atto di dichiarazione d'accettazione dell'eredità con benefizio d'inventario, fu sostituita la cancelleria della pretura del mandamento, siccome più prossima alla generalità di coloro cui occorre di fare la dichiarazione, in vista fors'anche della maggiore importanza attribuita alle preture in confronto di quella che avessero le giudicature secondo le leggi preesistenti.

Fu poi aggiunta la formalità della trascrizione delle dichiara-

zioni entro un mese successivo per cura del cancelliere all'ufficio delle ipoteche.

C. It. 956 — C. A. 1011 — C. F. ».
C. It. 957 — C. A. 1012 — C. F. 794.
C. It. 958 — C. A. 1013 — C. F. ».
C. It. 959 — C. A. 1014 — C. F. 795.
C. It. 960 — C. A. 1015 — C. F. 795.
C. It. 961 — C. A. 1016 — C. F. 795.

Il termine di tre mesi, che concedeva il codice Albertino per emettere la dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventaro, dopo il compimento di questo, fu ridotto dalla nuova legge a giorni quaranta: il difetto della dichiarazione entro detto termine produceva l'effetto contrario a quello stabilito dal nuovo codice: poichè il non dichiarante si aveva per erede col beneficio d'inventario: siccome la qualità d'erede beneficiario deve risultare da apposita dichiarazione alla cancelleria della pretura, dalla inserzione fattane nel giornale, e dalla trascrizione all'ufficio delle ipoteche, ove manchino queste forme la presunzione deve essere per la volontà di essere erede puro, e semplice: potendo a tali conseguenze ovviare l'erede, deve far seguire gli atti indicatigli dalla legge a questo effetto.

C. It. 962 — C. A 1017 — C. F. ».
C. It. 963 — C. A. 1019 — C. F. ».

Il codice Albertino colla seconda parte dell'articolo 1019 prov. vedeva a che le ragioni dei creditori dell'eredità non rimanessero troppo lungo tempo in sospeso quando gli eredi sono minori, o interdetti; vi provvede il nuovo codice colla parte 2.ª dell'art. 964 generalizzando le disposizioni, che nel cod. Alb. erano stabilite per i soli minori, ed interdetti, e costituendo curatore legale dell'eredità colui che è chiamato alla successione, ovvero ordinando in sua contumacia la nomina di un curatore giudiziale, per rispondere alle istanze, che vengano contro l'eredità proposte.

C. It. 964 — C. A. 1018-1019 — C. F. 797.

Vedi la nota all'articolo precedente.

C. It. 965 — C. A. 1020 — C. F. 796.

C. It. 966 — C. A. 1021 — C. F. 797.

C. It. 967 — C. A. 1022 — C. F. 801.

C. It. 968 — C. A. 1023 — C. F. 802

C. It. 969-970 — C. A. 1024 — C. F. 803.

C. It. 971 — C. A. 1025 — C. F. ».

C. It. 972 — C. A. 1026 — C. F. ».

Sebbene in diversi termini il concetto dei corrispondenti articoli dei due codici è uguale.

C. It. 973 — C. A. 1027 — C. F. 806.

C. It. 974 — C. A. 1028 — C. F. 805.

Non essendo il caso della vendita agl'incanti delle rendite sul debito pubblico, l'art. 1028 del cod. Alb. ne faceva un'eccezione alle norme stabilite per le altre specie di mobili alla vendita delle rendite del debito pubblico ed azioni industriali provvedono gli art[1] 639, 875 Cod. proc. civ.

C. It. 975 — C. A. 1029 — C. F. 807.

C. It. 976 — C. A. 1030 — C. F. 808.

Il nuovo codice nel caso previsto dalla 2ª parte di questo art. dichiara che l'erede può pagare i creditori e legatarii a misura che si presentano, *salvi però i loro diritti di poziorità;* spetterà forse all'erede il giudicare sui diritti di poziorità dei creditori, quando questi non facciano alcuna istanza giudiziale, od opposizione? non sembra piuttosto, che non facendo i medesimi alcuna istanza, si debba presumere che o non vi siano creditori aventi diritto di poziorità, o non li vogliano far valere? non è questo un mezzo per autorizzare l'erede a non pagare i creditori, e legatari, potendo loro opporre, che possano esservi creditori aventi diritto di poziorità?

C. It. 977 — C. A. 1031 — C. F. 809.

C. I. 978 — C. A. 1032 — C. F. 810.

C. It. 979 — C. A. 1033 — C. F. ».

C. It. 980 — C. A. 1034-1035 — C. F. 811-812.

C. It. 981 — C. A. 1035 — C. F. 812.

Al tribunale di Prefettura, ora Tribunale civile, fu sostituito il Pretore: fu aggiunto l'obbligo di pubblicare per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunzi giudiziarii il decreto di nomina del curatore.

C. It. 982. — C. A. 1036 — C. F. 813.

C. It. 983 — C. A. 1037 — C. F. 814.

C. It 984 — C. A. 1038 — C. F. 815.

V. art. 681.

C. It. 985 — C. A. 1039 — C. F. 816.

C. It. 986 — C. A. 1043 — C. F. ».

Il metodo da osservarsi per le divisioni, che era dal codice Civile Albertino determinato per difetto di codice di procedura civile, ora, che non uno ma tre codici ne furono pubblicati nello spazio di circa dieci anni, non avrebbe trovato piú la sua sede opportuna nel codice Civile, e venne perciò nel codice di procedura civile tracciato.

C. It. 987 — C. A. 1048 — C. F. 826.

C. It. 988 — C. A. 1049 — C. F. 827.

C. It. 989 — C. A. 1050 — C. F. ».

C. It. 990 — C. A. 1061 — C. F. 828.

Le operazioni in questo articolo accennate non potevano secondo il cod. Alb. aver luogo che avanti un notaio dalle parti, ovvero dal Tribunale od anche dal giudice commesso eletto.

C. It. 991 — C. A. 1052 — C. F. 829.

C. It. 992 — C. A. 1053 — C. F. 830.

C. It. 993 — C. A. 1054 — C. F. 831.

C. It. 994 — C. A. 1055 — C. F. 832.

C. It. 995 — C. A. 1056 — C. F. 833.

C. It. 996 — C. A. 1057 — C. F. 834.

L'aggiunta che il nuovo codice fece a questo articolo toglie di mezzo molte dubbiezze, e controversie; perchè non essendo dalla legge ora cessata stabilito il modo di assegnare le quote, quando queste eran disuguali, in qual caso era materialmente impossibile lasciarne alla sorte la decisione, dovevasi per necessità deferire al criterio dell'autorità giudiziaria, ma ciò non era facile ottenere senza litigi.

C. It. 997 — C. A. 1058 — C. F. 835.

C. It. 998 — C. A. 1059 — C. F. 836.

C. It. 999 — C. A. 1065 — C. F. 842.

C. It. 1000 — C. A. » — C. F. ».

Agli articoli del cod. Alb. 1038, 1066, compresi nel titolo relativo alle divisioni corrispondono gli art. 680 681 del nuovo codice, titolo della comunione.

L'art. 1062 cod. Alb. vieta espressamente la licitazione quando sianvi nella divisione interessati degli assenti, o minori, o interdetti: non si ripetè quella espressa proibizione nel nuovo codice, essendo già implicitamente contenuta nell'art. 988 (1049 cod. Alb.)

Non è più dal nuovo codice ammesso il *retratto successorio* con cui veniva allontanata dalla comunione dei beni e dalla divisione fra coeredi qualunque persona estranea cui uno di quelli avesse ceduto i suoi diritti all'eredità; questo diritto dei coeredi sancito dall'art. 1064 cod. Alb. è escluso dall'art. 679 del nuovo codice.

C. It. 1001 — C. A. 1067 — C. F. 843.

C. It. 1002 — C. A. 1068 — C. F. 844.

C. It. 1003 — C. A. 1069 — C. F. 845.

C. It. 1004 — C. A. 1070 — C. F. 847.

C. It. 1005 — C. A. 1071 — C. F 848.

C. It 1006 — C. A. 1072 — C. F. 849.

C. It. 1007 — C. A. 1073 — C. F. 851.

C. It. 1008 — C. A. 1074 — C. F. 843.

C. It. 1009 — C. A. 1075 — C. F. 852.

C. It. 1010 — C. A. 1076 — C. F. 853.

C. It. 1011 — C. A. 1077 — C. F. 854.

C. It. 1012 — C. A. 1078 — C. F. 855.

C. It. 1013 — C. A. 1079 — C. F. 856.

C. It. 1014 — C. A. 1080 — C. F. 857.

C. It. 1015 — C. A. 1081 — C. F. 858.

C. It. 1016 — C. A. 1082 — C. F. 860.

C. It. 1017 — C. A. 1083 — C. F. 860.

C. It. 1018 — C. A. 1084 — C. F. 861.

C. It. 1019 — C. A. 1085 — C. F. 862.

C. It. 1020 — C. A. 1086 — C. F. 863.

C. It. 1021 — C. A. 1087 — C. F. 864.

C. It. 1022 — C. A. 1088 — C. F. 866.

C. It. 1023 — C. A. 1089 — C. F. 867.

C. It. 1024 — C. A. 1090 — C. F. 868.

C. It. 1025 — C. A. 1091 — C. F. 869.

C. It. 1026 — C. A. 1992 — C. F. 843.

C. It. 1027 — C. A. 1093-1094 — C. F. 870-871.

C. It. 1028 — C. A. 1095 — C. F. 872.

C. It. 1029 — C. A. 1096 — C. F. 873.

C. It. 1030 — C. A. 1097 — C. F. 875.

C. It. 1031 — C. A. 1098 — C. F. 876.

L'art. 1099 del cod. civile Alb. riflettendo materie di procedura, il nuovo cod. civile non lo riprodusse, trovandos ii lriscontroalla disposizione ivi contenuta nell'art. 560 del nuovo cod. di procedura civile; colla differenza, che mentre il cod. Alb. non permetteva contro gli eredi la esecuzione se non trascorsi otto giorni dalla notificazione fatta alla persona ed al domicilio loro; il nuovo cod. la permette dopo cinque giorni: l'art. però 569 di procedura quanto alle esecuzioni incominciate dichiara potersi le medesime proseguire contro gli eredi senza che debbano sospendersi o riassumersi, col primo alinea poi spiega quando l'esecuzione debba intendersi cominciata.

C. It. 1032 — C. A. 1100 — C. F. 878.

Dichiarandosi che il diritto di separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede compete ai creditori dell'eredità, ed ai legatarii senza far cenno dei creditori dell'erede, rimane implicitamente escluso, che a questi competa il diritto di chiedere a loro favore la separazione del patrimonio dell' erede da quello del defunto, come dichiarava espressamente l' art. 1103, cod. Alb.

C. It. 1033 — C. A. 1104 — C. F. 871-874.

C. It. 1034 — C. A. 1105 — C. F. 883.

C. It. 1035 — C. A. 1106 — C. F. 884.

C. It. 1036 — C. A. 1107 — C. F. 885.

C. It. 1037 — C. A. 1108 — C. F. 886.

C. It. 1038 — C. A. 1109 — C. F. 887.

C. It. 1039 — C. A. 1110 — C. F. 888.

C. It. 1040 — C. A. 1111 — C. F. 889.

C. It. 1041 — C. A. 1112 — C. F. 890.

C. It. 1042 — C. C. 1113 — C. F. 891.

C. It. 1043 — C. A. 1114 — C. F. 892.

C. It. 1044 — C. A. 1115 — C. F. 1075.

C. It. 1045 — C. A. 1116 — C. F. 1076.

C. It. 1046 — C. A. 1117 — C. F. 1077.

C. It. 1047 — C. A. 1118 — C. F. 1078.

C. It. 1048 — C. A. 1119 — C. F. 1079.

C. It. 1049 — C. A. 1120 — C. F. 1080.

TITOLO III.

Delle donazioni.

C. It. 1050 — C. A. 1121 — C. F. 894.

C. It. 1051 — C. A. 1122 — C. F. ».

C. It. 1052 — C. A. 1151 — C. F. 905.

Tutte le restrizioni, e solennità stabilite dal cod. Alb. per la efficacia delle donazioni oltre quelle enunciate nell'art. 1052 e seg. del nuovo cod. furono ravvisate come ledenti i diritti di ogni cittadino maggiore d'età di disporre delle cose proprie senza dipendere dal beneplacito, e dall'autorità del potere giudiziario.

Nemmeno per le donne maritate fu giudicato necessario circondare le donazioni, che siano per fare, di formalità, che non

raggiungono lo scopo, che ebbero di mira nell'ordinarle gli autori delle leggi anteriori; in genere sono meno proclivi a prodigalità le donne che gli uomini, questi ne hanno ben maggiori occasioni; e quando il freno dell' onestà, e della moralità non le rattenga, riesce troppo facile il far frode alla legge.

C. It. 1053 — C. A. 1153 — C. F. 911.

C. It. 1054 — C. A. 1186 — C. F. 1096-1097.

C. It. 1055 — C. A. 1154 — C. F. ».

Non fu riprodotta nel nuovo codice la menzione della causa di nullità della donazione contemplata nell'alinea dell'art. 1154 cod. Alb: sembra tuttavia che la nullità debba sussistere: la validità della donazione deve regolarsi dall'atto stesso in cui si fa; se è nulla in principio, non può acquistare efficacia per fatti posteriori. Colui, che fa una donazione a persona incapace, o conosce la condizione del donatario o la ignora, se la conosce, non deve il suo operato trovar appoggio nella legge stessa, e lasciarsi la proprietà in sospeso: o la ignora e deve presumersi che non l'avrebbe fatta, se ne fosse stato edotto: in caso contrario quella incapacità non sarebbe tale, se dovesse tuttavia la donazione avere un'effetto condizionato; una dichiarazione però della legge su di ciò toglierebbe di mezzo molte controversie, cui il silenzio può dar luogo.

C. It. 1056 — C. A. 1123 — C. F. 931.

Vedi la nota all'art. 1052.

C. It. 1057 — C. A. 1127 — C. F. 932.

C. It. 1058 — C. A. 1128 — C. F. 933.

Le donne maritate possono *liberamente* accettare le donazioni loro fatte.

C. It. 1059 — C. A. 1130 — C. F. 925.

Nel caso, che l'accettazione pel minore fosse fatta dalla madre vivente il padre, o dagli altri ascendenti, benchè fossero ancora

in vita i genitori, aveva d'uopo di essere autorizzata da un consiglio di famiglia, secondo il disposto dall'art. 1130 Cod. Alb. il nuovo codice vi sostituì l'autorizzazione del Tribunale civile: vivendo i genitori, ai quali competa la patria potestà, non avvi pei minori consiglio di famiglia, sarebbe stato in ogni caso prudente anche per evitare le collisioni tra congiunti sostituire l'autorità imparziale del Tribunale: sarebbe pure stato necessario dichiarare a chi spetti l'accettare le donazioni fatte ai minori o dal padre o dal tutore, non potendo questi accettare essi stessi pel minore la donazione che loro abbiano fatta: pei minori emancipati che abbiano alcuni dei genitori, essendo questi di diritto loro curatori, l'ultimo alinea dell'art. 1059 comprende tutti i casi, cui accenna l'ultimo alinea dell'art. 1130 del codice Albertino. Siccome non cessava colla maggiore età del figlio l' usufrutto del padre sui di lui beni, coll'art. 1131 del cod. Alb. si provvedeva all'interesse d' entrambi col modo d'accettazione ivi spiegato.

C. It. 1060 — C. A. 1132 — C. F. 937.

Il codice Albertino stabiliva una forma speciale per le accettazioni delle eredità e delle donazioni fatte ai sordo-muti; il nuovo codice avendoli coll'art. 340 dichiarati inabilitati di diritto quando sono maggiori d'età, salvo che il tribunale gli abbia rionosciuti capaci a provvedere alle cose proprie, l' accettazione delle donazioni fatte ai sordo-muti dovrà essere accettata secondo la loro condizione giuridica come l'accettazione delle eredità; V. nota all'art. 930.

Quanto alle donazioni fatte ai corpi morali sono esse per l'accettazione regolate dalla legge 5 Giugno 1850, e dalle leggi particolari, che li riguardano.

C. It. 1061 — C. A. » — C. F. ».

Mancando l'accettazione fatta nelle forme volute dalla legge, non si può avere ad essa alcun riguardo, e perciò non solo potrà il donante, opporre la nullità della donazione poichè a termini dell'art. 1057 non nasce da essa obbligazione alcuna, ma anche i suoi eredi, ed aventi causa, non avendo più alcun effetto l'accettazione seguita dopo la morte del donante.

C. It. 1062 — C. A. 1133 — C. F. 938.

C. It. 1063 — C. A. 1137 — C. F. 942.

Fu in questo articolo del nuovo codice 'ommessa la menzione delle donne maritate, e dei mariti per i motivi accennati nella nota all'art. 1052.

C. It. 1064 — C. A. 1138 — C. F. 943.

In nessun caso la donazione può d'ora in poi comprendere i beni futuri, nemmeno se si tratta di donazione a contemplazione di matrimonio come ne facevano eccezione gli art. 1144 1176, e seg. cod. Alb. La condizione che l'art 1139 stesso cod. stabiliva per la sussistenza della donazione di tutti i beni presenti, che cioè il donante si riservasse l'usufrutto o qualche porzione discreta per sovvenire ai propri bisogni, e per poter testare, non venne conservata dal nuovo codice, per non imporre ostacoli alla piena libertà dei cittadini capaci a far da sè, di disporre a loro talento delle cose proprie.

C. It. 1065 — C. A. 1140 — C. F. 900.

C. It. 1066 — C. A. 1141 — C. F. 944.

C. It. 1067 — C. A. 1142 — C. F. 945.

C. It. 1068 1ª parte — C. A. 1181 — C. F. 1088.

Dal codice Albertino non si alludeva al caso in cui il matrimonio seguisse bensì, ma venisse col seguito annullato: il nuovo cod. coll'alinea dell'art. 1068 toglie pure effetto in tal caso alla donazione rispetto ai coniugi donatarii, ma se esistono figli, e la donazione sia stata fatta anche in contemplazione dei medesimi, riguardo a questi la donazione deve avere il suo effetto, nei casi espressi nell'art. 116, e salvi pure esser debbono i diritti nel tempo intermedio acquistati dai terzi.

C. It. 1069 — C. A. 1143-1180 — C. F. ».

Ben diversa era secondo il codice Albertino, secondocchè trattavasi di donazione semplice ovvero di donazione a contemplazione di certo e determinato matrimonio, la conseguenza della riserva fattasi dal donatore della libertà di disporre di un og-

getto compreso nella donazione, di una quota dei beni donati, o di una determinata somma da prendersi sui medesimi, senza chè ne avesse poi vivendo disposto; nella donazione semplice la cosa riservata apparteneva agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola, o stipulazione in contrario; per contro nella donazione a contemplazione di certo, e determinato matrimonio la cosa riservata, se non ne era dal donatore altrimenti disposto, rimaneva al donatario: questa diversità di trattamento non è più adottata dal nuovo codice, rimanendo in qualunque caso la cosa riservata agli eredi del donante.

C. It. 1070 — C. A. 1145 — C. F. 948.

C. It. 1071 — C. A. 1146 — C. F. 951.

Il cod. Alb. stabiliva nell'art 937 la riversibilità di diritto delle cose donate dai genitori, ed ascendenti ai loro figli, e discendenti morti senza posterità, ove a questi fossero i medesimi superstiti, indipendentemente dalla qualità di eredi e dal diritto ad una porzione di successione sugli altri beni dei donatarii; ove le cose donate fossero state dai donatari alienate, gli ascendenti dovevano rispettare le alienazioni fatte da quelli, salvo però il diritto a riscuoterne il prezzo, che potesse ancora essere dovuto, succedevano inoltre all'azione per la ricuperazione de' beni che avesse potuto spettare ai figli, e discendenti, ma erano in compenso tenuti a concorrere al pagamento dei debiti, e carichi della successione in proporzione degli stessi beni: era per altro ammessa la convenzione contraria nell'atto di donazione.

Per far luogo alla riversibilità secondo il nuovo codice è necessario un patto espresso, anche rispetto agli ascendenti.

C. It. 1072 — C. A. 1147 — C. F. 952.

C. It. 1073 — C. A. 1148 — C. F. 896.

C. It. 1074 — C. A. 1149 — C. F. 949.

. It. 1075 — C. A. 885 — C. F. ».

C. It. 1076 — C. A. 1150 — C. F. 950.

Il codice Albertino non faceva espressamente in questo luogo l'eccezione relativa alla perdita della cosa donata per caso fortuito: le regole generali sugli effetti delle obbligazioni supplivano al silenzio del legislatore in questo caso speciale; la dichiarazione esplicita del nuovo codice giova a chiuder la via ad ingiuste pretese.

C. It. 1077 — C. A. » — C. F. ».

Un atto di liberalità non deve prestar occasione a litigi tra il donante, ed il donatario, se questi avesse indistintamente diritto a garantia verso il donante per qualunque diminuzione o perdita che soffrisse della cosa donata, vi sarebbero troppo facili contrasti fra loro: tuttavia quando vi sia una formale promessa di evizione, ovvero questa sia la conseguenza del dolo, e del fatto personale del donatore, precedente o susseguente alla donazione, oppure quando non si tratti di una vera, e propria beneficenza, ma questa sia piuttosto un contratto bilaterale *do ut facias* misto a liberalità per l'eccedenza del corrispettivo in confronto degli oneri imposti, allora la buona fede esige che il donatario non sia frustrato dei vantaggi, sui quali potè giustamente calcolare per assumere impegni, che mancando la cosa donata, gli ridonderebbero a danno.

Il cod. Alb. non assoggettava in genere espressamente il donante alla garantia per causa di evizione verso il donatario, ma neanco lo dispensava, sicchè le varie circostanze di fatto e le regole generali di diritto erano quelle che davano norma ai giudizi; ed invero le disposizioni del nuovo codice in questo articolo trovansi tracciate da Fabro nel suo cod. lib. 4, tit. 28 defin. 1. nota 11. e da Richeri Giurisp. univ. tom. IV. §. 562.

C. It. 1078 — C. A. 1161 — C. F. 953.

C. It. 1079 — C. A. 1162 — C. F. 954.

C. It. 1080 — C. A. 1164 — C. F. 956.

Il codice Albertino prescriveva bensì che la domanda di rivocazione della donazione per causa d'ingratitudine dovesse essere presentata al conservatore perchè ne facesse annotazione in

margine alla trascrizione ordinata dall'art. 1134, ma non estendeva questa prescrizione alla domanda di rivocazione per causa d'inadempimento delle condizioni alligate alle donazione; diversi pur erano gli effetti dell'una e dell'altra rivocazione: solo in ciò concordavano, che non aveva luogo la rivocazione di pien diritto, ma doveva essere proposta giudizialmente.

Scopo della ordinata trascrizione si è di porre i terzi in avvertenza, che contrattando col donatario sulla fiducia della sua risponsabilità, correrebbero pericolo di rimaner delusi, ove la domanda di rivocazione venga accolta: ma se la donazione è fatta sotto condizione già può il terzo prima di accostarsi a contrattare col donatario verificare il titolo, che gli conferisce il possesso della cosa che dovrebbe far oggetto del contratto, e riconoscerne la precarietà, e risolvibilità, e sapendo che la sussistenza della donazione dipende dall'adempimento di una condizione sia questa casuale o potestativa dal canto del donatario, non potrebbe accusare altri che sè stesso d' imprevidenza se ciecamente si affidasse alla fede del donatario medesimo.

Ma se si tratta di rivocabilità della donazione per causa d'ingratitudine, i terzi non possono prima del fatto, che vi dà luogo, dubitare legittimamente dell'effetto della donazione; la malvagità, e l'ingratitudine non si presume; è dunque necessario un modo di diffidare i terzi dell'avvenimento, da cui nasce il pericolo della rivocazione della donazione, e del ritorno dei beni donati dal possesso del donatario in quello del donante; la trascrizione all'ufficio delle ipoteche della domanda di rivocazione pone chicchessia in grado di conoscere in quale stato si trovi il donatario relativamente alle cose donate: una maggiore pubblicità sarebbe uno scandalo, e nuocerebbe all'ordine, quiete, e santità dei secreti delle famiglie.

Gli stessi motivi che rendono necessaria le trascrizone della domanda di rivocazione in un caso, piuttostochè nell' altro, ne spiegano anche la differenza negli effetti rispetto ai terzi.

Il nuovo codice distingue cogli articoli 1079, 1080 la condizione risolutiva casuale dalla condizione risolutiva, che si verifica per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatario: nel primo caso verificandosi la condizione, la donazione si ha come

non avvenuta anche rispetto ai terzi, la risoluzione ha luogo di pien diritto e non è necessaria alcuna declaratoria giudiziale; nella seconda specie i diritti acquistati dai terzi sulle cose donate non possono essere pregiudicati, salvo chè siano posteriori alla trascrizione all'ufficio delle ipoteche della domanda di rivocazione, come avviene pei casi di rivocazione per causa d'ingratitudine, e di sopravvenienza di figli, salvo che la rivocazione per quest'ultima causa fosse per condizione espressa convenuta nell'atto di donazione.

C. It. 1081 — C. A. 1163-1164 — C. F. 955-956.

Dicendosi nel nuovo codice, che la rivocazione per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatario, e per causa d'ingratitudine deve essere proposta, implica necessariamente, che non abbia luogo di pien diritto, come esplicitamente stabiliva il codice Albertino.

C. It. 1082 — C. A. 1165 — C. F. 957.

Per la rivocazione della donazione per causa d' inadempimento dei pesi imposti al donatario non si dice quale termine sia concesso; per la causa d'ingratitudine avvi un'anno: per la causa di sopravvenienza di figli cinque anni; a quale dei due ultimi casi deve equipararsi il primo? sembra esservi maggiore analogia col caso d'ingratitudine, e che uguale debba essere il termine per proporre la rivocazione.

C. It. 1083 — C. A. 1169 — C. F. 961.

Il codice Alertino dichiarava rivocabili per causa di sopravvenienza di figli anche le donazioni rimuneratorie, e quelle fatte in contemplazione di matrimonio in genere, non in contemplazione di un certo, e determinato matrimonio, eccettochè si trattasse di donazioni tra coniugi: il nuovo codice nell'art. 1087 dichiara irrevocabili per dette cause le sole donazioni puramente rinumeratorie, e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, si crede però che male rispondano a questo concetto le parole di detto articolo *rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitudine, quanto per sopravvenienza di figli, le*

donazioni puramente rimuneratorie ecc. dovrebbesi dire *rimangono irrevocabili non ostante l'ingratitudine del donatario o la sopravvenienza di figli al donatore.*

C. It. 1084 — C. A. 1074 — C. F. 965.

L'art. 1174 cod. Alb. conteneva le regole e le eccezioni, il nuovo codice stabilì la regola coll'art. 1084 e le eccezioni coll'art. 1087.

C. It. 1085 — C. A. 1170 — C. F. 961.

C. It. 1086 — C. A. 1171 — C. F. 962.

C. It. 1087 — C. A. 1168-1169-1174 — C. F. 959-960-965.

Vedi osservazioni all'art. 1083.

C. It. 1088 — C. F. 1167 — C. F. 958.

C. It. 1089 — C. A. 1167 alinea — C. F. ».

C. It. 1090 — C. A. 1175 — C. F. 966.

La legge anteriore non ammetteva che la ordinaria prescrizione contro la domanda di rivocazione per sopravvenienza di figli. Una radicale innovazione è fatta dal nuovo codice a quanto stabiliva il codice Albertino, e prima di esso il codice Francese pel caso, che il donante non avesse esercitato il diritto di rivocazione della donazione per causa di sopravvenienza di figli prima della morte di questi: il codice Albertino, ed il codice Francese dichiaravano rivocata di pien diritto la donazione per la sopravvenienza di figli: alla nascita di un figlio, la donazione scompariva; era quella una condizione risolutiva tacita, la cui verificazione bastava a rendere come non avvenuta la donazione; i beni rientravano nel patrimonio del donatore liberi da qualunque peso, ed ipoteca impostivi dal donatario, salvi quelli enunciati nell'art. 1172 cod. Alb. per il che la morte dei figli, sopravvivente il donante, non poteva aver l' effetto di far risorgere una condizione di cose, che la nascita di quelli aveva fatto definitivamente cessare: il nuovo codice invece, perchè abbia luogo la rivocazione vuole, che ne sia promossa la domanda,

la rivocazione non ha perciò luogo di pien diritto: finchè non havvi la trascrizione della domanda, le cose donate rimangono al donatario, il quale può far distratto delle cose donate, o vincolarle ad ipoteca, senza che i terzi possano essere pregiudicati dalla risolvibilità della donazione.

Il silenzio del donante lasciando sussistere intanto la donazione, dimostra la volontà di non valersi del diritto di rivocarla, onde avvenendo la morte dei figli prima che sia fatta la domanda, questa non avrebbe più motivo di essere proposta.

C. It. 1091 — C. A. 1155 — C. F. 920.

C. It. 1092 — C. A. 1156 — C. F. 921.

Il nuovo codice accenna espressamente, che non si possa durante la vita del donante rinunciare da coloro, cui la legge riserva la legittima od altra quota di successione, ai diritti per la riduzione delle donazioni, che eccedono la porzione disponibile, sia questa rinuncia formale o implicita per aver prestato l'assenso alla donazione: il codice sardo non proibiva con speciale precetto questa rinuncia, tuttavia si conteneva tale divieto nelle disposizioni degli articoli 1009, 1220 dello stesso codice: dopo la morte del donante l' esecuzione delle donazioni importava valida rinuncia a far valere le opposizioni contro la sussistenza totale, o parziale delle medesime, (art. 1453 di detto codice).

C. It. 1093 — C. A. 1157 — C. F. 923.

C. It. 1094 — C. A. 1158 — C. F. 928.

C. It. 1095 — C. A. 1159 — C. F. 929.

C. It. 1096 — C. A. 1160 — C. F. 930.

Il codice Albertino trattava a parte e con special favore delle donazioni fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio agli sposi, ed ai figli nascituri dai medesimi, e dagli sposi rispettivamente tra essi: e per queste donazioni segnava norme particolari; potevano esse estendersi ai beni futuri, (1178) si presumevano fatte non a vantaggio dei soli sposi donatarii, ma anche dei loro figli, e discendenti nascituri, se il donante

sopravviveva agli sposi donatarii, (art. 1176) erano dispensate dall'omologazione (art. 1126) poteva per esse rinunziarsi alla rivocazione per sopravvenienza di figli, purchè la rinuncia fosse anteriore al contemplato matrimonio (art. 1174): a differenza delle donazioni ordinarie, ove il donatore non avesse disposto di quanto si fosse riservato sulle cose comprese nel compendio della donazione, la cosa riservata apparteneva al donatario (1143-1180) ecc.

Erano anche riguardate con favore le rinuncie, che si facevano in occasione d'ingresso in religione, esse si potevano anche fare dai minori, che si consideravano a tale effetto come maggiori, purchè avessero compiti 16 anni: in esse si potevano comprendere i beni futuri, cioè quelli che potessero pervenire ai rinuncianti sino al momento della professione religiosa: queste rinuncie però erano necessariamente soggette a risoluzione, quando fra sei mesi non si fosse dal rinunciante vestito l'abito religioso, ovvero, avendo solo emessi voti temporarii, entro sei anni rientrasse nel secolo; se però dopo emessi voti perpetui ne venisse sciolto legittimamente non poteva rivendicare i beni cui avesse prima rinunciato (art. 714. 715. 1187. 1188.)

Il nuovo codice non privando i religiosi professi del godimento di alcun diritto civile non stabilisce alcun privilegio per quegli atti di rinuncia sia ai beni presenti, sia ai beni futuri: non si considerano che quali donazioni ordinarie soggette alle norme generali.

Intorno alle donazioni per causa di certo, e determinato matrimonio il nuovo codice contiene alcune disposizioni speciali (art. 1062. 1068. 1072. 1087.)

TITOLO IV.

Delle obbligazioni, e dei contratti in genere.

Capo I.

Delle cause delle obbligazioni.

C. It. 1097 — C. A. 1189-1488 — C. F. 1101-1370.

L'art. 1488 cod. Alb. contiene alcuni esempi di obbligazioni, che nascono per solo impero della legge, che le persone subiscono pel solo trovarsi nella civile società, o in certe condizioni di stato, o di luogo; il nuovo codice tralascia questa enumerazione, siccome soverchia.

C. It. 1098 — C. A. 1189 — C. F. 1101.

La definizione del contratto data dal codice Albertino conforme a quella del codice francese è desunta dalle leggi 1. §§. 2. 3. Dig. *de pactis*, e dalle leggi 175. 176. Dig. *de verborum signif.*: ma questa definizione fa astrazione dal vincolo giuridico, che possa o non produrre la convenzione seguita tra le parti, potendosi convenire sulla prestazione di cose fuori di commercio, o illecite, o fra persone incapaci di contrattare.

La definizione che dà il nuovo codice della parola *contratto* implica, che la convenzione abbia effetto di obbligare le parti, a dare o a fare, o a non dare o non fare, o non poter domandare una cosa; questa definizione corrisponde a quella che si ricava dalla legge 7. §§. 1. 2. Dig. *de pactis*.

C. It. 1099 — C. A. 1190 — C. F. 1102.

C. It. 1100 — C. A. 1191 — C. F. 1103.

C. It. 1101 — C. A. 1192 — C. F. 1105-1106.

C. It. 1102 — C. A. 1193 — C. F. 1104.

Del contratto di assicurazione, e del prestito a tutto rischio

non fa cenno il codice civile Albertino; se ne tratta nel codice di Commercio, nella parte relativa al commercio marittimo: quanto alle varie altre specie di assicurazioni sulla vita, contro gl'incendi, contro la grandine, esse sono regolate dagli statuti particolari: il nuovo codice civile però art. 1951 provvede, pel caso, che le cose soggette a privilegio, od ipoteca siano perite, o deteriorate, alla indennità dei creditori, vincolando al pagamento dei creditori privilegiati, ed ipotecarii secondo il loro grado le somme dovute dagli assicuratori, per la perdita, o deperimento della cosa soggetta.

C. It. 1103 — C. A. 1194 — C. F. 1107.

C. It. 1104 — C. A. 1195 — C. F. 1105.

Il nuovo codice aggiunge al sostantivo *requisiti* l'aggettivo *essenziali* per indicare sempre più, che la mancanza di alcuno di essi basta a viziare radicalmente il contratto: invece di *convenzione* adoperato dal codice Albertino si usò nel nuovo codice il nome di *contratto*. Quale sia la differenza tra *convenzione* e *contratto*, lo spiega Taglioni, nei suoi commenti all'art. 1101 codice francese, testo pel regno d'Italia.

C. It. 1105 — C. A. 1210 — C. F. 1123.

C. It. 1106 — C. A. 1211 — C. F. 1124.

Il nuovo codice aggiunge fra gl'incapaci di contrattare nei casi determinati dalla legge gl'*inabilitati:* il codice Albertino non annoverava i *provvisti* di consulente giudiziario, che il nuovo appella *inabilitati*, sebbene non fossero capaci a qualsiasi contrattazione, ma vi suppliva coll'ultimo alinea dell'articolo.

Gli articoli 1212, 1213, e 1214 cod. Alb. riflettono i figli maggiori d'età soggetti alla patria potestà, o determinano i limiti della loro capacità a contrattare, e ad esercitare il commercio: ma il nuovo codice dichiarando cessata la patria potestà, e l'usufrutto paterno sui beni dei figli appena abbiano questi raggiunta la maggiore età, questi divengono capaci a qualsiasi contratto, e a negoziare senza dipendenza, nè limite veruno.

C. It. 1107 — C. A. 1215 alinea — C. F. 1125 alinea.

Nel cod. Alb. l'art. 1215 spiegava come le persone in quest' articolo menzionate non fossero colpite d'incapacità assoluta, ma soltanto relativa, e che perciò soltanto quei contratti potessero impugnare cui la legge li avesse specialmente dichiarati incapaci.

L'alinea dell'art. 1107 nuovo codice accenna alla incapacità incorsa da chi sia interdetto per causa di pena; questa incapacità essendo l'effetto della perdita del godimento dei diritti civili, rende nulli in modo assoluto i contratti fatti da coloro che hanno incorsa tale perdita, e può pertanto opporsi anche dall'altra parte contraente.

C. It. 1108 — C. A. 1196 — C. F. 1109.

C. It. 1109-1110 — C. A. 1197-1221 — C. F. 1110-1131.

C. It. 1111 — C. A. 1198 — C. F. 1111.

C. It. 1112 — C. A. 1199 — C. F. 1112.

C. It. 1113 — C. A. 1200 — C. F. 1113.

I vincoli di affezione non sono limitati alle persone indicate nominativamente in questo articolo. Una fidanzata, una persona affidata alle cure di un estraneo da un amico morente, una persona, che abbia reso qualche insigne beneficio, od altre circostanze personali possono aveve tanta parte, ed anche maggiore nel cuore di un individuo, quanta possano averne le persone in questo articolo accennate: la legge non poteva tutti indicare quei casi, e volendo tuttavia, che dove vi è egual grado di violenza morale sia egualmente colpito di nullità il contratto che ne sia stato la conseguenza, ne lasciò il giudicio al criterio dei tribunali.

C. It. 1114 — C. A. 1201 — C. F. 1114.

C. It. 1115 — C. A. 1203 — C. F. 1116.

La dichiarazione contenuta nell'art. 1203 del cod. Alb. che il dolo non si presume, ma dev'essere provato, è una massima piuttosto filosofica che legislativa, non potendo la legge concretare i fatti che lo costituiscono, nè perciò limitarne gli estremi di

prova; esso dimostrasi non solo coi mezzi di prova ordinaria, ma altresì per indizi, congetture, e condizioni personali: e in ciò la coscienza del giudice non è coartata da norme fisse. Quella dichiarazione è anzi in contraddizione coll'art. 1467 dello stesso cod. dove ammette le presunzioni non solo *iuris*, ma anche le presunzioni che i giuristi dicono *hominis* per impugnare gli atti per causa di frode, e dolo: quella massima troppo generica fu giustamente ommessa nel nuovo cod. come fu tralasciata del pari la dichiarazione espressa nell'art. 1204 del cod. Alb.: perchè dove trattasi delle azioni di nullità, e di rescissione, spiegandosi entro qual termine le medesime debbano proporsi, da chi possano essere promosse, e degli effetti sia della proposizione loro, che del silenzio volontario di chi poteva proporle, restava inutile il dichiarare in termini generali, che le convenzioni contratte per errore, violenza, e dolo non sono nulle di pieno diritto.

C. It. 1116 — C. A. 1218-1605-1901 — C. F. 1128-1598-1878.

C. It. 1117 — C. A. 1219 — C. F. 1129.

C. It. 1118 — C. A. 1220 — C. F. 1130.

C. It. 1119 — C. A. 1221 — C. F. 1131.

C. It. 1120 — C. A. 1222 — C. F. 1132.

C. It. 1121 — C. A. 1223 — C. F. ».

C. It. 1122 — C. A. 1224 — C. F. 1133.

C. It. 1123 — C. A. 1225 — C. F. 1134.

C. It. 1124 — C. A. 1225-1226 — C. F. 1134-1135.

C. It. 1125 — C. A. 1229 — C. F. 1138.

Trattando *degli effetti delle obbligazioni* il nuovo codice nell'art. 1219 spiega l'eccezione alla regola, posta in questo articolo, secondo cui l' acquirente di una cosa ne sopporta il rischio e pericolo, benchè non gliene sia fatta la tradizione materiale; il codice Albertino invece enuncia sotto lo stesso articolo 1229 la regola, e l'eccezione, indicando però negli art. 1237 e seg.[1] gli effetti del ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni.

C. It. 1126 — C. A. 1232 — C. F. 1141.

Il nuovo codice aggiunge alle espressioni *mobile per natura*, cui corrispondevano nel cod. Alb. le parole *cosa puramente mobile*, le seguenti: *titolo al portatore*. Che il principio, secondo cui in fatto di mobili il possesso produce a favore dei terzi l'effetto stesso del titolo, fosse anche applicabile ai titoli al portatore, considerandosi questi piuttosto qual numerario, che quali titoli di credito, era già fisso in giurisprudenza. Vedi a proposito la sentenza del Consolato di Torino 9 Dicembre 1841 rel. Usseglio, e confermata con decisione della Regia Commissione di Revisione 31 Marzo 1842 a relazione Rati-Opizzone. Diario forense vol. 41 pag. 377.

C. It. 1127 — C. A. 1209 — C. F. 1122.

C. It. 1128 — C. A. 1206-1208 — C. F. 1119-1121.

C. It. 1129 — C. A. 1207 — C. F. 1120.

C. It. 1130 — C. A. 1235 — C. F. 1164.

C. It. 1131 — C. A. 1247 — C. F. 1156.

C. It. 1132 — C. A. 1248 — C. F. 1157.

C. It. 1133 — C. A. 1249 — C. F. 1158.

C. It. 1134 — C. A. 1250 — C. F. 1159.

C. It. 1135 — C. A. 1251 — C. F. 1160.

C. It. 1136 — C. A. 1252 — C. F. 1161.

C. It. 1137 — C. A. 1253 — C. F. 1162.

C. It. 1138 — C. A. 1254 — C. F. 1163.

C. It. 1139 — C. A. 1255 — C. F. 1164.

C. It. 1140 — C. A. 1489 — C. F. 1371.

C. It. 1141 — C. A. 1490 — C. F. 1372.

C. It. 1142 — C. A. 1491 — C. F. 1373.

C. It. 1143 — C. A 1492 — C. F. 1374.

C. It. 1144 — C. A. 1493 — C. F. 1375.

Oltre al rimborso delle spese utili, e necessarie fatte da chi bene amministrò gli affari altrui, deve chi ne sente il vantaggio rimborsare secondo il precetto del nuovo codice anche gl' interessi dal giorno in cui furono fatte; ciò è conforme alla regola di equità naturale, che *nemo locupletari debet cum alterius jactura*: e danno ne avrebbe chi amministra, se i capitali da lui spesi a beneficio altrui dovessero intanto rimanere infruttuosi.

C. It. 1145 — C. A. 1494 — C. F. 1376.

C. It. 1146 — C. A. 1195 — C. F. 1377.

C. It. 1147 — C. A. 1496 — C. F. 1378.

C. It. 1148 — C. A. 1497 — C. F. 1379.

C. It. 1149 — C. A. 1498 — C. F. 1380.

Vedi art. 933.

C. It. 1150 — C. A. 1499 — C. F. 1381.

C. It. 1151 — C. A. 1500 — C. F. 1382.

C. It. 1152 — C. A. 1501 — C F. 1383.

C. It. 1153 — C. A. 1102 — C. F. 138.

Anche i tutori cui è affidato in sostituzione dei genitori la custodia delle persone dei loro amministrati devono essere risponsabili pei danni cagionati dai medesimi se con essi abitanti: questa disposizione fu aggiunta giustamente nel nuovo codice a quelle riprodotte dal cod. Alb.

C. It. 1154 — C. A. 1503 — C. F. 1385.

C. It. 1155 — C. A. 1504 — C. F. 1386.

C. It. 1156 — C. A. » C. F. ».

Non potendosi nè materialmente, nè legalmente dividere per quotità la colpa di ciascuno dei coimplicati nel fatto costituente

il delitto, o quasi delitto, neppure può fra loro ripartirsi l'obbligo alla prestazione dei danni. La disposizione di qnesto articolo è dettata dagli stessi motivi per cui il cod. Penale art. 75 sottopone tutti i condannati per uno stesso reato alla solidarietà nelle restituzioni, nei danni e nelle spese: perciò quello che è stabilito pei delitti in materia penale è per parità di ragione applicabile ai delitti, e quasi delitti civili, (Dalloz. Repert. gen. vocabolo *Responsabilitè* num.72 e seg).

Capo II.

Delle diverse specie di obbligazioni.

C. It. 1157 — C. A. 1259 — C. F. 1168.

C. It. 1158 — C. A. 1272-1274 — C. F. 1181-1183.

Non solo l'avvenimento futuro ed incerto, ma anche l'avvenimento già succeduto attualmente, ma non per anco noto alle parti formerebbe la sospensiva condizione della obbligazione secondo le espressioni dell'art. 1272 cod. Alb. Il nuovo cod. non accenna che l'avvenimento futuro ed incerto, che solo propriamente parlando costituisce condizione; l'avvenimento già succeduto, sebbene ignoto non può qualificarsi vera condizione, ma piuttosto quale causa del contratto, la quale esistendo o non esistendo, secondo i diversi casi, renderebbe di niuno effetto il contratto medesimo. Richeri Giurisp. univ. vol. VI, §§ 48, e 51.

C. It. 1159 — C. A. 1260-1261-1262 — C. F. 1169-1170-1171.

C. It. 1160 — C. A. 1263 — C. F. 1172.

C. It. 1161 — C. A. 1264 — C. F. 1173.

C. It. 1162 — C. A. 1265 — C. F. 1174.

C. It. 1163 — C. A. 1273 — C. F. 1182.

L'unica differenza che facesse il cod. Alb. tra il caso di deterioramento della cosa formante oggetto della obbligazione sotto condizione sospensiva senza colpa del debitore, e quello di dete-

rioramento della cosa per colpa del debitore stava in ciò, che potendo il creditore scegliere nell'uno e nell'altro caso o di risolvere il contratto o di esigere la cosa nello stato in cui si trovava, nel primo il debitore non era tenuto a sottostare a verun risarcimento, e nemmeno a deduzione di prezzo, mentre nel secondo caso aveva diritto il creditore ai danni, ed interessi, o (come meglio si esprime il cod. nuovo) al risarcimento dei danni fra cui in primo luogo sarebbe la riduzione del prezzo; il cod. nuovo invece nel primo caso più non dà la scelta al creditore di sciogliere l' obbligazione, ma deve esso ricevere la cosa nello stato, in cui si trova senza poter pretendere ad alcuna diminuzione di prezzo, nel secondo caso ha la scelta o dello scioglimento dell' obbligazione o della esazione della cosa nello stato, in cui si trova, oltre al risarcimento dei danni.

C. It. 1164 — C. A. 1274 alinea — C. F. 1183 alinea.

C. It. 1165 — Cl A. 1475-1748 — C. F. 1184-1654-1741.

Alla regola generale enunciata in questo art. faceva il cod. Alb. varie eccezioni: la vendita d' immobili a termini dell' art. 1661 non si scioglieva per difetto di pagamento del prezzo; nella costituzione della rendita fondiaria, al creditore era negato dall'art. 1947 il diritto di rivendicare l'immobile ceduto, non ostante qualunque patto, o riserva che sarebbe stata come non avvenuta: parimente nel contratto vitalizio l'art. 2012, nel caso di mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizzava il creditore a chiedere il rimborso del capitale, nè a rientrare in possesso del fondo alienato, egli non poteva che far sequestrare e far vendere i beni del debitore, acciò col prodotto della vendita o convenzionalmente o giuridicamente si facesse l'impiego d'una somma bastante per soddisfare le pensioni.

Il nuovo codice ammette la riserva dello scioglimento del contratto di vendita degl'immobili, cioè il patto commissorio, salvi però i diritti dei terzi: ma nel contratto vitalizio mantenne la disposizione del codice Albertino: quanto alla rendita fondiaria essa è regolata dalle stesse norme della vendita, epperciò come nella vendita, così nella costituzione di rendita per-

petua è ammessa la risoluzione del contratto, e il ritorno dello stabile in possesso del creditore.

C. It. 1166 — C. A. 1266 — C. F. 1175.

C. It 1167 — C. A. 1267 — C. F. 1176.

C. It. 1168 — C. A. 1268 — C. F. 1177.

C. It. 1169 — C. A. 1269 — C. F. 1178.

C. It. 1170 — C. A. 1270 — C. F. 1179.

C. It. 1171 — C. A. 1271 — C. F. 1180.

C. It. 1172 — C. A. 1276 — C. F. 1185.

C. It. 1173 — C. A. » — C. F. ».

Questo articolo del nuovo codice non ha riscontro con alcun articolo del codice Albertino, ma i Giudici già sarebbero stati condotti a pronunciare nel senso medesimo della nuova disposizione dal prescritto degli articoli 1237, 1238 e 1320 di quel codice: benchè il termine dell' obbligazione non sia convenuto espressamente, allorchè in fatto avvi la impossibilità di una immediata esecuzione, è di necessità che alle indiscrete pretese d'un irragionevole creditore si opponga l'autorità del giudice a fissare un termine adeguato.

Quando per contro alla volontà del debitore fosse lasciato lo stabilire il termine della esecuzione della obbligazione, questa sarebbe senza effetto, e come non esistente, perchè al debitore nessun termine potrebbe parer conveniente alla esecuzione; epperciò affinchè non fosse illusoria l'obbligazione, spettava necessariamente al prudente discernimento del Giudice il valutare le circostanze di fatto, e stabilire sul fondamento del fattosi criterio, quale sia stata la presunta volontà dei contraenti circa il termine per l'esecuzione dell'obbligazione. L. 41. Dig. *de verborum obligationibus L.* 105 *Dig. de solutionibus*, *Voët* ad *Pandectas* Lib. 45, tit. 1, §. 19.

C. It. 1174 — C. A. 1277 — C. F. 1186.

C. It. 1175 — C. A. 1278 — C. F. 1187.

C. It. 1176 — C. A. 1279 — C. F. 1188.

Se mancando una delle parti alle obbligazioni proprie, può l'altra parte chiedere lo scioglimento del contratto, tanto più deve poter costringere il suo debitore ad eseguirlo quando tutto il suo interesse sta nell'ottenerne l'effettuazione, non sempre potendosi accertare materialmente i danni ; il che deve competergli, non ostante che il conceduto termine non sia ancora decorso, non solo allorchè le cautele promesse nell' atto della convenzione furono diminuite per fatto proprio del debitore, ma eziandio ed a più forte ragione quando mancò totalmente la promessa guarentigia. L'aggiunta fatta nell'art. 1176 del nuovo codice al contenuto nel corrispondente articolo 1279 del codice Albertino serve a maggiormente spiegare il concetto del medesimo, ma non stabilisce un nuovo caso di decadenza dal termine.

C. It. 1177 — C. A. 1280 — C. F. 1189-1191.

La parola *disgiuntamente*, che fu aggiunta nel nuovo codice pare soverchia, trovandosi già compresa nel concetto della obbligazione *alternativa*.

C. It. 1178 — C. A. 1281 — C. F. 1190.

C. It. 1179 — C. A. 1282 — C. F. 1192.

C. It. 1180 — C. A. 1283 — C. F. 1193.

C. It. 1181 — C. A. 1284 — C. F. 1194.

C. It. 1182 — C. A. 1285 — C. F. 1195.

C. It. 1183 — C. A. 1286 — C. F. 1196.

C. It. 1184 — C. A. 1287 — C. F. 1197.

C. It. 1185 — C. A. 1288 — C. F. 1198.

L'effetto della interruzione della prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidari, che forma oggetto dell'art. 1289 del

cod. Alb. è spiegato dall'art. 2131 del nuovo codice, sotto il titolo *della prescrizione.*

C. It. 1186 — C. A. 1290 — C. F. 1200.

C. It. 1187 — C. A. 1291 — C. F. 1201.

C. It. 1188 — C. A. 1292 — C. F. 1202.

C. It. 1189 — C. A. 1293 — C. F. 1203.

C. It. 1190 — C. A. 1294 — C. F. 1204.

C. It. 1191 — C. A. 1295 — C. F. 1205.

Quanto all'effetto della prescrizione, di cui parla l' art. 1296 del cod. Alb. relativamente ai debitori solidarii, il codice nuovo ne fa pure oggetto dell'art 2130 sotto il titolo *della prescrizione.*

C. It. 1192 — C. A. 1297 — C. F. 1207.

C. It. 1193 — C. A. 1298 — C. F. 1208.

C. It. 1194 — C. A. 1299 — C. F. 1209.

La variazione fatta dal nuovo cod. in questo art. al corrispondente articolo del codice Albertino può dar luogo a controversie; perchè, se il debitore non ha che una minima parte nell'eredità del creditore, non deve essere liberato nella totale sua porzione di debito, che ha in solido con altri, ma solo per la porzione corrispondente alla sua quota ereditaria; del pari, se il creditore non è erede unico del debitore, non deve sottostare alla perdita della total porzione del credito cui era tenuto il suo debitore in solido con altri: le parole del codice Albertino non lasciavano aperta la via a dubbietà su questo proposito.

C. It. 1195 — C. A. 1300 — C. F. 1210.

Anche in questo articolo non sembra troppo felice la innovazione fatta dal nuovo codice all'effetto della divisione acconsentita dal creditore a favore di uno dei condebitori, perchè questo favore ad uno dei condebitori aggrava la condizione degli altri,

se non rispetto al creditore, certamente tra gli stessi condebitori.

C. It. 1196 — C. A. 1301 — C. F. 1211.

C. It. 1197 — C. A. 1302 — C. F. 1212.

C. It. 1198 — C. A. 1303 — C. F. 1213.

C. It. 1199 — C. A. 1304 — C. F. 1214.

C. It. 1200 — C. A. 1305 — C. F. 1215.

C. It. 1201 — C. A. 1306 — C. F. 1216.

C. It. 1202 — C. A. 1307-1308 — C. F. 1217-1218.

C. It. 1203 — C. A. 1309 — C. F. 1219.

C. It. 1204 — C. A. 1310 — C. F. 1220.

C. It. 1205 — C. A. 1311 — C. F. 1221.

Fra i casi nei quali non ha luogo la divisibilità delle obbligazioni fra gli eredi del debitore, il codice Albertino annoverava quella, in cui il debito fosse ipotecario: questo caso non è quì accennato dal codice nuovo, ma non può dubitarsi, che la stessa eccezione alla regola della divisibilità fra gli eredi del debitore, espressa nel codice Albertino debba ancora ravvisarsi mantenuta dal nuovo codice in forza delle disposizioni degli articoli 1215, e 1964.

Un altro caso di eccezione era spiegato dal codice Albertino alla suddetta regola quello cioè di una obbligazione alternativa, in cui una delle due cose, la cui scelta appartenesse al creditore fosse indivisibile; non essendo il creditore da alcuna disposizione di legge privato per causa della morte del suo debitore del diritto di scegliere fra le cose, a cui questi si era obbligato in modo alternativo, non potrebbero gli eredi opporsi a che la scelta cada sulla cosa indivisibilile: quantunque sia vero, che il legislatore non può nella legge contemplare tutti i casi contingibili, trattandosi però di casi, che sono frequentissimi, ed importanti, e già in modo preciso previsti dalle precedenti legi-

slazioni, l'averli ommessi può dare occasione a controversie: il pregio del laconismo non deve esagerarsi, e la legge nou deve lasciar troppo facile adito alle liti, nè per quanta confidenza meriti il potere giudiziario, debbono porsi i tribunali nella necessità di spaziare nella pericolosa via dell'applicazione delle leggi per semplice analogia, o dei principii generali di diritto.

C. It. 1206. — C. A. 1312-1313 — C. F. 1222-1223.

C. It. 1207 — C. A. 1314 — C. F. 1224.

C. It. 1208 — C. A. 1315 — C. F. 1225.

C. It. 1209 — C. A. 1316 — C. F. 1226.

Sebbene nell'art. 1316 del cod. Alb. non si facesse parola del semplice ritardo nella esecuzione della obbligazione, non era vietato tuttavia lo stipulare una pena per lo stesso ritardo, essendo ciò abbastanza spiegato dall'alinea del successivo articolo 1319.

C. It. 1210 — C. A. 1317 — C. F. 1227.

C. It. 1211 — C. A. 1318 — C. F. 1228.

C. It. 1212 — C. A. 1319 — C. F. 1229.

C. It. 1213 — C. A. 1230-1239-1320 — C. F. 1230.

Il termine non si considerava dall'art. 1230 del cod. Alb. di rigore tale da applicare immediatamente la pena convenuta per l'inadempimento, o ritardo dell'esecuzione, se nell'atto in cui si concedeva un termine al debitore per l'esecuzione della obbligazione non contenevasi una rinuncia di lui alla necessità della costituzione in mora. Il nuovo codice attribuendo maggiore forza alla legge del contratto, dichiara il debitore incorso nella pena pel fatto solo della scadenza del termine: ben inteso, che vi sia colpa per parte sua, e l'inadempimento non dipenda dal fatto di un terzo, o da forza maggiore, o caso fortuito. (Art. 1239, cod. Alb.). Vedi Decisione del tribunale di 3ª istanza di Milano 14 Ottobre 1863 nel giornale *la Legge* 1863. p. 1039.

C. It. 1214 — C. A. 1243-1321 — C. F. 1152-1231.

C. It. 1215 — C. A. 1322 — C. F. 1232.

C. It. 1216 — C. A. 1323 — C. F. 1233.

C. It. 1217 — C. A. 1596 — C. F. 1590.

Il cod. Alb. tratta di ciò che si dice caparra nel solo titolo del contratto di vendita. Il nuovo codice invece lo generalizza per tutti i contratti: nel primo si spiega quali siano gli obblighi di colui, che manca all'adempimento, e il nuovo codice stabilisce invece quali siano i diritti della parte che non è in colpa, il che non porterebbe diversità di conseguenze, avendo i doveri sempre un diritto corrispondente; diverso però è l'effetto della data caparra secondo il nuovo codice da quello che era stabilito dal codice Alb.: ciascuno dei contraenti poteva secondo questo esimersi dall'adempimento del contratto, e l'altro non ve lo poteva obbligare, dovendo acquietarsi della ritenzione della caparra, se l'aveva ricevuta, o ricuperamento di quella da lui data, col doppio valore di essa: il nuovo codice dà la scelta a quello da cui non dipende l'inesecuzione del contratto di obbligare l'altra parte all'adempimento di esso, ovvero alla perdita della caparra, o alla restituzione doppia di essa, secondochè l' abbia ricevuta o data.

C. It. 1218 — C. A. 1227-1233-1238 — C. F. 1136-1142-1147.

C. It. 1219 — C. A. 1227-1229-1237 — C. F. 1136-1138-1146.

C. It. 1220 — C. A. 1235 — C. F. 1144.

C. It. 1221 — C. A. 1236-1233 — C. F. 1142-1145.

C. It. 1222 — C. A. 1234 — C. F. 1143.

C. It. 1223 — C. A. 1230 — C. F. 1139.

Come si è avvertito nella nota all'art. 1213 la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione non bastava sotto l'impero del codice Albertino a far sì, che il debitore s'intendesse costituito in mora, ma era necessario un atto d' intimazione, od altro equivalente, salvo che nell' atto della convenzione vi fosse per parte del debitore una rinuncia alla necessità

della costituzione in mora: il rigore, che il nuovo codice usa verso il debitore per obbligarlo ad osservare la legge del contratto, fu temperato rispetto agli eredi del medesimo, ad essi non potendo imputarsi, se non si trovano sempre in grado di adempiere immediatamente un'obbligazione, che può essere loro ignota, od alla quale non abbiano potuto mettersi in grado di soddisfare alla semplice richiesta del creditore.

C. It. 1224 — C. A. » — C. F. ».

Oltre alle regole speciali per cadun contratto riguardo alla misura della colpa, di cui è risponsabile il debitore, vi sono norme generali; è nota la distinzione fatta dai giuristi tra *culpa lata*, che è equiparata al dolo, *culpa levis*, e *culpa levissima*, da prestarsi secondo che l'interesse stia da una parte piuttostochè dall' altra fra i contraenti. Pothier, nel suo *Traité des obligations* N° 142, traccia quelle norme generali deducendole dalla legge 5. § 2. Dig. *Commodati vel contra.*

C. It. 1225 — C. A. 1238 — C. F. 1147.

C. It. 1226 — C. A. 1239 — C. F. 1148.

C. It. 1227 — C. A. 1240 — C. F. 1149.

C. It. 1228 — C. A. 1241 — C. F. 1150.

C. It. 1229 — C. A. 1242 — C. F. 1151.

C. It. 1230 — C. A. 1243 — C. F. 1152.

Quando la somma stabilita a pagarsi a titolo di danni fosse per ravvisarsi ad evidenza enormemente eccessiva, il codice Alb. autorizzava il giudice a moderarla.

La equipollenza delle stipulazioni di cui fa cenno l'articolo 1230 del nuovo codice, cioè di somma determinata a titolo di danni pel caso d'inadempimento dell'obbligazione o di clausola penale, o di caparra data al tempo del conchiuso contratto, sembra che debba renderle soggette alle stesse norme di diritto, e così riducibili dall'autorità giudiziaria nel solo caso in cui l'obbligazione sia già eseguita in parte come stabilisce l'art. 1214.

C. It. 1231 — C. A. 1244 — C. F. 1153.

Il codice Alb. non attribuiva gl' interessi se non dal giorno della giudiciale domanda, eccettuati i casi, in cui la legge dichiarava, che dovessero di pien diritto decorrere: invece il nuovo codice fa della eccezione medesima la regola generale: e ciò coerentemente all'innovazione fatta dall'art. 1213 a quanto era stabilito dall'art. 1230 del codice Albertino.

C. It. 1232 — C. A. 1245 — C. F. 1154.

Questo articolo non è che la riproduzione dell'art. 2° della legge 5 Giugno 1857, colla quale fu abolita la tassa degl'interessi convenzionali, ed abrogata ogni penale disposizione riguardo all'usura; con questa legge fu perciò derogato alla proibizione *dell'anatocismo* contenuta nell'art. 1245 del codice Alb.: gl'interessi però degli interessi potevano già sin d'allora essere dovuti quando questi assumevano la natura di capitale, sia per novazione del debito, che per novazione della persona del debitore, o del creditore. Che nulla vi sia d'immorale in che eziandio tra creditore, e debitore, senza che vi succeda novazione alcuna, gl'interessi scaduti possano produrre interessi, lo dimostra il voto dei già Senati di Piemonte e di Nizza all'occasione che era stato loro comunicato per le rispettive osservazioni il progetto del codice Alb., e non fu se non un pretto rigorismo, che non fece ammettere quella proposta dei lodati Magistrati, conforme ai dettati dell'economia sociale ora dovunque ricevuti.

C. It. 1233 — C. A. 1246 — C. F. 1155.

C. It. 1234 — C. A. 1257 — C. F. 1166.

C. It. 1235 — C. A. 1258 — C. F. 1167.

Le ragioni cui si riferisce il 2° alinea dell'art. 1258 codice Alb. sono quelle alle quali provvedono gli articoli 970, 971, 1003, 1030, 1031, 1066-1100 sotto il titolo delle disposizioni comuni alle successioni e quelle apparenti dagli articoli 1552 e 1553, sotto il titolo del matrimonio e diritti rispettivi degli sposi.

Il nuovo codice esprime in un secondo alinea dell'art. 1235

che la rivocazione ottenuta dai creditori degli atti fatti in loro frode dal debitore non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione: questa riserva dei diritti dei terzi può facilmente rendere illusorio il diritto, che la legge dà ai creditori d'impugnare gli atti fatti in loro frode.

L'azione *Pauliana*, che era data ai creditori per far rivocare gli atti fatti dal loro debitore in frode de' loro diritti, aveva l'effetto di far ritornare le cose nel loro primiero stato, come se nessuna alienazione fosse stata fatta dal debitore. Leg. 10, §§ 19, 21, 22 23. Dig. *quæ in fraudem creditorum:* epperciò si dovevano considerare come di nessun effetto i diritti dai terzi acquistati sulle cose, su cui veniva esercitata l'azione Pauliana: *resoluto jure dantis, resolvi debet jus accipientis.*

Capo IV.

Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni.

C. It. 1236 — C. A. 1324 — C. F. 1234.

C. It. 1237 — C. A. 1325 — C. F. 1235.

C. It. 1238 — C. A. 1326 — C. F. 1236.

C. It. 1239 — C. A. 1327 — C. F. 1237.

C. It. 1240 — C. A. 1328 — C. F. 1238.

C. It. 1241 — C. A. 1329 — C. F. 1239.

C. It. 1242 — C. A. 1330 — C. F. 1240.

C. It. 1243 — C. A. 1331 — C. F. 1241.

C. It. 1244 — C. A. 1332 — C. F. 1242.

C. It. 1245 — C. A. 1333 — C. F. 1243.

C. It. 1246 — C. A. 1334 — C. F. 1244.

La facoltà, che dal cod. Alb. era data all'autorità giudiziaria di concedere al debitore dilazioni pel pagamento, e per la esecuzione delle sue obbligazioni, malgrado il dissenso del creditore, se alcune volte era adoperata in prò di debitori posti senza veruna loro colpa nella impossibilità di pagare alla scadenza del termine tutto, o parte del loro debito, potea però anche molte volte lusingare la indolenza dei debitori ed anche abusarsene da quelli di mala fede. Se i contratti legalmente formati debbono effettivamente aver forza di legge per coloro che li hanno fatti; non deve essere data ai tribunali facoltà di non rispettarli a pretesto di una elastica equità: la riserva, che il cod. predetto comandava ai Tribunali nel concedere le dilazioni, non bastava ad impedire, che di quella facoltà non si usasse con qualche latitudine, e così mentre era favorito per compassione un debitore molte volte negligente, potevasi arrecare gravissimo danno ad un creditore, che sulla fiducia di conseguire a tempo fisso un capitale avesse assunti impegni, ai quali non potesse poi fare onore senza gravi sacrifizi, e fors'anco non potesse soddisfarli in alcun modo con forte detrimento del suo credito: quella facoltà più non è data dal nuovo codice, che vuol mantenuta ferma la legge del contratto.

C. It. 1247 — C. A. 1835 — C. F. 1245.

C. It. 1248 — C. A. 1336 — C. F. 1246.

C. It. 1249 — C. A. 1337 — C. F. 1247.

C. It. 1250 — C. A. 1338 — C. F. 1248.

C. It. 1251 — C. A. 1339 — C. F. 1249.

C. It. 1252 — C. A. 1340 — C. F. 1250.

Per la validità della surrogazione convenzionale fatta dal debitore a favore di colui, dal quale prende a prestito una somma ad oggetto di pagare un suo debito era necessario secondo il cod. Alb. l'atto pubblico; pel nuovo cod. basta, che risulti da scrittura avente data certa. V. infra art. 1314.

C. It. 1253 — C. A. 1341 — C. F. 1251.

Non solo a favore del creditore posteriore in grado d' ipoteca compete la surrogazione legale nei diritti di altro creditore che abbia ragione di essergli preferito in virtù de'suoi privilegi, ed ipoteche, che sia da lui pagato, ma anche a favore del creditore *chirografario:* sebbene nel cod. Alb. nel n° 1° dell' art. 1341 si esprimesse solo *creditore*, non pare però che potesse dubitarsi, che anche il creditore chirografario pagando un creditore privilegiato od ipotecario, che appunto perciò aveva diritto di essergli preferito sul prezzo degli stabili del comune debitore, acquistasse il subingresso legale nei diritti di questo creditore; dove la legge non distingue neanco nell'applicazione devesi distinguere l' uno dall'altro caso, se per ambo sta la stessa ragione, seppure non è maggiore pel creditore chirografario, che pel creditore ipotecario: la espressa dichiarazione però fattane nel nuovo cod. toglie ogni possibile dubbio, che potesse nascere dal riscontro col diritto Romano. L. 24 § ult. Dig. *de rebus auctoritate iudicis possidengis,* L. 17 Dig. *qui potiores* in pignore L. 1 cod. *de his qui in priorum creditorum etc.* L. ult. cod. *de priv. fisci.*

C. It. 1254 — C. A. 1342 — C. F. 1252.

Qui avvi una notevole differenza tra il sistema anteriore e quello adottato dal nuovo cod. relativamente agli effetti della surrogazione parziale tra il creditore surrogante, ed il creditore surrogato.

Tanto il cod. francese, che il cod. Alb. attribuivano al credi tore stato in parte soddisfatto da altro creditore o da altro interessato, la preferenza su questi nell'esperimento delle sue ragioni per il residuo dovutogli: sembra che non altra fosse la ragione di questa preferenza se non che non debba un creditore primo in grado costringersi a soffrire, che altri venga a concorrenza con lui, presumendosi che abbia voluto riservarsi di essere pagato il primo per il restante suo credito, se non vi fu patto in contrario (Locrè *esprit de code civil*). Questa presunzione è affatto insussistente: e perchè si dovrà aver riguardo piuttosto alla presunta intenzione di colui che ottiene il pagamento di parte

del suo credito, anzichè alla presunta intenzione di colui che eseguisce tale pagamento? ammettendo alla concorrenza col creditore che è in parte soddisfatto colui, che eseguì il parziale pagamento non si peggiora la condizione del primo, la quale è già vantaggiata senza che sia necessario favorirla maggiormente. Se vi ha fondo utile per tutti sulle sostanze del debitore per effetto delle cautele prestate dal medesimo riesce inutile ogni questione di preferenza: se vi ha fondo utile soltanto per una parte del credito di colui che è primo in grado per ragion di privilegio, od ipoteca, od altra cautela, non è giusto che dopo di essere soddisfatto da un terzo di tutta quella parte, che forse sola avrebbe conseguito valendosi delle cautele fornitegli dal debitore, escluda poi quel terzo dall'aver parte nell' assegnamento di quanto potrà ricavarsi dall' esercizio delle ragioni verso il debitore, e verso i fideiussori, ed ottenga in cotal modo il pagamento di tutto il suo credito, mentre senza il pagamento fattogli dal terzo non l'avrebbe conseguito, che in parte: si disse che già trovavasi vantaggiata la condizione del creditore, in parte soddisfatto dal terzo, ammettendoli a concorrenza; ed invero, benchè abbia già assicurata quella parte, che senza il pagamento ottenuto dal terzo forse avrebbe sola conseguita dalle sostanze del suo debitore per effetto delle cautele da questo ottenute, trova tuttavia intatto il fondo a sua guarentigia vincolato, e concorre ancora pel restante suo credito, che altrimenti sarebbe stato perduto; mentre colui, che pagò quella prima parte non ha diritto che di concorrere col creditore primitivo, per ottenere il rimborso sovente non integrale dal debitore, o dai fideiussori per difetto di fondo utile. Fondata pertanto a ragione, e giustizia si è l'innovazione fatta coll'art. 1254 del nuovo cod.

C. It. 1255 — C. A. 1343 — C. F. 1253.

C. It. 1256 — C. A. 1344 — C. F. 1254.

C. It. 1257 — C. A. 1345 — C. F. 1255.

C. It. 1258 — C. A. 1346 — C. F. 1256.

C. It. 1259 — C. A. 1347 — C. F. 1257.

C. It. 1260 — C. A. 1348 — C. F. 1258.

C. It. 1261 — C. A. 1349 — C. F. 1259.

C. It. 1262 — C. A. 1350 — C. F. 1260.

C. It. 1263 — C. A. 1351 — C. F. 1261.

C. It. 1264 — C. A. 1352 — C. F. 1262.

C. It. 1265 — C. A. 1353 — C. F. 1263.

Dicendosi semplicemente come nell'art. 1265 del nuovo codice che il creditore, il quale abbia acconsentito al ritiramento del deposito per parte del debitore, nel caso ivi contemplato, non possa più valersi pel pagamento del suo credito dei privilegi, e delle ipoteche, che vi erano annesse, non può dubitarsi, che possano le parti convenire la conservazione delle antiche cautele salvi i diritti acquistati dai terzi prima del ritiramento del deposito, ovvero la concessione di nuove: il cod. Alb. spiegava in modo abbastanza scevro di dubbietà che quantunque rivestito l' atto di consenso delle forme prescritte a produrre ipoteca, non valeva a conservare alle antiche ipoteche il grado primitivo; dicendosi che *non ha più ipoteca, se non dal giorno dell' atto di consenso*, per necessità la nuova ipoteca è affatto indipendente dalla prima, potendo avere già il debitore venduti gli stabili ipotecati, che mediante la sua liberazione pronunciata dall'autorità giudiziaria rimasero sciolti, ovvero acconsentite altre ipoteche che non possono più essere primeggiate da quella nuovamente concessa a colui che per suo fatto perdette i primitivi diritti.

C. It. 1266 — C. A. 1354 — C. F. 1264.

Fra i modi di pagamento, o meglio fra i modi di liberarsi dalle obbligazioni il cod. Alb. annoverava la cessione dei beni volontaria, o giudiziaria: effetto principale della cessione dei beni era di esimere il debitore disgraziato ma di buona fede dall'arresto personale: molte volte però giovava a rallentare le istanze dei creditori verso debitori di mala fede durante le vive ed intricate discussioni, che si facevano per far dichiarare l'ammessibilità o non del debitore alla cessione dei beni per la sua buona o mala

fede. Come si dovesse la domanda di cessione dei beni promuovere, quali ne fossero le condizioni d'ammessione, e quali le conseguenze appare dagli articoli 1355 a 1362 inclusivamente del cod. civile Alb. e dal titolo 7, lib. quinto del cod. di procedura civile del 1854, e dal tit. 9. lib. 7 del cod. di procedura civile del 1859, che già aveano semplificati i riti del giudicio di concorso e di cessione dei beni prescritti dal tit. 33, lib. 3 della RR. CC.

I motivi per cui nel nuovo cod. non fu accolto quel modo di estinzione delle obbligazioni, vennero spiegati nella Relazione del Ministro sul progetto del libro terzo del cod. civile, ove tesse la storia, e fa la critica di questa istituzione; le ragioni principali della eliminazione furono la complicazione della relativa procedura, l'inutilità pei creditori di riunirsi collettivamente per agire sui beni del debitore, potendo caduno ciò fare individualmente, la restrizione portata dalla moderna civiltà all'ammessibilità dell'arresto personale, cui non vanno soggetti se non i debitori nei quali siavi dolo provato, o presunto che privava appunto il debitore del beneficio della cessione dei beni, epperciò la inutilità nell'interesse del debitore di questo rimedio.

Nella relazione della Commissione del Senato sul progetto del cod. civile, si approvò il divisamento del Ministro per la soppressione della cessione de'beni, riferendosi ai motivi stessi dal proponente spiegati.

C. It. 1267 — C. A. 1363 — C. F. 1271.

C. It. 1268 — C. A. 1364 — C. F. 1272.

C. It. 1269 — C. A. 1365 — C. F. 1273.

C. It. 1270 — C. A. 1366 — C. F. 1274.

C. It. 1271 — C. A. 1367 — C. F. 1275.

C. It. 1272 — C. A. 1368 — C. F. 1276.

C. It. 1273 — C. A. 1369 — C. F. 1277.

C. It. 1274 — C. A. 1370 — C. F. 1278

C. It. 1275 — C. A. 1371 — C. F. 1279.

C. It. 1276 — C. A. 1372 — C. F. 1280.

C. It. 1277 — C. A. 1373 — C. F. 1281.

C. It. 1278 — C. A. 1374 — C. F. ».

C. It. 1279 — C. A. 1375 — C. F. 1282.

C. It. 1280 — C. A. 1377 — C. F. 1286.

C. It. 1281 — C. A. 1376 — C. F. 1285.

C. It. 1282 — C. A. 1378 — C. F. 1287.

C. It. 1283 — C. A. — 1378 2ª al. 2075. — C. F. ».

Il secondo alinea dell'art. 1378 cod. Alb. sembra in contraddizione coll'art. 2075 stesso codice; nel primo è detto, che la liberazione accordata ad uno dei fideiussori non libera gli altri; il secondo stabilisce che se il creditore libera uno de'fideiussori, questa liberazione giova agli altri per la parte di quello, che fu liberato: perchè scompaia questa contraddizione fa d'uopo avvertire, che la prima disposizione parla della totale rimessione del debito, siccome risulta dai due primi capoversi del sud. art. 1378: L'art. 2075 poi contiene la clausola, *senza consenso degli altri*, perchè essendo fra i varii fideiussori divisibile l'azione di regresso a termini dell'art. 2070, sarebbe la loro condizione pregiudicata, se non ostante la liberazione data ad uno fra di essi senza il consenso degli altri, caduno di questi fosse tenuto per l'integrale obbligazione senza il vantaggio di poter far concorrere quello che fu liberato al rimborso a favore di colui, che ha pagato l'intiero debito.

Coll'art. 1283 del nuovo codice corrispondente all'art. 2075 non rimane escluso quanto volle il precedente legislatore esprimere col secondo alinea dell'art 1378, e rimane tolta ogni contraddizione ancorchè solo apparente.

C. It. 1284 — C. A. 1379 — C. F. 1288.

C. It. 1285 — C. A. 1380 — C. F. 1289.

C. It. 1286 — C. A. 1381 — C. F. 1290.

C. It. 1287 — C. A. 1382 — C. F. 1291.

C. It. 1288 — C. A. 1383 — C. F. 1292.

Qui il nuovo codice accenna alla dilazione conceduta gratuitamente dal creditore, e non parla di dilazione conceduta dal giudice, perchè come già fu detto in nota agli art. 1165, e 1214, non permette al giudice di concedere dilazione ai debitori.

C. It. 1289 — C. A. 1384 — C. F. 1293.

Fra i casi, in cui la compensazione non ha luogo il codice nuovo uno ne aggiunge ai tre enunciati nell'art. 1384 cod. Alb. ed è quando il debitore vi abbia preventivamente rinunciato.

C. It. 1290 — C. A. 1385 — C. F. 1294.

Il codice Albertino non ammetteva a favore del debitore solidario la compensazione di quello, che il creditore dovesse al suo condebitore; (al. 2. art. 1385) il nuovo codice ravvisò non essere questa una giusta applicazione della disposizione dell'articolo 1286: se il creditore di una persona è nello stesso tempo suo debitore in solido con altri, può certamente valersi della compensazione del suo debito sino alla concorrente del suo credito, per questa parte rimane estinta una parte della obbligazione solidaria; come nel caso di confusione cui accenna il 2. alinea dell'art. 1390 cod. Alb. (1297 cod. nuovo) non deve il creditore poterne pretendere il pagamento nè da quello che era in pari tempo suo creditore, nè dagli altri, perchè ove uno di questi dovesse pagare la total somma non potrebbe subentrare nei diritti del creditore a senso del n. 3. dell'art. 1253 (N. 3. art. 1341 cod. Alb.) verso quello dei condebitori solidarii, che avendo compensato il suo credito pagò una parte del debito solidario: in una parola il creditore comune esigerebbe secondo il sistema del codice Albertino due volte una parte del suo credito.

C. It. 1291 — C. A. 1386 — C. F. 1295.

C. It. 1292 — C. A. 1387 — C. F. 1296.

C. It. 1293 — C. A. 1388 — C. F. 1297.

C. It. 1294 — C. A. 1389 — C. F. 1298.

C. It. 1295 — C. A. 1390 — C. F. 1299.

C. It. 1296 — C. A. 1391 — C. F. 1300.

C. It. 1297 — C. A. 1392 — C. F. 1301.

C. It. 1298 — C. A. 1393 — C. F. 1302.

C. It. 1299 — C. A. 1394 — C. F. 1303.

C. It. 1300 — C. A. 1395 — C. F. 1304.

La durata di dieci anni ammessa dal codice Albertino per l'esercizio delle azioni di nullità, e di rescissione in genere fu ridotta dal nuovo codice ad anni cinque.

C. It. 1301 — C. A. 1396 — C. F. ».

C. It. 1302 — C. A. 1407 — C. F. ».

C. It. 1303 — C. A. 1397-1398 — C. F. 1305-1306.

Essendo i minori non emancipati, od abilitati incapaci di contrattare, non è necessario perchè possano opporre la nullità del contratto che in questo vi sia intervenuta lesione; lo stesso deve dirsi dei minori emancipati, od abilitati per le convenzioni, che eccedono i limiti della loro capacità.

Le disposizioni degli articoli 1397, 1398, del codice Albertino embrano in contraddizione coll'art. 1211 che dice i minori incapaci di contrattare, però in questo articolo è detto, *nei casi espressi dalla legge:* queste parole suppongono che i minori non siano incapaci assolutamente, dunque laddove la legge dichiara specialmente i minori incapaci di contrattare, la sola qualità di minori basterà a far dichiarare nulli i contratti: nei casi in cui la legge non li dichiara incapaci espressamente, la lesione semplice darà luogo alla rescissione in loro favore.

Che qui vi fosse materia assai disputabile lo riconobbero i nuovi legislatori, che cogli articoli 1303, e 1308 immutarono e disposizioni degli art. 1397 e 1398 del cod. Alb. ammettendo

nell'interesse dei minori non solo l'azione di rescissione per causa di lesione anche semplice contro i contratti, ai quali non sono dalla legge dichiarati capaci, ma bensì l'azione di nullità; quanto alla lesione, se i contratti furono nel loro interesse formati entro i limiti della loro capacità, o da chi li. rappresenta, e colle forme stabilite dalla legge, essa non dà luogo all' azione di rescissione se non nei casi, e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge.

C. It. 1304 — C. A. 1406 — C. F. 1314.

C. It. 1305 — C. A. 1399 — C. F. 1307.

Dicendosi nel codice Albertino, che la *semplice* dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore non lo esclude dal beneficio della restituzione si fa abbastanza comprendere, che se la dichiarazione fosse fatta con arte ed in un modo da indurre l' altro contraente in errore sulla età di quello, fosse fatta cioè con dolo, ed usando raggiri, lo privava del beneficio suddetto: tuttavia la espressa sanzione giova meglio a mettere in avvertenza i minori contro la speranza di poter sottrarsi facilmente alle obbligazioni assunte traendo in inganno sulla loro età, e capacità chi altrimenti non avrebbe con essi contrattato.

L'art. 1305 del nuovo codice è desunto dalle leggi 1. 2. e 3. del codice Giustinianeo. tit. *Si minor se maiorem dixerit.*

Quanto dispone il codice Albertino nell'art. 1400 non riprodotto nel codice civile Italiano forma oggetto degli articoli 4. 5. e 6 del nuovo codice di Commercio.

C. It. 1306 — C. A. 1402 — C. F. 1310.

C. It. 1307 — C. A. 1329-1404 — C. F. 1112.

C. It. 1308 — C. A. 1205-1398-1399 — C. F. 1118-1305-1306.

Il contratto, in cui sia seguita lesione non è nullo in origine, ma può solo essere soggetto a rescissione: cosicchè i diritti dai terzi acquistati sulla cosa che formò oggetto del contratto, della cui rescissione si tratta, purchè non si possa contro di essi proporre l'accusa di frode, debbono essere salvi sintantochè colui che

fu leso non rese note col mezzo della trascrizione le sue istanze per la rescissione: sull'effetto della rescissione per causa di lesione rispetto al terzo possessore secondo l'antico diritto pronunciò il Senato di Piemonte antica decisione 26 Febb. 1644 ref. Pergamo, che leggesi nella raccolta di Duboin, serie XII. pag. 695, (Bertolotti Istituzioni V. 3. p. 131.)

Quanto all'effetto della rescissione per la stessa causa secondo il codice Albertino risulterebbe dall'art. 1686, che i diritti dei terzi possessori non sarebbero rimasti salvi rispetto a colui cui compete l'azione di rescissione, ma ad essi sarebbe stata solo riservata ragione di regresso contro il loro autore.

C. It. 1309 — C. A. 1451 — C. F. 1338.

C. It. 1310 — C. A. 1452 — C. F. 1339.

Il nuovo codice generalizza per tutti gli atti di qualunque natura, che siano nulli in modo assoluto per difetto di formalità, la disposizione che il cod. Alb. applicava alla sola donazione fra vivi.

C. It. 1311 — C. A. 1453 — C. F. 1340.

Capo. V.

Della prova delle obbligazioni e di quella della loro estinzione.

C. It. 1312 — C. A. 1408 — C. F. 1315.

C. It. 1313 — C. A. 1410 — C. F. ».

C. It. 1314 — C. A. 1412-1413-1414 — C. F. 1341.

Tutti i contratti in questo articolo enumerati dovevano sotto pena di nullità a termini del codice Albertino farsi per atto pubblico, ad eccezione delle transazioni, quando vertissero sopra ragioni, per le quali non fosse quello richiesto: due sole spe-

cie di convenzioni debbono secondo il nuovo codice essere rivestite necessariamente della forma dell'atto pubblico, l'atto di donazione ed il contratto di matrimonio.

C. It. 1315 — C. A. 1411 — C. F. 1317.

C. It. 1316 — C. A. 1415 — C. F. 1318.

Nulla è detto nè in questo nè nel paragrafo seguente circa gli inalfabeti: però ad esempio di quanto è stabilito riguardo ai testamenti, purchè il notaio spieghi la causa della mancanza di sottoscrizione delle parti, o di una di esse, l'atto pubblico farà piena prova del contenuto in esso; ma se per incompetenza, od incapacità dell'uffiziale, o per difetto di forma venisse l'atto pubblico a perdere la sua forza, non potrà riguardo agl' inalfabeti per difetto di sottoscrizione avere neanco la forza di privata scrittura; non essendo ritenuto come sufficiente garanzia il croce segno, perchè non vale a caratterizzare la persona, da cui si fa, ed è di troppo facile imitazione.

Quando perciò per qualche circostanza estrinseca non imputabile per alcuna maniera alle parti venga a mancare la efficacia dell' atto pubblico, se una delle parti sia illiterata, esso non gioverà neppure come privata scrittura.

Finchè dunque dureranno le presenti generazioni d' Italiani, la cui grandissima maggioranza (diciasette milioni circa su ventidue, come dicono le statistiche) è d'inalfabeti, sarà a questi necessità per ogni qualunque minima convenzione non solo ricorrere alla solennità dell' atto pubblico, ma prevenire essi stessi qualsiasi irregolarità e farsi ben capaci della competenza, e capacità dell'uffiziale: sembra che una classe così estesa di persone meritasse una qualche condiscendenza dal legislatore, a meno che nella legge stessa vi fosse un precetto assoluto di abilitarsi a scrivere, ovvero una pena efficace contro gl'inalfabeti: il che non sarebbe guari conciliabile colla libertà, giovando solo ad estirpare la ignoranza la morale educazione del popolo.

C. It. 1317 — C. A. 1416 — C. F. 1319.

C. It. 1318 — C. A. 1417 — C. F. 1320.

C. It 1319 — C. A. 1413 — C. F. 1321.

È radicale la innovazione introdotta dal nuovo cod. coll' art. 1319, identico all'art. 1321 del cod. francese a quanto stabiliva il cod. Alb. coll'art. 1413: sebbene già questo cod. nell'art. 1428 dichiarasse avere la scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli, che l'avessero sottoscritta o sottosegnata, e fra i loro eredi, ed aventi causa; questa regola tuttavia non poteva applicarsi a quei contratti, pei quali fosse imprescindibile l'atto pubblico, onde qualunque dichiarazione per scrittura privata, che variasse le condizioni dell'atto pubblico non produceva azione civile per ottenerne l'esecuzione nemmeno fra le stesse parti: senza che però fosse dato il diritto di ripetizione per quanto fosse stato per effetto di buona fede, ed in osservanza dell'obbligazione naturale pagato, siccome stabiliva l'art. 1325, al.

L'obbligo della registrazione di qualunque contratto sia per atto pubblico, che per scrittura privata, ed anche verbale, per poterne far uso in giudicio, scema in gran parte, se non affatto il pericolo, che le controdichiarazioni si facciano collo scopo di frodare i diritti dovuti all'erario: poichè se le parti sono disposte ad eseguire di buona fede la convenzione risultante dalla controdichiarazione, sono anche disposte ad eseguirla senza farne risultare per iscritto: se poi l'azione giudiziaria diventa necessaria per mala fede, allora dovendosi la dichiarazione sottoporre alla registrazione, altro inconveniente non soffre l'erario, che il ritardo del pagamento dei relativi diritti, ma ha per di più azione per l'applicazione del maggior diritto in pena della frode stabilito dall'art. 56 della legge sul registro attualmente vigente.

La registrazione tiene luogo della insinuazione che era richiesta per gli atti pubblici, e fu estesa anche alle scritture private e alle convenzioni verbali per poterne fare uso in giudicio, e sempre quando debbasene far menzione in atti pubblici.

Il cod. Alb. conteneva nel §. 2, sez. 1ª capo VI, tit. VI, lib. III, le prescrizioni ed esenzioni relative alla insinuazione degli atti: il nuovo Cod. nulla dispone circa la registrazione, formando questa oggetto della legge speciale del 21 Aprile 1862,

della quale però ne fu annunziata una riforma, che è nel desiderio di tutti.

C. It. 1320 — C. A. 1428 — C. F. 1322.

C. It. 1321 — C. A. 1429 — C. F. 1322-1323.

Non essendo per le persone inalfabete, ossia illetterate, stabilito alcun mezzo di supplire alla sottoscrizione, devesi dire loro negato di poter assumere obbligazioni per scrittura privata, epperciò sempre quando occorrerà loro di dover fare qualche contratto, ancorchè di menoma importanza, dovranno servirsi del ministero di notaio. Vedi nota all'art. 1316

C. I. 1322 — C. A. 1330 — C. F. 1324.

C. It. 1323 — C. A. » — C. F. ».

La ricognizione delle sottoscrizioni per mezzo dell'autenticazione del notaio non era dal cod. Alb. accennata: però in determinati affari era questo modo di accertamento delle firme prescritto da leggi speciali. Il R. Editto 24 Dicembre 1819 di costituzione del debito pubblico (art. 21) pel trapasso delle iscrizioni richiedeva, che la firma del titolare alienante fosse autenticata da un notaio certificatore, ad eccezione delle città di Torino e Genova, nelle quali quell'ufficio di autenticare le firme era stato riservato agli Agenti di cambio accreditati presso l'amministrazione.

La stessa disposizione venne ripetuta nella legge 10 Luglio 1861 d'istituzione del Gran libro del Debito Pubblico (art. 18) essendosi estese le facoltà di autenticare le firme de'titolari a qualunque notaio nei luoghi ove non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio.

Le cautele da osservarsi dai notai nell'autenticare le sottoscrizioni per le scritture private sono quelle medesime, che sono prescritte per l'accertamento della identità delle persone negli atti pubblici.

C. It. 1324 — C. A. 1431 — C. F. ».

Non fu creduto necessario dai nuovi legislatori di stabilire che le scritture private contenenti convenzioni sinallagmatiche, ossia

bilaterali debbano farsi in tanti originali quante sono le parti interessate: sarà certamente conveniente che caduna delle parti si procuri il titolo per potere all'opportunità far valere con più sicurezza le sue ragioni verso gli altri contraenti, ma la pluralità degli originali nulla aggiunge alla forza della prova, che la scrittura somministra.

Il cod. Alb. stabiliva, che se alcune delle parti o tutte non sapessero leggere e scrivere, dovessero nelle loro scritture private intervenire tre testimoni, due dei quali almeno sapessero scrivere, e sottoscrivessero di fatti l'originale e ciò oltre al segno da apporsi dai contraenti, e dal testimonio, che fossero illetterati: non facendosi nel nuovo cod. la ipotesi, che alcuno vi sia il quale non sappia leggere, e scrivere, fu ommessa ogni disposizione circa la forma delle scritture private, da osservarsi in tale circostanza. V. nota agli art.[1] 1316 e 1321.

C. It. 1325 — C. A. 1434 — C. F. 1326.

Qui nuovamente nulla dispone il nuovo cod. per gl'illetterati.

C. It. 1326 — C. A. 1435 — C. F. 1327.

C. It. 1327 — C. A. 1436 — C. F. 1328.

Era dubbio, se il semplice atto di registrazione delle scritture private per cui non si deposita alcun originale all'ufficio del registro, ma solo una copia in carta semplice autenticata da una delle parti bastasse a dare data certa alle medesime: i varii modi di render certa la data spiegati nell'art. 1327 del nuovo codice, e l'ammessione di prove equipollenti valgono ad eliminare molte questioni sulla certezza della data, bastando a questo effetto che sia dimostrato in qualunque modo la impossibilità dell'alterazione della data a danno di una delle parti.

C. It. 1328 — C. A. 1437 — C. F. 1329.

C. It. 1329 — C. A. 1438 — C. F. 1330.

C. It. 1330 — C. A. 1439 — C. F. 1331.

C. It. 1331 — C. A. 1440 — C. F. 1332.

C. It. 1332 — C. A. 1441 — C. F. 1333.

C. It. 1333 — C. A. 1442-1449 — C. F. 1334-1335.

C. It. 1334 — C. A. 1443 — C. F. 1335.

C. It. 1335 — C. A. 1444 — C. F. 1334.

C. It. 1336 — C. A. 1445 — C. F. ».

C. It. 1337 — C. A. 1446 — C. F. 1336.

C. It. 1338 — C. A. 1447 — C. F. 1335.

C. It. 1339 — C. A. 1447 alinea — C. F. 1335.

C. It. 1340 — C. A. 1450 — C. F. 1337.

C. It. 1341 — C. A. 1454 — C. F. 1341.

Nello estendere i limiti di valore, oltre il quale è vietata la prova testimoniale, salvo che ne'casi specialmente eccettuati, si ebbe riguardo al valore relativo della moneta secondo il progresso dei tempi; non si ammise indistintamente pei pericoli che sono inerenti a questo genere di prova. Sulla indole della prova testimoniale. V. Pescatore. *Logica del diritto*. Capo XIV. Genesi delle prove giudiziarie civili, pag. 79.

C. It. 1342 — C. A. 1455 — C. F. 1342.

C. It. 1343 — C. A. 1456 — C. F. 1343.

C. It. 1344 — C. A. 1457 — C. F. 1344.

C. It. 1345 — C. A. 1458 — C. F. 1345.

C. It. 1346 — C. A. 1459 — C. F. 1346.

C. It. 1347 — C. A. 1460 — C. F. 1347.

C. It. 1348 — C. A. 1461 — C. F. 1348.

C. It. 1349 — C. A 1462 — C. F. 1349.

C. It. 1350 — C. A. 1463 — C. F. 1350.

Il codice Albertino considerava fra le altre quale presunzione

legale la forza attribuita dalla legge alla confessione giudiziale, o al giuramento della parte.

C. It. 1351 — C. A. 1464 — C. F. 1351.

L'art. 989 cod. Alb. conteneva una eccezione alla regola secondo cui *res inter alios judicata alteri nec nocet, nec prodest*, quale regola è consacrata dai qui notati articoli dei varii codici: secondo l'art. 989 la sentenza, che ad istanza d'un creditore, o di un legatario di una successione avesse inappellabilmente dichiarato alcuno erede o condannatolo in tale qualità, produceva effetto anche verso tutti gli altri creditori, e legatarii della stessa successione; non fu ravvisata questa disposizione meritevole di essere riprodotta, perchè esorbitante dalle regole generali senza una dimostrata necessità, ciascuno essendo libero di agire per proprio conto.

C. It. 1352-1353 — C. A. 1465 — C. F. 1352.

Avendo nell'articolo 1463 il cod. Alb. annoverato fra le presunzioni legali il giuramento, e la confessione della parte, ne fa di nuovo cenno nell'art. 1464: il giuramento, e la confessione della parte formano eccezione alla regola, secondo cui non è ammessa veruna prova contro le presunzioni della legge nei casi in cui sul fondamento di queste presunzioni essa annulla certi atti, o nega l'azione in giudicio: ancorchè nel nuovo codice non siasi fatta la riserva del giuramento, e della confessione della parte, non può esservi dubbio, che non si possano rigettare quando tendono a provare il contrario di ciò che la legge presume, ancorchè trattisi di quelle presunzioni, che erano appellate dai giureconsulti *juris, et de jure*.

C. It. 1354 — C. A. 1467 — C. F. 1353.

Quando si tratta di provare il dolo, e la frode, tutti i mezzi, tutti gl'indizi, e congetture debbono tenersi in conto, perchè non può supporsi, che l'autore del dolo, e della frode voglia rilasciare uno scritto, con cui dichiari avere con dolo, o con frode contrattato; ciò è tanto evidente che nel nuovo codice non si credette necessario di riprodurre le ultime parole del corrispondente articolo 1467 del codice Albertino.

C. It. 1355 — C. A. 1468 — C. F. 1354.

C. It. 1856 — C. A. 1470 — C. F. 1356.

A nulla influisce la competenza sulla verità della confessione fatta avanti un'autorità giudiziaria. Quantunque il giudice avanti cui è fatta la confessione non possa giudicare dell'effetto della medesima, non può distrursi il fatto di essa: nello stesso modo, che la domanda giudiziale anche fatta avanti ad un giudice incompetente vale ad interrompere la prescrizione, perchè la domanda stessa dimostra l'intenzione di chi la fa di voler esercire un diritto o di contraddire ad una pretesa ragione altrui, così il fatto di chi avanti qualunque giudice confessa una sua obbligazione, è indestruttibile; perchè essendo effetto di volontà è indipendente dalle circostanze estrinseche che riguardano la competenza del giudice.

C. It. 1357-1358-1359 — 1469 C. A. — C. F. 1355.

Il codice Albertino nella confessione stragiudiciale, la cui definizione (data nell'art. 1367 del nuovo codice) si trova tutta già nella stessa parola, distingueva la verbale dalla scritta: quanto alla verbale si diceva inutile l'allegazione di essa ogni qualvolta si trattasse di domanda, la cui prova testimoniale non fosse ammessibile; certamente se questa confessione era contestata e si trattava di provarla, si dovevano, come si debbono tuttora ammettere quei soli mezzi di prova, che sono dalla legge stabiliti in ragione della materia controversa: quanto alla confessione stragiudiciale scritta risultante cioè da lettere, da annotazioni, da registri di famiglia ecc. sebbene non se ne facesse parola, erano applicabili le regole concernenti le scritture private, e i principii di prova per iscritto, ed aveva maggiore, o minor valore secondo che era fatta direttamente alla persona di chi la invocava ed in modo esplicito; ovvero solo indirettamente ma in modo da rendere verosimile il fatto allegato; non poteva però invocarsi la confessione stragiudiciale anche esplicita, se l'oggetto, cui si riferiva, non potesse provarsi altrimenti, che col pubblico atto: stabilita poi legalmente la confessione stragiudiciale sì verbale che scritta, non doveva neppur essa scindersi a pregiudicio di chi l'aveva fatta.

Il nuovo codice avendo ristretto la necessità dell'atto pubblico a pochi atti cioè all'atto di donazione ed al contratto di matrimonio, per ogni altra specie di convenzione, ed obbligazione ammette la prova per confessione stragiudiciale la quale però non potrà stabilirsi col mezzo di testimonii, qualora si tratti di domanda per cui la legge non ammetta tal genere di prova: ma sempre quando vi sia una confessione stragiudiciale scritta, qualunque sia il valore della cosa, di cui si tratta, farà essa piena prova, o sarà sufficiente indizio da far ammettere in supplemento la prova testimoniale o il giuramento d'ufficio.

C. It. 1360 — C. A. 1470 — C. F. 1356.

Il nuovo codice estese alla confessione stragiudiciale gli effetti che il cod. Alb. attribuiva espressamente alla sola confessione giudiziale.

C. It. 1361 — C. A. 1471 — C. F. ».

C. It. 1362 — C. A. 1472 — C. F. ».

C. It. 1363 — C. A. 1473 — C. F. 1357.

C. It. 1364 — C. A. 1474 — C. F. 1358.

C. It. 1365 — C. A. 1475 — C. F. 1359.

C. It. 1366 — C. A. 1476 — C. F. 1360.

C. It. 1367 — C. A. 1477 — C. F. 1361.

C. It. 1368 — C. A. 1478 — C. F. ».

C. It. 1369 — C. A. 1479 — C. F. 1362.

C. It. 1370 — C. A. 1480 — C. F. 1363.

Gli effetti del falso giuramento in via civile sono stabiliti dall'art. 1374 del codice penale, e si ravvisò perciò inutile riprodurre nel nuovo codice quanto è spiegato nell'alinea dell'art. 1480 del codice Albertino: non sembrano però troppo convincenti i ragionamenti del Ministro proponente la legge civile per escludere ogni ragione d'indennità nel caso di reato di falso giuramento per effetto della sentenza criminale di condanna.

C. It. 1371 — C. A. 1482 — C. F. ».

C. It. 1372 — C. A. 1481 — C. F. 1364.

Fu nel codice civile nuovo inserito ciò, che esprimeva l'articolo 283 del codice di procedura civile del 1859; il motivo per cui quegli che deduce il giuramento può rivocarlo allorchè ne fu colla sentenza variata la formola si è perchè essendo esso una volontaria rinuncia del deducente stesso ad ogni altro mezzo di prova, e ad ogni ulteriore discussione sulla cosa formante oggetto della deduzione, non deve il giudice nulla detrarre, nè aggiungere alla sostanza del giuramento, altrimenti è falsata la intenzione del deducente; se è lasciata al giudice la facoltà di modificare la formola, deve pure essere in facoltà del deducente di rivocare la deduzione.

Nè il codice civile Albertino, nè le leggi di procedura in vigore all'epoca in cui fu promulgato accennavano alla facoltà del giudice di variare la formola del giuramento decisorio espressa nella deduzione; se al giudice non pareva conchiudente, ed ammessibile il giuramento nei termini della deduzione, ed eravi contestazione, doveva rigettarlo, o mandare al deducente di riformarlo.

C. It. 1373 — C. A. 1483 — C. F. 1365.

C. It. 1374 — C. A. 1484 — C. F. 1366.

C. It. 1375 — C. A. 1485 — C. F. 1367.

C. It. 1376 — C. A. 1486 — C. F. 1368.

C. It. 1377 — C. A. 1487 — C. F. 1369.

TITOLO V.

Del contratto di matrimonio.

Capo I.

Disposizioni generali.

C. It. 1378 — C. A. 1508 — C. F. 1387.

La clausola dell'art. 1508 cod. Alb. che proibisce agli sposi le convenzioni contrarie ai buoni costumi non fu ripetuta nell'art. 1378 del nuovo codice perchè già espressa nelle disposizioni relative ai contratti in genere (art. 1122, 1160).

C. It. 1379 — C. A. 1509 — C. F. 1388.

C. It. 1380 — C. A. 1510 — C. F. 1389.

A maggiore spiegazione di quanto contiensi in questo articolo, nel codice Albertino si esprimeva, che il divieto di fare convenzioni nel contratto di matrimonio, le quali tendessero ad immutare l'ordine legale delle successioni, riguardava tanto le ragioni spettanti ai figli dei contraenti sulla successione di questi, quanto dei figli fra loro senza che però fossero impedite le donazioni, e le disposizioni testamentarie nelle forme, ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

C. It. 1381 — C. A. 1511 — C. F. 1390.

C. It. 1382 — C. A. 1512 — C F. 1394.

C. It. 1383 — C. A. 1513 — C. F. 1396.

C. It. 1384 — C. A. 1514 — C. F. 1397.

L'annotazione di cangiamento, o contro dichiarazione a quanto si convenne nel primordiale atto di matrimonio deve a termini del nuovo codice farsi altresì sulla copia presentata all'ufficio

delle ipoteche per la trascrizione, se questa fu fatta: e deve essa farsi sempre quando nel contratto di matrimonio avvi o traslazione di proprietà stabili, o costituzione di usufrutto, uso, od abitazione, o comunione pel godimento di beni immobili.

C. It. 1385 — C. A. 1515 — C. F. 1395.

C. It. 1386 — C. A. 1516 — C. F. 1398.

C. It. 1387 — C. A. 1151 — C. F. 905.

Nulla stabiliva in modo speciale il cod. Alb. circa le stipulazioni, e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro cui fosse pronunciata sentenza, ovvero solamente iniziato giudicio d'interdizione per infermità di mente, parlandosi solo nell' art. 1151 del prodigo, non sarebbonsi potute agl'interdetti, od interdicendi dare facoltà maggiori di quelle concesse ai minori d'età perchè questi, sebbene per la loro inesperienza abbiano d'uopo del ministero del tutore, che amministri per essi, abbia cura delle loro persone, e li rappresenti, possono avere tuttavia perfetta coscienza delle loro azioni: al contrario il fatto della interdizione, o, come si esprime il nuovo codice, della inabilitazione dimostra che l'individuo che ne è colpito non è di mente ferma nè capace di ragionato consenso: saggio fu dunque il pensiero di regolare con opportune ed espresse cautele le stipulazioni, e donazioni, che siano per fare coloro, che si trovino nell'accennata condizione; devesi però ritenere, che neanco sotto il cod. Alb. gl'interdetti potessero da sè fare qualunque stipulazione o donazione nel contratto di matrimonio, essendo dall'art. 392 pareggiati ai minori in quanto riguarda la loro persona e i loro beni.

Capo II.

Della dote.

C. It. 1388 — C. A. 1517 — C. F. 1540.

C. It. 1389 — C. A. 1519 — C. F. 1542.

C. It. 1390 — C. A. 1518 — C. F. ».

C. It. 1391 — C. A. 1520 1ª parte — C. F. ».

Essendo nell'art. 1388 nuovo codice indicato, che la dote può costituirsi o dalla moglie, o da altri per essa; e nell'art. 1391, che la dote non si può durante il matrimonio costituire nè aumentare dai coniugi, rimane abbastanza spiegato, che può essa durante il matrimonio costituirsi da altri, che dai coniugi: quale sia l'effetto di questa costituzione di dote per parte di terzi sui beni del marito, risulta dal n. 4° art. 1969.

Il cod. Alb. aggiunge nell'art. 1520, la cui prima parte corrisponde all' art. 1391 del nuovo [che sulla dote costituita, od aumentata da terzi pendente il matrimonio, niun lucro dotale può stipularsi; ciò è pure spiegato dagli art. 1385 e 1398 2° alinea del nuovo codice.

C. It. 1392 — C. A. 1521 1ª parte — C. F. 1544 1ª parte.

La seconda parte dell'art. 1521 del cod. Alb. permetteva bensì alla madre di costituire la dote alla figlia sui suoi beni dotali, ma voleva che fossero osservate in tal caso le formalità stabilite dagli articoli ivi citati per l'alienazione della dote: il nuovo cod. non accenna se la madre possa sui suoi beni dotali costituire la dote alla figlia: ma cogli art. 1404, 1405 e 1407 essendo stabilite le norme per l'alienazione, ed obbligazione della dote, purchè la costituzione che la madre faccia a favore della figlia sia in conformità di detti articoli, cioè o per effetto di patto espresso stipulato nel contratto di matrimonio, o mediante decreto del Tribunale posteriormente al matrimonio, nulla osterebbe alla validità di tale costituzione.

C. It. 1393 — C. A. 1522 — C. F. 1545.

C. It. 1394 — C. A. 1523 — C. F. 1546.

C. It. 1395 — C. A. 1524 — C. F. 1544 2ª parte.

C. It. 1396 — C. A. 1527 — C. F. 1547.

C. It. 1397 — C. A. 1528 — C. F. 1548.

C. It. 1398 — C. A. 1520 2ª parte, 1529 — C. F. ».

Non era dal cod. Alb. stabilito alcun limite al lucro dotale convenzionale; in caso di silenzio delle parti, era stabilito dalla legge stessa un lucro dotale del terzo: il nuovo codice permette nel contratto matrimoniale la stipulazione di un lucro senza alcuna limitazione di proporzione, ma non supplisce al silenzio delle parti, onde non venendo esso stipulato s' intende che non abbiano voluto le parti stesse costituirne alcuno.

Il lucro dotale secondo la precedente legislazione costituiva un debito dell'eredità del coniuge predefunto a favore del superstite: questo debito si doveva detrarre per stabilire l'attivo netto della successione onde fissare la legittima dei figli, discendenti ed ascendenti: tuttavia il coniuge venendo a partecipare o in proprietà o in usufrutto alla successione intestata dell' altro coniuge, nella quota assegnatagli dalla legge doveva imputare tutto ciò, che acquistava in forza di convenzioni, e lucri matrimoniali, (art. 960) il nuovo codice lo considera come una donazione e vuole, che sia deducibile soltanto dalla porzione disponibile, e quando ecceda questa porzione, si dovrà ridurre nei limiti di essa.

C. It. 1399 — C. A. 1530 — C. F. 1549.

C. It. 1400 — C. A. 1531 — C. F. 1550.

C. It. 1401 — C. A. 1532 — C. F. 1551.

C. It. 1402 — C. A. 1533 — C. F. 1552.

C. It. 1403 — C. A. 1534 — C. F. 1553.

C. It. 1404 — C. A. » — C. F. 1557.

Sarebbe stata di pien diritto nulla, secondo il cod. Alb. la convenzione che si fosse fatta nel contratto di matrimonio di poter alienare, ed ipotecare la dote: nel nuovo codice si addottò di preferenza il sistema francese; si considerò, che la troppa protezione delle ragioni della moglie, e dei figli potesse rivolgersi in danno delle famiglie, che potendo gli sposi contrarre matrimonio senza costituzione dotale, ancorchè la sposa possegga beni, fosse incongruo, il vietar loro di stipulare la facoltà di alienare, ed ipotecare

i fondi dotali; queste ragioni prevalsero sul contrario avviso spiegato dalla commissione del Senato, che fu nominata per l'esame del progetto del codice Civile.

C. It. 1405 — C. A. 1535-1536-1537-1538-1540-1541-1542
C. F. 1554-1555-1556-1558.

Quando nel contratto di matrimonio non siasi espressamente convenuto di poter alienare od ipotecare i fondi dotali, anche secondo il codice nuovo diventano inalienabili ed intangibili la dote e le ragioni dotali: nè puossi far cessare l'inalienabilità per solo consenso dei coniugi, ma è necessario il decreto del tribunale che può darne l'autorizzazione solo quando previa cognizione di causa ne ravvisi evidente la necessità, o la utilità; il cod. Alb. non dava indistintamente al Tribunale di Prefettura ora Tribunale Civile la competenza per l'alienazione della dote, ma solo quando si trattava di alienarne una parte. Se si trattava di tutta alienarla era di competenza della Corte d'appello.

Tanto il cod. francese, quanto il cod. Alb. facevano l'enumerazione delle cause per cui si potesse permettere l'alienazione totale, o parziale della dote, o la restrizione e riduzione delle ragioni dotali: questa specificazione di casi non fu creduta opportuna: « la legge (sono parole della relazione del ministro guar-
« dasigilli nel presentare il progetto al Senato) non può prevedere
« tutti i casi, in cui l'alienazione o l'obbligazione della dote si
« presenta necessaria, od utile, d'onde la conseguenza, o di far
« categorie di casi talmente generici da renderne inutile la spe-
« cificazione, o di costringere i coniugi a mascherare la verità
« per trovarsi apparentemente nel caso espresso dalla legge.
« Parve pertanto più franco partito quello di non dare altra
« norma all'autorità giudiziaria, se non quella della necessità,
« od utilità evidente. L'esperienza avendo dimostrato, che non
« ostante le limitazioni fatte dai codici, i tribunali hanno sempre
« finito per cedere sulle ripetute istanze dei coniugi, alle esi-
« genze dei casi non preveduti dalla legge, per modo che le
« maggiori cautele, che essa volle spiegare per la conservazione
« della dote, ebbero sempre a risolversi in un maggior carico di
« spese per ottenere la facoltà di alienarla.

Non è però che la enumerazione di casi fatta nel codice francese, e più ancora nel cod. Alb. servire non possa di guida ai tribunali per giudicare della convenienza o non di permettere le alienazioni, od obbligazioni delle cose dotali.

C. It. 1406 — C. A. 1539 — C. F. 1559.

C. It. 1407 — C. A. 1543 — C. F. 1560.

L'imprescrittibilità delle ragioni dotali durante il matrimonio, pronunciata dall'art. 1543 e 1544 del cod. Alb. è confermata dagli articoli 2119-2120 alinea 4ª del nuovo codice.

Malgrado il voto contrario della commissione del Senato coll'alinea 25 dell'art. 1407 nuovo codice si stabilì che sciolto il matrimonio si possa procedere sui beni che costituivano la dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

Se si trattava di obbligazioni della moglie che contenessero fideiussioni sì esplicite, che palliate essendo nulle di pien diritto secondo il cod. Alb., non potevasi per l' esecuzione loro, neanco dopo sciolto il matrimonio, e cessata perciò la qualità dotale nei beni, procedere sui medesimi, essendo la fideiussione vietata in genere alle donne; trattandosi di obbligazioni in proprio, ed efficaci in origine, se non potevasi durante il matrimonio stante l'inalienabilità della dote procedere sui beni dotali, non era certamente vietato, dopo lo scioglimento del matrimonio, e cessata la qualità dotale dei beni, di procedere sui medesimi per la esecuzione delle obbligazioni assunte validamente dalla moglie.

C. It. 1408 — C. A. 1545 — C. F. 1562.

C. It. 1409 — C. A. 1556 — C. F. 1564.

C. It. 1410 — C. A. 1557 — C. F. 1565.

C. It. 1411 — C. A. 1558 — C. F. 1566.

C. It. 1412 — C. A. 1559 — C. F. 1567.

L' alinea dell' art. 1559 cod. Alb. non è che il contrapposto della prima parte dell'art. stesso; non parve necessario il farne nel nuovo codice oggetto di espressa disposizione, già deducen-

dosi per retta conseguenza da quanto è dichiarato nell' art. 1412 corrispondente alla detta prima parte dell'art. 1559 cod. Alb.

C. It. 1413 — C. A. 1560 — C. F. 1568.

C. It. 1414 — C. A. 1561 — C. F. 1569.

C. It. 1415 — C. A. 1562 — C. F. 1570.

C. It. 1416 — C. A. 1563 — C. F. 1571.

C. It. 1417 — C. A. 1564 — C. F. ».

Cessando col matrimonio del figlio la patria potestà a termini del nuovo codice, non si suppone che la dote pagata allo sposo passi a mani del suo padre; nulla venne pertanto disposto nel codice medesimo riguardo all' obbligazione del padre od altro ascendente di restituire la dote pagata al figlio; vi sarà obbligato il padre sempre quando risulti o del pagamento a mani sue o dell'obbligazione da questo assunta; ma allora non è più nella qualità di padre che è tenuto alla restituzione, ma in virtù della obbligazione contrattuale; e vi sarà solidarietà allorquando siasi pattuita, o si tratti di impiego fatto dal padre in proprio vantaggio della dote stessa; il cod. Alb. art. 1565 non imponeva la obbligazione della restituzione della dote al padre dello sposo, salvo che vi si fosse obbligato, ma se esso stesso avesse ritirato la dote, od acconsentito espressamente a che venisse pagata allo sposo, incontrava un'obbligazione in solido collo sposo medesimo per la restituzione della dote.

C. It. 1418 — C A. 1546-1547-1555- — C. F. 311-1443-1445-1563.

Nè il cod. Civile, nè il cod. di procedura civile che entrarono in vigore il 1. gennaio 1866, stabiliscono come debba farsi la separazione della dote, se cioè debbasi alla moglie, nel caso che la dote non consista in beni stabili, o in mobili non stimati, assegnare beni stabili, se a giusto, o a largo estimo, se in mancanza di beni del marito si possa agire in sussidio contro i terzi possessori de' beni, che il marito possedeva all'epoca del matrimonio; al che tutto provvedeva il codice Alb. cogli articoli 1546, e seguenti: non è pure spiegato esplicitamente se la sepa-

razione si estenda anche ai lucri dotali, e a tutti i diritti derivanti alla moglie dal contratto di matrimonio: le circostanze speciali saranno quelle che daranno norma nel provvedere all' assicurazione delle ragioni dotali.

C. It. 1419 — C. A. » — C. F. ».

Quando la moglie lasci trascorrere uno spazio di sessanta giorni dopo la sentenza che abbia pronunziata la separazione della dote, senza promuoverne la esecuzione, nasce la presunzione che abbia ravvisata prematura, o soverchia la ottenuta provvidenza, e intenda rinunciare ai vantaggi della separazione.

C. It. 1420 — C. A. 1547-1549 — C. F. 1445 alinea.

C. It. 1421 — C. A. 1553 — C. F. 1446.

Il cod. Alb. negava assolutamente ai creditori della moglie di domandare la separazione della dote: ravvisandosi questo diritto come inerente alla persona della moglie, non potevano i creditori a senso dell'art. 1257 esercitarlo: il nuovo codice considerando la cosa in sè stessa, ed avendo anche riguardo, che molto più estese sono le facoltà della moglie, e in coerenza del disposto dall'art. 1407 ultimo alinea, che dà facoltà ai creditori di agire, sciolto che sia il matrimonio, sui beni dotali, anche per tutte le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio, non precluse assolutamente la via ai creditori di assicurare il conseguimento dei loro crediti verso di quella, ammettendoli a promuovere la separazione della dote col di lei consenso.

C. It. 1422 — C. A. 1258-1552 — C. F. 1167-1447.

C. It 1423 — C. A. 1554 2ª parte — C. F. 1448.

C. It. 1424 — C. A. 1554 1ª parte — C. F. 1449.

Essendo la separazione della dote destinata ad assicurarla, non lasciava il cod. Alb. dubitare che per essa non divenisse alienabile; perchè altrimenti sarebbe quello stato un mezzo di consumarla, anzichè di conservarla: non è tuttavia inutile la speciale dichiarazione fatta dal nuovo codice nell' alinea dell'art. 1424.

Capo III.

Dei beni parafernali.

C. It. 1425 — C. A. 1566 — C. F. 1574.

C. It. 1426 — C. A. 1567 — C. F. 1575.

I frutti della dote essendo specialmente destinati per sostenere i pesi del matrimonio, i beni parafernali venivano secondo il cod. Alb. solo in sussidio: l'art. 1567 di quel codice imponendo alla moglie l'obbligo di contribuire per un terzo dei frutti dei beni parafernali ai pesi del matrimonio, nel solo caso in cui non le fosse costituita veruna dote, non poteva essere di pratica applicazione, perchè potendo essere minima la dote, e le sostanze del marito insufficienti a provvedere alla famiglia, non sarebbe stato consentaneo ai doveri nascenti dal solo fatto del matrimonio e dichiarati dall'art. 116 del codice medesimo, che la madre si rifiutasse a contribuire in alcuna minima parte coi frutti de' suoi beni stradotali a provvedere ai bisogni della famiglia, quando avesse una dote qualunque, e solo per un terzo, quando non avesse dote alcuna.

Essendo reciproci i doveri dei coniugi, ed avendo essi dalla natura stessa l'obbligo di coadiuvarsi vicendevolmente pel sostentamento comune, e della famiglia, il nuovo codice non fissò alcun limite al contributo della moglie, ma volle che debbano i coniugi provvedere in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della moglie i frutti della dote.

C. It. 1427 — C. A. 1568 — C. F. 1576.

C. It. 1428 — C. A. 1569 — C. F. 1577.

C. It. 1429 — C. A. 1570 — C. F. 1578.

C. It. 1430 — C. A. 1571 — C. F. 1579.

C. It. 1431 — C. A. 1572 — C. F. 1580.

C. It. 1432 — C. A. » — C. F. ».

Nè il codice Alb., nè il codice Francese accennavano il caso

contemplato dall'art. 1432 del nuovo codice Italiano: non vi era certamente motivo, per cui non si dovesse usare reciprocità di trattamento fra l'uno, e l'altro coniuge, perchè tanto nel caso in cui il marito amministri, e percepisca i frutti dei beni stradotali della moglie, con procura, o non, senza veruna opposizione di questa, quanto nel caso in cui sia la moglie, che amministri, ed esiga i proventi dei beni del marito, non puossi a meno di ritenere, che un coniuge lo faccia di pieno consenso dell'altro, e per tacito mandato, e che i frutti medesimi se sono consumati, lo siano in vantaggio della famiglia, della quale non è meno, anzi lo è d'ordinario assai più sollecita la moglie, che vive di vita più intima colla famiglia stessa che il marito distolto da altre cure, ed in più facile occasione di trascurare la domestica economia.

Capo IV.

Della comunione dei beni tra coniugi.

C. It. 1433 — C. A. 1573 — C. F. ».

C. It. 1434 — C. A. 1574 — C. F. ».

Le proibizioni contenute negli articoli 1508, 1509, 1510, 1511 richiamate nell'art. 1574 codice Alb. essendo comprese nel titolo delle disposizioni generali riguardanti *il contratto di matrimonio, e i diritti rispettivi dei coniugi*, non v' ha dubbio che sono pur applicabili alla comunione dei beni fra coniugi, che non è se non una modalità del contratto stesso: motivo per cui nell' art. 1434 del nuovo cod. non fu ravvisato necessario riconfermare le proibizioni fatte dagli articoli 1379, 1380, 1381 corrispondenti ai citati quattro articoli del cod. Alb.

C. It. 1435 — C. A. 1575 — C. F. ».

C. It. 1436 — C. A. 1576 — C. F. ».

C. It. 1437 — C. A. 1577 — C. F. ».

C. It. 1438 — C. A. 1578 — C. F. ».

C. It. 1439 — C. A. 1579 — C. F. 1429.

Siccome le locazioni fatte dall'usufruttuario, così le locazioni fatte dal marito dei beni della comunione, che eccedano il quinquennio nel senso dell'art. 493 nuovo cod. si riducono a tale termine; secondo il cod. Alb. tanto nell'un caso che nell'altro avevano effetto le locazioni per un novennio.

C. It. 1440 — C. A. 1580 — C. F. 1520-1521-1525.

C. It. 1441 — C. A. 1581 — C. F. 1441.

La perdita dei diritti civili non essendo più riconosciuta dalle nuove leggi, non è più compresa dal nuovo codice fra le cause dello scioglimento della comunione fra coniugi ; e neppure alla privazione del godimento dei diritti civili si diede l'effetto di sciogliere la comunione stessa, questa privazione che ha luogo in forza delle leggi penali (art. 1. nuovo codice Civ., 20-21-22 cod. Penale) farà cessare l'esercizio, ed il godimento dei diritti inerenti alla comunione legale, ma questa sussiste tuttavia per quegli effetti, che lo stato della persona consente.

C. It. 1442 — C. A. 1582 — C. F. 1443.

C. It. 1443 — C. A. 1583 — C. F. 1451.

C. It. 1444 — C. A. 1584 — C. F. 1453.

C. It. 1445 — C. A. 1585 — C. F. ».

C. It. 1446 — C. A. 1586 — C. F. ».

La facoltà data coll'art. 1587 del codice Alb. al marito e ai suoi eredi di ritenere nella divisione delle sostanze già comuni gl'immobili acquistati alla comunione, mediante la giusta indennità alla moglie, o ai suoi eredi, non fu conservata dal nuovo cod., come contraria alla reciprocità, che deve essere osservata fra i comunisti.

TITOLO VI.

Della vendita.

Capo I.

Della natura, e della forma della vendita.

C. It. 1447 — C. A. 1588 — C. F. 1582.

C. It. 1448 — C. A. 1589 — C. F. 1583.

C. It. 1449 — C. A. 1590 — C. F. 1584.

C. It. 1450 — C. A. 1591 — C. F. 1585.

C. It. 1451 — C. A. 1592 — C. F. 1586.

C. It. 1452 — C. A. 1593 — C. F. 1587.

C. It. 1453 — C. A. 1594 — C. F. 1588.

C. It. 1454 — C. A. 1597-1598-1599 — C. F. 1591-1592.

C. It. 1455 — C. A. 1600 — C. F. 1593.

La promessa di vendere, cui provvedevano gli art. 1595-1596 del cod. Alb. è regolata dal nuovo cod. colle norme relative alle obbligazioni in genere, dove nell'art. 1217 si accenna all'effetto della data caparra. Vedi nota all'art. sud.

Come la vendita degl'immobili, così la promessa della vendita può farsi secondo il nuovo cod. con semplice scrittura privata.

Capo II.

Delle persone che possono comprare o vendere.

C. It. 1456 — C. A. 1601 — C. F. 1594.

Fra le persone, cui era dal codice Albertino (art. 1602) ad esempio del codice francese (art. 1595) vietato di comprare e vendere fra loro si annoveravano i coniugi, salvo nei casi ivi specialmente indicati: la nuova legge ritornando ai principii del Romano diritto non vietò il contratto di vendita fra coniugi, pel pretesto, che possa palliare dei vantaggi indiretti, lasciando che presentandosene probabili congetture, si stabilisca dagli interessati la simulazione del contratto. Vedansi i motivi che spiegò il Ministro proponente, e quelli della Commissione Senatoria nell'adottare il sistema proposto (giornale la *Legge* 1864 pag. 208, e 755).

C. It. 1457 — C. A. 1603 — C. F. 1596.

Fra le persone specialmente escluse dal poter acquistare in determinati casi sono compresi gl'Impiegati forestali di qualunque grado sieno nei loro circondarii, e distretti, ed altri, nominati nell'art. 70 delle RR. PP. 1 Dicembre 1833, colle quali fu approvato il Regolamento dei boschi, e selve, che è tuttora in vigore.

C. It. 1458 — C. A. 1604 — C. F. 1597.

Capo III.

Delle cose che non si possono vendere.

La intestazione di questo capo è il contrapposto di quella del corrispondente capo del codice Albertino: in questo codice dopo spiegata la regola generale, che si può vendere tutto quello

che è in commercio, viensi nelle successive disposizioni ad accennare quelle, che non sono suscettibili di formare oggetto di questo contratto: il nuovo codice ommessa la regola generale che già trovasi nell'art. 1116 relativa ai contratti in genere indica tosto alcune cose, delle quali non si può fare vendita, o in modo assoluto, o soltanto relativamente: ma oltre le cose enunciate in questo capo, altre ve ne sono di non libera alienabilità perchè sottratte al commercio, ma di queste non si potrebbe fare una tassativa enumerazione, supplendovi la regola generale data dall'art. 1116 sovra citato.

C. It. 1459 — C. A. 1606 — C. F. 1599.

L'alinea dell'art. 1459 nuovo codice è desunto dalla legge 17, Dig. *de evictionibus: vindicantem rem quam quis vendidit repellit exceptio doli.* Voët *ad Pandectas* Lib. 6. tit. 1. N. 17, 18.

Sull'alienazione della cosa indivisa per parte di un comunista V. art. 679.

C. It. 1460 — C. A. 1220-1607 — C. F. 1130-1600.

C. It. 1461 — C. A. 1608 — C. F. 1601.

Capo IV.

Delle obbligazioni del venditore.

Per la interpretazione dei contratti di vendita, quando vi sono ambiguità ed oscurità nei patti, si applicano le regole della interpretazione dei contratti in genere, non essendovi sufficiente ragione per favorire il compratore di preferenza del venditore, come stabiliva l'art. 1609 del codice Albertino conforme all'art. 1602 codice francese; non è sempre il venditore che impone le condizioni del contratto, ma sovente, anzi più frequenti volte si è il compratore che approfitta dei bisogni del venditore.

C. It. 1462 — C. A. 1610 — C. F. 1603.

C. It. 1463 — C. A. 1611 — C. F. 1604.

C. It. 1464 — C. A. 1612 — C. F. 1605.

C. It. 1465 — C. A. 1613 — C. F. 1606.

C. It. 1466 — C. A. 1614 — C. F. 1607.

C. It. 1467 — C. A. 1615 — C. F. 1608.

C. It. 1468 — C. A. 1616 — C. F. 1609.

C. It. 1469 — C. A. 1619-1620 — C. F. 1612-1613.

Al ritardo del venditore nel consegnare la cosa venduta, di cui trattano gli articoli 1617, 1618 cod. Alb. (1610, 1611 cod. Fr.) provvedesi abbastanza coll'art. 1165 del nuovo codice relativo alle obbligazioni in genere.

C. It. 1470 — C. A. 1621 — C. F. 1614.

C. It. 1471 — C. A. 1622 — C. F. 1615.

C. It. 1472 — C. A. 1623 — C. F. 1616.

C. It. 1473 — C. A. 1624 — C. F. 1617.

C. It. 1474 — C. A. 1625 — C. F. 1618.

C. It. 1475 — C. A. 1626 — C. F. 1619.

C. It. 1476 — C. A. 1627 — C. F. 1620.

C. It. 1477 — C. A. 1628 — C. F. 1621.

C. It. 1478 — C. A. 1629 — C. F. 1622.

Era dubbio se essendo espresso nel contratto l'obbligo della reciproca buonificazione per deficienza, od eccedenza di misura, la relativa azione fosse soggetta alla decadenza annale, ovvero fosse proponibile nel termine della prescrizione ordinaria. (Diario for. 1845, vol. 2. p. 299. supp. 1846 p. 53. Mantelli vol. 11 p. 410 Id. vol. 12. p. 30. Bettini vol. 1. parte 2. p. 301 vol. 6 parte 2. p. 236, e 329. vol. 8. parte 2. p. 225. Troplong *de la vente* n. 350. Se eravi il patto di una ulteriore misura per fissare

il prezzo della vendita non era applicabile il disposto dall'art. 1629. Diario for. 1854 p. 251.

C. It. 1479 — C. A. 1630 — C. F. 1623.

C. It. 1480 — C. A. 1631 — C. F. 1624.

C. It. 1481 — C. A. 1632 — C. F. 1625.

C. It. 1482 — C. A. 1633 — C. F. 1626.

C. It. 1483 — C. A. 1634 — C. F. 1627.

C. It. 1484 — C. A. 1635 — C. F. 1628.

C. It. 1485 — C. A. 1636 — C. F. 1629.

C. It. 1486 — C. A. 1637 — C. F. 1630.

C. It. 1487 — C. A. 1638 — C. F. 1632.

C. It. 1488 — C. A. 1639 — C. F. 1631.

C. It. 1489 — C. A. 1640 — C. F. 1633.

C. It. 1490 — C. A. 1641 — C. F. 1634.

C. It. 1491 — C. A. 1642 — C. F. 1635.

C. It. 1492 — C. A. 1643 — C. F. 1636.

C. It. 1493 — C. A. 1644 — C. F. 1637.

C. It. 1494 — C. A. 1645 — C. F. 1638.

C. It. 1495 — C. A. 1646 — C. F. 1639.

C. It. 1496 — C. A. 1705 — C. F. 1699.

Ad esempio del diritto, che ha il debitore di liberarsi verso il cessionario di un credito litigioso, mediante il rimborso di quanto abbia esso effettivamente sborsato per la cessione del detto credito, il nuovo codice stabilì, che il venditore possa liberarsi da ogni obbligazione di rimborso verso il compratore a cui il terzo, cui competeva la rivendicazione, o qualche diritto reale sul fondo, abbia rinunciato a tali diritti mediante una somma

determinata, col restituire a quel compratore tutto ciò che abbia dovuto sborsare per far cessare le ragioni del terzo; ogni maggiore pretesa di quel compratore non potrebbe a meno di ravvisarsi ingiusta, ed eccessiva.

C. It. 1497 — C. A. 1647 — C. F. 1640.

C. It. 1498 — C. A. 1648 — C. F. 1641.

C. It. 1499 — C. A. 1649 — C. F. 1642.

C. It. 1500 — C. A. 1650 — C. F. 1643.

C. It. 1501 — C. A. 1651 — C. F. 1644.

La perizia nel caso contemplato in questo articolo in modo imperativo prescritta dal codice Albertino non si ritenne come di assoluta necessità dai nuovi legislatori, potendo l'autorità giudiciaria per altri elementi farsi un sicuro criterio della giusta parte di prezzo a restituirsi dal venditore al compratore di cosa affetta da vizi, che fossero occulti all'epoca della vendita, o quando pure i giudici credessero opportuna una perizia, non costituirebbe questa una norma definitiva, ed indeclinabile per fissare la porzione di prezzo da restituirsi, come stabilisce l'articolo 270 del nuovo codice di procedura.

C. It. 1502 — C. A. 1652 — C. F. 1645.

C. It. 1503 — C. A. 1653 — C. F. 1646.

C. It. 1504 — C. A. 1654 — C. F. 1647.

C. It. 1505 — C. A. 1655 — C. F. 1648.

Per l'azione redibitoria riguardo agl'immobili non era dal codice Albertino prefisso verun termine speciale, epperò essa era proponibile finchè non era estinta colla prescrizione ordinaria, nè poteva a quest'azione applicarsi per analogia la perenzione stabilita dall'art. 1629 (1478 nuovo codice) perchè essendo questa stabilita pella risoluzione del contratto, o buonificazione di prezzo a causa di sola deficienza od eccedenza di quantità non poteva estendersi ad altri casi non contemplati dalla legge; chi lascia

trascorrere il tempo utile all'essercizio di un'azione fa una tacita rinuncia ad un suo diritto: ora è massima inconcussa di giurisprudenza, che le rinuncie non si presumono e le leggi di eccezione al diritto comune debbono essere strettamente interpretate; le decisioni e dei tribunali francesi, e dei patrii sono unanimi nel negare al disposto dall'art. 1622 cod. fr. 1629 cod. Alb. che restringono ad un anno il termine utile per l'esercizio delle ragioni ivi contemplate, qualunque estensiva applicazione ad altri casi.

Il nuovo codice ridusse ad un anno ad esempio dell'azione per buonificazione del prezzo o scioglimento del contratto, di cui tratta nell'art. 1478, l'azione redibitoria per i pesi occulti degli stabili ravvisando in tali distinti casi parità di ragione.

C. It. 1506 — C. A. 1656 — C. F. 1649.

Capo V.

Delle obbligazioni del compratore.

C. It. 1507 — C. A. 1657 — C. F. 1650.

C. It. 1508 — C. A. 1658 — C. F. 1651.

C. It. 1509 — C. A. 1659 — C. F. 1652.

Oltre i casi di convenzione speciale, e di oggetto venduto che produca frutti, od altri proventi, il codice civile diceva tenuto il compratore al pagamento degl'interessi del prezzo dovuto dal giorno della intimazione della domanda di pagamento. Il nuovo codice non nega già al venditore gl'interessi del dovutogli prezzo allorchè il compratore è costituito in mora; solo non accennò a siffatta obbligazione del compratore in questo articolo, perchè già trovasi stabilita nel titolo IV di questo libro, ove tratta delle obbligazioni in genere, cioè nell'art. 1231 dove parla delle obbligazioni, che hanno per oggetto una somma di danaro.

C. It. 1510 — C. A. 1660 — C. F. 1653.

C. It. 1511 — C. A. 1661 — C. F. 1654-1655.

Il patto commissorio, ossia della risoluzione del contratto di vendita degl'immobili per inesecuzione degli obblighi del compratore, era colpito di nullità dal codice Albertino come già fu notato nelle osservazioni all'art. 1165 del nuovo: la ragione per cui il codice Sardo (relazione del Ministro al Senato) respinse la condizione risolutiva nel caso di non pagamento del prezzo fu quella di mantenere salvi i diritti acquistati dai terzi sugli immobili venduti. Ma nel sistema del nuovo codice è provveduto all'interesse dei terzi, mercè la trascrizione della domanda di risoluzione per parte del venditore, essendo salvi i diritti dei terzi stessi acquistati dal compratore prima della trascrizione, ben inteso che questi terzi avendo acquistato a titolo oneroso non abbiano contrattato con frode, ovvero che la frode neppure esista soltanto da parte del primo compratore, se l'alienazione da lui fatta sia a titolo gratuito: il venditore poi per evitare il pericolo di essere pregiudicato nell'effetto della risoluzione della vendita rispetto ai terzi per diffetto di pagamento del prezzo, ha il mezzo della iscrizione della ipoteca legale concessa coll'art. 1969 nuovo codice.

C. It. 1512 — C. A. 1662 — C. F. 1656-1657.

C. It. 1513 — C. A. 2157 N. 4 — C. F. 2102 N. 4.

Capo VI.

Della risoluzione e della rescissione della vendita.

La intestazione di questo capo del nuovo codice è più appropriata di quella del codice Albertino: *Della nullità, e dello scioglimento della vendita:* poichè le cause di cui si tratta in questo capo, non producono la nullità del contratto, ma solo lo risolvono o lo rescindono sulla domanda giustificata del venditore.

C. It. 1514 — C. A. 1663 — C. F. 1658.

Il nuovo codice distingue tra risoluzione e rescissione: la ri-

soluzione oltre i casi, di cui è trattato precedentemente, ha luogo pel riscatto convenzionale, e per essa le cose ritornano allo stato in cui erano prima della vendita; e per la domanda del riscatto non è necessaria la trascrizione, bastando a diffidamento dei terzi la trascrizione dello stesso contratto di vendita, in cui deve dichiararsi la condizione del riscatto: la lesione dà luogo alla rescissione, la quale non ha effetto retroattivo, cioè la domanda di rescissione non può pregiudicare i diritti dai terzi in buona fede acquistati sullo stabile venduto prima della trascrizione della domanda, (art. 1308) e il compratore può far cessare la rescissione mediante il giusto supplemento di prezzo del quale non deve gl'interessi che dal giorno della domanda.

C. It. 1515 — C. A. 1664 — C. F. 1659.

C. It. 1516 — C. A. 1665 — C. F. 1660.

C. It. 1517 — C. A. 1666 — C. F. 1661.

Nessuna proroga del termine stipulato nel contratto secondo il nuovo codice puossi dai tribunali concedere. Vedi le note all' art. 1246.

C. It. 1518 — C. A. 1667 — C. F. 1662.

C. It. 1519 — C. A. 1668 — C. F. 1663.

C. It. 1520 — C. A. 1669 — C. F. 1664.

C. It. 1521 — C. A. 1670-1671 — C. F. 1665-1666.

C. It. 1522 — C. A. 1672 — C. F. 1667.

C. It. 1523 — C. A. 1673 — C. F. 1668.

C. It. 1524 — C. A. 1674 — C. F. 1669.

C. It. 1525 — C. A. 1675 — C. F. 1670.

C. It. 1526 — C. A. 1676 — C. F. 1671.

C. It. 1527 — C. A. 1677 — C. F. 1672.

C. It. 1528 — C. A. 1678 — C. F. 1673.

Vedi la nota all'art. 1514.

C. It. 1529 — C. A. 1679 — C. F. 1674.

C. It. 1530 — C. A. 1680 — C. F. 1675.

C. It. 1531 — C. A. 1681 — C. F. 1676.

Il termine di cinque anni, che il codice Albertino concedeva per promuovere l' azione di rescissione per causa di lesione fu ridotto nel nuovo ad anni due.

C. It. 1532 — C. A. 1682 — C. F. 1677.

C. It. 1533 — C. A. 1683-1684-1685 — C. F. 1678-1679-1680.

Il codice Albertino stabiliva il modo di procedere nelle perizie per stabilire la lesione, fissava il numero di tre periti, e non faceva parola della prova testimoniale suppletiva per accertare circostanze di fatto non cadenti sotto la oculare ispezione; questa prova però non era esclusa, ma lasciata per giusta applicazione de'principii generali al prudente criterio dell'autorità giudiziaria. Il modo di procedere per la perizia secondo la nuova legislazione, e per la prova testimoniale suppletiva è stabilito dal codice di procedura civile.

C. It. 1534 — C. A. 1686 — C. F. 1681.

Il codice Albertino aggiungeva a quest'articolo, un' alinea nei seguenti termini: *il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il venditore:* ciò implica, che la rescissione per causa di lesione avea l'effetto di attribuire la rivendicazione dello stabile contro il terzo possessore, in qualunque tempo avesse avuto luogo l'alienazione del fondo per parte del primo compratore: prescrive invece il nuovo codice cogli articoli 1308 e 1933 N. 3 che la domanda di rescissione per causa di lesione debba essere trascritta, e stabilisce che l'azione di rescissione non abbia effetto a danno dei terzi, i quali abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione, (sempre però salvi i diritti conceduti ai creditori dall'art. 1235); quel solo terzo possessore perciò potrà essere sogget-

to alla rivendicazione per parte del primo venditore, che promuova l' azione di rescissione per lesione, il titolo del quale sia posteriore alla detta trascrizione.

C. It. 1535 — C. A. 1687 — C. F. 1682.

C. It. 1536 — C. A. 1688-1689 — C. F. 1683-1684.

Non solo nelle vendite ai pubblici incanti, che si facciano per autorità di giustizia come era stabilito dal cod. Alb. è negata dal nuovo codice l'azione di rescissione per causa di lesione, ma anche nelle vendite ai pubblici incanti volontari, facendo in ambi casi sufficiente presunzione della giustizia del prezzo la mancanza di maggiore offerta malgrado la pubblicità della vendita.

C. It. 1537 — C. A. 1690 — C. F. 1855.

Il codice Albertino nel capo VII del titolo *della vendita* contiene le disposizioni relative alla vendita della cosa comune, o per licitazione, ossia fra i soli comunisti, o ai pubblici incanti; il nuovo codice vi provvede cogli articoli 684 e 988.

Capo VII.

Della cessione dei crediti, o di altri diritti.

C. It. 1538 — C. A. 1694 — C. F. 1689.

Secondo il nuovo codice le cessioni de'crediti, od altri diritti possono farsi o per atto pubblico, o per scrittura privata, ancorchè relativi a beni stabili, o a ragioni ereditarie, siccome è stabilito dall'art. 1314: il cod. Alb. per le cessioni di crediti di tale natura richiedeva l'atto pubblico, siccome è accennato dall' art. 1695 che si riferisce alle disposizioni concernenti l'atto pubblico.

C. It. 1539 — C. A. 1696 — C. F. 1690.

C. It. 1540 — C. A. 1697 — C. F. 1691.

C. It. 1541 — C. A. 1698 — C. F. 1692.

C. It. 1542 — C. A. 1699 — C. F. 1693.

C. It. 1543 — C. A. 1700 — C. F. 1694.

C. It. 1544 — C. A. 1701 — C. F. 1695.

C. It. 1545 — C. A. 1702-1703-1704 — C. F. 1696-1697-1698.

C. It. 1546 — C. A. 1705 — C. F. 1699.

C. It. 1547 — C. A. 1706 — C. F. 1700.

C. It. 1548 — C. A. 1707 — C. F. 1701.

TITOLO VII.

Della permuta.

C. It. 1549 — C. A. 1708 — C. F. 1702.

C. It. 1550 — C. A. 1709 — C. F. 1703.

Qui eziandio il codice Albertino era più rigoroso quanto alle solennità del contratto; se si trattava di permuta di beni stabili richiedeva il pubblico istrumento come per la vendita: essendo sotto il capo relativo alla prova delle obbligazioni stabilito, che tranne l'atto di donazione, e il contratto di matrimonio, tutti gli altri contratti possono farsi per istromento, o per privata scrittura, non è più necessario sotto ciascun titolo, che riguarda le diverse specie di contratti il ripetere la stessa disposizione, ed avvertenza.

C. It. 1551 — C. A. 1710 — C. F. 1704.

C. It. 1552 — C. A. 1711 — C. F. 1704.

C. It. 1553 — C. A. ». — C. F. ».

Nulla stabiliva il codice Albertino circa le ragioni dei terzi che avessero acquistato qualche diritto sulla cosa permutata, avvenen-

do i due casi di risoluzione accennati nei due precedenti articoli; solo colla disposizione generale dell'art. 1713 dichiarava applicabili alla permuta tutte le regole stabilite per il contratto di vendita: il nuovo codice rispettando i diritti dei terzi, in buona fede acquistati dal copermutante, non tien conto però delle alienazioni o diritti costituiti sulle cose, della cui rivendicazione si tratta, posteriori alla trascrizione della domanda di risoluzione.

C. It. 1554 — C. A. 1712 — C. F. 1706.

C. It. 1555 — C. A. 1713 — C. F. 1707.

TITOLO VIII.

Dell'enfiteusi.

Le disposizioni di questo titolo non hanno riscontro nè nel codice Albertino, nè nel codice francese: perciò non si sarebbe potuto sotto il regime loro stipulare alcun contratto d'enfiteusi; quanto alle enfiteusi stabilite anteriormente al codice civile Alb. le Regie Patenti 6 Dicembre 1837 contenenti disposizioni transitorie nel passaggio dall'antica legislazione all'osservanza del codice medesimo provvedeano cogli articoli 16 e 17 mantenendole bensì in vigore, ma dando facoltà all'enfiteuta di riscattarle se costituito a perpetuità colle condizioni, e coi corrispettivi ivi determinati.

Con legge 13 Luglio 1857 la facoltà del riscatto delle enfiteusi perpetue fu estesa al direttario in difetto del riscatto per parte dell'utilista nel termine a questo di preferenza conceduto, e fu reso meno oneroso il riscatto all'utilista; quali enfiteusi fossero considerate perpetue si stabiliva coll'art. 2°: quanto alle non perpetue non dichiarate svincolabili, la legge stessa coll'articolo 14 provvedeva per l'accertamento dei rispettivi diritti del direttario, o dell'utilista, e per l'interesse dei terzi.

I varii progetti di codice civile presentati al Parlamento erano pur essi muti circa il contratto d'enfiteusi.

Il Ministro Pisanelli nella sua relazione del progetto del III libro del codice civile stigmatizzava il contratto d'enfiteusi, come quello, che contiene « riserva di dominio, laudemio, e devo« luzione: diceva che lo sbandirlo dal codice era una misura le« gislativa eminentemente reclamata dallo stato della coltura o« dierna e dai principii di pubblica economia: se in alcuni casi « speciali poteva ancora tollerarsi quel contratto, osservava esservi « modo di surrogarvi altri mezzi, o potersi a quelli provvedere con speciali disposizioni.

La commissione Senatoria chiamata a studiare particolarmente quella parte del codice civile non usava meno energiche espressioni per respingere dal codice il contratto di enfiteusi: fra le ltre espression i, si leggono le seguenti « non essere lecito ri« stabilire l'enfiteusi senza contraddire ai principii di larga e « piena libertà dei dominii, che ormai stanno irrepugnabili, ed « accettati dall'unanime consentimento.

Ma *tot homines, tot sententiæ:* il Ministro Vacca dopo che con legge 2 Aprile 1865 erano stati dati al governo poteri straordinarii per l'unificazione legislativa, proponeva alle commissioni istituite a quel fine molti quesiti fra cui il seguente « *Tenuto conto delle condizioni economiche, in cui si trovano alcune provincie del Regno, non è necessario di mantenere il contratto d' enfiteusi con quei temperamenti, che sono richiesti dall' odierno stato dell'agricoltura e del commercio?* » (Giornale *la Legge* N. 48, anno 1865).

Nella Camera dei Deputati non pochi sostennero la convenienza di mantenere il contratto di enfiteusi, emendandolo però de'vizi, che lo pongono in urto coi principii della moderna civiltà (Legge anno 1865, N. 57, pag. 477 colonna 1ª in fine, e 2ª). Fu perciò ammesso nel nuovo codice civile, e non che essere tenuto come contratto antiquato, cui si convenissero le critiche, che sovra vennero riportate, e del precedente Ministro, e della commissione Senatoria, fu invece proclamato dal Ministro, che lo adottò, come un potente mezzo per favorire i progressi della industria agricola, con avere soggiunto essersi cogl'indicati temperamenti *colmata una lacuna, che lamentavasi nel progetto del codice, adempiendosi in pari tempo ad un voto della scienza economica, che*

trovò il più autorevole interprete nell'illustre Pellegrino Rossi.

C. It. 1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1664-1565-1566 1567 — C. A. 1951 — C. F. ».

TITOLO IX.

Del contratto di locazione.

Capo I.

Disposizioni generali.

C. It. 1568 — C. A. 1714 — C. F. 1708.

C. It. 1569 — C. A. 1715 — C. F. 1709.

C. It. 1570 — C. A. 1716 — C. F. 1710.

Nessuna eccezione di persone fa il codice civile per la capacità del contratto di locazione: tuttavia avvi una categoria di persone, cui è vietato l'appalto di opere non in modo assoluto, ma solo relativo: ai consiglieri comunali, e provinciali è vietato dalla nuova legge comunale, e provinciale del 20 Marzo 1865, art. 222, di prender parte direttamente, o indirettamente in appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia, alla cui amministrazione appartengono: questo divieto era già stabilito in tutte le leggi comunali, che di tempo in tempo furono in vigore nel Piemonte.

Capo II.

Della locazione delle cose.

Non fu creduto necessario lo esprimere, come fece il cod. Alb. coll'art. 1721, che si può locare qualunque sorta di beni mobili, ed immobili: non essendovi veruna cosa esclusa, tutte s'intendono suscettibili del contratto di locazione.

Premette poi il cod. Alb. alle disposizioni di sostanza sul contratto di locazione alcuni precetti relativi alle prove del contratto stesso, e del prezzo (art. 1722, 1723, 1724). La commissione Senatoria incaricata dello studio del progetto Pisanelli, il quale taceva della forma probante della locazione osservava « *che trattandosi* « *di un contratto sì ovvio, e dominato da tante varietà di accidenti, sarebbe tornato utile e provvido il determinare legislativamente* « *le condizioni di validità estrinseca, e i modi di prova rispetto al contratto di locazione, e ciò nello intento di antivenire le* « *facili occasioni di contestazioni e di litigii infiniti* » e proponeva in conseguenza due articoli a ciò relativi.

Il Ministro Vacca proponeva quindi il quesito « *se si potesse ammettere la deroga ai principii generali che il progetto stabiliva sulla prova delle locazioni, e del prezzo, cui fossero convenute?* » ma nel codice era ommessa ogni disposizione riguardante la prova del contratto di locazione e delle sue condizioni: da ciò ne nasce la conseguenza, che si dovrà ricorrere alle regole generali sulla prova delle obbligazioni.

C. It. 1571 — C. A. 1719-1720 — C. F. ».

Il codice Albertino conteneva nell'art. 1717 la definizione delle varie specie di locazioni; il nuovo codice ommise la definizione, ritenendo sufficienti a farne conoscere i caratteri di caduna specie, le disposizioni, che le riguardano singolarmente.

Coll'art. 1718, coerente all'art. 1941, il codice Albertino proscrive in sostanza il contratto d'enfiteusi, e simili.

C. It. 1572 — C. A. 1726 — C. F. 1718.

Il nuovo codice generalizza per tutti coloro, i quali hanno la sola facoltà di fare gli atti di semplice amministrazione, la disposizione che il cod. Albertino riferiva ai soli ammistratori dei beni dei minori: ma questa disposizione proibitiva delle locazioni per un tempo eccedente i nove anni non era assoluta; potevansi fare locazioni dei beni dei minori per un tempo eccedente i nove anni, mediante un'autorizzazione speciale del tribunale.

Spetterà in ora al consiglio di famiglia il permettere al tutore di fare locazioni dei beni del minore per un tempo eccedente il

novennio, come per le alienazioni, ma l'autorizzazione del consiglio di famiglia dovrà essere omologata dal tribunale; di questa facoltà non fa cenno il nuovo codice; ma la locazione per un tempo eccedente i nove anni, essendo come un'alienazione temporaria dell'immobile, eccedente i limiti della semplice amministrazione, deve essere retta dalle stesse norme, essendo senza dubbio nelle facoltà più estese comprese quelle meno ampie.

C. It. 1573 — C. A. 1725 — C. F. 1717.

Nelle scritture d'affittamento si suole d'ordinario inserire la clausula, che non sia lecito all' affittavole di subaffittare in tutto, o in parte senza il consenso del proprietario: la giurisprudenza, come risulta da molti giudicati, ammette in discussione la ragionevolezza, o non del dissenso del proprietario; se il suo dissenso non è motivato da plausibili argomenti, l'autorità giudiziaria vi supplisce nell'interesse degli affittavoli; è però lecito il divieto assoluto di subaffittare, e i tribunali non potrebbero modificarlo.

C. It. 1574 — C. A. 1760-2157 N. 1 alinea 3-4-5 — C. F. 1753.

C. It. 1575 — C. A. 1727 — C. F. 1719.

C. It. 1576 — C. A. 1728 — C. F. 1720.

C. It. 1577 — C. A. 1729 — C. F. 1721.

Se i vizi della cosa locata sono tali, che sebbene non ne impediscano l'uso al conduttore, gli arrecano tuttavia qualche danno, secondo il nuovo codice non è tenuto il locatore, quando provi di averli ignorati, ad alcuna indennità verso il conduttore: si vuole quì dalla legge una prova negativa, una prova che tutta si fonda nella coscienza del locatore: questa prova è ad evidenza difficilissima se non impossibile: d'altronde se il conduttore offrì della cosa locata il convenuto prezzo, si è perchè sulla fede del locatore, il quale solo può conoscere lo stato della cosa stessa, si ripromise di poterne trarre tutto quell' utile, che fu lo scopo del contratto; ma se per causa dei vizi della cosa, i quali certamente ne diminuiscono il valore, ne ha danno, pare che ad esempio di quanto è disposto pel contratto di vendita, dovrebbe il locatore quanto meno essere soggetto ad una proporzionata

diminuzione di fitto, osservata un'equa distinzione tra il locatore di buona fede, e quello di mala fede.

Il codice Albertino obbligava il locatore alla indennità ancorchè all' epoca del contratto gli fossero ignoti i vizi della cosa locata; la giustizia di questa disposizione sembra ovvia, nè dava luogo alla difficile investigazione sulla cognizione od ignoranza per parte del locatore dei vizi, e difetti della cosa.

C. It. 1578 — C. A. 1730 — C. F. 1722.

Non sempre colle variazioni fatte nel nuovo codice alla locuzione del codice francese e del codice Albertino si riescì ad una più chiara, e precisa disposizione: la trasposizione fatta al fine dell'articolo della menzione *del caso fortuito* riguardo alla distruzione totale, o parziale della cosa locata, cambia, e non troppo felicemente il significato, e la portata dell'articolo: il codice Albertino, come il codice Francese non accennavano nel rispettivo articolo di cui si tratta, se non alla distruzione totale, o parziale avvenuta per caso fortuito: poichè alla distruzione avvenuta per fatto delle parti, vi provvedono i precedenti e i susseguenti articoli; se la distruzione avviene per fatto di un terzo non imputabile al locatore, o il conduttore poteva da sè stesso impedirlo e non deve in tal caso aver azione contro il locatore per la diminuzione del prezzo, o per lo scioglimento del contratto, nè per indennità; o non poteva impedirlo e l'indennità, cui possa aver diritto non deve pretenderla dal locatore, ma bensì dal terzo autore del danno, non dovendo il locatore essere tenuto tutto al più che alla diminuzione del fitto, o allo scioglimento del contratto. Il nuovo codice distinguendo implicitamente in questo articolo la distruzione avvenuta per fatto di alcuno, da quella avvenuta per caso fortuito, ed esimendo il locatore dall'obbligo dell'indennità per la sola distruzione avvenuta per caso fortuito, lascia supporre che il medesimo sia tenuto ad indennità pel caso di distruzione avvenuta non per caso fortuito, ma pure senza veruna sua colpa.

C. It. 1579 — C. A. 1731 — C. F. 1723.

C. It. 1580 — C. A. 1732 — C. F. 1724.

C. It. 1581 — C. A. 1733-1734 — C. F. 1725-1726.

Digitized by Google

C. It. 1582 — C. A. 1735 — C. F. 1727.

C. It. 1583 — C. A. 1736 — C. F. 1728.

C. It. 1584 — C. A. 1737 — C. F. 1729.

C. It. 1585 — C. A. 1738 — C. F. 1730.

C. It. 1586 — C. A. 1739 — C. F. 1731.

C. It. 1587 — C. A. 1774 — C. F. 1768.

La disposizione di questo articolo fu giustamente accomunata dal nuovo codice tanto alla locazione delle case quanto a quello dei beni rustici; il codice Albertino e il codice Francese ne facevano oggetto di disposizione speciale per l'affittanza dei beni rustici.

C. It 1588 — C. A. 1740-1741 — C. F. 1732.

C. It. 1589 — C. A. 1742 — C. F. 1733.

C. It. 1590 — C. A. 1743 — C. F. 1734.

C. It. 1591 — C. A. 1744 — C. F. 1735.

Per le locazioni di una durata eccedente i nove anni, è necessario l'atto pubblico, o la scrittura privata, la quale deve entro tre mesi dalla sua data essere registrata: Le locazioni di una durata minore possono farsi anche verbalmente, ma devono entro tre mesi dal giorno della loro esecuzione essere denunciate per la registrazione (art. 28 legge 21 Aprile 1862 sulla tassa di registro): siccome la tassa di registro si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo, per cui deve durare la locazione, pertanto sia che si tratti di locazione fatta per iscritto, sia che di tratti di locazione verbale dovendo essere determinato il tempo della durata della locazione, cesserà sempre di diritto collo spirare del termine stabilito.

Gli articoli 1609, e 1622 trattano bensì delle locazioni fatte senza determinazione di tempo, e stabiliscono norme differenti per la loro cessazione, secondochè trattasi di locazione di casa o di locazione di fondi rustici; ma senza determinazione di tempo

non possono essere se non quelle che la legge di registro dispensa dall'obbligo della registrazione cioè quelle fatte per scrittura privata o per contratto verbale della durata non minore di un anno, qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi, non ecceda le annue Lire cento: o quelle della durata minore di un'anno qualunque sia la somma del fitto, e dei pesi relativi, e le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori, ove non eccedano le annue Lire 200, (art. 96 §. 3. t. 21 citata legge).

Alla espressa stipulazione per iscritto di un determinato tempo per la durata della locazione supplendo la formalità della registrazione alla quale sono anche soggetti quelli sovra enunciati, sempre quando debbasene far uso nel senso della legge (art. 29 63 e 96 §, 3. n. 21 seconda parte, citata legge), ben di rado avverrà che da un inquilino, o conduttore si possa invocare la indeterminazione del tempo onde mantenersi per difetto di congedo in tempo utile in una locazione che pretenda il locatore di far cessare per scadenza del termine, perchè appunto nella denuncia al registro civile si dovrà determinare la durata della locazione, e senza tale denuncia o dei contraenti, o d'ufficio e pagamento della prescritta tassa non si può giuridicamente statuire sulle istanze delle parti.

Secondo il codice Albertino non alla determinazione del tempo per la durata dell'affittamento, ma alla stipulazione per iscritto era attribuito l'effetto della cessazione di pien diritto della locazione collo spirare del termine stabilito, senza necessità di preventivo congedo.

C. It. 1592 — C. A. 1745 — C. F. 1438.

C. It. 1593 — C. A. 1746 — C. F. 1739.

C. It. 1594 — C. A. 1747 — C. F. 1740.

C. It. 1595 — C. A. 1748 — C. F. 1741.

C. It. 1596 — C. A. 1749 — C. F. 1742.

C. It. 1597 — C. A. 1750 — C. F. 1743.

C. It. 1598 — C. A. 1757 — C. F. 1750.

Grave, e giusta innovazione è quella dell'art. 1598 nuovo

codice fatta al disposto dall'art. 1757 cod. Alb.: questo in caso di vendita della cosa locata dava facoltà di congedare senz'altro il conduttore, il cui affittamento non risultasse da atto pubblico, o da scrittura di data certa, salva solo al medesimo conduttore ragione ad indennità verso il venditore; nè bastava che il compratore conoscesse l'esistenza dell'affittamento per doverlo conservare, se non eragli nel contratto di vendita imposto l'obbligo di mantenere la locazione o almeno non fosse nell' istromento di vendita notificata tale locazione, come per ragione d'equità era invalso nella giurisprudenza per interpretazione dell' articolo 1750: (Sentenza di Cassazione 16 Dicembre 1857. Bettini vol. 9 parte 1. pag. 867); qualunque prova potesse il conduttore somministrare della esistenza della locazione anteriormente alla vendita non gli poteva giovare per mantenersi in essa senza le condizioni testè accennate.

Gli autori del nuovo codice riconobbero in quella disposizione un'applicazione troppo rigorosa del principio, che rispetto ai terzi non si possono far valere le scritture, che non abbiano data certa, ed un grave pregiudicio per quel conduttore, che sulla fede del locatore, abbia impiegati capitali nella cosa locata, e sulla durata di quella locazione calcolando, disposte le cose sue, e provveduto alla famiglia in modo, cui la misura d'indennità stabilita dagli art. 1752. 1753. 1754 cod. Alb. non basterebbe a rimediare: e nel mentre provvidero a che il compratore non sia troppo vincolato pel contratto di locazione fatto dal suo autore, ed a lui lasciato ignorare, cercarono di alleviare la condizione del conduttore, dandogli campo di mettersi al riparo di una precipitata, ed inaspettata risoluzione del suo affittamento.

C. It. 1599 — C. A. 1751-1752-1753-1754

C. F. 1744-1745-1746-1747.

Se col precedente art. il nuovo codice fece più vantaggiosa la condizione al conduttore, di quanto la facesse il cod. Alb., per contro da questo art. la sorte di lui è meno favorita; stabiliva il detto cod. Alb. nell'art. 1751, che se nel contratto di locazione il locatore aveva stipulato, che in caso di vendita potesse il compratore espellere l'inquilino, o l'affittuario, fosse ciò non o-

stante il locatore stesso tenuto ad indennizzarlo, quando non vi avesse lo stesso inquilino, od affittuario rinunciato: stabiliva poi negli articoli successivi le misure della indennità secondo le diverse specie di cose locate, pel caso non si fosse ciò dalle parti stesse già definito.

Il nuovo codice invece, quando vi sia riserva fatta dal locatore nel contratto di locazione pel caso di vendita, che possa il compratore licenziare il conduttore, non dà diritto ad indennità alcuna allo stesso conduttore, nè verso il locatore medesimo, nè verso il compratore, salvochè siasi pattuito il contrario: nel caso di silenzio perciò circa l' indennità secondo il primo codice il conduttore vi aveva diritto; il nuovo codice glie lo nega.

Quanto alla misura d'indennità, il codice Albertino la fissava cogli articoli 1752, 1753, 1754: il nuovo codice non facendone oggetto di disposizione, ne attribuisce la determinazione all'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, quando le parti non si accordino amichevolmente: questo silenzio della legge lascia aperto l'adito a molti litigi, cui il codice Albertino poneva argine.

Eppure la Commissione Senatoria, che riferì sul progetto del codice Civile presentato dal Ministro Pisanelli così ragionava: « le disposizioni degli articoli 1751, 1752, 1753, 1754, del codice Albertino intendono a tracciare le norme direttive delle indennità dovute al conduttore nel caso di espulsione convenuta per vendita dell'immobile, e la Commissione stimerebbe *improvvido consiglio* il sopprimere cotali disposizioni, la cui non infrequente applicazione varrà a semplificare e regolare molte cotidiane controversie » e formolava in conseguenza tre articoli in questo senso, che scomparvero nel codice, che ora è entrato in vigore.

C. It. 1600 — C. A. 1755 — C. F. 1748.

C. It. 1601 — C. A. 1757 — C. F. 1750.

C. It. 1602 — C. A. 1758 — C. F. 1751.

C. It. 1603 — C. A 1759 — C. F. 1752.

C. It. 1604 — C. A. 1761 — C. F. 1754.

C. It. 1605 — C. A. 1762 — C. F. 1755.

C. It. 1606 — C. A. 1763 — C. F. 1756.

C. It. 1607 — C. A. 1764 — C. F. 1757.

C. It. 1608 — C. A. 1765 — C. F. 1758.

C. It. 1609 — C. A. 1766 — C. F. ».

C. It. 1610 — C. A. 1767 — C. F. 1759.

C. It. 1611 — C. A. 1768 — C. F. 1760.

C. It. 1612 — C. A. 1769 — C. F. 1761.

C. It. 1613 — C. A. 1770 — C. F. 1762.

C. It. 1614 — C. A. 1771 — C. F. 1765.

C. It. 1615 — C. A. 1772 — C. F. 1766.

C. It. 1616 — C. A. 1773 — C. F. 1767.

C. It. 1617 — C. A. 1775 — C. F. 1769.

C. It. 1618 — C. A. 1776 — C. F. 1770.

C. It. 1619 — C. A. 1777 — C. F. 1771.

C. It. 1620 — C. A. 1778 — C. F. 1772.

C. It. 1621 — C. A. 1779 — C. F. 1773.

C. It. 1622 — C. A. 1780 — C. F. 1774.

Il nuovo codice non distingue qui il contratto di locazione fatto per atto pubblico o scrittura avente data certa dai contratti di locazione fatti per scrittura bensì, ma non avente data certa, o verbali: ciò che il codice Albertino stabiliva pel contratto senza scrittura, il nuovo codice lo applica al contratto senza determinazione di tempo.

Il n. 21, sez. 3, art. 96, della legge sul registro 21 Aprile 1862, eccettua dall'obbligo della registrazione tutti i contratti di locazione fatti per private scritture, o verbali della durata non minore di un anno, qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi, non ecceda le annue lire cento: o quelle della durata minore di un

anno qualunque sia la somma del fitto, e dei pesi relativi: se fosse convenuta una locazione, che per la qualità della coltivazione s'intende fatta per più d'un anno, onde il conduttore possa raccogliere la totalità dei frutti, che ne sono lo scopo, ma per un prezzo complessivo (non essendo necessario che nella locazione il fitto sia pagabile a porzioni non maggiori di un anno) sarebbe essa soggetta a registrazione nei tre mesi dalla data della scrittura, o dal giorno, che ebbe esecuzione, se fosse locazione verbale? questo caso non è contemplato nelle legge, ma pare che dovrebbe essere registrato nei termini ora spiegati.

C. It. 1623 — C. A. 1781 — C. F. 1775.

Qui ancora il codice nuovo dà alla locazione fatta senza determinazione di tempo l'effetto, che il codice Albertino attribuiva alla locazione fatta senza scrittura.

C. It. 1624 — C. A. 1782 — C. F. 1776.

C. It. 1625 — C. A. 1783 — C. F. 1777.

C. It. 1626 — C. A. 1784 — C. F. 1778.

Capo III.

Della locazione delle opere.

C. It. 1627 — C. A. 1801 — C. F. 1779.

C. It. 1628 — C. A. 1802 — C. F. 1780.

Secondo l'art. 1803 del codice Albertino nel conflitto tra il padrone, e i domestici ed operai si prestava fede di preferenza al padrone sopra la sua giurata asserzione, se eravi controversia circa la quantità della mercede convenuta, circa il pagamento del salario dell'annata precedente, e circa le somministrazioni fatte in conto dell'anno corrente: il nuovo codice non ammette questo riguardo di persone, ma lascia che le prove circa la locazione

delle opere de' domestici, ed operai si facciano secondo le regole generali delle prove delle obbligazioni.

Fu poi ravvisata soverchia la dichiarazione contenuta nell'art. 1804 del codice Albertino, con cui non si enuncia alcuna norma direttiva sulla locazione delle opere, ma solo si avverte, che i domestici, ed operai sono soggetti a leggi e regolamenti particolari di polizia.

C. It. 1629 — C. A. 1805 — C. F. 1782.

C. It. 1630 — C. A. 1806 — C. F. 1783.

C. It. 1631 — C. A. 1807 — C F. 1784.

C. It. 1632 — C. A. 1808 — C. F. 1785.

C. It. 1633 — C. A. 1809 — C. F. 1786.

C. It. 1634 — C. A. 1810 — C. F. 1787.

C. It. 1635 — C. A. 1811 — C. F. 1788.

C. It. 1636 — C. A. 1812 — C. F. 1789.

C. It. 1637 — C. A. 1813 — C. F. 1790.

C. It. 1638 — C. A. 1814 — C. F. 1791.

C. It. 1639 — C. A. 1815-2409 — C. F. 1792-2270.

Nessun termine era prefisso dal cod. Alb. al committente per esercitare l'azione d'indennità verso l'architetto, e l'imprenditore per le cause da questo articolo contemplate, purchè la rovina accadesse o il pericolo di rovina si manifestasse entro dieci anni dal compimento della fabbricazione: la difficoltà che avvi dopo lungo tempo dacchè sia succeduta la rovina o siasi manifestato il pericolo di rovina dell'edifizio, e dell'opera per stabilirne la vera causa, dileguandosi le traccie visibili, ovvero variando lo stato delle cose e delle località, dà luogo a gravi ed intricate controversie, a decidere le quali i giudici trovansi in cospetto di congetture fra loro discordanti, e contraddicenti: fu savio consiglio perciò di limitare, come si fece nel nuovo codice, a due anni dal giorno,

in cui siasi verificato uno dei suddetti due casi, il termine per l'esercizio dell'azione d'indennità, rendendosi così più facile lo scoprimento della verità.

C. It. 1640 — C. A. 1816 — C. F. 1793.

C. It. 1641 — C. A. 1817 — C. F. 1794.

C. It. 1642 — C. A. 1818 — C. F. 1795.

C. It. 1643 — C. A. 1819 — C. F. 1796.

C. It. 1644 — C. A. 1820 — C. F. 1797.

C. It. 1645 — C. A. 1821 — C. F. 1798.

C. It. 1646 — C. A. 1822 — C. F. 1799.

Capo IV.

Della Mezzadria o masseria o colonia.

C. It. 1647 — C. A. 1785 — C. F. ».

Al contratto di cui qui si tratta era dato nel codice Albertino il nome di *massarizio*, o *colonia parziaria* e quegli cui era dato il fondo a coltivare era chiamato *mezzaiuolo* o *colono*, il nome di *mezzadro* non era ivi adoperato.

C. It. 1648 — C. A. 1786 — C. F. ».

C. It. 1649 — C. A. 1787 — C. F. 1763-1764.

C. It. 1650 — C. A. 1788 — C. F. ».

C. It. 1651 — C. A. 1789 — C. F. 1775.

C. It. 1652 — C. A. 1790 — C. F. ».

C. It. 1653 — C. A. 1791 — C. F. 1742.

C. It. 1654 — C. A. 1792 — C. F. ».

C. It. 1655 — C. A. 1793 — C. F. ».

C. It. 1656 — C. A. 1794 — C. F. ».

C. It. 1657 — C. A. 1795 — C. F. ».

C. It. 1658 — C. A. 1796 — C. F. ».

C. It. 1659 — C. A. 1797 — C. F. ».

C. It. 1660 — C. A. 1798 — C. F. ».

C. It. 1661 — C. A. 1799 — C. F. ».

C. It. 1662 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 1663 — C. A. » — C. F. ».

Il libro, di cui parlano questi due ultimi articoli del nuovo codice è un mezzo assai utile per semplificare le questioni, che possono insorgere nei rapporti tra il proprietario, e il colono: nulla dice la legge circa la forma del libro, ma è ovvio, che il medesimo, purchè tenuto in modo, che vi si riscontrino chiaramente enunciati gli oggetti, a cui è destinato, e sia uniforme quello tenuto dal locatore con quello del colono, debba fare piena prova: se poi un solo se ne può presentare per le cause indicate nel secondo alinea dell'art. 1662, farà prova quello che rimane; il primo alinea dell'art. medesimo dà forza di piena prova al libretto tenuto dal colono presso di sè, purchè scritto dal locatore: non si dovrà dare la stessa forza al libro, che il locatore ritenga presso di sè, ove sia scritto dal colono? non sarà conceduto al locatore il diritto di reclamare contro il risultato del libretto nel termine di quattro mesi, come è conceduto al colono? un proprietario di fondi lontani dalla sua abituale residenza il quale perciò non può giornalmente annotare le operazioni della colonia, dovrà egli subire irremissibilmente le conseguenze delle erronee indicazioni che abbia potuto fare nel libro il colono? oppure non si potrà avere alcuna fede al libro tenuto dal locatore presso di sè, se fosse scritto dal colono? in difetto di uniformità fra i due libretti, a quale dei due si dovrà prestare fede di preferenza? questi dubbi non possono a meno di sollevarsi: sarebbe stato più esatto

il dire, *che i libri di cui si tratta in questi articoli, tenuti per doppio, se sono uniformi, facciano prova contro ambe le parti, in difetto facciano prova contro colui dal quale siano scritti; e contro l'altra parte, ove non abbia nei quattro mesi dalla data dell'ultima partita reclamato, purchè le sia stato rimesso il libro; altrimenti dal giorno, in cui ciò abbia avuto luogo.*

C. It. 1664 — C. A. 1800 — C. F. ».

Capo V.

Della locazione a soccida, o soccio.

C. It. 1665 — C. A. 1823 — C. F. 1800.

C. It. 1666 — C. A. 1824 — C. F. 1801.

C. It. 1667 — C. A. 1825 — C. F. 1802.

C. It. 1668 — C. A. 1826 — C. F. 1803.

C. It. 1669 — C. A. 1827 — C. F. 1804.

C. It. 1670 — C. A. 1828 — C. F. 1805.

C. It. 1671 — C. A. 1829 — C. F. 1806.

C. It. 1672 — C. A. 1830 — C. F. 1807.

C. It. 1673 — C. A. 1831 — C. F. 1808.

C. It. 1674 — C. A. 1832 — C. F. 1809.

C. It. 1675 — C. A. 1833 — C. F. 1810.

C. It. 1676 — C. A. 1834 — C. F. 1811.

C. It. 1677 — C. A. 1835 — C. F. 1811.

C. It. 1678 — C. A. 1836 — C. F. 1812.

C. It. 1679 — C. A. 1837 — C. F. 1813.

C. It. 1680 — C. A. 1838 — C. F. 1814.

C. It. 1681 — C. A. 1839 — C. F. 1815.

C. It. 1682 — C. A. 1840 — C. F. 1816.

C. It. 1683 — C. A. 1841 — C. F. 1817.

C. It. 1684 — C. A. 1842 — C. F. 1818.

C. It. 1685 — C. A. 1843 — C. F. 1819.

C. It. 1686 — C. A. 1844 — C. F. 1820.

C. It. 1687 — C. A. 1845 — C. F. 1821.

C. It. 1688 — C. A. 1846 — C. F. 1822.

C. It. 1689 — C. A. 1847 — C. F. 1823.

C. It. 1690 — C. A. 1848 — C. F. 1824.

C. It. 1691 — C. A. 1849 — C. F. 1825.

C. It. 1692 — C. A. 1850 — C. F. 1826.

C. It. 1693 — C. A. 1851 — C. F. 1828.

C. It. 1694 — C. A. 1852 — C. F. 1829.

C. It. 1695 — C. A. 1853 — C. F. 1830.

C. It. 1696 — C. A. 1854 — C. F. 1831.

Digitized by Google

TITOLO X.

Del contratto di società.

Capo I.

Disposizioni generali.

C. It. 1697 — C. A. 1855 — C. F. 1832.

C. It 1698 — C. A. 1856 — C. F. 1833.

Capo II.

Delle diverse specie di società.

C. It. 1699 — C A. 1857 — C. F. 1835.

C. It. 1700 — C. A. 1858 — C. F. 1836.

C. It. 1701 — C. A. 1859 — C. F. 1837.

C. It. 1702 — C. A. 1860 — C. F. 1838.

C. It. 1703 — C. A. 1861 — C. F. 1839.

C. It. 1704 — C. A. 1862 — C. F. 1840.

C. It. 1705 — C. A. 1863 — C. F. 1841.

C. It. 1706 — C. A. 1864 — C. F. 1842.

Fu soppressa nel nuovo codice la disposizione dell'art. 1865 del codice Albertino che permetteva bensì la società particolare sì tra futuri sposi, che tra coniugi, ma ne richiedeva l' autorizzazione del tribunale, il quale dovesse non solo accertarsi della piena e libera volontà della donna, ma vegliare altresì, che non

fosse fatta frode alle leggi ed alle altre disposizioni proibitive contenute nello stesso codice.

Si dovrà forse dire che secondo il nuovo codice sia vietato di contrarre società particolare tra futuri sposi, e tanto più fra coniugi per le disposizioni proibitive degli articoli 1433 e 1704? ciò non sembra, perchè se il codice Albertino più rigoroso riguardo alla capacità relativa di contrattare tra coniugi, conteneva esso pure le stesse proibizioni che formano oggetto degli articoli del nuovo codice testè citati (1573, 1862 cod. Alb.) e permetteva tuttavia sotto la condizione dell'autorizzazione del tribunale la società particolare tra coniugi, tanto più deve dirsi, che sia la società stessa permessa dal nuovo codice il quale non pone alcun ostacolo ai contratti tra coniugi, che pure erano sottoposti a restrizioni, e condizioni secondo il codice Albertino.

Potranno pertanto i coniugi formare fra di loro la società particolare senza necessità dell'autorizzazione giudiziaria, salvo solo a coloro, cui la legge riserva una determinata parte sulla successione loro, la facoltà di provare che sotto l'apparenza di società siasi voluto palliare un vantaggio indiretto tra coniugi vietato dalla legge (art. 773).

C. It. 1707 — C. A. 1866 — C. F. 1843.

C. It. 1708 — C. A. 1867 — C. F. 1844.

C. It. 1709 — C. A. 1868 — C. F. 1845.

C. It. 1710 — C. A. 1869 — C. F. 1846.

C. It. 1711 — C. A. 1870 — C. F. 1847.

C. It. 1712 — C. A. 1871 — C. F. 1848.

C. It. 1713 — C. A. 1872 — C. F. 1849.

C. It. 1714 — C. A. 1873 — C. F. 1850.

C. It. 1715 — C. A. 1874 — C. F. 1851.

C. Il. 1716 — C. A. 1875 — C. F. 1852.

C. It. 1717 — C. A. 1876 — C. F. 1853.

C. It. 1718 — C. A. 1877 — C. F. 1854.

C. It. 1719 — C. A. 1878 — C. F. 1855.

C. It. 1720 — C. A. 1879 — C. F. 1856.

C. It. 1721 — C. A. 1880 — C. F. 1857.

C. It. 1722 — C. A. 1881 — C. F. 1858.

C. It. 1723 — C. A. 1882 — C. F. 1859.

C. It. 1724 — C. A. 1883 — C. F. 1860.

C. It. 1725 — C. A. 1884 — C. F. 1861.

C. It. 1726 — C. A. 1885 — C. F. 1862.

C. It. 1727 — C. A. 1886 — C. F. 1863.

C. It. 1728 — C. A. 1887 — C. F. 1864.

Capo IV.

Delle diverse maniere con cui finisce la società.

C. It. 1729 — C. A. 1888 — C. F. 1865.

Finiva la società secondo il codice Albertino per la perdita dei diritti civili sofferta per condanna da uno dei socii: non è più riconosciuta dal nuovo codice la perdita dei diritti civili, ma solo la privazione nel condannato del possesso, del godimento e dell'amministrazione dei suoi beni; tuttavia per effetto della sentenza trovandosi il condannato alla pena della morte, dei lavori forzati tanto a vita, che a tempo, e della reclusione in istato di interdetto legale e dovendoglisi perciò nominare un tutore per agire in suo nome, ed amministrare i suoi beni (art. 20, 21, 22 cod. penale) la società deve finire, quando avvenga in uno dei socii tale condizione di stato personale.

C. It. 1730 — C. A. 1889 — C. F. 1866.

C. It. 1731 — C. A. 1890 — C. F. 1867.

C. It. 1732 — C. A. 1891 — C. F. 1868.

C. It. 1733 — C. A. 1892 — C. F. 1869.

C. It. 1734 — C. A. 1893 — C. F. 1870.

C. It. 1735 — C. A. 1894 — C. F. 1871.

C. It. 1736 — C. A. 1895 — C. F. 1872.

Il contenuto nell'articolo 1896 del codice Albertino conforme all'art. 1873 cod. fr. non fu riprodotto nel nuovo codice, perchè il concetto di esso già trovasi sufficientemente espresso nell'art. 1103 alinea, e perchè è assioma di diritto, che le leggi generali non derogano alle leggi speciali, salvo che nella legge generale sia espressa la formale deroga « *generi per speciem plerumque derogatur, non speciei per genus.*

TITOLO XI.

Del Mandato.

Capo I.

Della natura del mandato.

C. It. 1737 — C. A. 2018-2019 — C. F. 1984-1985.

C. It. 1738 — C. A. 2018 — C. F. 1985.

Del mandato tacito non parlava il codice Albertino, ma solo dell'accettazione tacita del mandato: è tacito il mandato, quando alcuno maneggia gli affari, o fa qualche operazione nell'interesse di un altro, sciente, e paziente il medesimo L. 1. §. 2. L. 6.

18. Dig. *mandati vel contra*. L. 2. §. 2. Dig. *de oblig. et act.* Tit. 23 lib. 3. Instit. de *obligationibus ex consensu*, §. 1. tit. X. Lib. IV. Instit. *de iis per quos agere possumus*. Da una sentenza del Senato di Torino 24 Novembre 1838 (Diario forense vol. 32 p. 433) sembra a prima vista, che secondo il codice Alb. non potesse aver effetto il mandato tacito, ciò però non è in realtà perchè il Magistrato aveva solo accennato in fatto alla mancanza di giustificazione del mandato.

C. It. 1739 — C. A. 2019 — C. F. 1986

C. It. 1740 — C. A. 2020 — C. F. 1987.

C. It. 1741 — C. A. 2021 — C. F. 1988.

C. It. 1742 — C. A. 2022 — C. F. 1989.

C. It. 1743 — C. A. 2023 — C. F. 1990.

In questo articolo del nuovo codice è espresso chiaramente, che la moglie non può accettare mandato senza autorizzazione del marito: il codice Albertino non aveva alcuna disposizione esplicita a questo riguardo, solo non dava azione al mandante contro la donna maritata, che avesse accettato il mandato senza l'autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo degli sponsali, e del matrimonio: poteva dunque la donna maritata accettare il mandato senza autorizzazione del marito, ed il mandante rimaneva obbligato per tutti gli atti della mandataria anche eccedenti i limiti di semplice amministrazione; ma se la mandataria per effetto dell'esercizio del mandato fosse rimasta obbligata verso il mandante, questi non avrebbe avuta azione contro di lei, salvo per quanto potesse giustificare avere essa impiegato in sua utilità, ovvero per abuso di confidenza si fosse appropriata alcuna cosa dovuta al mandante, o in altro modo si fosse resa contabile di un fatto colpito dalla legge penale.

Il motivo della espressa disposizione, che vieta alla donna maritata di assumere il mandato da un terzo senz'autorizzazione del marito, si è di render omaggio al costume, e alla morale domestica, come si espresse la Commissione Senatoria nel farne l'aggiunta al progetto Pisanelli.

C. It. 1744 — C. A. » — C. F. ».

Nulla è detto nel codice Albertino del mandatario in nome proprio, che nella legge 25 Dig. *de procuratoribus et defensoribus* è appellato *procurator in rem suam*, il quale agisce non pel vantaggio del mandante ma pel vantaggio proprio, come il cessionario di un qualche diritto, che il cedente costituisce procuratore per l'esercizio delle cedute ragioni; di questa specie di procura si valevano gli Ebrei prima che loro venissero conceduti tutti i diritti civili per coprire la loro incapacità di possedere beni stabili.

Sui varii modi, ed effetti del mandato *in rem mandatarii* V. Richeri *Jurisp. univ.* vol. 11. §. 384, e seg. Tobone *Elementa juris civilis* vol. 2. pag. 158 161.

Capo II.

Delle obbligazioni del mandatario.

C. It. 1745 — C. A. 2024 — C. F. 1991.

C. It. 1746 — C. A. 2025 — C. F. 1992.

C. It. 1747 — C. A. 2026 — C. F. 1993.

C. It. 1748 — C. A. 2027 — C. F. 1994.

C. It. 1749 — C. A. 2028 — C. F. 1995.

C. It. 1750 — C. A. 2029 — C. F. 1996.

C. It. 1751 — C. A. 2030 — C. F. 1997.

Capo III.

Delle obbligazioni del mandante.

C. It. 1752 — C. A. 2031 — C. F. 1998.

C. It. 1753 — C. A. 2032 — C. F. 1999.

C. It. 1754 — C. A. 2033 — C. F. 2000.

C. It. 1755 — C. A. 2034 — C. F. 2001.

C. It. 1756 — C. A. 2035 — C. F. 2002.

Capo IV.

Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.

C. It. 1757 — C. A. 2036 — C. F. 2003.

La perdita dei diritti civili non essendo ammessa dal nuovo codice, non può perciò più annoverarsi fra le cause di estinzione del mandato, ma siccome le condanne, cui dalle leggi anteriori era annessa la perdita dei diritti civili, ne privano tuttavia il condannato del godimento, e questi trovasi per effetto di esse in istato d' interdetto legale, ed è provvisto di tutore, ne avviene perciò a termini anche del nuovo codice l'estinzione del mandato.

Gl'inabilitati non sono incapaci di fare da sè gli atti di semplice amministrazione, (art. 339) non deve perciò neppure per tali atti cessare il mandato che abbiano dato, od accettato prima della inabilitazione: il codice Albertino faceva cessare il mandato per la interdizione, non colla nomina di consulente giudiziario, che fu surrogato dalla inabilitazione nel nuovo codice.

C. It. 1758 — C. A. 2037 — C. F. 2004.

C. It. 1759 — C. A. 2038 — C. F. 2005.

C. It. 1760 — C. A. 2039 — C. F. 2006.

C. It. 1761 — C. A. 2040 — C. F. 2007.

C. It. 1762 — C. A. 2041-2042 — C. F. 2008-2009.

C. It. 1763 — C. A. 2043 — C. F. 2010.

TITOLO XII.

Della transazione.

C. It. 1764 — C. A. 2083 — C. F. 2044.

L'aggiunta fatta nel nuovo codice delle parole, *dando, promettendo, o ritenendo ciascuna* (parte) *qualche cosa*, è desunta dalla legge 38 cod. *de transactionibus;* in quelle parole trovansi spiegate tutte le forme intrinseche della transazione.

C. It. 1765 — C. A. 2084 — C. F. 2045.

Si omise nel nuovo codice l'enumerazione di casi, in cui la transazione deve essere preceduta da formalità, ed autorizzazioni, quale era stata fatta dal codice Albertino: ma a questa enumerazione che non può considerarsi tassativa, perchè ben altri casi occorrer possono, in cui la transazione non può farsi liberamente, suppliscono le disposizioni contenute nelle varie parti dei codici, ed in alcune leggi speciali relative a determinate classi di persone, e corpi morali.

C. It. 1766 — C. A. 2085 — C. F. 2046.

Il termine *delitto* distinguendosi nelle leggi penali dal *crimine* e dalla *contravvenzione,* il nuovo codice adoperò a differenza del codice Albertino la parola generica *reato,* essendo l'azione civile nascente da qualunque delle tre specie di reato suscettibile di transazione.

C. It. 1767 — C. A. 2086 — C. F. 2047.

V. nota agli art. 1214, 1230, 1246.

C. It. 1768 — C. A. 2087 — C. F. 2048.

C. It. 1769 — C. A. 2088 — C. F. 2049.

C. It. 1770 — C. A. 2089 — C. F. 2050.

C. It. 1771 — C. A. 2090 — C. F. 2051.

C. It. 1772 — C. A. 2091-2097 — C. F. 2052-2058.

L'errore di calcolo, di cui fa parola l'art. 1772 nuovo codice, non può a meno di essere un fatto involontario delle parti, non può mai presumersi, che le medesime lo vogliano di proposito mantenere: siccome nella sentenza, della quale tien luogo la transazione, l'errore di calcolo si corregge dallo stesso giudice, o dagli stessi giudici che la pronunciarono senza che sia necessario impugnarlo con alcuno dei mezzi stabiliti dal codice di procedura (art. 465-473 cod. procedura civile), così nella transazione deve essere corretto l'errore di calcolo, purchè su di esso non si fosse trattato nel giudicio, e pronunciato, ovvero transatto. Veggasi a questo proposito la legge *un.* cod. *de errore calculi.* Richeri *Jurisp. univ.* vol. XI, §§. 1300-1301.

C. It. 1773 — C. A. 2092 — C. F. 2053.

C. It. 1774 — C. A. 2093 — C. F. 2054.

C. It. 1775 — C. A. 2094 — C. F. 2055.

C. It. 1776 — C. A. 2095 — C. F. 2056.

Se è nulla la transazione di una lite, che sia finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse non avesse notizia, deve essere valida, se la sentenza non acquistò la forza di cosa giudicata, perchè appellabile; questa è la necessaria conseguenza della premessa: non si ravvisò pertanto necessario di riprodurre nel nuovo codice l'alinea dell'art. 2095 cod. Alb. Nulla è detto nè nel codice Albertino, nè nel nuovo codice della transazione su di una lite finita con una sentenza, contro la quale sia aperta la via alla Cassazione; ma tale questione fu risolta in senso della nullità con decisione della Corte suprema 26 Gennaio 1859. (Bettini vol. 11. parte 1. pag. 90).

C. It. 1777 — C. A. 2096 — C. F. 2057.

Il codice Albertino (art. 2098) non permetteva di transigere sopra le pensioni, o provvisioni d'alimenti futuri ordinate in giudicio, nè sopra quelle lasciate per testamento, o acquistate per donazione, od altro contratto, senza l'approvazione del Tribunale competente.

Quella disposizione aveva origine nel diritto Romano (L. 8 Dig. *de transact* L. 8 cod. *de transact*) secondo il quale non era permesso transigere sugli alimenti senza l'autorizzazione del Pretore, per ovviare il pericolo che per una modica somma in contanti, onde soddisfare ai desideri del momento, si cedesse per imprevidenza al mezzo di provvedere ai bisogni futuri: siccome però non sempre colui, al quale era lasciato un legato, o fatta una donazione di annualità a titolo di alimenti ne abbisognava realmente; ed il divieto della legge aveva solo uno scopo d'umanità, che non doveva rivolgersi a favorire la mala fede di chi invocasse l'inalienabilità delle pensioni per alimenti onde sottrarsi all'adempimento di sacri doveri, perciò si volle che intervenisse l'autorità del Pretore nelle transazioni relative a ciò che era lasciato a titolo di alimenti, affinchè con cognizione di causa le permettesse o le vietasse: il codice Albertino imitò la legge Romana, e coerentemente al disposto dell'articolo 2098, venne nel codice di procedura civile pubblicato nel 1854 vietato coll'art. 1064 di compromettere sulle donazioni, ed i legati a titolo di alimenti, abitazione e vestiario: lo stesso divieto fu fatto nel cod. di procedura civile pubblicato nel 1859 coll'art. 1104.

Ma il codice civile, venuto ora in osservanza non mantenne quella disposizione, lasciando che ognuno provveda a sè senza bisogno della tutela officiosa della legge: il nuovo codice di procedura civile nel titolo del compromesso si limita a dire non potersi conpromettere le questioni di stato, di separazione tra coniugi, « *e le altre che non possono essere transatte* » quali siano le cose sulle quali non si può transigere non è dichiarato nel codice civile, e non può altrimenti concepirsi questo silenzio, salvochè si ritenga, che abbiasi voluto la legge riferire alle regole generali dei contratti: ma neppure ivi si fa parola del diritto agli alimenti: solo nel titolo del pignoramento (art. 592) è vietato di pignorare gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare: basterà forse questa speciale disposizione del cod. di procedura civile ad impedire le troppo facili transazioni in materia d'alimenti, che tanto il diritto romano, quanto la legge francese (art. 581 1004 cod. proced. civ.), e i codici civili e di procedura civile del regno Sardo procuravano d'impedire pel bene

sociale, e non soltanto degl' individui? la esperienza farà conoscere se prudente sia stato il silenzio della nuova legge in questa materia.

TITOLO XIII.

Della costituzione di rendita.

C. It. 1778 — C. A. 1938 — C. F. 530-1909.

C. It. 1779 — C. A. 1939 — C. F. 1910-1914.

C. It. 1780 — C. A. 1940 — C. F. ».

C. It. 1781 — C. A. 1941 — C. F. ».

La riserva del dominio apposta nel contratto di rendita era vietata dal codice Albertino.

Non contenendo il codice medesimo alcuna disposizione regolatrice del contratto d'enfiteusi, il quale non fu mantenuto se non pei casi di costituzione anteriore allo stesso codice pei quali provvide poi specialmente la legge 13 Luglio 1857, ove alcun contratto si fosse stipulato sotto tale denominazione era equiparato al contratto di rendita fondiaria, e retto dalle stesse norme: secondo il codice nuovo si considerano come due contratti distinti, e sono regolati da speciali disposizioni.

C. It. 1782 — C. A. 1942 — C. F. 1909.

Vietava il codice Albertino nella rendita semplice la stipulazione dell' annualità in una somma eccedente la tassa legale degli interessi vigente all'epoca del contratto, ma la legge 5 Giugno 1857 cui è conforme il disposto del nuovo codice riguardo al mutuo ad interesse, proclamò la libertà dell'usura, purchè espressamente convenuta: finora è assai problematica l' utilità di siffatta libertà; gli annali giudiziarii fanno testimonianza dell'abuso di essa, e delle molte rovine, che ne successero: ciò però deve attribuirsi non al sistema, ma allo stato deplorabile, in cui

si trova il credito pubblico, e alla penuria relativa dei capitali: ove cessassero queste già tanto protratte crisi, l'affluenza dei capitali rimedierebbe al danno presente, in tempo però che si teme pur troppo ancora remoto.

C. It. 1783 — C. A. 1743 — C. F. 530-1511.

Fu ridotto dal nuovo codice a trent'anni il termine di sessanta che secondo il codice Albertino era ammesso pel patto di non effettuazione del riscatto della rendita fondiaria.

C. It. 1784 — C. A. 1944 — C. F. ».

C. It. 1785 — C. A. 1945 — C. F. 1912.

C. It. 1786 — C. A. 1946 — C. F. 1913.

C. It. 1787 — C. A. 1947 — C. F. 1914.

Il patto commissorio, ossia il patto, pel quale in mancanza del pagamento della rendita, o per inadempimento delle obbligazioni del debitore di essa, potesse il creditore rivendicare l'immobile ceduto, era vietato dal codice Albertino, come lo era pel contratto di vendita pel caso di non eseguito pagamento del prezzo dell'immobile venduto (V. note agli art. 1165, 1661).

C. It. 1788 — C. A. 1948 — C. F. ».

V. nota all'art. 1781.

TITOLO XIV.

Del contratto vitalizio.

Il codice Albertino dava coll'art. 1998 la definizione dei contratti di sorte, e ne faceva l'enumerazione: oltre al giuoco, alla scommessa, e al contratto vitalizio, accennava anche il contratto d'assicurazione e il prestito a tutto rischio; per questi due ultimi contratti però si riferiva alle leggi marittime e altre leggi

relative. Nel codice di commercio emanato nel 1842, si trattava bensì delle assicurazioni marittime e del prestito a tutto rischio, ma nulla stabiliva circa le altre specie di assicurazioni, come per i danni degl'incendi, della grandine, sulla vita ecc. le quali erano rette da statuti speciali: l'attuale codice civile accenna alle assicurazioni in genere nell'articolo 1951, ma in nessun luogo ne traccia le norme direttive: il codice di commercio testè entrato in osservanza comprende fra gli atti di commercio rispetto però ai soli assicuratori le assicurazioni terrestri, quando non siano mutue (art. 2° n. 16) ma nulla stabilisce sulla natura, forma ed effetti delle varie specie di contratti d'assicurazioni terrestri, trattando soltanto nel libro secondo delle assicurazioni marittime. Delle assicurazioni terrestri e marittime si ha una erudita analisi nel dizionario di diritto, e di economia industriale e commerciale del cav. Angelo Melano di Portula, stampato in Torino nel 1843 dall'Editore Giuseppe Pomba.

Capo I.

Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.

C. It. 1789 — C. A. 2002 — C. F. 1968.

C. It. 1790 — C. A. 2003 — C. F. 1969.

C. It. 1791 — C. A. 2004 — C. F. 1970.

C. It. 1792 — C. A. 2005 — C. F. 1971.

C. It. 1793 — C. A. 2006 — C. F. 1972.

C. It. 1794 — C. A. 2007 — C. F. 1973.

C. It. 1795 — C. A. 2008 — C. F. 1974.

Il codice Albertino (art. 2009) dichiarava senza effetto il contratto vitalizio anche nel caso, in cui fosse la rendita stabilita sulla vita di persona che morisse entro quaranta giorni dalla data del contratto: il codice francese ed alcuni codici d' Italia annullavano il contratto di rendita vitalizia allorchè era stabilito

sulla vita di persona affetta da malattia, per conseguenza della quale morisse entro venti giorni: si ritennero come destituiti di solido fondamento di ragione tanto l'uno, quanto l'altro sistema: potendo prevedersi la prossima fine sebbene oltre i quaranta giorni d'un individuo affetto da malattia insanabile, mentre può avvenire una inaspettata morte nei quaranta giorni di persona, che all' epoca del contratto godeva florida sanità: si lasciò pertanto dai nuovi legislatori al prudente criterio dell'autorità giudiziaria il valutare le varie circostanze dei casi ed il conoscere quindi se per ragione della misura in cui fu costituita la rendita, per la età della persona, sulla cui vita è costituita, per la malattia della quale si trova affetta, per le relazioni di obbligazione che essa può avere coi terzi, debba o no la costituzione ritenersi qual contratto oneroso, o piuttosto quale atto di liberalità (Relazione del Ministro Pisanelli sul progetto di cod. civile. Manuale forense art. 2009 cod. Albertino).

Quanto alla misura d'interesse, in cui potesse costituirsi la rendita vitalizia, il codice Albertino (art. 2010), lo lasciava alla libera volontà delle parti, purchè superasse il frutto, di cui era capace la cosa data per prezzo della rendita: qui anche il codice nuovo si astenne dal fissare alcuna norma ai contraenti, e ciò contro l'avviso della Commissione Senatoria sul progetto Pisanelli, la quale voleva riprodurre la sopra spiegata prescrizione del codice Albertino, acciò si ovviasse a che dal debitore della rendita si acquistasse senza corrispettivo la cosa formante prezzo di essa, la quale più non costituirebbe dal suo canto un contratto aleatorio (Relazione del Ministro Pisanelli, e della Commissione Senatoria sul progetto da lui presentato) (Manuale forense art. 2010). Se la rendita vitalizia ha per corrispettivo un capitale, non essendo fissato alcun limite all'interesse non si potrebbe neanco determinare il minimo della misura dell'annualità vitalizia; se ha per corrispettivo un fondo stabile, non v'ha motivo di obbligare le parti a stipulare l'annualità in una somma superiore al frutto presuntivo del medesimo, potendo colui che dismette il fondo, anche liberamente donarlo.

Digitized by Google

Capo II.

Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti.

C. It. 1796 — C. A. 2011 — C. F. 1977.

C. It. 1797 — C. A. 2012 — C. F. 1978.

C. It. 1798 — C. A. 2013 — C. F. 1979.

C. It. 1799 — C. A. 2014 — C. F. 1980.

C. It. 1800 — C. A. 2015 — C. F. 1981.

C. It. 1801 — C. A. 2016 — C. F. 1982.

L'articolo 2017 del codice Albertino nello stabilire che il proprietario d'una rendita vitalizia non possa chiedere le pensioni maturate se non giustificando l'esistenza sua, o della persona, sopra la cui vita è costituita, non esprime un concetto pienamente logico; se si tratta di rendita costituita sulla vita del proprietario medesimo, la sua esistenza è giustificata col fatto stesso della sua domanda; potrà essere obbligato a provare la identità di sua persona, ove non sia conosciuto dal debitore, ma non la sua esistenza, poichè certamente se altri per frode si facesse a domandare la pensione, oltre alla ripetizione dell'indebito, cui avrebbe diritto il debitore, sarebbe il caso di reato contemplato dall'art. 626 del codice Penale: se poi si trattasse di rendita costituita sulla vita di persona diversa dal proprietario di essa, questi potrebbe ancora domandare le pensioni maturate, che non fossero state pagate durante la vita del terzo. E ra affatto inutile, per la natura stessa e per la denominazione del contratto il dichiarare che non essendo provata l'esistenza del proprietario della rendita, non possa il debitore essere costretto a pagarla.

TITOLO XV.

Del giuoco o della scommessa.

C. It. 1802 — C. A. 1999 — C. F. 1965.

C. It. 1803 — C. A. 2000 — C. F. 1966.

C. It. 1804 — C. A. 1325-2001 — C. F. 1235-1967.

Essendo gl' interdetti, ed inabilitati equiparati ai minori, anzi la interdizione ed inabilitazione dimostrando non solo inesperienza, ma debolezza di mente, e mancanza di discernimento nella persona, che ne è colpita, giustamente nel nuovo codice fu a quelli esteso il diritto di ripetizione di ciò che abbiano volontariamente pagato al vincitore nel giuoco, al quale diritto il codice Albertino chiamava espressamente i soli minori di età.

TITOLO XVI.

Del Comodato.

Il comodato è una specie di prestito, l'altra specie è il mutuo: di queste due specie il cod. Alb. spiega i caratteri distintivi nell'art. 1897: comprendendoli sotto un titolo solo *dell'imprestito*: il nuovo codice li considera come due contratti distinti, e separati, e li divide in due titoli; ma nella sostanza i due codici sono concordi.

Capo I.

Della natura del comodato.

C. It. 1805 — C. A. 1898 — C. F. 1875.

C. It. 1806 — C. A. 1899 — C. F. 1876.

La dichiarazione, che forma oggetto dell'art. 1900 cod. Alb.

cioè che il comodante ritiene la proprietà della cosa imprestata può ritenersi come superflua, risultando abbastanza il concetto di essa dalla stessa definizione *del comodato* data nell'art. 1898, serve però ad indicare il carattere proprio del comodato, che lo distingue dal mutuo; e sotto questo aspetto non sarebbe stata quella dichiarazione senza un qualche effetto pratico; tuttavia nel nuovo codice non si credette di riprodurla.

Puossi poi dire in parte sovrabbondante e in parte inesatto il contenuto nell'art. 1901 del codice Albertino; il dire che le cose sole, le quali sono in commercio possano essere materia del comodato, non è che una inutile ripetizione di ciò che per regola generale è già spiegato nell'art. 1218 di detto codice (1116 codice nuovo): che poi le cose sole le quali non si consumano coll'uso possano essere oggetto del comodato non è pienamente esatto, perchè potrebbero anche concedersi in semplice uso cose, le quali per ordinario siano cose *fungibili*, ma nelle particolarità dei casi le parti le abbiano considerate sotto diverso aspetto, come se per esempio, le monete si affidassero ad alcuno non per impiegarle secondo la ordinaria loro destinazione, e per restituirle in equivalente, ma sibbene per farne mostra come oggetto numismatico da restituirsi in specie: lo stesso potrebbe dirsi delle derrate, ed altri generi, siccome lo stesso codice Alb. lo spiega implicitamente nel successivo art. 1903.

Il nuovo cod. perciò avvertendo nel comodato alla intenzione e allo scopo, che possano avere i contraenti nel convenire fra loro, piuttosto che alla natura delle cose, il cui uso sia conceduto, omise le dichiarazioni dell'art. succitato 1901 del codice Albertino per le false applicazioni, che ne possono conseguire.

C. It. 1807 — C. A. 1902 — C. F. 1879.

Digitized by Google

Capo II.

Delle obbligazioni del Comodatario.

C. It. 1808 — C. A. 1903 — C. F. 1880.

C. It. 1809 — C. A. 1904 — C. F. 1881.

L'aggiunta, che il nuovo codice fa qui al corrispondente articolo del codice Albertino, delle parole: *eccetto che provi, che la cosa sarebbe egualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso, o l'avesse restituita al tempo determinato* è in perfetta armonia colla regola generale stabilita dall' articolo 1298 conforme all'art. 1393 del codice Albertino: quell'aggiunta è utile a fare scomparire ogni dubbio, che potesse lasciare il silenzio del codice Albertino nell'art. 1904 circa la portata della risponsabilità del comodatario, quando in nessun modo ad esso si possa dar colpa o causa anche passiva della perdita per caso fortuito della cosa comodata.

C. It. 1810 — C. A. 1905 — C. F. 1882.

C. It. 1811 — C. A. 1906 — C. F. 1883.

C. It. 1812 — C. A. 1907 — C. F. 1884.

C. It. 1813 — C. A. 1908 — C. F. 1886.

C. It. 1814 — C. A. 1909 — C. F. 1887.

Capo III.

Delle obbligazioni del Comodante.

C. It. 1815 — C. A. 1910 — C. F. 1888.

C. It. 1816 — C. A. 1911 — C. F. 1889.

C. It. 1817 — C. A. 1912 — C. F. 1890.

C. It. 1818 — C. A. 1913 — C. F. 1891.

TITOLO XVII.

Del Mutuo.

Capo I.

Della natura del mutuo.

C. It. 1819 — C. A. 1914 — C. F. 1892.

Avvi fra il nuovo codice, e l'Albertino una qualche diversità di redazione, ma nessuna differenza nella sostanza.

C. It. 1820 — C. A. 1915 — C. F. 1893.

C. It. 1821 — C. A. 1916 — C. F. 1895.

C. It. 1822 — C. A. 1917 — C. F. 1896.

Questo articolo fa conoscere la inesattezza della redazione dell'art. 1901 del codice Albertino, avvertita nella nota che sussegue l'art. 1806 nuovo codice.

C. It. 1823 — C. A. 1918 — C. F. 1897.

Il cod. Alb. cogli articoli 1919, 1920, 1921 annullava il mutuo fatto ai figli di famiglia benchè maggiori d' età, e lo colpiva anche quando fosse palliato sotto l'apparenza d'un altro contratto, ossia fosse in altro modo fatta frode alla legge, e negava ogni azione al mutuante tanto contro il figlio, che contro il padre, non che contro i fideiussori, per ripetere la somma mutuata, sia durante la patria potestà, sia dopo l'emancipazione: era con tali proibizioni riprodotto il Senato-consulto Macedoniano: ammetteva però le eccezioni suggerite dall'equità ed apparenti dagli articoli 1922, 1923, 1924, e 1925, che soverchio sarebbe il qui rapportare: il nuovo codice sciogliendo i figli dalla patria potestà al compimento della maggiore età, se non sono prima emancipati volontariamente od in forza della legge, non appose alcun limite alla loro piena libertà di contrattare, avendo gli autori del nuovo

codice, ad imitazione del codice francese, creduto di provvedere abbastanza agl'interessi delle famiglie, col non permettere il mutuo ai minori quantunque emancipati, e coll'assoggettare a pena colui, che, abusando dei bisogni, della inesperienza e delle passioni di un minore, gli faccia sottoscrivere una confessione di debito, od obbligazione per somministrazione di danaro, di cose mobili, o di oggetti di commercio (art. 629, 630 codice penale).

Capo II.

Delle obbligazioni del mutuante.

C. It. 1824 — C. A. 1926 — C. F. 1898.

C. It. 1825 — C. A. 1927 — C. F. 1899.

C. It. 1826 — C. A. 1928 — C. F. 1900.

C. It. 1827 — C. A. 1929 — C. F. 1901.

Capo III.

Delle obbligazioni del mutuario.

C. It. 1828 — C. A. 1930-1931 — C. F. 1902-1903.

Sono conformi il codice Italiano, e il codice Albertino circa il modo e condizioni della restituzione delle cose mutuate allorchè è determinato il tempo, e il luogo della restituzione stessa: se si tratta di mutuo fatto senza determinazione del tempo e del luogo della restituzione, s' accordano pure gli stessi codici quanto al luogo nel riferirsi a quello, dove fu fatto il prestito, ma quanto al tempo differiscono i medesimi circa l'epoca da cui deve regolarsi il valore delle cose a restituirsi: il codice Albertino si riferiva al valore corrente al tempo, in cui fu fatto il prestito, mentre il nuovo codice ha riguardo al valore corrente al tempo, in cui il debitore fu costituito in mora.

Per far decorrere l'interesse sulla cosa mutuata, quando nulla erasi convenuto in proposito, non bastava secondo il codice Alb. la scadenza del termine fissato al pagamento, era necessaria la domanda giudiziale; l'art. 1932 del detto codice confermava la regola generale contenuta nell'art. 1244: il nuovo codice trattando delle obbligazioni in genere stabilisce nell'art. 1231, che in mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, gl'interessi legali sono dovuti dal giorno della mora: questa norma dovrà applicarsi al mutuo di danaro, e pare debba anche applicarsi al caso di mutuo d'altra cosa mobile valutata al tempo del fatto prestito, per essere restituita in natura, ed in equivalenti specie.

Capo IV.

Del mutuo ad interesse.

C. It. 1829 — C. A. 1933 — C. F. 1905.

C. It. 1830 — C. A. 1325-1934-1936 — C. F. 1235-1906.

Le parole « *o eccedente la misura convenuta* » che leggonsi nel nuovo codice aggiunte al testo dell' art. 1934 cod. Alb. sono in coerenza alla libertà dell'interesse convenzionale, di cui si tratta nei successivi articoli: il codice Albertino vietando assolutamente in materia civile l'interesse oltre alla tassa legale, che era del cinque per cento, ogni pagamento d'interesse maggiore si imputava anno per anno sul capitale, cosicchè facendosi un conto scalare veniva essere poco a poco ammortizzato il capitale.

Non solo era vietata dalla legge civile l'usura, ossia l'interesse eccedente la tassa legale, tanto aperta quanto palliata (art. 1936 1937 cod. Alb.) ma costituiva reato contemplato dal codice penale, allorquando si trattava di esercizio abituale dell'usura, punibile col carcere estensibile secondo le circostanze da sei mesi a quattro anni, e con multa non minore di lire duecento (art. 517, 518, 519 cod. penale pubblicato nel 1839).

Con legge 5 Giugno 1857 furono abolite tanto le proibizioni civili, che le sanzioni penali relative all'usura. Gli articoli 1831 1832, 1833 del nuovo codice sono la riproduzione delle disposizioni della stessa legge.

C. It. 1831 — C. A. 1936 — C. F. 1907.

Questo articolo del nuovo codice è la ripetizione dell' art. 1° della legge 5 Giugno 1857.

C. It. 1832 — C. A. 1936 — C. F. 1907.

Legge sud. art. 3°.

C. It. 1833 — C. A. 2013 — C. F. 1979.

Legge 5 Giugno 1837 art. 4°.

Il codice Albertino non permetteva al debitore di una rendita vitalizia di recedere dal contratto coll'offerta del rimborso del capitale, neppure rinunciando alla ripetizione delle rendite pagate: essendo questo un contratto aleatorio, fa d'uopo, che vi sia un rischio; se si può col pagamento di una sola annualità, ed anche meno lucrare il capitale o fondo corrispondente, devesi per contro correre il pericolo di pagare tante annualità che, tenuto conto dell'interesse, o del frutto ordinario, assorbiscano il capitale, ed oltre.

Quanto alle altre specie di obbligazioni enunciate nell'art. 1833 del nuovo codice, nelle quali non è lecito ai debitori di liberarsi colla restituzione del capitale, i motivi della eccezione alla facoltà conceduta ai debitori dall'art. 1832 sono chiaramente spiegati e negli atti del Parlamento relativi alla discussione del progetto, che fu poi tradotto in legge il 5 Giugno 1857 e nella relazione del Ministro Pisanelli nel presentare il progetto del codice civile. Eccederebbe i limiti di un modesto lavoro, qual è il presente, il riferire qui anche solo un sunto di quelle esposizioni, e discussioni, che ebbero luogo in proposito dell'abolizione della tassa legale dell'interesse e delle disposizioni che vi si riferiscono.

C. It. 1834 — C. A. 1935 — C. F. 1908.

La presunzione di pagamento, che nasce dalla quitanza pel

capitale senza riserva degl'interessi, a cui il codice Albertino attribuiva l'effetto della liberazione doveva forse considerarsi come una presunzione *juris, et de jure*, esclusiva della prova contraria? La Corte di Cassassione di Palermo con sentenza 11 Luglio 1863 (Legge 1864', pag. 457) decise in senso, che non sia la presunzione distruttibile colla prova contraria; i termini dell'art. 1780 del codice delle due Sicilie, sulla cui applicazione aveva a pronunciare quella Corte erano precisamente conformi a quelli dell' art. 1908 del codice francese, e dall'art. 1935 codice Albertino; Troplong, du Prêt, n. 414, e Zachariæ, tom. 3 p. 95 nota 4, sostengono l' inammessibilità della prova contro la presunzione di cui si tratta. Toullier, tom. 10, n. 31, e seg. e 56, Duranton e Duvergier l' ammettono. La Corte di Cassazione delle antiche provincie del regno con decisione 17 Aprile 1852, annullando una sentenza del tribunale di prima cognizione di Genova, che aveva dichiarato inammessibile la prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 1935 cod. Alb., dichiarò, che tale presunzione non avendo i caratteri voluti dallo art. 1465, fosse secondo la regola generale ammessibile la prova contraria. Nello stesso senso pronunciò la Corte d'appello di Genova con sentenza 28 Dicembre 1853. (Diario for. 1852 pag. 485, Bettini, vol. 5, parte 2, p. 799). A togliere il conflitto fra le opposte interpretazioni date dalle due Corti di Cassazione di Palermo e di Torino alla stessa ed identica disposizione di legge, fu ammessa formalmente nel nuovo codice la prova contraria alla presunzione, di cui qui si tratta; abbracciando così il sistema della Corte di Cassazione del già regno Sardo, seguito dalla Corte d'appello di Genova.

TITOLO XVIII.

Del deposito e del sequestro.

C. It. 1835 — C. A. 1949 — C. F. 1915.

C. It. 1836 — C. A. 1950 — C. F. 1916.

Capo I.

Del deposito propriamente detto.

C. It. 1837 — C. A. 1951-1952-1953 — C. F. 1917-1818-1919.

C. It. 1838 — C. A. 1954 — C. F. 1920.

C. It. 1839 — C. A. 1955 — C. F. 1921.

C. It. 1840 — C. A. 1956 — C. F. 1922.

Fra i mezzi di prova del deposito volontario il codice Albertino non ammetteva quello per testimonii, se il valore del deposito eccedeva trecento lire, richiedeva allora la scrittura, in difetto di questa si prestava fede alla dichiarazione di colui, che era convenuto come depositario tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formavano l'oggetto e per la loro restituzione, salvo però il disposto degli art. 1474 e 1476 relativi al giuramento decisorio (art. 1957, 1958 cod. Alb). Il nuovo cod. non contenendo alcuna speciale disposizione circa la prova del deposito, si rimette perciò alle regole sulle prove delle obbligazioni in genere, di modo che si potrà col mezzo di testimonii dare la prova del deposito, semprechè non ecceda il valore di lire 500, a termini dell'art. 1348.

C. It. 1841 — C. A. 1959 — C. F. 1925.

C. It. 1842 — C. A. 1960 — C. F. 1926.

C. It. 1843 — C. A. 1961 — C. F. 1927.

C. It. 1844 — C. A. 1962 — C. F. 1928.

C. It. 1845 — C. A. 1963 — C. F. 1929.

C. It. 1846 — C. A. 1964 — C. F. 1930.

C. It. 1847 — C. A. 1965 — C. F. 1931.

C. It. 1848 — C. A. 1966 — C. F. 1932.

C. It. 1849 — C. A. 1967 — C. F. 1933.

C. It. 1850 — C. A. 1968 — C. F. 1934.

C. It. 1851 — C. A. 1969 — C. F. 1935.

C. It. 1852 — C. A. 1970 — C. F. 1936.

C. It. 1853 — C. A. 1971 — C. F. 1937.

Le parole « *salvo il disposto dell'articolo* 1841 » aggiunte dal nuovo codice al testo dell'art. 1971 del codice Albertino doveano in questo ritenersi sott'intese, in correlazione coll'art. 1959.

C. It. 1854 — C. A. 1972 — C. F. 1938.

Il codice Penale art. 640 infligge la pena del quadruplo ai depositarii di cose depredate o rubate, quand'anche in buona fede abbiano ricevuto il deposito, ove sopravvenendo loro la notizia che tali cose siano furtive, non ne facciano denuncia al giudice, si è a questa sanzione, che si riferisce l'aggiunta fatta dal nuovo codice civile in questo articolo al corrispondente articolo del codice Albertino « *salve le disposizioni del codice penale.*

C. It. 1855 — C. A. 1973 — C. F. 1939.

Secondo la legislazione anteriore al nuovo codice (art. 49, cod. Alb.) in caso di condanna producente la perdita dei diritti civili, coloro che a quel tempo erano gli eredi legittimi del condannato potevano farsi immediatamente immettere nel possesso provvisorio dei beni per goderne intieramente a loro profitto; in coerenza a ciò stabiliva l'art. 1973 del codice Albertino, che in caso di perdita per parte del deponente dei diritti civili, la cosa depositata dovesse restituirsi ai suoi eredi, od alle altre persone contemplate nell'art. 49.

Secondo il nuovo codice il condannato non vien posto che nelle condizioni d' interdetto legale e gli è nominato un tutore per l' amministrazione de' suoi beni, epperciò quando esso abbia depositato qualche cosa, il depositario deve restituirla a questo tutore: per conseguenza alla cosa depositata appartenente ad un condannato è applicabile l'art. 1856 nuovo codice.

C. It. 1856 — C. A. 1974 — C. F. 1940.

Fra i casi di cambiamento di stato avvenuto dopo fatto un de-

posito, per effetto del quale abbia il deponente perduta l'amministrazione de'suoi beni, e non debba più ad esso essere il deposito restituito, ma a chi ne abbia assunto l'amministrazione, il codice Albertino annoverava la donna la quale al tempo del fatto deposito fosse libera, e si fosse in seguito maritata, e si trovasse sotto la potestà del marito: questo esempio non era troppo esatto secondo quella legislazione, e lo sarebbe assai meno secondo il nuovo codice: poichè se si trattava di beni parafernali, la moglie ne conservava non solo il dominio, ma anche l' amministrazione a termini dell'art. 1568 dello stesso codice Albertino, e trattandosi di ritiramento semplice di un deposito, non poteva considerarsi quale atto eccedente la semplice amministrazione per cui avesse d' uopo secondo il disposto dell' art. 130 dell' assenso del marito: quando perciò avesse la moglie prima del matrimonio fatto un deposito, e non si fosse costituita in dote la cosa depositata, doveva di poi poterla liberamente ritirare.

Ben fecero perciò gli autori. del nuovo codice ad enunciare semplicemente il principio, senza addurre esempi di applicazione di esso.

C. It. 1857 — C. A. 1975 — C. F. 1941.

Alla indicazione fatta in questo luogo dal codice Albertino del marito, fra le persone che hanno l'amministrazione delle cose altrui, si attagliano le osservazioni fatte all' esempio compreso nel precedente articolo del codice medesimo riguardo alla moglie, che abbia fatto il deposito prima del matrimonio; la qualità di marito non attribuendo ad esso l'amministrazione dei beni parafernali della moglie non sarebbe in qualità di marito, ma di semplice mandatorio o *negotiorum gestor* di lei, che avrebbe potuto fare il deposito.

C. It. 1858 — C. A. 1976 — C. F. 1942.

C. It. 1859 — C. A. 1977 — C. F. 1943.

C. It. 1860 — C. A. 1978 — C. F. 1944.

Coll'art. 1979 il codice Albertino negava il beneficio della cessione dei beni al depositario infedele: di questa penalità non

si fa cenno nel nuovo codice, perchè questo modo di estinzione delle obbligazioni non fu da esso accolto pei motivi svolti dal Ministro Pisanelli nella presentazione al Parlamento del progetto del codice civile. V. giornale *La Legge* 1864, pag. 199, 2ª col. e nota all'art. 1266.

C. It. 1861 — C. A. 1980 — C. F. 1946.

C. It. 1862 — C. A. 1981 — C. F. 1947.

C. It. 1863 — C. A. 1982 — C. F. 1948.

C. It. 1864 — C. A. 1983 — C. F. 1949.

C. It. 1865 — C. A. 1984-1985 — C. F. 1950-1951.

Nella nota che fa seguito all'articolo 1840 si osservò, che non contenendo il nuovo codice alcuna disposizione speciale circa i mezzi di prova del deposito volontario, a differenza del codice Albertino, devesi intendere che gli autori dello stesso nuovo cod. abbiano voluto riferirsi alle regole sulle prove delle obbligazioni in genere, e che per conseguenza non sia ammessibile la prova testimoniale, se si tratta di deposito di cose il cui valore eccede lire 500: questa limitazione non può aver luogo pel deposito necessario, essendo per l'ordinario impossibile al deponente il procurarsi la prova scritta dal depositario siccome viene specialmente indicato nell'art. 1348.

C. It. 1866 — C. A. 1986 — C. F. 1952.

C. It. 1867 — C. A. 1987 — C. F. 1953.

C. It. 1868 — C. A. 1988 — C. F. 1954.

Capo II.

Del sequestro.

C. It. 1869 — C. A. 1989 — C. F. 1955.

C. It. 1870 — C. A. 1990 — C. F. 1956.

C. It. 1871 — C. A. 1991 — C. F. 1957.

C. It. 1872 — C. A. 1992 — C. F. 1958.

C. It. 1873 — C. A. 1993 — C. F. 1959.

C. It. 1874 — C. A. 1994 — C. F. 1960.

C. It. 1875 — C. A. 1995 — C. F. 1961.

I mobili pignorati contro il debitore, dei quali il codice civile Albertino dichiara potersi ordinare il sequestro, formano materia di disposizioni del codice di procedura civile, al quale su questo oggetto si riferisce il nuovo codice civile; ripete poi questo gli altri due casi compresi nell'art. 1995 cod. Alb. dei quali il primo troverebbe pure opportuna sede nel codice di procedura; ed il secondo è correlativo alla parte del codice civile, ove trattasi dell'offerta di pagamento e del deposito, se non che ivi specialmente si provvede alla liberazione del debitore di una somma di denaro, ed in questo luogo della liberazione del debitore di qualunque altro oggetto: il codice civile provvede alle obbligazioni nascenti tra il sequestrante ed il sequestratario dal fatto del sequestro, ossia deposito giudiziario, il codice di procedura provvede alle forme di esso, dimodochè l'uno coll'altro forma un sol tutto.

C. It. 1876 — C. A. 1996 — C. F. 1962.

C. It. 1877 — C. A. 1997 — C. F. 1963.

TITOLO XIX.

Del Pegno.

Il codice Albertino distingue il pegno in genere dal pegno in specie: il pegno in genere comprende anche l'anticresi, formando due capi dello stesso titolo. Il nuovo codice non li comprende sotto lo stesso nome di pegno, ma ne forma due titoli distinti.

C. It. 1878 — C. A. 2124-2125-2132 — C. F. 2071-2079.

La locuzione dell'art. 2132 del cod. Alb. è tutta compendiata

nelle parole del nuovo cod. « *da restituirsi in natura* » avrebbesi però dovuto aggiungere alle parole *da restituirsi in natura* una spiegazione al fine di escludere che sempre il pegno debba restituirsi in natura, poichè dichiarando gli art. 1879 e 1884, che al creditore munito del pegno compete il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata, è evidente, che non altrimenti può esercitarsi questo privilegio, se non sul prezzo della cosa di cui sia ordinata giudizialmente la vendita o l'aggiudicazione in tutto o in parte al creditore, in quali casi più non si restituisce in natura il pegno, essendone il debitore spropriato.

C. It. 1879 — C. A. 2126 — C. F. 2073.

C. It. 1880 — C. A. 2127 — C. F. 2074.

Accennando in questo articolo alla scrittura privata, il codice Albertino poneva per condizione della sua efficacia, che avesse acquistato data certa; il nuovo codice non fa qui parola di questa condizione: siccome però si tratta dell' effetto della scrittura non già rispetto al debitore, ma bensì rispetto ai terzi, cioè agli altri creditori, non v'ha dubbio, che debba aver quì applicazione il disposto dall'art. 1327 il quale provvede a tutti i casi in cui vi sia opposizione d'interesse tra colui che è munito della scrittura, ed i terzi.

La necessità della redazione dell'atto di pegno in iscrittura fu dal nuovo codice, in relazione all'ammessibilità della prova testimoniale, limitata ai casi, in cui si tratti di oggetti di valore eccedente la L. 500.

C. It. 1881 — C. A. 2128 — C. F. 2075.

Sebbene l'art. 418 classifichi le rendite verso lo stato fra i *crediti*, come lo sono in realtà e li definisca *mobili per determinazione della legge*, e perciò ad esse quando siano date in pegno sembri a prima fronte applicabile il disposto dall'art. 1881, tuttavia, quanto ai titoli al portatore, avendoli l'art. 707 equiparati ai beni mobili per loro natura, ed il possesso loro producendo a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo, ove vengano dati in pegno non è necessaria alcuna notificazione allo Stato qual debitore, massime pel privilegio, che godono le iscri-

zioni di rendita al portatore di non essere soggette ad alcun sequestro, impedimento, od ostacolo per disposizione dell'art. 35 della legge 10 Luglio 1861 d'istituzione del gran libro del Debito pubblico d'Italia.

C. It. 1882 — C. A. 2129 — C. F. 2076.

C. It. 1883 — C. A. 2130 — C. F. 2077.

C. It. 1884 — C. A. 2131 — C. F. 2078.

C. It. 1885 — C. A. 2133 — C. F. 2080.

C. It. 1886 — C. A. 2134 — C. F. 2081.

C. It. 1887 — C. A. 2135 — C. F. 2082.

C. It. 1888 — C. A. 2136 — C. F. 2082.

C. It. 1889 — C. A. 2137 — C. F. 2083.

C. It. 1890 — C. A. 2138 — C. F. 2084.

TITOLO XX.

Dell'anticresi.

C. It. 1891 — C. A. 2125-2139 — C. F. 2085-2089.

Il contratto di anticresi non attribuendo al creditore alcun privilegio, nè ipoteca sullo stabile, che ne è l'oggetto, ove venga da altro creditore promossa l'espropriazione, cessa l'anticresi; rispetto ai terzi non produce verun effetto, non cangia la condizione del possesso legale dello stabile che rimane presso il debitore; egli è perciò che il nuovo codice non stabilisce specialmente per l'anticresi che debba farsi per atto pubblico, nè per scrittura privata, lasciando questo contratto soggetto alle regole sulle prove delle obbligazioni in genere.

Il codice Albertino prescriveva invece la formalità dell' atto pubblico, escludendo così ogni altro genere di prova.

C. It. 1892 — C. A. 2140 — C. F. 2086.

C. It. 1893 — C. A. 2141 — C. F. 2087.

C. It. 1894 — C. A. 2142 — C. F. 2088.

C. It. 1895 — C. A. 2139 2ª parte — C. F. 2089.

Si poteva bensì secondo il codice Albertino stipulare che i frutti si dovessero compensare cogl'interessi, ma era vietato, che si potesse mai per qualsivoglia patto eccedere la tassa legale degl'interessi: che anzi neanco nel contratto di vendita con patto di riscatto, allorchè il fondo rimaneva presso il venditore a titolo di affitto durante il termine del riscatto, poteva il fitto annuo eccedere l'interesse legale del prezzo della vendita: queste proibizioni non hanno più ragione di essere, dacchè l'interesse fu dichiarato libero.

Benchè la legge 5 Giugno 1857 non contenesse una deroga espressa al disposto dal 2. e 3. alinea dell'art. 2139 del codice Albertino, essendovi tuttavia inconciliabilità fra le due leggi, non v'ha dubbio che si dovesse ritenere già come abrogato il divieto in quei due alinea dell'art. 2139. contenuto per effetto della legge speciale predetta.

C. It. 1896 — C. A. 2143 — C. F. 2090.

L'art. 1896 del nuovo codice richiama per l'anticresi la disposizione espressa pel pegno che contiensi nell'art. 1888; il codice Albertino non dichiarava applicabile all'anticresi il disposto dall'art 2136, corrispondente all'art. testè citato del nuovo codice: è bensì vero, che tanto l'art. 2136 relativo al pegno, quanto l'art. 2141 relativo all' anticresi negavano al debitore il diritto alla ripetizione della cosa data al creditore per sicurezza della obbligazione; ma non era riguardo all'anticresi ripetuto, quanto forma oggetto dell'alinea dell'art. 2136, cioè la tacita costituzione del pegno per un nuovo debito contratto dopo la tradizione del pegno stesso.

C. It. 1897 — C. A. 2144 — C. F. 2091.

V. osservazioni fatte all'art. 1891. Il nuovo codice restringe

l'effetto dell'anticresi in confronto dell'effetto, che aveva in forza del codice Albertino: questo dichiarava salve le ragioni che potessero spettare a terzi sopra gl'immobili dati ad anticresi: certamente gli eredi del debitore non sono terzi, e non potrebbero pretendere alla rivendicazione dello stabile anticretico; ma un acquisitore per effetto di compra, e di altro atto traslativo della proprietà sarebbe egli secondo il codice nuovo tenuto ad osservare il contratto d'anticresi fatto dal suo autore a favore d'un suo creditore? lo era egli secondo il codice Albertino?

In una sentenza della corte d'appello di Torino del 22 Marzo 1854 rapportata nel Bettini (vol. 6. parte 2. pag. 242), fu proposta la questione, ma non risolta, che in linea di fatto, perchè ivi il contratto conteneva clausole tali, donde la Corte ritenne imposto al compratore l'obbligo di osservare l'anticresi.

Il codice Francese (art. 2091) era concepito negli stessi termini, in cui fu espresso l'art. 2144 del cod. Alb. che è da quello desunto: e la giurisprudenza aveva interpretato la disposizione in modo, che l'anticresi avesse effetto non solo tra il debitore, e il creditore, e i loro eredi, ma anche rispetto agli aventi causa a titolo particolare dal debitore (Teulet, e d'Auvillers, *cod. civ. français annoté art.* 2091).

Il nuovo cod. attesa la precisione dei termini in cui è formolato l'art.1897 non lascicrebbe luogo a quella interpretazione estensiva a favore del creditore munito dell'anticresi, egli dovrebbe cedere rispetto a qualunque altro, che non sia il debitore, o suoi eredi: forma questa disposizione una eccezione alla regola generale sancita dall'art 1127, secondo il quale si presume, che ciascuno abbia contrattato per se, suoi eredi, *ed aventi causa.*

La seconda parte dell'art. 2144 del cod. Alb. è troppo ovvia, ed incontrovertibile, epperciò non fu ravvisato necessario riprodurla nel nuovo.

TITOLO XXI.

Della fideiussione.

Capo I.

Della natura, e della estensione della fideiussione.

C. It. 1898 — C. A. 2044 — C. F. 2011.

C. It. 1899 — C. A. 2045 — C. F. 2012.

Sebbene l'eccezione della qualità di figlio di famiglia riguardo al mutuo fosse personale secondo il codice Albertino, tuttavia l'art. 1920 non permetteva nemmeno, che potesse per l'obbligazione del figlio di famiglia per causa di mutuo aver effetto la fideiussione: non essendo ammessa secondo il nuovo codice l'eccezione suddetta, perchè se si tratta di minori, è questa condizione che rende nullo il contratto, e se si tratta di maggiori d'età, questi sono di pien diritto sciolti dalla patria potestà, ed abilitati a qualunque sia pure rovinoso contratto, si accenna perciò nell'art. 1899 nuovo codice il solo esempio della minor età.

C. It. 1900 — C. A. 2046 — C. F. 2013.

C. It. 1901 — C. A. 2047 — C. F. 2014.

C. It. 1902 — C. A. 2048 — C. F. 2015.

C. It. 1903 — C. A. 2049 — C. F. 2016.

All'articolo 2050 del codice Albertino (2017 cod. Fr.) non corrisponde alcun'articolo nel nuovo codice: ma la prima parte di quello, è già compresa nella disposizione generale contenuta nell'art. 1127; la seconda parte dell'articolo, cioè l'eccezione alla regola stabilita colla prima parte, concernente l'arresto personale, da cui dichiara esente l'erede del fideiussore nei casi, in cui questi vi fosse sottoposto, si presenta di una giustizia naturale talmente evidente, che non può dar luogo a giudiziale contro-

versia, e non parve necessario il farne oggetto di legislativa sanzione; si vedrà commentando la parte del codice, che tratta dell'arresto personale, non aver esso luogo in materia civile per ragione della qualità dei debiti, ma solo per ragione del dolo personale dei debitori.

C. It. 1904 — C. A. 2051 — C. F. 2018.

C. It. 1905 — C. A. 2052 — C. F. 2019.

C. It. 1906 — C. A. 2053 — C. F. 2020

La incapacità delle donne di rendersi sigurtà, ossia di assumersi in qualunque modo diretto, o indiretto le altrui obbligazioni, salvo colle formalità, e sotto le condizioni spiegate negli articoli del codice Albertino 2054, e 2055 era sorgente di una infinità di liti, come è dimostrato dagli annali giudiziarii, perchè mentre da un canto si cercava di far frode alla legge rivestendo le fideiussioni delle donne delle apparenze di altri contratti, d'altro canto quando si trattava dell'esecuzione delle obbligazioni dalle donne assunte, non mancavano le medesime o i loro aventi causa di valersi di quella proibizione della legge, per violare la data fede, sebbene non sempre in realtà contenessero quelle obbligazioni una fideiussione. Nel diritto Romano la legge proibitiva della fideiussione delle donne era conosciuta sotto il nome di Senato consulto Velleiano, che era stato seguito dalla giurisprudenza patria.

Il codice Albertino aveva conservato in tal parte il diritto romano, e patrio: non vietava però assolutamente la fideiussione della donna, la quale poteva essere autorizzata dal Tribunale a rendersi sigurtà allorchè si dimostrasse una giusta e ragionevole causa, e fosse esclusa la violenza, il dolo, e la seduzione, quando poi la fideiussione fosse in favore del marito, era d' uopo, che il Tribunale si accertasse, che oltre al concorso di prudenti motivi, la fideiussione avesse per oggetto lo interesse della famiglia.

Il nuovo codice seguendo il dettato del codice francese non ammise la incapacità delle donne di rendersi fideiubenti, ma solo dispose negli art. 134, e 136 che non possa la moglie co-

stituirsi sigurtà senza autorizzazione del marito, o giudiziale, eccetto nei casi enumerati nell'art. 135 nei quali può costituirsi sigurtà anche senza autorizzazione alcuna.

Il codice Albertino quando trattavasi di donna esercente pubblicamente la mercatura, l'ammetteva coll'art. 2056 a rendersi fideiubente nelle materie concernenti al suo commercio.

Capo II.

Degli effetti della fideiussione.

C. It. 1907 — C. A. 2057 C. F. 2021.

C. It. 1908 — C. A. 2058 — C. F. 2022.

C. It. 1909 — C. A. 2059 — C. F. 2023.

C. It. 1910 — C. A. 2060 — C. F. 2024.

C. It. 1911 — C. A. 2061 — C. F. 2025.

C. It. 1912 — C. A. 2062 — C. F. 2026.

C. It. 1913 — C. A. 2063 — C. F. 2027.

C. It. 1914 — C. A. 2064 — C. F. ».

C. It. 1915 — C. A. 2065 — C. F. 2028.

C. It. 1916 — C. A. 2066 — C. F. 2029.

C. It. 1917 — C. A. 2067 — C. F. 2030.

C. It. 1918 — C. A. 2068 — C. F. 2031.

C. It. 1919 — C. A. 2069 — C. F. 2032.

C. It. 1920 — C. A. 2070 — C. F. 2033.

Capo III.

Della fideiussione legale e della fideiussione giudiziale.

C. It. 1921 — C. A. 2079 — C. F. 2040.

Potendo la fideiussione prestarsi sotto condizioni meno gravi dell'obbligazione principale, ed essendo nella nuova legge temperato assai il rigore delle leggi precedenti riguardo all'arresto personale, e diminuiti i casi in cui può il medesimo pronunciarsi, non venne ravvisato opportuno di riprodurre la disposizione del codice Albertino (già meno dura di quella corrispondente del codice Francese) per la quale il fideiussore giudiziario doveva essere tale da potersi personalmente arrestare, allorchè trattavasi di debitore principale soggetto pel suo debito all'arresto personale.

L' applicazione dell'arresto personale al fideiussore, non ha motivo di essere, questo rimedio avendo per iscopo di costringere il debitore colla privazione della sua libertà a far palesi i mezzi di solvenza che tentasse di nascondere, è affatto esuberante, ed inutile, allorchè trattasi di fideiussore giudiziario, il quale per essere accettato come tale deve possedere beni sufficienti per cautela dell'obbligazione, ed avere tutte le altre condizioni richieste dagli articoli 1904 1905.

C. It. 1922 — C. A. 2080 — C. F. 2041.

Ciò che secondo il codice Albertino non era concesso, che in supplemento e nel solo caso d' impossibilità, secondo il nuovo codice è in libera facoltà al debitore.

C. It. 1923 — C. A. 2081 — C. F. 2042.

C. It. 1924 — C. A. 2082 — C. F. 2043.

Capo IV.

Della estinzione della fideiussione.

C. It. 1925 — C. A. 2071 — C. F. 2034.

C. It. 1926 — C. A. 2072 — C. F. 2035.

C. It. 1927 — C. A. 2073 — C. F. 2036.

L'eccezione fatta nell'art. 2073 del codice Albertino, riguardo al mutuo del figlio di famiglia, alla regola, per cui non può il fideiussore opporre al creditore le eccezioni, che sono personali al debitore, divenne inapplicabile secondo il nuovo codice, per le ragioni accennate in nota all'art. 1899: la proibizione, che era fatta già dal diritto Romano col Senato consulto Macedoniano, e conservato dalle leggi patrie, era stato accolto nel codice Albertino: essa aveva per fondamento non il solo interesse materiale del figlio di famiglia, ma essenzialmente si voleva con essa tutelare l'interesse delle famiglie, la riverenza alla paterna autorità, e la moralità pubblica, si voleva impedire, che abusandosi della inesperienza, e delle passioni dei figli di famiglia, si ponessero questi nella troppo riprovevole condizione di desiderare al padre la morte, quando questi non volesse spogliarsi vivo delle proprie sostanze a detrimento del rimanente della famiglia per pagare i debiti dei figli traviati, e soddisfare alle troppo onerose obbligazioni loro: se si vollero perciò disconosciuti i debiti dei figli di famiglia contratti per altre cause che per quelle espresse nell'art. 1925 del cod. Alb. male si sarebbe provveduto ai fini sovra enunciati, se si fosse permessa la fideiussione di siffatte obbligazioni, la quale non avrebbe fatto, che cangiare rispetto al figlio di famiglia la persona del creditore, se anullandosi il diritto dell'autore principale, si fosse favorito quello del complice della stessa azione.

C. It. 1928 — C. A. 2074 — C. F. 2037.

C. It. 1929 — C. A. 2076 — C. F. 2038.

C. It. 1930 — C. A. 2077 — C. F. 2039.

C. It. 1931 — C. A. 2078 — C. F. ».

TITOLO XXII.

Della Trascrizione.

La trascrizione all'ufficio delle ipoteche era secondo il codice Albertino necessaria nei soli casi di donazione d'immobili, di giudicio di purgazione, e di espropriazione forzata (art. 1134, e seguenti, 2363 e seguenti, 2344). Era volontaria quando un'aquirente senza istituire il giudizio di purgazione voleva soltanto impedire, che nuovi pesi potessero imporsi sullo stabile acquistato, oltre quelli nascenti da titolo anteriore al contratto di alienazione, che o fossero esenti da iscrizione o già iscritti, o pei quali venisse presa iscrizione nei trenta giorni della data della trascrizione o fra i tre mesi utili pei casi contemplati dagli art. 2205, 2206, 2210, 2211 e 2215.

Si riconobbe dai nuovi legislatori essere un necessario complemento del sistema della pubblicità, e specialità delle ipoteche, ed il mezzo più certo per la sicurezza delle contrattazioni relative agl'immobili e per la garanzia dei diritti dei terzi la formalità della trascrizione, mediante la quale sono resi pubblici e costituiscono il terzo possessore rispetto agli altri aventi diritto sull'immobile, i titoli traslativi del dominio degl'immobili, o costitutivi di diritti, che ne modificano la libertà, e la piena disponibilità, o perpetuamente, o a lungo termine: questo è il complesso delle dotte considerazioni contenute nelle relazioni Ministeriali, e delle giunte Parlamentari relative alla trascrizione.

C. It. 1932 — C. A. 1134-2315 — C. F. 939-2189.

Dove trattasi della forma per la validità della donazione nel relativo titolo, non è espresso l'obbligo della trascrizione, perchè abbia effetto rispetto ai terzi quando sia relativa a beni stabili, siccome dichiarava il cod. Albertino, ma la prescrive la disposizione del n. 1. dell'art. 1932, secondo cui tutti gli atti vivi sia *a titolo gratuito*, sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili o di altri beni, o diritti capaci d'ipoteca, devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione.

Allorchè la trascrizione si operava onde procedere al giudicio di purgazione il codice Albertino prescriveva, che un estratto sommario della medesima fosse pubblicata nel giornale ufficiale delle inserzioni giudiziarie (art. 2303).

C. It. 1933 — C. A. 2344 — C. F. ».

Il codice Albertino prescriveva la trascrizione dell'ordinanza di spropriazione forzata: in tutti gli altri casi enumerati nell'art. 1933 del nuovo codice non aveva luogo.

C. It. 1934 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 1935 — C. A. » — C. F. ».

Tutte le convenzioni, ed obbligazioni relative ai beni immobili dovevano risultare da atto pubblico, o da giudicato, onde non poteva essere il caso di trascrizione di atti compiti solo per scrittura privata, benchè accertata ed autenticata.

Nulla stabiliva il codice Albertino circa la legalizzazione degli atti, e sentenze seguiti in paese estero per dar loro esecuzione negli stati Sardi: coll'articolo 1426 si stabiliva soltanto che i contratti, atti e scritture seguiti in paese estero, i quali per la loro natura ed oggetto si trovassero nei regii stati soggetti all' insinuazione, dovessero essere insinuati prima di poterne quivi far uso.

Ma le Regie Patenti 30 Luglio 1840 prescrivevano, che gli originali, o copie degli atti esteri da presentarsi per l' insinuazione dovessero essere rivestiti del bollo straordinario, o del visto per bollo, *e del visto, e legalizzazione dei Ministri del Regno residenti, o Consoli stabiliti nei paesi rispettivamente, ove fosse seguito l'atto da insinuare.*

Potendo però avvenire, che l'atto provenisse da paese ove non risiedesse alcun Regio Agente nè diplomatico, nè consolare vi si provvide col R. Biglietto 4 Febbraio 1843 notificato con Manifesto Camerale 14 stesso mese con essersi stabilito che in tal caso si supplisse colla legalizzazione del Ministro degli affari esteri di quel paese o di chi ne facesse le veci, e la cui firma fosse poi legalizzata dalla Regia Segreteria dello Stato per gli affari

esteri. Nè il codice civile, nè il codice di procedura civile attualmente vigenti stabiliscono il modo di legalizzazione degli atti esteri: ne fa cenno il regolamento di servizio interno del Ministero degli affari esteri 22 Dicembre 1856, la legge sull'ordinamento dei Consolati 15 Agosto 1858 art. 36: il Regio decreto 15 Novembre 1865 relativo all'ordinamento dello stato civile, art. 42 e 43. Quanto alla legalizzazione degli atti fatti nello stato da spedirsi all'estero vi provvede l'articolo 121 del R. decreto 14 Dicembre 1865 di approvazione del Regolamento generale giudiziario.

C. It. 1936 — C. A. 2304 — C. F. ».

C. It. 1937 — C. A. 2304 — C. F. 2181.

Per operare la trascrizione il codice Albertino richiedeva unicamente la consegna di copia autentica del titolo, se questo conteneva la designazione dei beni; se non vi si conteneva tale designazione, doveva unirsi al titolo una nota esprimente la natura, e situazione dei beni col numero di catasto od altra indicazione sufficiente a farli riconoscere; spettava poi al Convervatore il ricavare dal titolo per annotarle immediatamente nel registro a ciò destinato, tutte le altre indicazioni, che il nuovo codice vuole espresse nelle due note, che devono accompagnare la consegna del titolo.

C. It. 1938 — C. A. 2303-2344 — C. F. 2181.

C. It. 1939 — C. A. 2304-2324 — C. F. 2181.

Il Conservatore delle ipoteche doveva consegnare a chi faceva eseguire la trascrizione una ricevuta contenente le indicazioni fatte nel registro; questa ricevuta secondo il nuovo codice contiensi nello stesso doppio della nota, che fu dal trascrivente consegnato al conservatore, e che deve da questo restituirsi al consegnante.

C. It. 1940 — C. A. 2321 — C. F. 2197.

C. It. 1941 — C. A. » — C. F. ».

Quantunque non espresso nel codice Albertino, è certo però,

che la trascrizione dei contratti ed atti che vi erano soggetti costituendo in certa maniera una linea di separazione tra i diritti costituiti anteriormente, e quelli costituiti posteriormente sullo stabile, profittava non solo al trascrivente, ma anche ai suoi creditori, ed aventi causa.

C. It. 1942 — C. A. 2305 — C. F. 2182.

La disposizione di quest'art. è una limitazione alla dichiarazione di perfetta efficacia della donazione, dei contratti in genere, e della vendita, mediante il solo consenso delle parti, legalmente espresso siccome contiensi negli art. 1062, 1125 e 1448: se la trascrizione è necessaria per dar effetto alle traslazioni e modificazioni della proprietà degli stabili, non possono dirsi perfetti gli atti sino a che non è quella seguita: che anzi neanco nei rapporti tra le parti il contratto di alienazione, o modificazione della proprietà di beni stabili è perfetto, perchè come espressamente diceva il ministro proponente il progetto di codice civile nella sua relazione « *se il proprietario dopo di avere alienato lo stabile ad uno, lo vende, o lo dona ad un altro, sarà preferito quello dei due, che avrà trascritto prima il suo titolo* » laddove perciò si dicono perfetti i contratti, mediante il solo consenso legalmente manifestato, avrebbe dovuto il legislatore per evitare una contraddizione, e per eliminare ogni quistione apporre la clausola *salvo il disposto dagli articoli* 1932 *e seguenti.*

Questa contraddizione, e questo pericolo di controversia non esisteva secondo il codice Albertino: per esso tutti i contratti relativi alla proprietà degli stabili, e sue modificazioni dovevano farsi per atto di notaio, questo rendeva incommutabile il dominio, e le ragioni costituite sugli stabili medesimi; se l'alienante, o il concedente avesse all'acquisitore dissimulati i precedenti atti di alienazione, o d'imposizione di servitù, od altri vincoli era passibile dei danni, ed anco dell'arresto personale come stellionatario, anzi quando i raggiri praticati fossero gravi, poteva andar soggetto ad azione penale, ma intanto il contratto rimaneva fermo, od irretrattabile.

La trascrizione necessaria per certi determinati effetti non influiva sulla proprietà neanco rispetto ai terzi, eccetto pella dona-

zione: senza la trascrizione l'acquirente rimaneva sottoposto a tutti i pesi che gravitavano sullo stabile alienato, costituiti prima dell'alienazione, sebbene non iscritti; mediante la trascrizione rimaneva liberato da tutti i pesi gravitanti sullo stabile, salvo da quelli che fossero esenti da iscrizione, o fossero iscritti entro i termini spiegati nell'art. 2305.

È evidente l'utilità della trascrizione, essa è coerente al sistema della pubblicità, e specialità delle ipoteche: quello che si è voluto avvertire si è che la legge non presenta quel concetto di unità e di correlatività che è essenziale pella retta intelligenza ed applicazione di caduna sua parte.

C. It. 1943 — C. A. 1134-1135 — C. F. 939-941.

Qui pure si offre una contraddizione con quanto dispone il nuovo codice nell'art. 1062: trattando specialmente della donazione, questo articolo dichiara che « *la donazione debitamente accettata è perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intende trasferita nel donatario senza necessità di tradizione* » e ciò senza limitazione e riserva alcuna, ma nell'art. 1943 nega effetto alla donazione, benchè accettata, sinchè non è seguita la trascrizione dell'accettazione stessa, ove si contenga in atto separato dalla donazione: non è detto nemmeno, che la trascrizione sia necessaria soltanto rispetto ai terzi; sono due disposizioni assolute quella dell'art. 1062 e quella dell'art. 1943, che si urtano fra loro.

Il codice Albertino nel titolo stesso regolatore del contratto di donazione ne accennava tutte le condizioni, e forme necessarie: nè vale il dire che a differenza del codice Albertino, nel nuovo cod. fu raccolta sotto un titolo speciale tutta la teoria della trascrizione, e che ad esso devono riferirsi tutte le parti del codice che trattano dei contratti a quello soggetti, perchè le leggi non sono fatte solo per coloro, che possono conoscerne il complesso, e lo spirito, e combinarne le varie disposizioni, ma sibbene per la generalità della nazione e tanto meno è perfetta la legge quanto è più facile l'errore.

C. It. 1944 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 1945 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 1946 — C. A. » — C. F. ».

C. It. 1847 — C. A. » — C. F. ».

I quattro articoli qui enumerati del nuovo codice non hanno riscontro nel codice Albertino, tranneché contengono regole che sono analoghe a quelle osservate per le iscrizioni dei privilegi, ed ipoteche.

TITOLO XXIII.

Dei privilegi e delle ipoteche.

C. It. 1948 — C. A. 2145 — C. F. 2092.

La teoria del costituto possessorio, a cui accenna l' art. 2146 del codice Albertino ha perduta molto della sua importanza dacchè fu nelle legislazioni abbracciato il sistema della pubblicità delle ipoteche: non venne nel nuovo codice riprodotto il contenuto nel citato articolo 2146 del codice Albertino, sembrando soverchia a fronte degli articoli 1948 e 1949, che ne contengono la sostanza.

C. It. 1949 — C. A. 2147 — C. F. 2093.

C. It. 1950 — C. A. 2148 — C. F. 2094.

C. It. 1951 — C. A. » — C. F. ».

Savie e provvide sono le cautele a favore dei creditori stabilite dall' art. 1951 cod. nuovo, e compiono una lacuna, che il codice civile Albertino lasciava, sebbene vi provvedessero gli statuti e leggi speciali, fra i quali giova accennare l'art. 41 degli statuti della *Società reale d'assicurazione generale, e mutua contro gl'incendi* autorizzata colle RR. Patenti 13 Gennaio 1829, il quale stabilisce « che se esisteranno privilegi, od ipoteche sulle « proprietà distrutte, o danneggiate, esclusi i privilegi ed ipote-

« che del creditore assicurato (essendo ogni creditore ammesso
« ad assicurare i beni ed altri oggetti, sui quali abbia un pri-
« vilegio, ovvero un ipoteca, nei modi e termini indicati dall'art.
« 23 degli stessi statuti), l'ammontare dei danni rimarrà depo-
« sitato senza decorrenza d'interessi nella cassa della Direzione,
« per essere distribuito per cura degl'interessati, giusta l'editto
« sul regime ipotecario, se però non preferirà il socio assicurato
« di ritirarlo dando idonea cauzione per l'interesse degli accen-
« nati creditori, ed impiegarlo nella ricostruzione, o nel ristauro
« della proprietà assicurata. »

Negli statuti della società d'assicurazione contro gl' incendi a *premio fisso* approvata colle RR. Patenti 5 Gennaio 1833 non trovasi riprodotta simile disposizione: nell'art. 18 di questi statuti è detto che « la somma alla quale sia liquidato il compenso dovuto dalla compagnia all' assicurato, sarà al medesimo pagata per intiero subito dopo regolato il conto: » tuttavia se i creditori avessero fato opposizione al pagamento di quel compenso, che nessuna disposizione dichiarava insequestrabile, non avrebbe potuto la compagnia in isfregio della opposizione, o sequestro legittimamente pagarlo a mani dell'assicurato.

Nè il codice di commercio, che fu in vigore sino a tutto il 1865, nè il nuovo contengono alcuna cautela a favore dei creditori dell'assicurato in materia di bastimenti, sul compenso che debba l' assicuratore in caso di perdita od avarie pagare; siccome però le leggi civili siccome generali allora soltanto non sono applicabili alle materie commerciali, quando per queste esistano disposizioni speciali, che deroghino alle leggi generali, pare, che in quanto il disposto dell'art. 1951 del nuovo codice civile sia applicabile alle assicurazioni marittime, per queste debbasi il disposto dell'art. medesimo osservare.

Il codice Albertino 2149 dichiarava, che col titolo di esso relativo ai privilegi, ed ipoteche non era derogato in alcuna parte alle disposizioni delle leggi commerciali marittime concernenti alle navi, ed ai bastimenti di mare; quella disposizione era utile, perchè non essendo all'epoca della promulgazione del codice civile Albertino presso di noi il commercio regolato da un codice, ma bensì dagli usi, consuetudini, e leggi particolari, sarebbesi

potuto dubitare, se il codice civile] vi derogasse: sarebbe stato oziosa, ed inopportuna quella dichiarazione, se già fosse stato in vigore un codice di commercio; egli è perciò che il nuovo cod. civile, contemporaneamente al quale fu pure posto in osservanza un nuovo codice di commercio, ommise tutte le analoghe dichiarazioni, che incontravansi nel codice Albertino.

L'ultimo alinea dell'art. 1951 provvede all'interesse dei creditori aventi privilegio, od ipoteca sui beni dei quali sia seguita la espropriazione forzata per pubblica utilità, o sui quali sia imposta dalla legge una servitù, rimanendo a loro favore vincolate le somme per prezzo, ed indennità dovute ai proprietarii espropriati, o i cui beni siano gravati dalla servitù.

Per quanto riguarda il compenso dovuto in caso di perdita, o deterioramento della cosa assicurata ove nessuno dei creditori abbia fatto opposizione al pagamento nei trenta giorni dalla data dell'avvenimento, l'assicuratore pagando all'assicurato, rimane liberato: ma non è detto entro qual termine i creditori di colui, che sia espropriato per causa di pubblica utilità, o del quale i beni siano assoggettati a servitù legale, debbano fare opposizione al pagamento a di lui mani, non è detto, se per far luogo alla sospensione del pagamento debba il proprietario del terreno occupato, o gravato di servitù legale dimostrarne la libertà da privilegi, od ipoteche, ovvero il debitore del prezzo od indennità dimostrare la esistenza di tali vincoli.

Neppure il codice Albertino, che coll'art. 443 ordinava il deposito delle somme dovute in corrispettivo delle cessioni, allorchè le proprietà espropriate erano gravate di fedecommesso, usufrutto od ipoteche, ovvero vi fossero sequestri, od opposizioni per parte di terzi, stabiliva il termine entro il quale avessero i creditori a far valere i loro diritti; invano pur si ricorre su tal punto alle RR. Patenti 6 Aprile 1839, le quali cogli articoli 35 e 43 obbligano bensì a fare il deposito delle somme nei casi previsti dall'art. 443 del codice civile allora vigente, ma nulla stabiliscono circa il termine e modo dell'esercizio dei diritti de'creditori: ne sarebbe stato luogo opportuno nel codice civile o nel codice di procedura civile laddove si tratta del giudicio di graduazione, per l'analogia che esiste tra l'espropriazione forzata per causa di

utilità pubblica, e l'esecuzione forzata per causa d'interesse privato, poichè in ambi i casi le ragioni dei creditori sugli stabili si trasportano sul prezzo; ma nè il codice Albertino, nè il nuovo codice, nè i varii codici di procedura che furono in vigore dal 1855 in poi provvedono alla distribuzione del prezzo dei beni espropriati per causa di pubblica utilità: deve perciò essere cura dei creditori, i quali per la pubblicità che vien data alla espropriazione non potrebbero allegarne l'ignoranza, di proporre le loro ragioni verso il proprietario espropriato: in difetto, il pagamento che a questo si facesse della indennità sarebbe legittima e non potrebbe pretendersi un reiterato pagamento; ed ove i creditori ed altri interessati promuovano le loro ragioni, queste si dovranno risolvere fra di essi, e l'espropriato, senzachè chi è debitore delle indennità, vi debba prendere parte.

Capo I.

Dei privilegi.

C. It. 1952 — C. A. 2150 — C. F. 2095.

C. It. 1953 — C. A. 2150-2151 — C. F. 2095-2096.

C. It. 1954 — C. A. 2152 — C. F. 2097.

Non fu ripetuto nel nuovo codice il contenuto nei due articoli 2153, 2154, cod. Alb. desunti dagli articoli 2098, 2099 cod fr. perchè il concetto sintetico dei medesimi si ha nelle stesse disposizioni successive che regolano le varie specie di privilegi, sia singolarmente, sia nella correlazione degli uni agli altri: non era tuttavia affatto vana la locuzione dei citati articoli degli antichi codici perchè dava un'idea generale dei privilegi.

C. It. 1955 — C. A. 2155 — C. F. 2100.

C. It. 1956 N. 1 — C. A. 2156 N. 1 — C. F. 2101 N. 1.

Id. N. 2 — Id. N. 2 — Id. N. 2.

C. It. Id. N. 3 — C. A. Id. N. 3 — C. F. Id. N. 3.

A differenza del cod. Alb. che concedeva il privilegio per le spese sole dell'ultima infermità, cioè di quella per conseguenza della quale sia avvenuta la morte, il nuovo codice lo concede per tutte le spese d'infermità, che abbia sofferta la persona, dei cui beni si tratta, negli ultimi sei mesi di sua vita, ancorchè abbia nel frattempo riacquistata la salute, e la morte sia avvenuta per ben altra causa che per la malattia, di cui fosse per caso affetta nel principio dei sei mesi: per contro se si trattava d'infermità che datasse da oltre un anno, il privilegio era dato per le spese dell'intiero anno, che preceduto avesse la morte; il nuovo codice non le concede che per gli ultimi sei mesi.

C. It. art. sud. N. 4 — C. A. 2156 N. 5, 6 — C. F. 2101 N. 4, 5.

Assai più largo era il codice Albertino riguardo al privilegio per somministrazioni fatte a favore del debitore, e della sua famiglia; esso lo concedeva non solo per i commestibili, ma anche per le merci destinate agl'indumenti: se si trattava di venditori al minuto, avevano privilegio per le somministrazioni fatte negli ultimi sei mesi, ma se si trattava di altri negozianti, o di quelli che tenevano pensione, od avessero case di convitto, il privilegio competeva a questi per le somministrazioni fatte nell' ultimo anno: la distinzione fatta tra venditori al minuto, ed altri negozianti non era ben precisa, perchè essendovi negozianti che vendono al minuto, ed anche come si dice all'ingrosso, il codice lasciava dubbio se in caso di provvista ad ingrosso, a quei venditori competesse il privilegio per sei mesi o per un anno: era dubbio cioè se la qualità del negozio o la qualità del negoziante stabilisse la differenza nella ragione al privilegio per le somministrazioni fatte per un periodo più lungo, o più breve.

Il nuovo codice fissa indistintamente il termine di mesi sei per le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia: sotto il nome di alimenti si dovranno forse intendere comprese anche le somministrazioni per gli altri bisogni della vita, come è stabilito dall'art. 846, secondo il quale nel legato di alimenti si comprende il vitto, il vestito, e le altre cose necessarie durante la vita del legatario? Il codice Francese art.

2101 N. 5, concedeva privilegio *per le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore, ed alla sua famiglia,* non accennava ad altre provviste; gli scrittori sono fra loro dissenzienti sulla estensione a darsi alla parola *alimenti:* secondo Troplong la parola deve intendersi nel suo stretto senso esclusivo di quella favorevole estensione, che poteva aver luogo in materia di legati, ed invoca in appoggio della sua opinione il diritto Romano (Troplong *des privileges et hypothèques* N. 146). Nelle note però fatte nella edizione belga del trattato di Troplong si dice troppo rigorosa nella sua generalità l'opinione di questo scrittore, ma doversi lasciare ai giudici di decidere in fatto, secondo le circostanze, se debba o non riguardo al privilegio aver luogo l'applicazione rigorosa o estensiva. Pare però, che non si possa adottare questa teoria, perchè il privilegio essendo a detrimento della generalità dei creditori, deve essere tenuto negli stretti limiti delle parole usate dal legislatore: se si fosse voluto dare in questo luogo alla parola *alimenti* lo stesso significato che gli si dà nell'art. 846, vi si sarebbe riferito, ovvero si sarebbe adoperata la locuzione del codice Albertino.

Il privilegio a favore delle persone di servizio che il codice Albertino concedeva pei salarii di un anno, fu ridotto dal nuovo codice a mesi sei: il primo di questi codici non concedeva il privilegio alle persone di servizio in genere ma ai domestici, ai servitori delle famiglie; cioè ai servitori addetti al servizio delle persone; in questo senso ristretto fu pronunciato con sentenza della Corte di Casale 8 Maggio 1858 (Bettini, vol. 10, 1858, parte 2, pag. 545): più ampio è il significato della nuova disposizione conforme a quella del cod. fr. art. 2101, n. 4, e si adatta a qualunque servitore addetto al servizio della casa; quanto ai servitori, a commessi di commercio vi provvede l'art. 664 cod. di commercio, e quanto ai servitori di campagna vi provvedono gli art. 1958, n. 5, e 1960 alinea 2° nuovo codice.

Il primo codice attribuiva anche privilegio alla vedova per le vesti indispensabili da lutto e per gli alimenti necessarii nei dieci mesi dalla morte del marito, sotto le condizioni però spiegate nel n. 4 dell'art. 2156: di questo privilegio non vi ha più parola nel nuovo codice, il quale le attribusce semplicemente il

diritto a tali somministrazioni, come risulta dall'art. 1415 corrispondente all'ar. 1562 del cod. Alb. senza verun privilegio.

C. It. 1957 — C. A. 2194 n. 1. 2195 n. 1. — C. F. ».

Allo Stato sotto il nome di *Regio fisco* competeva secondo il cod. Alb. privilegio su tutti i mobili del debitore non solo per la riscossione delle spese di giustizia in materia civile, e pei tributi personale e mobiliare principali, ed addizionali dell'anno in corso, e dell'antecedente, ma altresì per le spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia, comprese in esse i diritti degli ufficiali di giustizia, subordinatamente però alle spese fatte per la difesa del reo, secondo la tassa da farsene dal Tribunale (art. 2196): quanto alle spese di giustizia in materia civile tanto a favore dello Stato, quanto a favore di coloro, che le avessero sopportate, erano preferite ad ogni altro credito: le spese di giustizia in materia penale erano subordinate a tutti i privilegi enumerati negli articoli 2156, 2157 cod. Alb. In terzo luogo competeva al fisco privilegio subordinato pure a quelli accennati nei detti articoli, per causa di contabilità sovra tutti i beni mobili dei tesorieri, esattori, ricevitori, ed altri contabili del danaro pubblico, degli appaltatori delle gabelle, e dazi pubblici; questo privilegio si estendeva ai beni dei subappaltatori, quando fossero stati riconosciuti, ed autorizzati delle Regie finanze, per la concorrente del prezzo del subappalto, si estendeva ancora sui mobili delle mogli di quei contabili esistenti nella casa di questi, e sui crediti costituiti a loro favore posteriormente alla nomina dei mariti, od alla data del contratto di appalto, o di subappalto, salvo che fosse dimostrato positivamente che i mobili, o crediti fossero di spettanza delle mogli (art. 2197).

Secondo il nuovo codice lo Stato non ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore se non per le spese di giustizia in materia civile, e pei tributi diretti dell'anno in corso, e dell'antecedente, esclusi però i tributi fondiarii, comprese le sovr' imposte comunali, e provinciali; per tutti gli altri crediti, per cui il codice Albertino attribuiva al Regio fisco privilegio sulla generalità dei mobili del debitore, o non colpiscono più, se non determinati effetti, ovvero ne sono privi assolutamente.

C. It. 1958 n. 1. — C. A. 2195 n. 3. — C. F. ».

Il privilegio, di cui qui è caso, trovasi anche stabilito dall'art. 46 della legge sul registro 21 Aprile 1862; dall'art. 12 del Regolamento Doganale approvato con Regio Decreto 24 Ottobre 1862; e dall'art. 11. della legge 13 Luglio 1864 sul Dazioconsumo.

C. It. art. sud. n. 2. — C. A. » — C. F. ».

Non essendo il contratto d'enfiteusi contemplato dal codice Albertino, neppure era da esso assegnato al concedente (padrone diretto) alcun privilegio pei canoni: essendo dal nuovo codice regolato con speciale titolo questo contratto, che ha molta analogia col contratto di locazione, come al locatore, così al concedente nell'enfiteusi fu attribuito privilegio pei canoni dovuti per l'anno in corso, e per l'antecedente sopra i frutti del fondo enfiteotico raccolti nell'anno, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni, e fabbriche annesse al fondo, e provenienti dal medesimo, con preferenza sui crediti del locatore, e del colono (art. 1960 2. alinea n. 4).

C. It. art. sud. n. 3. — C. A. 2157 n. 1. — C. F. 2102 n. 1.

Avvi differenza nell'estensione del privilegio a favore del locatore tra il codice Albertino, e il nuovo, in ciò che riguarda le pigioni e fitti scaduti pei contratti di locazione di data certa; secondo il primo il privilegio competeva per due annate antecedenti e quella in corso: secondo il nuovo compete per una sola annata precedente quella in corso e per questa.

In quanto al diritto, che hanno gli altri creditori di locare essi stessi la casa, o la possessione nei modi, e colle condizioni indicate tanto nel codice Albertino che nel nuovo, non era detto nel primo, che questo diritto potesse dai detti creditori esercitarsi *quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione;* sembra però, che non potesse essere altrimenti, non essendo neppur detto, che quel diritto potesse essere menomato da un patto seguito tra il locatore, ed il conduttore.

C. It. art. sud. n. 4. — C. A. » — C. F. ».

Il privilegio stabilito da questo n. 4. dell'art. 1958 cod. nuovo

non ha riscontro nè nel codice Albertino, nè nel codice francese.

C. It. art. sud. n. 5. — C. A. 2157 n. 1. al. 2. — C. F. 2102. n. 1. al. 3.

C. It. art. sud. n. 6. — C. A. art. sud. n. 2. — C. F. sud. n. 2.

C. It. art. sud. n. 7. — C. A. sud. n. 3. — C. F. sud. n. 3.

C. It. art. sud. n. 8. — C. A. sud. n. 5. — C. F. sud. n. 5.

C. It. art. sud. n. 9. — C. A. sud. n. 6. — C. F. sud. n. 6.

Alle spese di trasporto, a cui accordano privilegio sugli effetti trasportati gli articoli qui indicati dei varii codici, si aggiungono dal codice nuovo le spese di dogana, e di dazio; quest'aggiunta è dettata da dupplice motivo; se si tratta di oggetti sottoposti a diritti doganali o di dazio d'entrata, il pagamento dei diritti medesimi è una condizione indispensabile per eseguirne il trasporto legittimo, è inerente al trasporto medesimo, è per così dire un mezzo legale perchè possa farsi, colui dunque, che mediante tal pagamento pone il proprietario degli oggetti in grado di potersene servire, che altrimenti nol potrebbe, non ha minor titolo a ripeter tali spese con privilegio sugli oggetti trasportati, di quanto ne abbia per ripetere le spese di materiale trasporto. Il secondo motivo si è, che competendo allo Stato, e ai Comuni rispettivamente il privilegio pei diritti di dogana, e di dazio sui mobili, che ne sono l'oggetto, col diritto di sequestrarli quando se ne tenti il trasporto senza preventivo pagamento, è troppo giusto, che colui, il quale per conto d'altri, abbia soddisfatto quei diritti subentri nelle ragioni dello Stato, o del Comune.

C. It. art. sud. n. 10. — C. A. art. sud. n. 7. — C. F. art. sud. n. 7.

C. It. art. sud. n. 11. — C. A. art. sud. n. 8. art. 2194 n. 3. 4. — C. F. ».

I privilegi di cui si tratta in questi ultimi numeri non erano dal codice Albertino limitati ai valori dati per malleveria, e relativi interessi, ma si estendevano a tutti i mobili dei debitori non solo, ma anche delle loro mogli, salva la prova positiva che

fossero proprii di queste già prima della nomina dei mariti, o acquistati con danaro di esse: il che pure era stabilito riguardo agli appaltatori, e subappaltatori delle gabelle, e dei dazi pubblici: questi privilegi avevano luogo di più sugli stabili dei debitori, e delle loro mogli, riguardo ai quali non fosse provata la provenienza, o pagamento con danaro proprio della moglie, salvi però i diritti dei creditori indicati nell'alinea dell'art 2198.

Non comprende il nuovo codice fra i crediti privilegiati quello conceduto dal codice Albertino pel prezzo delle cose mobili vendute nel precedente anno, purchè le medesime si trovassero nelle mani, ed in potere del debitore; il codice Albertino col n. 4. dell'art 2157, oltre al privilegio sul prezzo dei mobili venduti dava al venditore il diritto di rivendicazione nei modi, termini, e condizioni ivi indicate: questo privilegio, e diritto di rivendicazione però era subordinato al privilegio del proprietario della casa, o del fondo, in cui si trovassero, salvochè si provasse che il proprietario medesimo fosse informato al tempo della introduzione, essere il prezzo dei mobili ancora dovuto al venditore di essi dal conduttore.

Del diritto di rivendicazione spettante al venditore delle cose mobili, ne tratta il nuovo codice nel titolo della vendita (art. 1513) dove è propriamente il suo luogo; eguali ne sono le condizioni, i modi e termini fra i due codici: rimangono in conseguenza eliminate tutte le contestazioni, che potessero agitarsi tra il venditore dei mobili, ed utensili, di cui fosse guernita la casa, o il fondo locato, e il locatore sulla prelazione loro rispettivamente spettante sul prezzo dei mobili, dei quali il venditore non abbia proposta la rivendicazione.

C. It. 1959 — C. A. 2161 — C. F. 2105.

Il privilegio attribuito al credito per le spese di giustizia contemplate nel n. 1. dell'art. 1956 cod. Italiano, e n. 1. art. 1256 cod. Alb. primeggia tutti gli altri privilegi, sì generali, che speciali tanto secondo l'una, che secondo l'altra legislazione, eccetto il privilegio dello Stato, (appellato *fisco* dal codice Albertino) per i diritti di gabella, insinuazione, emolumento ed ogni altro tributo indiretto il quale a termini dell'alinea del n. 3. art. 2195

cod. Alb. aveva la prelazione sopra ogni altro privilegio riguardo a quei mobili, od immobili, che ne erano stati l'oggetto; il nuovo cod. fa precedere il credito per spese di giustizia relative alle cause in via civile espresse nel pred. n. 1. dell'art. 1956, a tutti i privilegi indicati nell'art. 1958, epperciò anche a quello pei crediti dello Stato specificati nel n. 1. di questo articolo.

I tributi diretti dell'anno in corso e dell'antecedente, non compresi però i fondiarii, sia principali, che addizionali erano secondo il disposto dal n. 1. dell'articolo 2195 del cod Alb. subordinati ai privilegi indicati nei tre primi numeri dell'art. 2156, cioè alle spese di giustizia, come sigilli, inventario, ed ogni altro fatto per l'interesse comune dei creditori, alle spese funebri secondo le consuetudini locali, e quelle d'ultima infermità per un termine però non eccedente l'ultimo anno; ma erano preferti in ordine di privilegio ai crediti per le vesti ed alimenti della vedova per l'anno del lutto, per i salari dei domestici, e servitori della famiglia, e le somministrazioni di commestibili, e merci per alimento, ed indumenti del debitore, e sua famiglia: il nuovo codice ha posposto il credito dello Stato per i tributi diretti personali, e mobiliari a tutti i privilegi generali enumerati nell'art. 1956, e così anche a quelli, ai quali erano preferti secondo il codice Alb. per quanto siano stati dal nuovo codice conservati.

Per le spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia, compresi in esse i diritti degli ufficiali di giustizia, attribuiva l'art. 2196 del cod. Alb. privilegio sui mobili in generale del condannato subordinatamente ai privilegi tutti contemplati negli art. 2156, e 2157, e alle spese fatte per la difesa del reo secondo la tassa a farsene dall'autorità giudicante; oltre al privilegio il citato articolo del codice Albertino attribuiva al fisco per le spese di giustizia, di cui qui si parla, ipoteca legale, cui provvede l'art. 1969 n. 5. del nuovo codice.

C. It. 1960 — C. A. 2157 n. 1, 5, 6. 2195 n. 3. — C. F. 2102 n. 1.

Il privilegio dello Stato pei diritti contemplati nel n. 1. art. 1958, cioè per i diritti di dogana, di registro, di dazio, ed altri tributi indiretti, stando alle prescrizioni delle leggi speciali citate

in nota allo stesso art. 1958 n. 1. pare, che dovrebbe primeggiare ogni altro privilegio sì generale che speciale, ma come si avvertì in nota all'art. 1959 trovasi per effetto della prima parte di quest'articolo posposto alle spese di giustizia in via civile fatta nell'interesse comune dei creditori: a senso dell'ultimo alinea dell'art. 2195 del cod. Alb. le spese di giustizia erano posposte ai tributi indiretti, che formano oggetto dell'art. stesso.

Secondo l'ultimo capoverso dell'art. 1960 nuovo cod. ai crediti indicati nel numero 9 sono preferiti i crediti indicati nel numero 8 dell'art. 1958: in detto numero 9, sono enunciate le spese di trasporto, *di dogana, e di dazio*: nel n. 8 si accennano i crediti per somministrazioni, e mercedi dell'albergatore sopra gli effetti del viandante; i diritti di dogana, e di dazio saranno essi primeggiati dai crediti dell' albergatore quando siano in confronto lo Stato, e l'albergatore fra loro, ovvero soltanto quando siano in confronto l'albergatore e colui che abbia soddisfatti i diritti di dogana, e di dazio come mezzo per poterne fare il trasporto? La combinazione del primo, e dell'ultimo alinea dell'art. 1960 non lascia dubitare, che l'albergatore abbia soltanto diritto di prelazione sulle spese di dogana, e di dazio, quando trovisi in conflitto col privato, il quale abbia quei diritti soddisfatti nell'interesse del proprietario delle merci.

Il codice Albertino dava la preferenza alle spese di trasporto sui crediti dell'albergatore; ma non accennando nel n. 6. dell'art. 2157 le spese di dogana, e di dazio, cui provvedeva il n. 3. dell'art. 2195, e successivo alinea, ed aggiungendovisi le disposizioni assolute delle leggi sulla specialità di quei diritti, ogni dubbio trovavasi eliminato.

Sebbene il codice Albertino art. 2157 n. 3. concedesse privilegio per le spese fatte per la conservazione, o miglioramento de'mobili esistenti ancora presso coloro, che le avessero fatte laddove però stabiliva l' ordine di preferenza rispetto al locatore sui mobili, di cui fosse guarnita la casa cadente nell'affittamento (art. stesso n. 1. alinea 2), non accennava i crediti per le spese suddette, sicchè trovandosi in concorso il locatore, e colui che avesse fatto tali spese, sarebbero stati collocati sul prezzo dei mobili medesimi in pari grado: erano però i crediti stessi preferiti a quello del venditore.

Ma sui mobili che guarnivano la casa cadente in affittamento erano preferiti al credito del locatore i crediti degli operai per le riparazioni locative fatte alla casa medesima ne'sei mesi precedenti.

Ai crediti di questi operai nessun privilegio concede il nuovo codice sui mobili, che guerniscono la casa, ove furono fatte le riparazioni locative. Col penultimo alinea dell'art. 1960 il nuovo codice dà prelazione sul credito del locatore della casa, o fondo ove si trovano i mobili, il cui prezzo sia in distribuzione, al credito per le spese relative alla conservazione e miglioramento loro quando però si trovino ancora presso coloro, che le abbiano fatte; questo credito secondo il codice Albertino (alinea del n. 6. art. 2157) aveva prelazione sul credito del venditore dei mobili, ma non sul credito del locatore della casa, o fondo a cui appartenevano: già fu detto in nota al n. 11. dell'art. 1958, che al venditore è negato dal nuovo codice il privilegio, ma gli compete il diritto di rivendicazione, il quale avendo per effetto di distrarre i mobili rivendicati dalla massa dei beni del debitore, non può essere pregiudicato dai privilegi, che possano competere ai di lui creditori.

Se più giusto in teoria debba nei rapporti tra il venditore, e i creditori del compratore ravvisarsi il diritto di rivendicazione dei mobili, ovvero il privilegio sul loro prezzo, non saprebbesi determinare a fronte del vario sistema tenuto nei diversi progetti di codice civile, che furono successivamente presentati al Parlamento. (V. Chiesi, *nuovi studi sul sistema ipotecario* n. 41).

Il nuovo codice sebbene colla prima parte dell'articolo 1960 annuncii di segnare l'ordine in cui abbiasi ad esercitare la prelazione fra i crediti aventi speciale privilegio sopra lo stesso, o gli stessi mobili, nel seguito però dell' articolo tratta solamente di alcuni privilegi, non accenna in qual ordine debbano essere classificati gli altri, ed in particolare quelli contemplati dai n. 10, e 11 dell'art. 1958, se cioè sugli effetti ivi enunciati primeggino gli altri crediti a cui provvedono i precedenti numeri dello stesso articolo, ovvero loro succedano o siano in grado eguale. Il codice Abertino provvedendo con capo separato circa i privilegi del fisco, ossia dello Stato, dava alle spese di giustizia

indicate nel n. 1, art. 2156, la preferenza su tutti i privilegi speciali relativamente ai mobili, che ne fossero l'oggetto, salvo per i tributi indiretti ad essi relativi: quanto ai privilegi per i tributi diretti, ed indiretti, per le spese di giustizia criminale, correzionale, e di polizia, per le contabilità dei tesorieri, ricevitori, esattori, appaltatori delle gabelle, e dei dazi, e subappaltatori, quali privilegi erano generali, e quanto ai privilegi speciali pei debiti, e malversazioni dei pubblici impiegati sui valori dati per malleveria, ne determinava pure il grado di poziorità rispetto agli altri privilegi generali, e speciali (art. 2194 e seg.).

Il codice Albertino coll'ultima parte dell'art. 2157 attribuiva pure privilegio subordinato a quello dei creditori, a cui favore erano prestate le malleverie, a coloro, che per atto autentico avessero somministrato il denaro per le stesse malleverie: questo privilegio non fu conservato dal nuovo codice, forse perchè questa somministrazione del denaro è fatta d'ordinario da speculatori, che provvedono ampiamente alla loro indennità con premi esagerati, ai quali perciò nulla v'ha d'ingiusto, che si lascii il rischio di perdere il capitale.

C. It. 1961 — C. A. 2156 n. 1. 2162 — C. F. 2101 2105.

Le spese del giudizio, di cui si tratta nell' art. 1961 nuovo codice erano dal cod. Alb. comprese fra quelle, per cui dava il privilegio generale, il quale si esercitava sui mobili, ed in sussidio si estendeva agl'immobili. La nuova legge distingue le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori riguardo ai mobili, dalle spese di giustizia pur fatte nell'interesse comune dei creditori, che riflettono specialmente gli stabili; il privilegio per tali crediti colpisce i soli mobili, o i soli stabili secondo che agli uni, o agli altri si riferiscono. Il Ministro Pisanelli proponente il progetto di codice civile, il quale sebbene sia stato tema di elaborata relazione dalla Commissione senatoria, non ebbe poi l'onore di passare in legge, ma in questa parte è identico al nuovo codice, e gli servì di base, così si esprimeva a questo riguardo: « L'esperienza ha dimostrato che i creditori aventi un privilegio generale sui beni del debitore, conoscendo di possedere un mez-

zo sicuro di pagamento sul prezzo degl' immobili, sovente non si curano di agire sopra i mobili, il valore dei quali viene di conseguenza sottratto a danno dei creditori ipotecari; per altra parte gli anzidetti crediti aventi un privilegio generale non si potrebbero ragionevolmente sottoporre alla formalità della iscrizione, che è il fondamento di tutto il sistema ipotecario. »

Il privilegio di cui tratta l'art. 1961 cod. nuovo è ripetuto nell'art. 716 alinea del codice di procedura e vi provvedevano pure gli articoli 827, 857 2. alinea del codice di procedura civile del 1859.

C. It. 1962 — C. A. 2195 n. 2. 3. — C. F. ».

Tanto il codice nuovo, quanto il codice Albertino attribuiscono privilegio pel tributo fondiario sugl'immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune, in cui il tributo si riscuota e sopra i fitti, frutti, e pigioni degli stessi immobili; uguale privilegio è attribuito allo Stato pei diritti di registro, e per ogni altro tributo indiretto sopra gl'immobili che ne furono l'oggetto.

Il codice Albertino (alinea ultimo dell'art. 2195) stabiliva, che i privilegi ivi accennati avevano la preferenza sopra ogni altro. La legge sul registro 21 aprile 1862 art. 46 stabilisce pure che lo Stato avrà il privilegio per la riscossione delle tasse sugl'immobili, che vi danno luogo con preferenza ad ogni altro creditore: ma l'articolo 1962 del nuovo codice spiega in modo razionale a quali creditori debba andar innanzi lo Stato per i tributi indiretti, di cui qui si tratta: essa pone qual punto fisso di separazione tra gli aventi diritto sugli stabili, pei quali sono dovuti quei diritti, e tributi, la data dell'atto, o del fatto, che vi dà luogo: per tutti quelli, che hanno ragioni sugli stabili medesimi per titolo anteriore all'atto, o fatto suddetto non sono pregiudicati dai diritti competenti allo Stato, per effetto del medesimo; quelli che hanno acquistate ragioni posteriormente debbono sottostare al privilegio dello Stato; gli stabili su cui acquistarono tali ragioni diventarono a quel momento affetti dai crediti dello Stato esenti da iscrizione, e soggetti a quell'onere si trasmisero negli acquisitori.

Se però si tratta di solo supplemento di tassa, la nuova legge

modifica rispetto ai terzi possessori l'assoluto privilegio dello Stato: acquistandosi uno stabile, per cui fossero precedentemente dovuti il diritto di registro, od altri, i quali siano stati soddisfatti nella misura determinata dal ricevitore del registro, il terzo possessore deve presumere che di nulla abbia più a tal proposito a temere: quando nel termine dalla legge conceduto per la rettifica dei diritti di registro, di successione, o di altro tributo indiretto venga a riconoscersi essere seguito un'errore nella liquidazione della tassa, ciò è imputabile all'agente delle finanze non ai privati, i quali essendo in buona fede non debbono correre il rischio di veder menomati i diritti per essi posteriormente acquistati.

L'ordine e le espressioni degli articoli 1961, 1962 non lasciano dubitare, che il privilegio per le spese di giudicio, a cui è relativo il primo dei citati articoli deve primeggiare i crediti dello Stato per i diritti di registro, ed altri indiretti.

C. It. 1963 — C. A. 2160-2162 — C. F. 2105.

Si osservò in nota all'art. 1961 che i privilegi si esercitano sul prezzo dei mobili, o degl'immobili, secondochè agli uni, o agli altri si riferiscono: ivi si rapportò il ragionamento fatto dal Ministro Pisanelli per spiegare gl' inconvenienti che nascevano dalla estensione dei privilegi enumerati nell'art. 2156 del codice Albertino sopra i mobili ed immobili.

Il nuovo codice inoltre fece passare alla categoria delle ipoteche legali alcuni fra i privilegi speciali sugl' immobili enunciati dal codice Albertino (art. 2158, 2159:) tali sono i crediti del venditore, od altro alienante pel pagamento del prezzo, dei coeredi, socii, ed altri condividenti per i conguagli e rifacimenti, come pure il privilegio del fisco, ossia dello Stato sopra tutti i mobili del condannato.

Fu tolto ogni favore legale agl'imprenditori, architetti, ed altri che abbiano impiegate le loro opere e provviste attorno agli stabili: a coloro, che abbiano sovvenuto il danaro per pagare tali imprenditori, architetti, ed altri: al terzo possessore evitto per le riparazioni, e miglioramenti eseguiti attorno agli stabili di cui sia stato espropriato; fu spiegato il motivo di questa innovazione

nei seguenti termini « chi paga il debito di un altro non ha « bisogno di speciale privilegio o d'ipoteca legale per guaren- « tirsi, egli può ottenere la surrogazione nei diritti, privilegi, ed « ipoteche del creditore soddisfatto, sia questo un venditore, od « altro creditore qualunque. È noto che la surrogazione può a- « ver luogo indipendentemente dal concorso delle due volontà « del creditore, e del debitore, bastando l' una o l'altra ad effet- « tuarla.

Quanto ai crediti degl'imprenditori, architetti ed altri, e del terzo possessore per le spese di riparazione e miglioramento, non si credette opportuno accordar loro privilegio perchè « se può « facilmente giustificarsi in teoria, riesce però di poca utilità, « e fecondo di serie contestazioni nella sua pratica applicazione » venne poi sviluppato questo concetto, con osservazioni desunte dagli annali giudiziarii.

Riguardo ai sovventori del danaro per pagare crediti privilegiati non è negata assolutamente in qualunque caso la surrogazione legale nel privilegio: oltre ai casi indicati nell' art. 1253, avvi surrogazione nel caso di cessione di un credito, a cui favore sia il privilegio costituito; inoltre la legge sul registro art. 45, attribuisce agli ufficiali pubblici, i quali a termini della legge stessa avranno fatto lo sborso della tassa di registro per conto delle parti, la surrogazione in tutte le ragioni delle Finanze dello Stato.

Un'ultima osservazione occorre nel confronto dell'art. 1963 nuovo codice coi corrispondenti del codice Albertino, ed è, che i privilegi indicati nell'art. 1956 nuovo codice cui concordano in massima i numeri 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 2156 codice Albertino, se non si estendono sugl'immobili, in modo da primeggiare le ipoteche su di essi iscritte, come avveniva sotto l'impero del codice Albertino, non furono tuttavia privati d'ogni preferenza rispetto ai crediti chirografarii, relativamente al prezzo degli stabili: quando siano in concorrenza i creditori, cui accenna l'art. 1956 del nuovo codice coi creditori ipotecarii, e chirografarii, questi ultimi saranno primeggiati da quei creditori privilegiati, sempre quando sulla massa mobiliare del debitore non siasi per essi trovato fondo utile.

Capo II.

Delle ipoteche.

C. It. 1964 — C. A. 2163 — C. F. 2114.

L'aggiunta che si legge fatta in quest'art. del nuovo codice non estende la portata del corrispondente art. del codice Albertino, ma giova solo a far conoscere che non è disconosciuta la concessione d'ipoteca per parte di un terzo estraneo al debito, quale concessione costituisce una fideiussione reale assai più sicura che una semplice fideiussione personale: e come fideiussione era vietata alle donne dal cod. Alb. per effetto dell'art. 2054.

C. It. 1965 — C. A. 2189-2193-2202-2214 —
C. F. 2119-2125-2132-2134-2183.

Erano secondo il codice Albertino soggetti alla iscrizione anche i privilegi sugl'immobili: il nuovo codice adottò per regola, che ogni privilegio va esente da iscrizione, ogni ipoteca dev'essere iscritta: essendo ridotti a stretti limiti i privilegi sugl' immobili, e non potendo i crediti privilegiati essere ignoti ai terzi, l'iscrizione loro sarebbe affatto superflua.

Quanto alla speciale indicazione dei beni, e alla determinazione della somma per cui compete l'ipoteca, erano condizioni indispensabili della ipoteca convenzionale, non della legale, e giudiziale, per le quali non era necessario nè indicazione di beni, nè determinazione di somma, perchè si estendevano non solo a tutti i beni presenti del debitore, ma eziandio ai beni futuri, e poteva, anzi doveva in certi casi iscriversi l'ipoteca legale, ancorchè il debitore al momento dell'atto o del fatto, che vi dava luogo, non possedesse veruno stabile (art. 2245, 2246 cod. Alb.)

C. It. 1966 — C. A. 2192 — C. F. 2133.

L'art. 2192 del codice Albertino collocato fra le disposizioni concernenti l'ipoteca convenzionale, e non fra le disposizioni generali sulle ipoteche, stabiliva, che l'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell'immobile ipotecato: non

parlava delle nuove costruzioni, ed altre accessioni dell'immobile ipotecato: la giurisprudenza però aveva corretto l'impropria classificazione di quell'articolo, applicando la regola in esso contenuta ad ogni specie d'ipoteca, ed aveva supplito alla locuzione del medesimo, considerando quali miglioramenti degli stabili le costruzioni, ed ogni altra accessione ai medesimi sopravvenuta o per effetto naturale, o per fatto del debitore: il codice Albertino in proposito di questa classificazione e locuzione seguì troppo servilmente il codice Francese a vece che avrebbe trovato più razionale norma nel R. Editto Ipotecario 16 Luglio 1822, ove l'art. 10, relativo alle ipoteche in genere, dichiarava suscettibili d'ipoteca gli stabili e le cose considerate stabili, non che le loro accessioni e miglioramenti. Trattarono in proposito di questo punto di diritto le dotte conclusioni, che precedettero la sentenza della Corte d'appello di Torino 20 Novembre 1849, dalla quale furono accolte. (Diario for. appendice al volume del 1850 pag. 1.) Fa anche al caso la sentenza della stessa Corte 15 Dicembre 1863, rapportata nella Giurisprudenza 1864, pag. 42, dovendosi però avvertire non essere pienamente esatta, ed alla dottrina nella decisione spiegata conforme l'epigrafe che la precede. I miglioramenti ed accessioni di cui qui si parla s'intendono quelli fatti dal debitore stesso, non dal terzo possessore, cui provvedono gli art. 706 e 2020 nuovo codice.

C. It. 1967 — C. A. 2168 — C. F. 2118.

Fra le cose suscettibili d'ipoteca il codice Albertino comprendeva nel N. 4° dell'art. 2168 « *le piazze considerate come immobili nell'art.* 407.

Nella nota che succede all'art. 415 nuovo codice fu avvertito, che fra gl'immobili più non sono considerate *le piazze* di varie categorie di esercenti, come neppure le piazze de'Notai, Causidici Attuari, Liquidatori; le quali furono dal governo riscattate; più non essendo considerate immobili, neanco furono più riconosciute suscettibili d'ipoteca.

Essendo stato il valore delle *piazze* liquidato, e rimborsato ai proprietarii di quelle col mezzo d'iscrizioni del debito pubblico ragguagliate al valor nominale di esse, le ipoteche, che prima

erano su quelle costituite furono trasferite sulle iscrizioni medesime: rimangono però ancora a riscattarsi, e liquidarsi le *piazze* dei farmacisti: finchè durerà l'esistenza delle medesime, continueranno ad aver effetto le ipoteche, da cui furono per l' addietro gravate, ma non possono esserne sulle piazze stesse costituite delle nuove. (V. art. 20 legge transitoria 30 Novembre 1865.)

Non si consideravano per immobili per destinazione i fondi, l'avviamento relativo alle piazze, ed allorchè si fosse istituito giudicio di purgazione delle medesime, e di graduazione sul prezzo loro, si doveva separare il prezzo delle piazze *enti morali*, dal prezzo dei fondi, ed avviamento siccome appartenenti quelle alla massa ipotecaria, questi alla massa chirografaria.

C. It. 1968 — C. A. 2165 — C. F. 2165.

Il nuovo codice non riprodusse la definizione delle varie specie d'ipoteca essendone affatto inutile, perchè nulla aggiunge al valore delle disposizioni che singolarmente le riguardano.

C. It. 1969 N. 1 — C. A. 2158 N. 2 — C. F. 2103 N. 1.

Al venditore od altro alienante secondo il codice Albertino competeva privilegio speciale pel prezzo dovuto sugl' immobili venduti, od alienati: fu creduto com'è veramente abbastanza guarentito l'interesse del venditore ed alienante mediante la ipoteca legale, massimamente coll'obbligo al Conservatore d' iscriverla d'ufficio imposto dall'art. 1985.

C. It. art. sud. N. 2 — C. A. 2158 N. 3 — C. F. N. 3.

Il privilegio, che dalla legge preesistente era conceduto ai coeredi, socii, ed altri condividenti sovra gl'immobili caduti nell'eredità, società, o comunione pel caso di evizione dei beni tra essi divisi, e per le rifatte, e le compensazioni stipulate, oltrechè fu depellito nel nuovo codice dall'ordine dei privilegi, fu convertito in semplice ipoteca legale per il solo pagamento dei rifacimenti, e conguagli, cioè a quella parte dell'atto di divisione, che racchiude sostanzialmente una vendita: i motivi ne furono spiegati dal Ministro Pisanelli « Non si è creduto di mantenere l'ipoteca « legale in questo caso per la garanzia reciproca delle quote in

« caso di evizione, essendo sembrato contrario ad un buon siste-
« ma ipotecario, che per un'obbligazione puramente eventuale,
« che nel maggior numero de'casi non produce effetti, la legge
« stessa conceda una cautela la quale potrebbe in progresso di
« tempo sottoporre tutti gl'immobili ad ipoteche generali gli uni
« verso gli altri. Quando vi esiste realmente un pericolo di evi-
« zione, le parti possono provvedervi con ipoteca convenzionale,
« od altrimenti. »

Sezione I.

Dell'ipoteca legale.

C. It. 1969 N. 3 — C. A. 2174 — C. F. 2121.

Il nuovo codice non fa parola dell'ipoteca legale che il codice Albertino concedeva coll'articolo 2172 ai figli di famiglia sopra i beni dell' ascendente, alla cui potestà fossero soggetti per le contabilità che potessero esser loro imputate nell'amministrazione dei beni che pervenissero ai figli; come non accenna neanco all'ipoteca legale attribuita dall'art. 2173 dello stesso cod. Alb. ai figliuoli, e discendenti sui beni dei loro ascendenti per i diritti di riversibilità, nel caso di passaggio dei medesimi a seconde nozze, di tutto ciò che avessero avuto dalle sostanze del predefunto a titolo di donativo, patto nuziale, donazione, istituzione o legato: quanto all' ipoteca legale per la prima di queste cause la deferenza all'autorità paterna, la presunzione di naturale affetto del padre verso i figli, e le cautele stabilite sotto il titolo della patria potestà per impedire gli abusi che possono aver luogo nell' amministrazione del genitore, parvero sufficienti a guarentire l' interesse dei figli di famiglia.

Quanto al 2° caso d'ipoteca legale non essendo nel nuovo cod. ammessa la riversibilità di cui si tratta nell'art. 146 del cessato codice dovette perciò anche scomparire l'ipoteca legale, che era stabilita dall'art. 2173 del codice medesimo.

L'ipoteca legale sui beni del tutore non è imposta necessaria-

mente, e di regola; essa non compete che per eccezione: gli art. 292 e 293 del nuovo codice obbligano i tutori, ad eccezione degli avi paterno e materno, a dare cauzione, se non ne sono dispensati dal consiglio di famiglia; è in arbitrio del tutore di sottoporre ad ipoteca legale quei beni che siano indicati dal consiglio di famiglia: il codice Albertino invece prescriveva per regola ordinaria l' ipoteca legale, e generale, salve le eccezioni e riduzioni ammesse dagli art. 2175, 2262 e 2265, quand'anche si trattasse della madre, ed altri ascendenti; l'ipoteca legale si estendeva anche ai beni del patrigno, se alla madre binuba fosse stata conservata la tutela.

C. It. art. sud. N. 4 — C. A. art. 2170 — C. F. 2135.

L'ipoteca legale per la dote, e lucri dotali della moglie, escluse le altre convenzioni matrimoniali, limitata ai beni del marito per le cause accennate nella nota all'art. 1417, non si estende neppure ai beni futuri di lui, ma compete unicamente sopra tutti quelli, che il medesimo possiede al momento in cui la dote è costituita; se alcuno degli ascendenti del marito si assume espressamente l'obbligazione della restituzione, o la guarentisce, potrà stipularsi una ipoteca convenzionale, ma non può nascere alcuna obbligazione tacita, nè alcuna ipoteca legale.

Parimente l'ipoteca legale per le somme dotali provenienti da successione o donazione posteriore al matrimonio, non potrà aver luogo, che dal giorno dell'apertura della successione o da quello in cui la donazione avrà effetto, e limitativamente sui beni posseduti dal marito in quel momento.

Nessuna ipoteca legale è poi conceduta alla moglie sui beni del marito pei beni, e capitali non dotali di sua spettanza, quale le era attribuita dall'art. 2171 del codice Albertino.

L' ipoteca legale pei capitali, e beni non dotali della moglie, se poteva in alcuni casi assicurarla dalle malversazioni del marito, in molti casi era d' ostacolo a quelle transazioni che potevano presentarsi utili alla famiglia; ed avveniva d'ordinario, che con facile mezzo si eludeva la legge, la quale a dir vero lo additava; difatti competendo questa ipoteca pei capitali esatti, e beni venduti dal marito, ovvero esatti, od alienati dalla moglie

alla presenza, e col consenso del marito, bastava che il marito desse la sua autorizzazione alla moglie per un atto a parte in forma notarile, ma semplicemente in brevetto, da inserirsi per originale nella minuta dell'istrumento di quitanza o di alienazione, senza far figurare la presenza di lui, perchè fosse dispensato dagli obblighi impostigli dall'art. 2226 del codice Albertino, quantunque in realtà assistesse personalmente all'atto, e ritirasse egli stesso le somme di spettanza della moglie.

Allo Stato era dal codice Albertino (art. 2197, 2198), attribuito non solo privilegio sui mobili, ed immobili dei contabili nominati nell'art. 2197, e delle loro mogli, salve le eccezioni negli stessi articoli ammesse, ma anche ipoteca legale sugl' immobili non colpiti dal privilegio, cioè su quelli che avessero i contabili posseduti prima della loro nomina (art. 2198:) e non solo allo Stato, ma altresì alle Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici competeva la ipoteca legale sui beni dei loro tesorieri, percettori, ed altri amministratori contabili dal giorno della loro nomina effettiva (art. 2169).

Fu soppressa nel nuovo codice l'ipoteca legale a favore dello Stato, dei Comuni, e pubblici istituti sui beni dei loro agenti contabili, perchè riputata inutile e dannosa, « Niuno, è detto « nella relazione del Ministro Pisanelli, meglio dello Stato e « dei corpi morali ha il mezzo di ottenere cautele certe, ed effi- « caci dagli amministratori contabili prima di ammetterli all' e- « sercizio delle loro funzioni. L'ipoteca legale si risolve per essi « in una cautela inutile, e soverchia: inutile, se il valore dei « beni dell'agente contabile trovasi già assorbito da altri crediti « ipotecarii; soverchia, se il valore libero dei medesimi eccede la « risponsabilità che potrà egli incontrare nell'esercizio delle sue « funzioni. È poi cosa di fatto, che in tali casi si provvede at- « tualmente con ipoteca speciale, e più generalmente ancora col- « l' annotazione di vincolo sopra cartelle del debito pubblico, o « con deposito di denaro. »

L'articolo 2176 cod. Alb. dava effetto alle ipoteche legali su tutti gl'immobili presenti, e futuri del debitore: il nuovo codice stabilisce in genere coll'art. 1965, che l'ipoteca non può sussistere che sopra beni specialmente indicati; quanto ai tre primi

casi d'ipoteca legale enumerati nell'art. 1969 essa è speciale sopra determinati beni; l'ipoteca legale poi della moglie indicata nel n°. 4° può bensì colpire tutti i beni del marito, se non è stata nel contratto di matrimonio limitata a determinati beni, ma non si estende ai beni futuri: riguardo all'ipoteca concessa allo Stato col n°. 5° dello stesso articolo 1969, non è spiegato, se colpisca unicamente i beni presenti del condannato, da indicarsi nella iscrizione voluta dal 1° alinea dello stesso numero, ovvero ad esempio delle ipoteche giudiciali colpisca ancora i beni, che il condannato venga ad acquistare dopo la prima iscrizione; ma nel silenzio della legge si deve dare alla medesima una interpretazione ristrettiva.

L'articolo 25 della legge transitoria 30 Novembre 1865 stabilisce anche una ipoteca legale per l'adempimento degli obblighi, e pesi inerenti ai fedecommessi, maggioraschi, ed altre sostituzioni fedecommessarie, che esistessero prima dell' attuazione del nuovo codice, da iscriversi entro sei mesi dall' epoca medesima contro i possessori dei beni immobili dei fedecommessi, e maggioraschi sui beni stessi, ovvero sulle rendite del debito pubblico, che costituiscano in tutto o in parte la dote del fedecommesso, o maggiorasco.

Quanto all'effetto delle ipoteche legali già nate prima dell'attuazione del nuovo codice sui beni che vengano acquistati posteriormente dal debitore, provvede l'art. 39 della legge transitoria precitata del 30 Novembre 1865, prescrivendone l'iscrizione speciale di mano in mano che entrano nel patrimonio del debitore.

Sezione II.

Dell'ipoteca giudiziale.

C. It. 1970 — C. A. 2177 — C. F. 2193.

Fu assai ridotto dal nuovo codice in confronto del codice Albertino il sistema delle ipoteche giudiziali. Le provvidenze

giudiziarie portanti condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, all' adempimento di una obbligazione risolvibile nel risarcimento di danni sono dal codice di procedura qualificate sentenze: le ordinanze relative soltanto agli atti d' istruzione, non possono produrre ipoteca giudiziale, salvo che si tratti di ordinanze, ed atti cui sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo.

Non la producono neppure le semplici ammessioni e verificazioni seguite in giudicio della firma, o sottoscrizione apposta ad una obbligazione contratta per scrittura privata, come era stabilito dal cod. Alb. art. 2178.

Troppo grave era l' assoggettare ad ipoteca giudiziale i beni presenti e futuri di coloro che venivano deputati per economi, sequestratarii, od agenti contabili pel fatto solo della loro deputazione: questi uffizi sono assunti sovente senza corrispettivo, e per atto di abnegazione per l'interesse comune tra i contabili stessi, e gli altri creditori, ovvero anche pel solo interesse altrui. Era quello un mezzo per allontanare da simili uffizi coloro, che fossero gelosi e curanti della libertà dei loro beni, per demandarli a chi o non possedendo beni fosse indifferente ad una illusoria ipoteca, ovvero cercasse nella gestione affidatagli di rifarsi del danno che gli arrecava l'impostogli vincolo dei proprii beni.

C. It. 1971 — C. A » — C. F. ».

Un'eredità giacente è già presumibilmente assorbita da debiti, per cui chi ne ottiene la condanna non farebbe migliore la sua condizione con una ipoteca, che non troverebbe più fondo utile: quanto alle eredità accettate con beneficio d'inventaro, la legge provvede all'interesse de' creditori, onde l'erede non possa deteriorare la loro condizione, sarebbe perciò soverchia, e cagione di ostacolo alla pronta liquidazione della sostanza ereditaria, e soddisfazione de'creditori una ipoteca, che non esistesse all'atto dell'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario; potrebbe l'ipoteca giudiciale essere l'effetto della collusione tra un creditore e l'erede, diretta a favorirsi vicendevolmente a danno degli altri creditori: fu dunque introdotta nel nuovo codice la disposizione di quest'articolo, cui non havvi riscontro nel codice Albertino, e

nel codice Francese, per la quale si nega alle sentenze di condanna l'effetto di produrre ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente, od accettata con beneficio d'inventaro.

Per la dichiarazione d'eredità giacente, e l'accettazione d'eredità con beneficio d'inventaro, secondo l'antica patria giurisprudenza si apriva giudicio di concorso fra i creditori; per effetto di quale apertura rimaneva colla morte di colui, della cui eredità si trattava, fissata la sorte dei creditori: la sostanza ereditaria era dovuta ai medesimi secondo la poziorità dei loro diritti all'epoca suddetta, e finchè non ne era compita la liquidazione, e assegnamento degli esistenti fondi, nessuno poteva acquistare diritti sui medesimi, in pregiudicio dei creditori dell'eredità. La disposizione dell'art. 1971 è analogo a quella giurisprudenza.

C. It. 1972 — C. A. 2180 — C. F. 2123.

C. It. 1973 — C. A. 2181 — C. F. 2123.

La disposizione di questo articolo del nuovo codice non è che l'applicazione anzi la ripetizione del principio stabilito nell' art. 10 *delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione, ed applicazione delle leggi in generale,* che formano titolo preliminare del codice stesso. V. nota al detto articolo.

Sul modo di rendere esecutorie le sentenze dei tribunali stranieri provvede il codice di procedura civile art. 941 e seguenti, conformi agli art. 683 e seguenti del codice di procedura Sardo pubblicato nel 1859.

Il codice Albertino riguardo all'effetto delle sentenze dei tribunali stranieri non era ancora informato ai principii del moderno progresso di civiltà e di fratellanza internazionale: era necessario un trattato internazionale, o la reciprocità di trattamento delle estere nazioni per dare alle sentenze dei loro tribunali l'effetto di produrre ipoteca giudiciale sui beni posti negli Stati Sardi, previo giudicio di delibazione.

Il nuovo cod. attribuisce tale effetto alle sentenze dei tribunali stranieri, anche senza trattato o reciprocità di trattamento, ma è necessario il giudicio di delibazione di competenza della Corte di appello, nella cui giurisdizione debbano essere eseguite, salvochè

convenzioni internazionali abbiano allargati i mutui rapporti, e dichiarati esecutorii i reciproci giudicati senza necessità di giudicio di delibazione, ma dietro semplici requisitorie per via giudiziaria o diplomatica.

Non venne nel nuovo codice fatta parola dell'effetto dei giudicati pronunciati tra sudditi, ovvero tra stranieri, e sudditi, o stranieri posti sotto la protezione del governo, dagli agenti consolari, al quale effetto allude l'articolo 2182 del codice Albertino.

La legge ordinatrice dei Consolati sardi all'estero, che ora ha effetto per tutto il Regno d'Italia, la quale attribuisce ai Consoli la qualità di giudici in servizio de'nazionali, entro i limiti dei trattati, degli usi, e delle leggi locali, e della legge stessa, (art. 19, 37, 38, 39,) che ne stabilisce la competenza, e la procedura civile, e commerciale (art. 12. e seg.) non è stata nè espressamente, nè tacitamente abrogata dal nuovo codice civile, anzi l'art. 86 del codice di procedura civile riferendosi alle leggi speciali circa la competenza dei Consoli, e dei Tribunali consolari, conservò l'efficacia di quella legge. La legge sulla tassa di registro fa cenno nell'art. 28 delle sentenze pronunciate dai Regii Consoli.

Sebbene nè l'uno nè l'altro codice facciano espressa menzione della ipoteca giudiciale nascente dalle sentenze consolari, tuttavia non essendovi neppure una espressa disposizione, che tolga tale effetto alle sentenze medesime, nè essendosene in senso negativo trattato nella relazione del Ministro proponente la legge, e in quella delle commissioni Parlamentari, devesi ritenere, che se non ne fu fatto oggetto di espressa sanzione, ciò sia per non essersene ravvisata la necessità a fronte dell'art. 155 della citata legge speciale, il quale ammette senza limitazione l'esecutorietà nello stato di quelle sentenze, mediante la legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri per accertarne l'autenticità; ora l'ipoteca giudiziale essendo un mezzo per assicurare l'esecuzione delle sentenze, deve perciò ritenersi come implicitamente compresa nella citata disposizione.

Non sarebbe stato tuttavia senza pratica utilità, se se ne fosse nel nuovo codice civile riprodotta la formale dichiarazione contenuta nell'art. 2182 del codice Albertino.

Il codice medesimo aggiungeva nell'art. 2183 che l'ipoteca giudiziale si può esperire sopra tutti gl'immobili presenti, e futuri del debitore: la differenza, che esiste tra lo stesso codice e il nuovo sarà avvertita, commentando l'art. 1986 di quest'ultimo.

Non è spiegato dal nuovo codice se l'ipoteca giudiziale possa iscriversi prima che la sentenza sia definitiva, come accennava l'art. 2248 del codice Albertino: sarebbe pericoloso, se non potesse iscriversi l'ipoteca, allorchè la sentenza sia soggetta ad opposizione od appello, perchè il debitore sarebbe sollecito di far scomparire dal suo patrimonio i beni suscettibili d'ipoteca.

Sezione III.

Dell'Ipoteca convenzionale.

C. It. 1974 — C. A. 2184 — C. F. 2124.

C. It. 1975 — C. A. 2185 — C. F. 2126.

Riguardo ai beni degli assenti, di cui si fa parola in questo articolo, il codice Albertino li dichiarava non suscettibili d'ipoteca convenzionale, *finchè fossero posseduti a titolo di semplice immessione provvisoria*: questa dichiarazione trovasi già virtualmente compresa nella disposizione dell'art 37 del nuovo codice.

C. It. 1976 — C. A. 2186 — C. F. 2125.

Se un contratto si risolve per effetto di condizione espressa, o per vizio radicale di esso, i beni, che ne formarono l'oggetto devono ritornare al primo possessore, scevri d'ogni vincolo, ma se si tratta di condizione potestativa, o di rescissione per un fatto posteriore al contratto, e dipendente dalla volontà dei contraenti, o di uno di essi, quelle ipoteche soltanto cessano di aver effetto, che furono concedute, od iscritte dopo la trascrizione della domanda per la risoluzione, o rescissione del contratto.

Secondo il codice Albertino facendosi luogo alla rescissione,

per queste cessava l'effetto delle ipoteche concedute nel frattempo dall'acquisitore.

Vedi articoli 1079, 1080, 1088, 1308, 1528, 1553, 1567, 1787.

C. It. 1977 — C. A. 2190 — C. F. 2130.

C. It. 1978 — C. A. 2187 — C. F. 2127.

V. art. 1314.

C. It. 1979 — C. A. 2189 — C. F. 2129.

Quando per difetto di specifica designazione dello stabile, che si vuole assoggettare ad ipoteca nell'atto contenente l'obbligazione, che si tratta di assicurare, occorre supplirvi con altro atto, si è da questo e non dal primo, che deriva l'ipoteca; ciò spiega il motivo per cui non si disse nel nuovo codice che per la costituzione dell'ipoteca è necessario, che o nel titolo costitutivo del credito, *od in altro atto posteriore autentico* sia designato lo stabile, come indicava l'art. 2189 del nuovo codice.

Il medesimo in difetto di altre indicazioni, richiede quella di tre almeno dei confini, invecechè secondo il codice Albertino ne bastavano due.

Il codice Albertino 2188 provvede all'effetto degli atti autentici seguiti in paese straniero e dei contratti ricevuti dai Regii Consoli. V. nota successiva agli art. 1935, e 1973.

C. It. 1980 — C. A. 2191 — C. F. 2131.

Sezione IV.

Della pubblicità delle Ipoteche.

C. It. 1981 — C. A. 2214-2235 — C. F. 2134-2146.

Fu adottato nel nuovo codice, che ogni privilegio sia esente da iscrizione, ogni ipoteca debba essere iscritta: secondo il codice Albertino erano soggetti ad iscrizione i privilegi, che dal nuovo codice vennero annoverati fra le ipoteche legali, come il privilegio del venditore per il pagamento del prezzo, quello del con-

dividente per conguagli, e rifacimenti: delle iscrizioni sulle *piazze* considerate immobili non ne fu più fatto cenno nel nuovo codice, perchè non più suscettibili d'ipoteca quelle tuttora esistenti.

C. It. 1982 — C. A. 2215-2221-2226-2232 — C. F. 2135-2136-2139.

Sostanziali differenze furono introdotte nel nuovo codice riguardo alla estensione, modo, e termini della iscrizione dell'ipoteca legale della moglie: in primo luogo il termine entro cui secondo il codice Albertino (art. 2215) doveva farsi la iscrizione, acciò prendesse grado dal giorno della sua origine, era di tre mesi, quale termine fu ridotto dall'art. 1982 del nuovo codice a giorni venti, che si ritennero sufficienti, perchè le persone, cui incombe l'onere di far seguire l'iscrizione abbiano campo ad operarla.

In secondo luogo l'obbligo di prendere la iscrizione della ipoteca legale per la dote della moglie è imposto ai soli marito e notaio, che ha ricevuto l'atto di costituzione; ne hanno facoltà, non più obbligo, come l'avevano secondo il disposto dell'art. 2221 del codice Albertino, gli ascendenti della moglie, od altri obbligati a dotare, sotto pena di essere tenuti alla ricostituzione, e pagamento di tutto, o parte della dote perduta, a causa della omessa o ritardata iscrizione, quale pena non è più comminata dal nuovo codice.

In terzo luogo allorchè l'ipoteca legale, di cui si tratta, non è ristretta a certi determinati beni, deve il notaio a termini del nuovo codice far dichiarare dal marito la situazione dei beni da lui posseduti, con tutte le indicazioni richieste per la ipoteca convenzionale: il codice Albertino si limitava coll'art. 2226 a prescrivere in tal caso una generica designazione de'beni immobili posseduti dal marito.

Non occorre accennare alle obbligazioni relative alla iscrizione della ipoteca legale per le ragioni parafernali della moglie, che erano pressochè eguali a quelle per la dote, e diritti matrimoniali, perchè secondo il nuovo codice, come già fu osservato in nota all'art. 1969, più non compete alla moglie per quelle ragioni veruna ipoteca legale.

C. It. 1983 — C. A. 2223-2232 — C. F. 2136-2137-2138.

Non sono meno importanti le modificazioni introdotte nel nuovo codice alle disposizioni del codice Albertino riflettenti l'ipoteca legale de'minori: anzi tutto occorre ritenere, che nessuna ipoteca legale è attribuita dal nuovo codice al minore figlio di famiglia contro i suoi genitori: in secondo luogo, che quanto ai minori posti sotto tutela compete solo il diritto ad ipoteca legale allorquando il tutore non preferisce altro modo di cauzione (art. 292 293), e nel caso venga preferta l'ipoteca, questa non è generale ma si devono specificare i beni, sui quali abbia quella ad iscriversi: il difetto di cauzione, o di sufficenti beni dà luogo alla nomina di altro tutore: invece secondo il codice Albertino competeva ipoteca generale ai figli di famiglia sui beni di coloro, sotto la cui podestà si trovassero; era imprescindibilmente soggetto ogni tutore all'ipoteca legale e generale, e questa ipoteca in caso di seconde nozze della madre tutrice si estendeva ai beni del patrigno; era solo fatta eccezione alla necessità della ipoteca legale per le tutele contemplate negli articoli 227 e 2175 del codice sud.: per la iscrizione dell'ipoteca legale dovevasi dal segretario, che riceveva il giuramento del tutore, o dal notaio, che procedeva all'inventario de'beni di un figlio di famiglia far dichiarare dal tutore, o dall'ascendente investito della patria potestà la situazione con generica designazione dei beni immobili a lui spettanti; nella iscrizione però non era necessaria nè alcuna determinazione di somma, nè alcuna indicazione di beni (2245, 2246 cod. Alb.)

L'iscrizione doveva essere presa nei tre mesi, acciò l'ipoteca legale conservasse il suo grado dal giorno, in cui avesse avuto origine; ma il notaio, e le altre persone indicate nell'ultimo alinea dell'art. 2226 dovevano far seguire le iscrizioni entro due mesi, sotto le pene indicate dall'art. 2229, cioè una multa estensibile a lire mille, e secondo le circostanze, la sospensione, o destituzione; in ogni caso poi erano risponsabili dei danni verso le parti interessate, salvo che in tempo utile venissero le iscrizioni da chiunque siasi accese (art. 2230.)

Tutto questo apparato di precauzioni, e il divieto di pattuire,

che non si facesse veruna iscrizione delle ipoteche legali, fu ravvisato superfluo, e molte volte illusorio, essendosi colle prescrizioni dei citati art. 292, 293, 1983, 1984 nuovo codice provveduto in modo assai più semplice, ed efficace alla conservazione delle ragioni dei minori.

Ad eccezione dell'ipoteca legale della moglie, e dei minori, tutte le altre ipoteche non hanno effetto e non prendono grado, se non dalla data della iscrizione, e così nè il venditore nè i condividenti, nè lo Stato per le spese di giustizia criminale, correzionale, o di polizia, godono di alcun termine di favore.

Quanto allo Stato, ai comuni, e stabilimenti pubblici, o corporazioni, ed altri cui a termine del codice Albertino competeva o privilegio su determinati stabili, o ipoteca legale, essendone privati dal nuovo codice, ove stipulino una convenzionale ipoteca, vanno soggetti alla sorte comune dei creditori.

C. It. 1984 — C. A. 2221-2222-2223-2224-2226-2231 — C. F. 2136-37-38-39.

C. It. 1985 — C. A. » — C. F. ».

Al Conservatore delle Ipoteche nessun obbligo incumbeva d'iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale spettante all'alienante, nè principalmente, nè sussidiariamente agl'interessati.

C. It. 1986 — C. A. 2183 — C. F. 2123.

L'ipoteca giudiziale a favore del creditore competendo secondo il Cod. Alb. sopra tutti i beni presenti, e futuri del debitore, la iscrizione, che fosse presa in genere sui beni dopo la sentenza, era sufficiente senza che fossero necessarie tante nuove iscrizioni particolari sui singoli beni, che venissero dal debitore stesso acquistati dopo la condanna; dal giorno però dell'attuazione del nuovo codice anche le ipoteche giudiciali nate anteriormente sono per effetto dell'art. 39 della legge transitoria 30 Novembre 1865 soggette ad una nuova iscrizione parziale per ciascuno dei beni, che vengano i debitori ad acquistare successivamente.

C. It. 1987 — C. A. 2235-2243-2245-2246-2247 — C. F. 2148.

Alcune differenze si riscontrano nei corrispondenti articoli dei varii codici sulla forma delle note d'iscrizione: richiede il nuovo codice l'indicazione anche del nome del padre del creditore, che non era prescritto dal codice Albertino nè dal codice francese; il nome del pubblico ufficiale che abbia autenticato l'atto costitutivo dell'ipoteca; l'autenticazione ha luogo per le scritture private, le quali producono ipoteca non meno che l'atto pubblico, secondo il nuovo codice: l'indicazione della somma dovuta, la quale secondo il codice Albertino non era necessaria per le iscrizioni di crediti condizionali, eventuali, od indeterminati, privilegi ed ipoteche legali del fisco, ed altre ipoteche legali stabilite dagli art. 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, e 2174, non che per le ipoteche derivanti dalle ordinanze accennate nell'art. 2179, ed altre ipoteche giudiziali pei crediti della specie sovra indicata: non era necessaria la indicazione dei beni per le ipoteche legali, e giudiziali, e tutti i beni presenti, e futuri del debitore, compresi nel circondario dell'ufficio, ove seguiva la iscrizione, rimanevano colpiti salvo che le ipoteche suddette fossero state legalmente fissate, o ridotte sopra determinati beni, che dovevano indicarsi nelle note colla data e natura dell'atto portante la fissazione, o la riduzione.

Il codice Albertino accennava al caso in cui un'ipoteca legale sussistesse indipendentemente da un atto autentico, ed allora non potendosi nella iscrizione indicare il titolo, prescriveva coll'art. 2247 che s'indicasse la causa, che dava luogo all'ipoteca; questo caso non è previsto dal nuovo codice, ma può eziandio sotto il suo regime aver luogo, e pare debbasi osservare la norma stessa prescritta dal codice Albertino.

C. It. 1988 — C. A. 2253 — C. F. 2150-2200.

Il codice Albertino cogli articoli 2253 e 2325 ordinava il modo da osservarsi dal Conservatore delle ipoteche nell'operare la iscrizione: il nuovo codice ne fa cenno nell'art. 2071, questa però è piuttosto materia regolamentare, che legislativa: ne è pure menzione nel regolamento del 6 Maggio 1862, per l'esecuzione della legge della stessa data sulle tasse ipotecarie, art. 4, e seguenti.

Digitized by Google

C. It. 1989 — C. A. » — C. F. ».

La disposizione contenuta in questo articolo, se da una parte è utile per impedire qualunque supposizione di firme nelle scritture private, e qualunque iscrizione ipotecaria non acconsentita, d'altro canto rende poco meno che insignificante la facoltà data ai contraenti di stipulare convenzioni relative agli stabili, per semplice privata scrittura, perchè essendo necessario, o il ministero del notaio per autenticare la sottoscrizione, ed allora tanto vale che le parti scelgano il mezzo più sicuro dell'atto pubblico, il cui originale rimane depositato presso un'uffizio pubblico, ovvero l'accertamento giudiziale della sottoscrizione, e in tal caso, è assai più semplice l'attribuire alla sentenza l'effetto di produrre ipoteca giudiziale come ve l'attribuiva l'ar. 2178 cod. Albertino senza che sia necessario, depositare l'originale di scrittura, e relativi documenti nell'ufficio delle ipoteche; potendo una scrittura sola avere distinti oggetti, l'uno dei quali abbia relazione colla ipoteca, che si tratta d'iscrivere, ed altri oggetti vi siano estranei, pei quali sia poi necessario l'ottenerne copie con aumento di spese, di diritti, e carta bollata: oltre di che a non lungo andare gli uffizi delle ipoteche richiederanno ampliazioni di locali per tutte contenere le carte, che si dovranno ivi depositare.

C. It. 1990 — C. A. 2254 3. al. — C. F. ».

La nuova legge non parla della insinuazione (ora registrazione) degli atti, come già si osservò in nota all'art. 1319; ciò forma oggetto di legge speciale: riguardo agli atti seguiti in paese estero producenti ipoteca sui beni situati nello stato, il codice Albertino (art 2254 3. linea) vietava, che l'ipoteca potesse venire iscritta, e negava loro ogni effetto prima, che fossero insinuati: lo stesso viene stabilito dagli art. 12, 28, 29, 36, 39 della legge sulla tassa di registro, attualmente vigente.

Come per la trascrizione, così per l'iscrizione ipotecaria in forza di atti seguiti in paese estero la nuova legge ne richiede la legalizzazione; diversa non era la cosa secondo la legislazione anteriore, sebbene non ne fosse fatta parola nel codice Albertino (Vedi nota all'art. 1935.)

C. It. 1991 — C. A. 2254-2255 — C. F.

Limitando il nuovo codice la facoltà di far iscrivere le ipoteche nascenti da atti e sentenze per cui non siasi ancora pagata la tassa di registro, agli atti che siano seguiti, e alle sentenze che siano pronunciate nel regno, esclude implicitamente da siffatto favore gli atti seguiti, e le sentenze pronunciate all'estero compresi gli atti e sentenze de' Regi consoli: gli escludeva espressamente il codice Albertino coll'alinea 3. dell'art. 2254.

Non v'ha dubbio, che acciò possano le ipoteche iscriversi, primachè gli atti, e sentenze da cui derivano, siano registrati, sia d'uopo, che non sia ancora scaduto il termine, entro cui la legge di registro vuole che ne sia fatta la denuncia, e pagata la tassa come stabiliva per l'insinuazione degli atti, ed emolumenti delle sentenze il codice Albertino.

Questo prescriveva di più, che i conservatori dovessero appena ricevuta la notizia della seguita insinuazione, o della registrazione per l'emolumento delle sentenze sia ad istanza delle parti, sia d'ufficio, farne menzione da loro sottoscritta, e datata in margine della iscrizione, ed appiè del certificato della medesima.

C. It. 1992 — C. A. 2193-2243 n. 4. 2245 — C. F. 2132-2153.

Quanto è qui stabilito dal nuovo codice per l'iscrizione d'ipoteche di qualunque specie, era dal codice Albertino limitato alle ipoteche convenzionali, e alle ipoteche legali, e giudiziali, le quali fossero relative a determinate somme.

C. It. 1993 — C. A. 2218 — C. F. 2146.

Stabiliva il codice Albertino, che la iscrizione non avesse alcun effetto, quando fosse stata presa nei dieci giorni immediatamente precedenti il fallimento, o la cessione dei beni, salvo che si trattasse d'iscrizione di privilegio, od ipoteca acquistata anteriormente, ma il cui termine utile per conservarne l'anteriorità non fosse ancora scaduto. Della cessione de'beni non parla il nuovo codice, perchè più non l'ammette. Quanto al fallimento, si riferisce al codice di Commercio, il quale coll'art. 555 conferma la dichiarazione di nullità delle iscrizioni stabilita dal codice Albertino, senza accennare però alla eccezione quivi fatta.

C. It. 1994 — C. A. 2212-2298-2299 — C. F. 2112-2180.

Il codice Albertino nulla stabiliva circa l'annotazione di cessione, surrogazione, o pegno di cui si tratta in questo articolo del nuovo codice: l'art. 2212 ammetteva i creditori surrogati ad esercitare le medesime ragioni, che competevano al creditore delle cui ragioni erano investiti; li diffidava però cogli art. 2298 e 2299 del pericolo, che correvano nell'omettere di far annotare nei registri del conservatore in margine, o a calce delle iscrizioni fatte dal creditore originario il fatto della cessione surrogazione, pel caso di cancellazione delle stesse iscrizioni, il che poteva seguire sia per fatto volontario dello stesso creditore originario, sia per effetto di cancellazione ordinata in dipendenza di un giudicio di graduazione, il quale fosse stato ignorato dal creditore cessionario o surrogato od altrimenti investito delle ragioni del primo creditore, poichè notificandosi gli atti del giudicio di graduazione al domicilio eletto dal creditore in cui nome è fatta la iscrizione, questi non avendo più interesse nel far valere il credito iscritto, avrebbe potuto o per negligenza, o deliberatamente trascurare di renderne conscio il suo avente causa nelle ragioni ipotecarie, e lasciarne operare una irrimediabile cancellazione.

C. It. 1995 — C. A. 2244 — C. F. 2152.

C. It. 1996 — C. A. 2250 — C. F. 2149.

Coll'alinea dall'art. 1996 del nuovo codice, la cui prima parte corrisponde all'art. 2250 cod. Alb. si assicura non tanto l'interesse del creditore dell'eredità, quanto l'interesse dei terzi, che possano contrattare cogli eredi, i quali non figurando nei registri delle ipoteche quali debitori in nome proprio, potrebbero facilmente indurre altri in errore circa la loro solvenza: la disposizione medesima fu estesa coll'art. 38, 2. alinea della legge transitoria 30 Novembre 1865 ai privilegi, ed ipoteche già iscritti prima dell'attuazione del nuovo codice; la nuova iscrizione contro le persone degli eredi, ed altri aventi causa dai debitori, ai quali dai libri censuarii appariscano i beni già passati, deve farsi entro un biennio dall'attuazione suddetta per conservare il loro grado.

C. It. 1997 — C. A. 2252 — C. F. ».

C. It. 1998 — C. A. 2278 2. alinea — C. F. ».

C. It. 1999 — C. A. 2258 — C. F. 2156.

Nel caso in cui sia morta la persona, o cessato l'ufficio, presso cui fosse stato eletto il domicilio per gli effetti dell'iscrizione, fu dal nuovo codice fatta facoltà di eseguire la occorrente notificazione all'ufficio delle ipoteche dove l'iscrizione fu presa; sembra con ciò, che il nuovo codice abbia tal caso equiparato a quello di mancanza di elezione di domicilio: sarebbe invero stato facile secondo il prescritto dell'art. 2258 del codice Albertino, che la notificazione relativa alla iscrizione rimanesse ignorata dal creditore, per la cessazione dell'ufficio, o per la morte della persona presso cui erasi eletto domicilio; non è però nel nuovo codice prescritto assolutamente tale modo di notificazione; l'art. 1999 lascia dubbio se la notificazione possa non ostante la morte della persona o cessazione dell'ufficio presso cui avvi elezione di domicilio, quivi farsi, ovvero la scelta sia tra la notificazione personale al creditore, e l'ufficio delle ipoteche: Quale ultimo modo di notificazione non presenta tuttavia sufficiente garanzia al creditore, perchè o per trascuranza, o per difetto di cognizione del domicilio reale del creditore, il conservatore delle ipoteche difficilmente gli procura la trasmissione dell'atto di notificazione non essendo del resto dalla legge espressamente obbligato a darsi veruna cura in proposito.

C. It. 2000 — C. A. 2237 alinea — C. F. 2155.

La disposizione dell'art. 2000, riguardo alle spese d'iscrizione e rinnovazione non ha riscontro nel codice Albertino: tuttavia dicendosi nell'art. 2237 di questo codice, corrispondente all' art. 2010 del nuovo, che l' iscrizione pel capitale serve per far collocare anche le spese d'iscrizione, e rinnovazione, vi è sufficientemente spiegato, che in definitiva dette spese ricadono sul debitore: se non che secondo il nuovo codice il creditore potrà sempre agire pel rimborso di quelle spese, invecechè il codice Albertino allora

soltanto dava luogo al rimborso, quando venisse il caso di esperimento dell'ipoteca: il codice Francese (art. 2155) esprimeva, che le spese d'iscrizione erano a carico del debitore, ma anticipate dal creditore, tranne per le iscrizioni d'ipoteche legali, per le quali lo stesso debitore aveva l'obbligo di operare l'iscrizione (art. 2219-2220-2221-2223-2224 cod. Alb.)

C. It. 2001 — C. A. 2238 — C. F. 2154.

Il termine per la rinnovazione delle iscrizioni fu portato ad anni trenta; secondo il codice Albertino era d'anni 15, dal cod. Francese era limitato ad anni dieci.

Per protrarre ad anni trenta il termine per la rinnovazione, nella relazione del Ministro Pisanelli, ed in quella della Commissione Senatoria sul progetto da quello presentato, si osservò che se esso era troppo breve secondo le leggi anteriori per la maggior parte delle ipoteche, fossero poi d'altro canto dispensate della formalità della rinnovazione alcune altre, cosicchè tutte indistintamente assoggettandole alla rinnovazione, fosse conveniente stabilirlo in quello di trent'anni, che corrisponde al tempo richiesto per la prescrizione ordinaria: se non che nel nuovo codice civile quella parità di trattamento per tutte indistintamente le ipoteche non fu osservata.

C. It. 2002 — C. A. » — C. F. ».

Essendo protratto ad anni trenta il termine per la rinnovazione non era più il caso di accennare alla iscrizione dell'ipoteca legale a favore dei minori, non potendo avere quella durata: quanto agl'interdetti, la iscrizione della loro ipoteca legale contro il tutore era pur dispensata da rinnovazione secondo il codice Albertino: il nuovo codice ne impose il carico al tutore, al protutore, e al cancelliere della pretura in questo articolo indicato.

Quanto a tutte le altre iscrizioni dei privilegi, ed ipoteche enumerate nell'art. 2240 cod. Alb. essendo relative a crediti, per cui il nuovo codice non conservò nè privilegio nè ipoteca legale non occorre più nè iscrizione, nè rinnovazione.

Digitized by Google

C. It. 2003 — C. A. 2242 — C. F. ».

La necessità della rinnovazione a cui è relativa la disposizione di quest'articolo, cessava anche secondo il codice Albertino nel caso di subasta e di giudicio di purgazione avvenuti entro il quindennio dalla iscrizione primitiva o dalla rinnovazione, ma nel primo caso era la vendita stessa per subasta, ossia il deliberamento che produceva quell'effetto, nel secondo caso era la scadenza del termine concesso ai creditori per chiedere una nuova vendita, fissato dagli articoli 2306, 2308: il nuovo codice attribuisce l'effetto di far cessare la necessità della rinnovazione alla iscrizione della ipoteca legale a favore della massa dei creditori prescritta dagli articoli 2042 2089.

C. It. 2004 — C. A. 2239 — C. F. ».

La dispensa dalla rinnovazione della iscrizione d'ipoteca legale spettante alla moglie che il codice Albertino attribuiva non solo a lei durante la sua vita, ma anche ai suoi discendenti eredi durante la loro minor età, o durante l'usufrutto spettante all' ascendente sui crediti, o sulle ragioni, per cui era iscritta, e durante ancora un anno successivo, e quanto agli altri eredi durante un anno dall'apertura della successione, secondo il nuovo codice è data unicamente durante il matrimonio, e per un anno successivo, sicchè la moglie sopravvivendo al marito dovrà nel termine di un anno dallo scioglimento del matrimonio rinnovare la iscrizione, per cui fosse già decorso il trentennio; se il matrimonio si scioglie per la morte di lei, qualunque siano i suoi eredi debbono rinnovarla, quando sia scaduto il trentennio dalla iscrizione.

C. It. 2005 — C. A. » C. F. ».

La formalità della rinnovazione secondo il cod. Alb. era identica a quella della iscrizione primitiva, non era però necessaria la dichiarazione della intenzione di rinnovare la iscrizione medesima, bastando che fosse indicato il titolo, in forza di cui esisteva la iscrizione; non potrà la rinnovazione farsi per una somma minore, e sopra minor estensione di beni in confronto della prima iscrizione? non si potrà in questo variare la elezione di

domicilio? se a termini dell'art. 2006 quando al tempo della rinnovazione i beni sui quali fu presa la primitiva iscrizione siano passati a terzi, e ne risulti dai registri censuarii, deve la iscrizione essere anche diretta contro quest'ultimi, non dovrassi forse nella rinnovazione indicare il nome del creditore attuale, quando sia erede, o cessionario, o surrogato nelle ragioni del primitivo creditore? troppo ristretta ed assoluta sembra perciò la locuzione dell'art. 2005 del nuovo codice.

C. It. 2006 — C. A. 2251 — C. F. ».

Vedi nota agli articoli 1996 e 2005.

Fu fatta questione se rinnovandosi una iscrizione prima che sia in scadenza il termine utile, il termine per una seconda rinnovazione si misuri dalla data della prima rinnovazione, ovvero dall'ultimo giorno del termine entro cui avrebbe potuto farsi la medesima; e fu deciso dalla suprema Corte, che il termine pella seconda rinnovazione parte dalla data della prima, ancorchè sia stata fatta anticipatamente.

Sezione V.

Dell'ordine fra le ipoteche.

C. It. 2007 — C. A. 2216 — C. F. 2134.

Non era nel cod. Alb. avvertito il caso, che l' ipoteca fosse conceduta per un prestito futuro: sembra che la iscrizione debba garantire un credito effettivo, non un credito ancora incerto: tuttavia per facilitare gli affari di commercio non è raro, che una banca, uno stabilimento di credito apra a favore di un commerciante, o di un imprenditore un credito sulla sua cassa, acciò possa questo ad ogni momento avere gli opportuni fondi per le sue operazioni, senza che ad ogni somministrazione sia necessario addivenire ad un nuovo contratto, ad una nuova concessione di ipoteca, e ad una nuova iscrizione: è certo che venendosi ad

una graduazione fra creditori prima che il debitore siasi valso di tutto il credito che gli era stato aperto non potrà quegli, che non è realmente creditore di tutta la somma per cui fu presa iscrizione, pretendere a maggiore collocazione che pel vero suo credito. Anche per la dote costituita bensì ma non pagata la ipoteca ha effetto dalla data della costituzione dotale, se iscritta nel termine di giorni 20 (art. 1982), ancorchè pel pagamento sia stipulata una mora.

C. It. 2008-2009 — C. A. 2236 — C. F. 2147.

Secondo la legislazione anteriore era sufficiente, che due iscrizioni fossero richieste nello stesso giorno, perchè dovessero essere considerate come contemporanee, e dare diritto a collocazione in egual grado, senza distinzione dell'ora; con ciò era prevenuto ogni danno che potesse alcuno soffrire per ritardata accettazione delle note d'iscrizione, a cagione di arbitrarii riguardi, che si volessero dal conservatore delle ipoteche usare ad un creditore in confronto di un altro. Il nuovo codice, affinchè varii creditori possano essere posti sotto lo stesso numero d'ordine per essere in parità di grado, è necessario, che presentino contemporaneamente la nota; che ciò possa dar luogo a qualche confusione, è facile farsene capace.

C. It. 2010 — C. A. 2237 — C. F. 2151.

L'iscrizione pel capitale serviva secondo il codice Albertino non solo per far collocare le spese dell'atto costitutivo del credito, dell'iscrizione, e rinnovazione, e quelle ordinarie di proposizione nel giudicio d'ordine, ma anche per le spese ordinarie di citazione e di condanna del debitore: secondo il nuovo codice per estendere l'effetto della iscrizione a spese maggiori di quelle relative all'atto, alla iscrizione, rinnovazione, e proposizione nel giudicio di graduazione, si richiede un patto espresso, ed un'apposita iscrizione, ma si può convenire di estendere la ipoteca del credito e gli effetti di essa a spese giudiziali maggiori delle sopra accennate: si potrà forse a titolo di spese convenire la i-

scrizione per una somma evidentemente eccessiva, senza che gli altri creditori possano farla ridurre a giusta misura? La giustizia non può lasciar dubbia la risposta.

C. It. 2011 — C. A. 2350 — C. F. ».

La surrogazione di cui si tratta in questo articolo avea luogo a termini del cod. Alb. in favore del creditore avente ipoteca speciale nelle ragioni soltanto di creditori aventi ipoteca generale anteriore, per la collocazione dei quali sullo stabile affetto alla speciale ipoteca, quel creditore fosse rimasto perdente; sia per la parità di ragione, che esiste per un creditore avente una ipoteca speciale sopra un fondo rispetto ad un altro creditore la cui ipoteca si estenda a tutti, o solo ad altri stabili del debitore, l'effetto di quali ipoteche è uguale, riguardo al creditore meno favorito; sia per la quasi eliminata generalità delle ipoteche, il nuovo codice non limitò la surrogazione al caso contemplato dal cod. Alb. ma la estese ad ogni caso in cui un creditore avente ipoteca sopra uno, o più immobili sia rimasto perdente per la collocazione sul prezzo di quegli stabili di altro creditore anteriore, la cui ipoteca si estenda ad altri beni, i quali rimarrebbero liberi, e renderebbero migliore la condizione di creditori, la cui iscrizione sia posteriore di data a quella del creditore che per la causa suddetta rimase senza fondo utile: e non solo può aver luogo la surrogazione nelle ragioni d'ipoteche anteriori, ma anche nelle ragioni di privilegio dello Stato pei tributi fondiarii, pei quali potendo lo stato rivolgersi su qualunque degli stabili del contribuente, ancorchè il tributo si riferisca ad altri beni dello stesso territorio, milita a favore del creditore perdente la stessa ragione di equità.

C. It. 2012 — C. A. 2015 — C. F. ».

Secondo la legge anteriore nel caso di purgazione i diritti dei creditori rimanevano inalterabilmente fissati col trascorso del termine di trenta giorni dalla data della trascrizione, o nel caso di subasta forzata dal giorno del deliberamento definitivo.

Digitized by Google

Sezione VI.

Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore.

C. It. 2013 — C. A. 2284-2285 — C. F. 2167-2168.

C. It. 2014 — C. A. 2286 — C. F. 2169.

La disposizione dell'articolo 2014 del nuovo codice non deve essere presa isolatamente, essa non esprimerebbe un concetto esatto: riscontrandola invero coll'art. 2041, appare che il termine di trenta giorni dopo il precetto fatto al debitore, e notificato al terzo possessore coll'intimazione di pagare, o rilasciare l'immobile, scaduto quale termine si dichiara in facoltà del creditore ipotecario di far vendere l'immobile stesso, non è assoluto: il terzo possessore può non ostante tale ingiunzione, ossia precetto, impedire la vendita, facendo entro venti giorni successivi alla notificazione, ed intimazione suddetta trascrivere il suo titolo, che non fosse ancora trascritto, e nel termine di quaranta giorni dopo la notificazione del precetto istituire il giudicio di purgazione: dovrà pertanto fare opposizione al creditore, che fece notificare il precetto, facendo conoscere il proposito di procedere al giudicio di purgazione; e con ciò sospendere intanto le istanze del creditore, da ripigliarsi nel caso che il terzo possessore non dia seguito al giudicio predetto.

L' articolo 2286 del codice Albertino enunciava chiaramente quanto nel nuovo codice devesi intendere logicamente, per non porre in urto gli articoli sovra citati: mancando nell'art. 2014 la relazione all'art. 2041.

C. It. 2015 — C. A. 2287 — C. F. ».

Oltre al diritto di opporre le eccezioni proprie del debitore, purchè non inerenti alla persona del medesimo, il codice Albertino dava al terzo possessore del fondo ipotecato facoltà di opporsi alla vendita instata dal creditore, quando vi rimanessero presso

il debitore altri fondi ipotecati per lo stesso credito: considerava il terzo possessore come un fideiussore sussidiario, e come tale gli attribuiva gli stessi diritti, che erano nel titolo della fideiussione stabiliti nella sezione relativa agli effetti della fideiussione tra il creditore ed il fideiussore.

Non era però il creditore tenuto ad alcuna preventiva escussione del debitore, ancorchè questi possedesse ancora altri beni, se allo stesso creditore competeva sull' immobile posseduto dal terzo un privilegio od una ipoteca speciale (art. 2388, 2289, cod. Alb).

Il codice nuovo non fa cenno alcuno di questa facoltà al terzo possessore di domandare la preventiva escussione sugli altri stabili del debitore, ritenendosi che nella concessione del privilegio o dell'ipoteca fatta dalla legge, o dal debitore siavi inerente il diritto di agire sopra lo stabile vincolato senza alcuna eccezione.

C. It. 2016 — C. A. 2290-2295 — C. F. 2172.

L'alinea aggiunto a questo articolo dal nuovo codice è diretto a spiegare che il rilascio dell'immobile fatto dal terzo possessore non rende nulla da principio l'alienazione, i diritti nel tempo intermedio acquistati dai terzi rimangono salvi: ciò era pure indicato dall'alinea dell'art. 2295 cod. Alb.

C. It. 2017 — C. A. 2295 — C. F. 2177.

Il primo alinea dell'art. 2295 cod. Alb. sembra in urto colla 1ª parte: con questo si fanno ritornare nell' interesse del terzo possessore evitto le cose allo stato in cui erano, quando ne acquistò il possesso, col secondo si dà effetto alle ipoteche acquistate dai creditori personali del terzo possessore sullo stabile pendente il tempo, che fu a sue mani; ma quest'antitesi si concilia colla ragione d'equità, che persuase il legislatore a rendere meno disastroso al terzo possessore e a' suoi aventi causa l'involontario abbandono d'un fondo, che era stato da quello legittimamente acquistato.

Ciò che in quest'articolo si riferiva per il Cod. Alb. all'epoca dell' alienazione, secondo il nuovo codice si deve riferire all'epoca della trascrizione in conseguenza di quanto stabilisce l'art. 1942.

C. It. 2018 — C. A. 2291 — C. F. 2173.

C. It. 2019 — C. A. 2292 — C. F. 2174.

L'ultimo capoverso dell' art. 2019 nuovo codice è dettato dall'interesse comune del terzo possessore e dei creditori', ai quali conviene che il fondo di cui il terzo possessore dichiarò voler fare il rilascio non sia abbandonato, prima che l'amministratore nominato possa pigliarne la gestione, e ciò per gli effetti dell' articolo seguente.

C. It. 2020 — C. A. 2293 — C. F. 2175.

Sebbene il terzo possessore debba considerarsi di buona fede prima della ingiunzione, ossia comando, o precetto di pagare, o rilasciare, non deve però esser scevro di risponsabilità verso i creditori ipotecarii, o privilegiati, le cui ragioni non possono essere da lui ignorate, e deve conoscere le conseguenze del rilascio, e e della subasta, pel caso non voglia egli tutte soddisfare le passività, di cui sia gravato lo stabile da lui acquistato: egli è perciò, che oltre all' essere tenuto a risarcire i danni cagionati all'immobile per sua grave colpa in pregiudicio de'creditori iscritti, gli è pur negato ogni diritto di ritenzione per causa di miglioramenti: solo egli può far separare dal prezzo dell'immobile, di cui viene espropriato la parte corrispondente ai miglioramenti da esso fatti *dopo la trascrizione del suo titolo* sulla base del minor valore tra lo speso, ed il miglioramento risultante al tempo del rilascio o della vendita all' incanto.

Il codice Albertino nell'art. 2293 non parlava del diritto di ritenzione dei beni per causa di miglioramenti a favore del terzo possessore: sembra a primo aspetto, che vi fosse contraddizione col disposto dall'art. 456 di detto codice, come pare vi possa essere tra il disposto dall'art. 2020 e quello dell'art. 706 del nuovo: ma la contraddizione sparisce, considerando che negli articoli 456 del cod. Albertino o 706 del nuovo il possessore si trova in conflitto con un pretendente alla proprietà, dei cui diritti non poteva essere il possessore consapevole; negli articoli 2293 del cod. Alb, e nell'art. 2020 del nuovo invece il possessore è in conflitto con creditori, delle cui ragioni ha potuto il medesimo procurarsi co-

gnizione, o per la natura del credito, o per la pubblicità dei registri ipotecarii.

Concordano per quanto sovra nella sostanza i due codici; avvi differenza in che nel codice Albertino al terzo possessore competeva privilegio sul prezzo dell'immobile venduto pella ripetizione dei miglioramenti, questi costituivano per lui un credito di cui poteva esperire nel giudicio di graduazione; secondo il nuovo codice è piuttosto un diritto di rivendicazione, di distrazione, di prelievo, il cui esperimento deve precedere la graduazione fra i creditori non dovendo questa farsi, che sul valore di ciò che spetta ai creditori dell'autore di colui che viene espropriato.

Il codice Albertino concedeva il privilegio pel rimborso dei miglioramenti fatti dal giorno dell'acquisto, perchè anche rispetto ai terzi per effetto immediato del contratto era giuridico il possesso; il nuovo codice non dà effetto agli atti soggetti a trascrizione, riguardo ai terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato, o legalmente conservati diritti sull'immobile, finchè non sia la medesima eseguita (art. 1942): si è la trascrizione che fissa sull'immobile rispetto ai terzi i diritti dell'alienante, e dell'acquisitore: in conseguenza di ciò di quei soli miglioramenti si tiene conto al terzo possessore in confronto ai creditori ipotecarii, che giustifichi aver fatto dopo la trascrizione del suo contratto.

C. It. 2021 — C. A. 2294 — C. F. 2176.

Il nuovo codice ridusse ad un solo i tre anni, trascorsi i quali il fatto precetto di pagare, o rilasciare cessava di aver effetto, per obbligare il terzo possessore alla rappresentazione dei frutti dal giorno del precetto medesimo.

Il nuovo codice stabilisce anche l'epoca, da cui in caso di purgazione è tenuto il compratore a rappresentare i frutti, distinguendo il caso di purgazione spontanea, e per iniziativa del compratore medesimo, dal caso di purgazione istituita in seguito al precetto di un creditore pel pagamento o rilascio.

C. It. 2022 — C. A. 2297 — C. F. 2178.

In coerenza a quanto fu detto circa l'obbligo e l'effetto della trascrizione dei contratti contenenti traslazione di proprietà, il

nuovo codice concede al terzo possessore che si trovi nelle condizioni contemplate nella prima parte di quell'articolo, l' azione in via di subingresso contro quelli soltanto fra i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi crediti, che egli soddisfece, o per cagione de'quali fece il rilascio, o fu spropriato, i quali siano a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto: dimodochè l'anteriorità dell'atto costituente l'alienazione a favore di altri non impedirà al terzo possessore evitto di poter esperire dal subingresso contro di quelli, se la trascrizione loro sarà posteriore alla trascrizione di detto terzo possessore evitto, e viceversa; questa è una conseguenza della disposizione dell'art. 1942.

L'annotazione del subingresso in margine, o in calce delle iscrizioni dei creditori, che ottengono il pagamento o direttamente dal terzo possessore, o per effetto del rilascio da lui fatto, o della subasta, contro di lui promossa, non è obbligatoria; male però provvederebbe al proprio interesse il terzo possessore, che non la richiedesse per i pericoli avvertiti nella nota all'art. 1994.

Secondo il codice Albertino non al giorno della trascrizione, ma a quello dell'acquisto si aveva riguardo per stabilire contro quali terzi possessori si potesse far valere il subingresso conceduto dall'art. 2297 a colui che soffriva evizione.

C. It. 2023 — C. A. » — C. F. ».

Questo articolo non ha corrispondente nel codice Albertino: esso è dettato dall'interesse tanto dei creditori dei precedenti proprietarii, che di questi: quando il debito del terzo possessore basta per estinguere tutte le ipoteche, ovvero i creditori tutti si accordano di procurare al terzo possessore mediante il pagamento ad essi di quanto egli deve, la piena cancellazione di tutte le ipoteche, ed anche di quelle del venditore, non vi sarebbe più motivo di permettere al terzo possessore il rilascio, il quale ha per iscopo di non costringerlo a pagare oltre il valore dell' immobile, e non di favorire il suo pentimento del fatto acquisto.

Il codice Albertino coll'art. 2296 permette all'acquisitore di stipulare un'ipoteca sullo stesso stabile acquistato pel caso di evizione, acciò nel caso che dopo aver pagato tutto, o parte del

prezzo, sia tuttavia nella circostanza di fare il rilascio del fondo per le molestie dei creditori del precedente proprietario, o sia espropriato possa esperire di quella ipoteca pel rimborso del prezzo effettivamente pagato: la impossibilità che avvi secondo il nuovo codice, e che era poco minore sotto il regime del codice Albertino, d' ipoteche occulte, o privilegi non potutisi prevedere dall' acquisitore, rende soverchia la stipulazione d' una ipoteca eventuale per evizione: quegli che si accosta all'acquisto di uno stabile, ha mezzo di assicurarsi della entità dei pesi, dai quali è gravato e provvedersi contro il pericolo di dover pagare due volte il prezzo, o di dovere dopo il pagamento rilasciare, od essere spropriato del fondo; se non ostante i vincoli, a cui è soggetto il fondo, l'acquisitore si dispone a pagarne il prezzo senza usare dei mezzi, che la legge gli pone in mano, deve imputare a sè la sua imprudenza; oltre di che di ben poco profitto può essere l'ipoteca per evizione sullo stesso immobile acquistato, la quale non prendendo grado se non alla data della iscrizione, che non può a meno di essere posteriore a tutte quelle che riflettono i crediti verso il precedente proprietario troverà ben difficilmente ancora fondo utile sul prezzo della vendita, che si faccia di quell'immobile dopo il rilascio, o per spropriazione forzata del terzo possessore: avvenendo, che malgrado l'esistenza d'ipoteche, circostanze speciali persuadano il compratore a pagare tutto, o parte il prezzo dell'acquisto, sarà più vantaggioso per lui il richiedere un'ipoteca sopra altro stabile, o cercare altra guarentigia, che quella dell'ipoteca sullo stesso immobile acquistato.

Sezione VII.

Della riduzione delle ipoteche.

C. It. 2024 — C. A. 2259 — C. F. ».

La riduzione delle ipoteche secondo il codice Albertino si poteva fare col renderle speciali sopra determinati beni, quando l' ipoteca anteriore si estendeva a tutti i beni presenti, e futuri

del debitore, e mancava perciò nella iscrizione ogni e qualunque designazione: secondo il nuovo codice essendo indispensabile la indicazione dei beni nella iscrizione, la quale non può mai estendersi ai beni futuri, la riduzione si opera col restringere la ipoteca ad una parte soltanto dei beni già indicati nella iscrizione.

C. It. 2025 — C. A. 2266 — C. F. 2161 alinea.

La legge del contratto, e la cosa giudicata, cui accenna questo articolo del nuovo codice sono ostacolo insuperabile a che il debitore possa obbligare il creditore a restringere la sua ipoteca. Il codice Albertino non aveva una disposizione esplicita corrispondente a questo articolo del nuovo codice, ma facendo la enumerazione dei privilegi, ed ipoteche, di cui si poteva domandare la riduzione, negava implicitamente questo beneficio alle ipoteche convenzionali: quanto alle ipoteche giudiziali l'art. 2266 ne permetteva la riduzione allorchè non si trattava d' ipoteche portate da vere sentenze di condanna, ma d' ipoteche, che meglio sarebbonsi dovute qualificare legali, perchè imposte nei casi dalla legge stabiliti, nei quali la condizione delle persone, che vi rimanevano soggette, si costituiva per effetto di un giudiziale provvedimento.

C. It. 2026 — C. A. 2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266 — C. F. 2141-2143-2163.

Il codice Albertino cogli articoli qui accennati attribuiva la competenza per ammettere la riduzione dei privilegi, ed ipoteche legali o al Magistrato della Camera dei conti per quanto riguardava i contabili del danaro pubblico, appaltatori, o subappaltatori delle gabelle, e dazi pubblici, all' autorità amministrativa per quanto concerneva i contabili delle comunità, corporazioni e stabilimenti pubblici, al consiglio di famiglia per la riduzione della ipoteca legale a carico del tutore, allorchè la deliberazione precedesse l'accettazione della tutela, ed al tribunale ordinario, previo l'avviso del consiglio di famiglia, se si trattava di riduzione posteriore all'accettazione della tutela. Poteva la sposa, se maggiore, col consenso del padre, od altro ascendente, cui competesse la patria potestà, od in mancanza di questi coll' autorizzazione del

giudice di mandamento sentiti quattro fra i prossimiori parenti, od amici della famiglia acconsentire prima del matrimonio alla restrizione dell' ipoteca sopra determinati stabili bastanti per la conservazione de'suoi diritti, da indicarsi negli atti: se poi fosse stata minore era pur necessario il consenso del tutore: dopo il matrimonio poteva ancora farsi luogo alla riduzione dell'ipoteca legale, ma l'autorizzazione previe le formalità spiegate nell'art. 2269 competeva al tribunale ordinario. Colle stesse formalità si poteva far luogo alla riduzione dell'ipoteca legale dei figli di famiglia sui beni dell'ascendente cui spettasse la patria potestà. Quanto alle ipoteche giudiziali, quali potessero ridursi se ne fece parola nella nota all'art. 2025.

Secondo il nuovo codice tutte le ipoteche legali e giudiziali, ad eccezione delle ipoteche legali spettanti al venditore ed ai coeredi, socii, ed altri condividenti, si possono ridurre nei casi, e colle condizioni stabilite dall'art. 2026, senza che siano necessarii avvisi di consigli di famiglia, o di parenti, ed amici, richiedendosi piuttosto una giustificazione con mezzi positivi della convenienza della riduzione, nessuno ignorando che i consigli di famiglia e di parenti, e amici erano di poca o nessuna importanza per la facile condiscendenza, ed indifferenza, con cui si dava il desiderato avviso sull' oggetto, per cui erano con preconcetta mira richiesti.

C. It. 2027 — C. A. 2267 1ª parte — C. F. 1162.

La nuova legge non determina il modo di accertare il valore dei beni per riconoscerne la sufficienza, come tralascia pure di dettare le norme per la determinazione presuntiva della somma da assicurarsi, allorchè si tratta di crediti risultanti da contabilità od amministrazione, il cui ammontare non sia ancora accertato.

Spetta al creditore, a cui favore si fa l'iscrizione il dichiarare la somma a cui debba la medesima estendersi, quando non sia stata determinata nell'atto costitutivo, o dichiarativo del credito o in un atto posteriore, salva al debitore la ragione di farla ridurre, quando sia eccessiva.

Le norme indicate dal cod. Alb. nel 2° alinea dell' art. 2267

non erano tassative, ma ne era lasciata la modificazione, e la determinazione al prudente arbitrio del giudice che doveva regolarsi secondo le circostanze, variando le quali poteva anche con nuove iscrizioni provvedersi all' interesse del creditore (art. 2267 3° alinea).

C. It. 2028 — C. A. 2268 — C. F. ».

Sezione VIII.

Dell'estinzione delle ipoteche.

C. It. 2029 — C. A. 2298-2300-2302 — C. F. 2180.

Tre casi di estinzione delle ipoteche aggiunge l'articolo 2029 del nuovo codice a quelli indicati negli articoli del codice Alb. che vi corrispondono.

1° Quando l'immobile gravato è distrutto, salvi i diritti risultanti dall'art. 1951.

2° Quando è spirato il termine, a cui furono limitate.

3° Quando si verifica la condizione risolutiva, che vi fu apposta.

Per la distruzione dell' immobile gravato non si estingue in modo assoluto l'ipoteca, perchè a termini dell' art. 1980 (2191 cod. Alb.) il creditore ha diritto di chiedere che il debitore supplisca al difetto della prima ipoteca.

L'art. 1951, cui si riferisce il n. 2° dell'art. 2029 non esprime in termini espressi, che ricostruendosi l'immobile mediante l'impiego della somma pagata dagli assicuratori, l'i poteca continui a sussistere: se diversa fosse la cosa, se non ostante la ricostruzione dello stabile l'ipoteca rimanesse perduta, il creditore sarebbe in condizione ben deteriore, che se invece d'impiegare la somma pagata dall'assicuratore nella ricostruzione, venisse la medesima distribuita fra i creditori ipotecarii.

Non si può dubitare, che un'ipoteca costituita sopra una casa

ove venga questa a rovinare, continui a sussistere sopra l'area, e ricostruendosi la casa, l'ipoteca si estenda alle costruzioni ed accessioni del fondo a termini dell'art. 1966; sarebbe perciò stato più esatto il concetto del n. 2 art. 2029, se oltre al riferirsi all'art. 1951 ove non è spiegato l'effetto dell'impiego del danaro pagato dagli assicuratori nella ricostruzione dello stabile rovinato rispetto ai creditori, si fosse anche riferito all'art. 1966.

Gli altri due casi di estinzione dell' ipoteca aggiunti a quelli indicati dal codice Albertino sono una mera applicazione delle regole sull'estinzione delle obbligazioni in genere e delle fideiussioni in specie.

C. It. 2030 — C. A. 2301 — C. F. 2180 N. 4.

Riferendosi tanto il nuovo codice, quanto il codice Albertino riguardo all'estinzione dell'ipoteca col mezzo della prescrizione alle regole stabilite nel titolo a questa relativo, ivi perciò trovano il loro luogo opportuno le disposizioni che formano oggetto dei due alinea dell'art. 2301 del cod. Alb.

C. It. 2031-2032 — C. A. 2299 — C. F. ».

Sezione IX.

Della cancellazione delle iscrizioni.

C. It. 2033 — C. A. 2271-2281 — C. F. 2158.

Ravvisossi inutile la riproduzione nel nuovo codice della dichiarazione contenuta nell' art. 2270 del cod. Alb. perchè nulla aggiunge al complesso delle disposizioni relative alla cancellazione delle iscrizioni.

Il concetto della disposizione aggiunta nell' alinea di questo articolo 2033 nuovo codice corrisponde al contenuto nel n. 4, art. 1412 cod. Alb.

C. It. 2034. — C. A. 2272. — C. F. ».

C. It. 2035 — C. A. 2273 — C. F. ».

C. It. 2036 — C. A. 2277-2278 — C. F. 2157-2160.

Il nuovo codice non enuncia quali circostanze importino la nullità della iscrizione; essendo a suo luogo stabilito quali condizioni si richiedono per la validità della iscrizione, il difetto di esse ne produce la nullità senza necessità di una apposita disposizione, che già trovasi implicitamente compresa nelle disposizioni, che stabiliscono le condizioni di validità.

C. It. 2037 — C. A. 2276-2279 — C. F. ».

C. It. 2038 — C. A. 2269-2271-2281 — C. F. 2158.

Il codice Albertino coll'articolo 2280 indica quando abbia luogo la cancellazione parziale: questa però deve qualificarsi riduzione d'ipoteca in senso dell'art. 2024 nuovo codice, cui corrisponde l'art. 2259 codice Albertino.

C. It. 2039 — C. A. 2282 — C. F. ».

La risponsabilità, cui sono soggetti i Conservatori delle ipoteche per le ommissioni ed errori, che siano occorsi nei loro registri, e per le cancellazioni indebitamente operate, allorchè ne venga danno alle parti, li rende guardinghi nell' eseguirle appenachè scorgono un qualche dubbio, un qualche difetto nei documenti prodotti; spetta allora alla parte richiedente la cancellazione di rivolgersi al Tribunale competente, acciò pronunci esser luogo alla cancellazione.

Qual sia il Tribunale competente, non lo accenna il codice civ. Italiano nè nell'articolo 2039 contenente disposizione speciale pel caso di rifiuto del Conservatore a procedere alla cancellazione di una iscrizione, nè nell'art. 1999 contenente disposizione generale sulle azioni cui le iscrizioni possono dar luogo: ma lo stabilisce l'art. 93 del codice di procedura attuale; il luogo cioè, ove è posto l'immobile, o la maggior parte di esso, ovvero quello, dove oltre al trovarsene una parte qualunque abbiavi il creditore il suo domicilio o residenza, salvo che siavi connessione, o conti-

nenza con una causa già vertente,o la questione di cancellazione non sia che accessoria ad altra azione principale, come stabiliscono gli articoli 99, e 100 dello stesso codice di procedura.

Secondo il codice Civile Albertino la competenza era pure stabilita in materia ipotecaria avanti il Tribunale ove si trovasse l'immobile, o la maggior parte di esso, o dove se ne trovasse una parte qualunque congiunta col domicilio del creditore, salvo vi fosse litispendenza, o l'azione per la cancellazione, o riduzione d'ipoteca formasse l'accessorio di altra azione principale ovvero si trattasse delle ipoteche legali della moglie, dei minori, e dei figli di famiglia od altre ipoteche generali nascenti dalle condizioni relative delle persone: (art. 2258, 2265, 2266, 2282 codice civ. Alb).

Quanto al modo di citazione vi provvede il nuovo codice coll'articolo 1999 ultimo alinea, conforme all'ultimo alinea dell'art. 2258 cod. Alb.

Il nuovo codice però pel caso di rifiuto del Conservatore delle Ipoteche di operare la chiesta cancellazione, stabilì coll'art. 2039 un provedimento più pronto ed economico, al quale il richiedente può appigliarsi, salvo prescelga di promuovere azione diretta contro gl'interessati: osservato in ogni caso il procedimento sommario.

Quanto alle ipoteche dei contabili, per la loro cancellazione, come per la riduzione si procedeva sotto l'impero del cod. Alb. così giusta le nuove leggi con forme speciali per autorità amministrativa, o contenzioso-amministrativa.

Sezione X.

Del modo di liberare gl'immobili dalle ipoteche.

Nelle note al titolo della trascrizione si osservò, che essa era, secondo il codice Albertino, necessaria solo quando il terzo possessore volesse liberare la proprietà da esso acquistata dai privilegi, e dalle ipoteche, quando cioè volesse istituire il giudicio

di purgazione: in caso diverso, salvochè si trattasse della donazione, o dell'ordinanza di spropriazione forzata nei quali casi la trascrizione era prescritta per gli effetti accennati negli art. 1135, o 2344 di detto codice Albertino, la trascrizione era volontaria.

Pertanto allorchè il terzo possessore voleva istituire il giudicio di purgazione, atto preliminare era la trascrizione del suo titolo d'acquisto all'ufficio delle ipoteche; ed estratto sommario della trascrizione doveva inserirsi nella gazzetta della divisione, e in difetto in quella di Torino (art. 2303). Occorre osservare che nei casi in cui sono prescritte dalla legge inserzioni, e pubblicazioni nei giornali in luogo della gazzetta della divisione, e quella di Torino, il codice di procedura entrato in vigore nel 1858, (art 1135) e quello entrato in vigore nel 1860 (art. 1170) vi surrogarono il giornale riconosciuto per uffiziale nel comune Sede della Corte d'appello sotto la cui giurisdizione è situata la proprietà, della cui purgazione si tratta, ovvero quello a ciò destinato dalla Corte anche in altro comune o in difetto nel giornale uffiziale del Regno: il nuovo codice di procedura (art. 64) dà la preferenza al giornale della provincia riconosciuto per uffiziale dal governo, subordinatamente le inserzioni debbono farsi nel giornale uffiziale del luogo in cui ha Sede la Corte d'appello, ed in mancanza anche di questo nel giornale uffiziale del Regno.

La inserzione di un'estratto sommario della trascrizione nei giornali sovra indicati non è però più dal nuovo codice ordinata, mancando lo scopo principale di esso, cioè di invitare i creditori, che ancora non avessero iscritte le loro ipoteche, a volerlo fare nel termine concesso dalla legge dopo la trascrizione la quale secondo il nuovo codice preclude la via ad ogni iscrizione posteriore alla sua data.

Soggiunge l'art. 2303 del codice Albertino, che la sola trascrizione, e l'istituzione del giudicio di purgazione non sospende il pagamento del prezzo nei termini, e modi pattuiti, salvo però il disposto dall'art. 1660: il nuovo codice nell'articolo 1510 corrispondente al detto art. 1660 autorizzò pure il compratore a sospendere il pagamento quando è molestato, od ha giusta ragione di te-

mere molestie per parte dei creditori del venditore; ma non esprime se l'istituzione del giudicio di purgazione sospenda il pagamento: sembra, che non possa avere quest'effetto; perchè il compratore avendo potuto prima dell'acquisto conoscere lo stato dei creditori del venditore; e colla trascrizione impedire ogni ulteriore iscrizione, se promise il pagamento del prezzo in determinati modi, e tempi, deve eseguirlo: altrimenti l'istituzione del giudicio di purgazione sarebbe un modo di ritardare l'adempimento delle condizioni del contratto; del resto la legge abbastanza provvede ad ogni pericolo del compratore col prescrivere la trascrizione, e colla disposizione del citato art. 1510.

C. It. 2040 — C. A. 2305 — C. F. 2182.

Secondo il nuovo codice quel solo acquirente, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecarii, ha facoltà di liberare gl'immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo d'acquisto.

Il codice Albertino non negava espressamente all'acquirente che fosse obbligato personalmente il beneficio della purgazione, ma siccome la purgazione si riferiva anche allora ai creditori dei precedenti proprietarii, e non ai creditori personali dell'acquirente verso i quali doveva egli osservare le condizioni della sua obbligazione, non v'ha dubbio, che anche secondo il detto codice l'effetto della purgazione non poteva estendersi ai creditori aventi ipoteca contro la persona dell'acquisitore.

Colla trascrizione non era dalla legge anteriore chiusa indistintamente la via ad ogni iscrizione dalle ipoteche contro i precedenti proprietarii: dopo la trascrizione del titolo le ipoteche derivanti da atti precedenti all'alienazione, potevano ancora iscriversi con effetto nel termine di giorni trenta, salvi i maggiori termini concessi per le iscrizioni dei privilegi, ed ipoteche legali: egli è perciò, che dopo la trascrizione ed inserzione nel giornale del relativo estratto dovevasi lasciar decorrere un termine di tre mesi per l'apertura del giudicio di purgazione, onde dar campo ai creditori dei precedenti proprietarii di far iscrivere i loro privilegi, od ipoteche.

Il nuovo codice non fa parola nè dei privilegi esenti da iscri-

zione, nè delle ipoteche legali a favore della moglie, e dei minori, per le quali è conceduto il termine di giorni 20 per le iscrizioni; la trascrizione per parte del terzo possessore dovrà essa precludere la via a quei creditori di iscrivere e far valere i loro diritti ancorchè quel termine non fosse ancora scaduto? pare in ciò, che nella legge nuova siavi difetto, perchè se rispetto ai terzi, è la sola trascrizione, che costituisce vero possessore colui che acquistò uno stabile, mentre il titolo può essere ignorato massime se fatto per scrittura privata, non pare abbastanza protetto l'interesse dei terzi, dando alla trascrizione l'effetto immediato di chiudere la via ad ogni ulteriore iscrizione che i terzi medesimi non ebbero a far seguire essendo affidati al termine di favore per l'iscrizione attribuito alla qualità privilegiata del loro credito.

C. It. 2041 — C. A. 2309 — C. F. 2183.

In massima sono conformi i due codici Italiano, ed Albertino nella facoltà contemplata in questo articolo, ma avvi differenza in ciò, che il codice Italiano concede soli giorni quaranta dopo la intimazione del precetto fatto al terzo possessore dal creditore per far seguire le notificazioni ai creditori iscritti, ed ai precedenti proprietarii, e pubblicazioni prescritte dagli articoli 2043, 2044: il codice Albertino invece concedeva un mese oltre i tre mesi, di cui nell'art. 2306 a partire dalla inserzione nella gazzetta di estratto sommario della trascrizione, ove questa e la inserzione non avessero ancora avuto luogo prima della intimazione del precetto, facendole però seguire nel termine di giorni venti (art. 2309:) se poi al tempo dell'intimazione del precetto per parte di un creditore al terzo possessore, già fosse seguita la trascrizione, e l'inserzione nel giornale, egli aveva due mesi per effettuare le suddette notificazione, e pubblicazione.

C. It. 2042 — C. A. » — C. F. ».

L'obbligo della iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori del venditore, che è da questo articolo imposto all'acquirente, che voglia istituire il giudicio di purgazione, sembra far dupplicazione con quello imposto al Conservatore delle

ipoteche coll'art. 1985; se non che la legge distingue l'interesse del venditore da quello della massa dei suoi creditori, potendo tutte le obbligazioni del contratto essere eseguite dal compratore rispetto al venditore, (in qual caso il Conservatore, constandogliene legalmente è dispensato dalla iscrizione d'ufficio) e sussistere tuttavia le ragioni dei creditori del venditore, alle quali si riferisce il giudicio di purgazione; sotto la indicazione della massa dei creditori del venditore, la legge intende necessariamente anche comprendere i creditori dei precedenti proprietarii, allorchè lo stabile, della cui purgazione si tratta, non fu dal venditore stesso liberato dalle ipoteche dei suoi autori.

Dal codice Albertino non era all'acquirente imposto l'obbligo della iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori del venditore.

C. It. 2043 — C. A. 2306 — C. F. 2183.

L'atto da notificarsi ai creditori iscritti, ed al precedente proprietario secondo il nuovo codice differisce in alcuni punti da quello indicato nel codice Albertino.

Questo richiedeva, che si unisse copia del certificato di trascrizione del titolo all' ufficio delle ipoteche; il nuovo codice invece non richiede questa copia bastando, che sia indicata la data della trascrizione: lo stesso nuovo codice prescrive che sia nell'atto di notificazione indicata anche la data, ed il numero d'ordine della iscrizione dell' ipoteca legale voluta dal precedente articolo 2042, di cui non era il caso secondo il disposto del cod. Albertino.

Dovevansi secondo il medesimo comprendere nello stato delle iscrizioni in tre colonne da notificarsi tutte quelle prese contro i precedenti proprietarii, ed esistenti sopra i beni, della cui purgazione si trattava, giusta il certificato del Conservatore delle ipoteche spedito dopo la scadenza di tre mesi successivi alla trascrizione per gli effetti enunciati nell'art. 2305 dello stesso codice; invecechè secondo il nuovo, non si hanno a comprendere se non le iscrizioni prese anteriormente alla trascrizione.

Il nuovo codice dice doversi comprendere nello stato tutte le

iscrizioni prese contro i precedenti proprietarii; il codice Albertino, e il R. Editto Ipotecario 16 Luglio 1822, spiegavano che si dovevano comprendere tutte le iscrizioni prese sopra i beni, di cui si trattava; forsechè non si potranno secondo il nuovo codice escludere dallo stato suddetto le iscrizioni, che nulla hanno di comune coi beni, che voglionsi liberare? ma allora tanto varrebbe, che si dovesse anche fare la notificazione ai creditori semplicemente chirografarii.

Il codice di procedura civile art. 737 stabilisce, che il giudizio di purgazione debba iniziarsi con un ricorso al Presidente del tribunale competente per la spropriazione, al quale siano uniti 1° il titolo dell'acquisto col certificato della trascrizione di esso; 2° il certificato *delle ipoteche iscritte utilmente sopra i beni acquistati;* 3° il certificato dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori; su questo ricorso il Presidente con decreto dichiara aperto il giudicio di graduazione, indica o nomina il giudice delegato pel medesimo, fissa quindi il termine non minore di giorni quindici, e non maggiore di trenta per fare le notificazioni ed inserzioni richieste dagli art. 2043, 2044 del cod. civile: da quanto sopra appare, che quei soli creditori, che abbiano iscrizione utile sui beni da liberare debbano essere contemplati nello stato in tre colonne sopr'accennato.

Occorre qui avvertire, che secondo il codice Albertino distinti erano il giudizio di purgazione e quello di graduazione, ossia d'ordine; il decreto d'apertura del giudicio di graduazione, e la nomina del giudice delegato era posteriore all'esaurimento di tutti gli atti relativi al giudicio di purgazione; una nuova e speciale notificazione doveva farsi ai creditori di quel decreto: se per una parte rendesi più economico il procedimento e più semplice, d'altro canto però potendo in conseguenza della istituzione del giudicio di purgazione protrarsi d'assai lo stesso procedimento per la domanda d'incanto, che facciasi da qualche creditore, e la quale dia luogo ad incidenti, che ritardino l'epoca in cui il giudice delegato possa procedere alla provvisoria graduazione, ne può avvenire, che o debbasi surrogare il giudice delegato, o i creditori, cui si fece la notificazione vengano a mancare, lasciando eredi ignari della notificazione stessa ed in con-

seguenza la voluta semplificazione, ed economia di atti diventa illusoria, ed anche pregiudicievole agl'interessati.

C. It. 2044 — C. A. 2307 — C. F. 2184.

L'oggetto del giudicio di purgazione essendo di liberare lo stabile acquistato da tutti i pesi, ed ipoteche da cui sia gravato, non v'ha dubbio, che l'acquirente debba offrire senza condizione il prezzo totale, o il valore dichiarato dello stabile, rinunciando perciò alle more che fossero state dai creditori concedute al venditore; basterà dunque l'offerta incondizionata del prezzo o valore senza necessità di usare la locuzione enunciata nell'articolo 2307 codice Albertino.

Quale sia il giornale ove si deve inserire un estratto sommario della notificazione, lo accenna l'art. 64 del codice di procedura (V. nota in capo alla sezione presente:) lo scopo poi della inserzione stessa, si è di dare tutta la massima pubblicità all'istituzione del giudicio di purgazione, potendo essere interessati al medesimo non solo i creditori iscritti, ai quali si notifica particolarmente, ma anche gli altri creditori non iscritti.

C. It. 2045 — C. A. 2308 — C. F. 2185.

Alle condizioni volute dal cod. Alb. perchè i creditori possano richiedere che i beni, che voglionsi dall'acquirente liberare, siano posti all'incanto, il nuovo codice aggiunse, che nella notificazione della richiesta si contenga la citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire avanti il tribunale, perchè venga pronunciato sull'ammessibilità della cauzione, e sulla richiesta stessa.

Il nuovo codice ammette a promuovere l'incanto dei beni, non i soli creditori iscritti, ma anche i fideiussori dei loro crediti, siccome quelli, che pagando vengono a quelli di diritto surrogati.

Relativamente alla cauzione, il codice Albertino la prescriveva uguale al prezzo aumentato e alle spese tutte: il nuovo codice non la richiede se non uguale al quinto dell'intero prezzo aumentato.

C. It. 2046-2047 — C. A. 2312 — C. F. 2186.

C. It. 2048 — C. A. 2313 — C. F. 2187.

C. It. 2049 — C. A. 2314 — C. F. 2188.

C. It. 2050 — C. A. 2315 — C. F. 2189.

Quando lo stesso acquirente si rende deliberatario dello stabile del quale aveva promossa la liberazione, non ha d' uopo d' una seconda trascrizione; colla prima già fu chiusa la via a nuove iscrizioni per parte dei creditori del suo autore: se altri si rende deliberatario, deve trascrivere il suo acquisto, perchè avvi commutazione di proprietà, per cui la legge richiede la formalità della trascrizione, affinchè riguardo ai terzi l'acquisitore sia riconosciuto qual vero proprietario (V. art. 1932 N. 4).

C. It. 2051 — C. A. 2316 — C. F. 2190.

C. It. 2052 — C. A. 2317 — C. F. 2191.

Il cod. Alb. coll' art. 2318 provvede al modo di liberare dai privilegi ed ipoteche legali del fisco gl' immobili dei contabili, appaltatori, e subappaltatori, che abbiano cessato dal loro esercizio: di ciò non è più oggetto nel nuovo codice, perchè non ammette tali privilegi, ed ipoteche: quanto a quelle già esistenti, devono essere regolate dalla legge del tempo, in cui furono costituite conciliabilmente colle nuove istituzioni, e colle variate giurisdizioni.

C. It. 2053 — C. A. 2319 — C. F. 2192.

TITOLO XXIV.

Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede.

Nel codice Albertino non havvi un titolo speciale relativo alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede a favore dei creditori, e legatarii di quello: questo diritto però era

riconosciuto dallo stesso codice, e regolato sotto il titolo della divisione capo V *del pagamento dei debiti*, (art. 1100, e seg.) e sotto il titolo dei privilegi e delle ipoteche capo V, sez. I, « *dei modi coi quali si conservano i privilegi* » (art. 2211 e seg).

C. It. 2054 — C. A. 2211 — C. F. 2111.

Col 2° alinea dell'art. 2211 del codice Albertino, era dato l'effetto di privilegio di separazione di patrimonio alle iscrizioni dei crediti ipotecarii verso il defunto, sia che già fossero iscritte prima della sua morte, sia che fossero iscritte nei tre mesi dalla medesima; cosicchè tutte le iscrizioni d'ipoteche generali prese contro la persona dell'erede, ancorchè anteriori di data a quelle prese contro il defunto o nei tre mesi dalla morte di lui, non potevano primeggiarle, e venendosi ad istituire giudicio di graduazione sui beni ereditarii, dovevasi tener separata la serie delle iscrizioni contro il defunto da quella contro l' erede, e finchè eranvi creditori non solo ipotecarii, ma anche chirografarii del defunto, a cautela dei quali specialmente è stabilito il beneficio della separazione, purchè avessero iscritto prima della scadenza dei tre mesi dalla morte di quello, non si potevano prendere in considerazione le iscrizioni esistenti contro la persona dell'erede, ancorchè di data più antica.

Alla disposizione dell'art. 2054 nuovo codice corrisponde solo in parte il terzo alinea dell'art. 2211 cod. Alb. perchè questo accenna solo ai creditori ipotecarii: ma non negando il beneficio della separazione del patrimonio ad alcuna specie di creditori, e non distinguendo fra i creditori o privilegiati, o ipotecarii, o muniti di pegno od anticresi, tutti perciò potevano valersi del privilegio della separazione di patrimonio, mediante la iscrizione nel termine utile quanto agl'immobili, e mediante gli atti esecutivi quanto ai mobili da promuoversi nel termine di tre anni, purchè rimasti presso l'erede (art. 1102).

Ai legatarii era anzi attribuita dagli articoli 860, 861 una ipoteca legale o sulla totalità dei beni ereditarii, o sulla quota speciale di quello, o quelli fra gli eredi che fossero stati particolarmente onerati della prestazione del legato, e questa ipoteca legale presa nei tre mesi dall'apertura della successione produ-

ceva lo stesso effetto della separazione di patrimonio (V. nota all'art. 868.)

C. It. 2055 — C. A. 1103 — C. F. 881.

Questo articolo spiega qual sia l'effetto della separazione di patrimonio, che si è di favorire i creditori del defunto, e i legatarii di preferenza ai creditori dell'erede, il che è implicitamente dichiarato dall'art. 1103 del cod. Alb.

C. It. 2056 — C. A. 1101 — C. F. 879.

Quali fatti costituiscano questa novazione, per effetto della quale cessi il diritto di far ancora valere la separazione di patrimonio, lo spiega una sentenza della Corte d'appello di Torino 20 Maggio 1854, che sussegue a ragionatissime conclusioni dell'avv. generale (Diario for. vol. 1854, pag. 418, Bettini vol. 6, parte 2, pag. 448).

C. It. 2057 — C. A. 1102-2211-2213 — C. F. 880-2111.

Quanto agl'immobili nel cod. Alb. era detto che il diritto di separazione si conservava mediante la iscrizione, e quanto ai mobili che si esercitava coll'agire effettivamente sui medesimi: nel nuovo codice è espresso, che il diritto di separazione di patrimonio si esercita riguardo agl'immobili colla iscrizione: la locuzione non sembra troppa esatta, perchè la iscrizione è piuttosto un mezzo, una condizione per poter esercitare il diritto di separazione, una misura conservatoria, ma non l'esercizio medesime, il quale può aver luogo posteriormente ai tre mesi.

Il codice Albertino per esercitare il diritto di separazione sui mobili concedeva tre anni, salvochè essi fossero usciti dal possesso dell'erede, in qual caso cessava il diritto dei creditori e legatarii: il codice nuovo concede solo un termine perentorio di tre mesi dal giorno dell'aperta successione, quale termine può sembrare troppo breve per quei creditori, e legatarii, che non abbiano potuto conoscere a tempo opportuno la morte del loro debitore, o del testatore, e le disposizioni testamentarie del medesimo.

Sebbene il cod. Alb. concedesse pure soltanto il termine di tre mesi per la iscrizione del privilegio, questa però poteva ancora

prendersi finchè non era decorsa la ordinaria prescrizione, sebbene non attribuisse più che l'effetto di semplice ipoteca la quale prendeva rango anche rispetto ai creditori dell' erede dalla sola data della iscrizione.

Il nuovo codice nega assolutamente il diritto di esercitare la separazione di patrimonio, trascorso il termine di tre mesi che è dichiarato perentorio.

C. It. 2058 — C. A. » — C. F. ».

Il beneficio dell'inventaro è in certo modo il contrapposto del diritto della separazione di patrimonio: quello è dato all' erede onde non sia sottoposto a pagare co' suoi proprii beni i debiti del defunto, e i legati, e questo è dato ai creditori del defunto e ai legatarii, perchè i fondi ereditarii non siano a loro danno convertiti a vantaggio dell' erede e de' suoi creditori particolari: avendo perciò l' un diritto uno scopo contrario all' altro, non si debbono confondere, epperciò la trascrizione all'ufficio delle ipoteche della dichiarazione d' accettazione d' eredità col beneficio dell'inventaro gioverà all'erede, e suoi creditori, ma non ai creditori dell'eredità, e legatarii.

Tanto meno doveva giovare secondo il disposto dal cod. Alb. il quale non richiedeva la formalità della trascrizione per la dichiarazione d'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario; e mancava per ciò un atto, che in modo permanente, pubblico ed appropriato stabilisse quella linea di divisione tra la massa dei creditori del defunto e quella dei creditori dell' erede che supplisse alla iscrizione della separazione di patrimonio; però secondo la giurisprudenza anteriore al codice Albertino la dichiarazione per parte dell'erede dell'accettazione dell'eredità col beneficio d' inventaro produceva a favore dei creditori del defunto e dei legatarii l'effetto della iscrizione della separazione di patrimonio.

C. It. 2059 — C. A. 1102 — C. F. 880.

Al modo di esercitare il diritto di separazione di patrimonio riguardo ai mobili provvede l' art. 900 del nuovo codice di procedura. Il codice civile d'Italia dopo avere coll'art. 2057 limi-

tato a tre mesi il termine perentorio per l'esercizio del diritto suddetto, determina coll'art. 2059 quale sia l'atto costitutivo di quest'esercizio. Il codice civile Albertino vi provvedeva colla seconda parte dell'art. 1102. V. nota all'art. 2057.

C. It. 2060 — C. A. 1102-2211 — C. F. 880.

Che l'iscrizione di separazione di patrimonio dovesse farsi all'ufficio delle ipoteche del luogo, in cui i beni fossero situati, benchè non espresso si doveva intendere sott'inteso dal cod. Alb. per la natura stessa dell'atto; secondo il codice medesimo ancorchè il nome dell'erede fosse conosciuto non era necessario l'indicarlo, essendo a questa iscrizione applicabile il disposto dell'art. 2250 che tutte comprende le iscrizioni.

Quanto alle iscrizioni di separazione di patrimonio seguite prima dell'attuazione del nuovo codice, sembra doversi applicare il 2° alinea dell'art. 38 della legge transitoria 30 Novembre 1865, e che perciò, se all'attuazione stessa gl'immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi, od altri aventi causa dai medesimi, le iscrizioni che non siano state prese contro i nuovi possessori, debbano essere nuovamente prese contro questi ultimi entro un biennio dall'attuazione del nuovo codice, e non entro tre mesi come accenna l'art. 43 della stessa legge, perchè se il diritto di separazione fu esercitato secondo le leggi anteriori, e nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, come stabiliva il codice Albertino uguale a quello fissato dal nuovo codice, non pare che la detta legge transitoria voglia tenere in nessun conto l'esercizio medesimo.

L'art. 2060 aggiunge che per la iscrizione di separazione di patrimonio non è necessaria l'esibizione del titolo: ciò fa supporre che alla redazione di quest'aggiunta non siano concorsi gli autori principali della legge sulla tassa di registro, del 21 Aprile 1862; perchè non avrebbero ommesso di ordinare l'esibizione dei titoli di credito da iscriversi per la separazione di patrimonio, imperocchè avrebbe ciò servito di mezzo sia per riconoscere se fossero stati prima denunciati, per parte dei creditori, al registro gli atti ad esso soggetti, sia per assoggettarveli, se esenti in origine, costituendo l'iscrizione un atto per mezzo del quale il creditore fa

uso del suo titolo a senso dell'art. 29 di detta legge sulla tassa di registro.

Nessuna disposizione a questo riguardo conteneva il codice Albertino e sui dubbi insorti circa le condizioni della iscrizione fu diramata dall' Azienda generale delle R. Finanze apposita Circolare a' Direttori dell'Insinuazione e Demanio del 19 Luglio 1839, inserta nella Collezione Celerifera del 1841 a pagina 574, e secondo la medesima l' iscrizione poteva farsi senza veruna presentazione di titoli, salvo che questi venissero accennati nelle note.

C. It. 2061 — C. A. 1102 — C. F. ».

Quando i mobili erano stati alienati dall' erede prima che il creditore dell'eredità avesse esperito de'suoi diritti sopra dei medesimi, rimaneva preclusa la via ad ogni azione al riguardo: sul prezzo dei medesimi, quando fosse ancora dovuto all'erede, avrebbero bensì potuto agire i creditori e legatarii, ma non a titolo di separazione di patrimonio, ma come qualunque creditore dell'erede, perchè propriamente non si trattava più di cosa ereditaria.

C. It. 2062 — C. A. 2213 1. parte — C. F. 2113.

C. It. 2063 — C. A. » — C. F. ».

A questa disposizione non corrisponde alcun articolo speciale del codice Albertino; ma non essendovi nello stesso codice alcuna eccezione pella separazione di patrimonio alla regola generale, secondo cui ognuno s'intende obbligarsi, e stipulare in proprio nome, e per sè solo, (art. 1206 1256), e potendo senza incompatibilità sussistere la separazione riguardo ad alcuni fra i creditori del defunto, e legatarii, e non riguardo ad altri, non vi sarebbe stato motivo di rendere la domanda di separazione fatta dall'uno degl'interessati comune agli altri, senza che questi avessero neanco manifestata intenzione di approfittarne.

La separazione di patrimonio chiesta dagli uni fra i creditori dell'eredità, o legatarii, e non dagli altri, non stabilisce però alcuna preminenza fra loro; neanco a questo riguardo eravi nel codice Albertino una speciale dichiarazione, ma l'indole della

separazione di patrimonio, e il suo scopo non avrebbero potuto indurre una conseguenza diversa da quella spiegata nel nuovo codice.

C. It. 2064 — C. A. » — C. F. ».

La ragionevolezza della disposizione di questo articolo del nuovo codice è talmente evidente che puossi dire peccare di superfluità; invero la separazione di patrimonio è stabilita per assicurare ai creditori, e legatarii il soddisfacimento delle loro ragioni; quando ciò ottengano non vi rimane più motivo di mantenere l'iscrizione di separazione: e il voler obbligare l'erede a sottostare al vincolo dei suoi beni derivante dalla iscrizione per la separazione di patrimonio, quando da lui non dipende se non può soddisfare i crediti assicurati, sarebbe contrario a giustizia: il codice Albertino nulla stabiliva su di ciò, ma non ne proibiva la riduzione.

C. It. 2965 — C. A. » — C. F. ».

Sull'applicabilità del contenuto in questo articolo, anche secondo il codice Albertino, sebbene ivi non si trovi una precisa disposizione corrispondente, ne trattarono le conclusioni dell' Ufficio dell' Avv. Generale che precedono la sentenza della Corte d'appello di Torino, 20 Maggio 1854, citata nella nota all' art. 2056.

TITOLO XXV.

Della pubblicità dei registri
e della risponsabilità dei Conservatori.

C. It. 2066 — C. A. 2320 — C. F. 2196.

Fu tolta nel nuovo codice la necessità, di cui fa cenno l'art. 2320 del codice Albertino, che cioè debbano gl' interessati per avere la visione dei registri ipotecarii presentarsi assistiti da un'avvocato, procuratore, o notaio: ciò nemmeno si osservava in pratica.

Aggiunge l'articolo 2066 nuovo codice, che i Conservatori debbano dare copia dei documenti, che siano depositati presso di loro in originale, o i cui originali siano depositati negli atti di un notaio, o in un pubblico archivio fuori della giurisdizione del Tribunale da cui essi dipendono.

Le copie degli atti pubblici, e privati, che fossero stati insinuati, e quelle degli atti giudiziarii non potevano rilasciarsi dagli Uffici delle ipoteche; tutti gli atti, che potevano secondo le leggi precedenti dar luogo ad operazioni ipotecarie, erano pubblici, e le parti non potevano presentare all'Ufficio delle ipoteche, se non le copie, rimanendo gli originali o nei minutari dei notai, o nelle segretarie giudiziarie, od altri archivi, dai quali esclusivamente si rilasciavano le copie, che occorressero agl'interessati. I conservatori potevano solo dar copie di documenti nei casi di speciale ordine giudiziale. (Ordinato Camerale 10 7mbre 1833 Celerif. 1833. p. 546.)

C. It. 2067 — C. A. 2321 — C. F. 2197.

Il n. 3. dell'art. 2067 nuovo codice alle cause di contabilità dei Conservatori delle ipoteche aggiunge *le cancellazioni indebitamente operate*. Sebbene questo non fosse espresso nè nel codice Francese, nè nel R. Editto Ipotecario 16 Luglio 1822, nè nel codice Sardo, nessuno tuttavia ignora, con quanto riserbo si procedesse e quante cautele si adoperassero dai Conservatori nell'eseguire le cancellazioni di cui fossero richiesti, ma se l'ommissione di una iscrizione, che può essere involontaria, lo sottopone a risponsabilità, una cancellazione senza le volute giustificazioni del consenso legittimamente manifestato del creditore non può essere che l'effetto di grave negligenza, o leggerezza: e senza una speciale sanzione della legge basterebbe il disposto dall'art. 1151, cui corrisponde l'art. 1500 del codice Albertino a rendere il Conservatore contabile della inconsulta cancellazione. (V. Troplong *des priviléges, et hypothèques*, n. 1000. Chiesi *Sistema Ipotecario illustrato* n. 123). Sulle cautele da usarsi dai Conservatori nelle cancellazioni delle ipoteche in genere, e sulle condizioni per esimerli da ogni risponsabilità, si possono con vantaggio consultare le istruzioni, ossia risposte a quesiti date

con Circolare 4 Agosto 1830 dall'Azienda Generale delle RR. Finanze ai Direttori dell'insinuazione e Demanio (Celerifera vol. 1830 pag. 444) e le conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale 22 Giugno 1835 susseguite da analogo Decreto della R. Camera dei Conti di pari data rapportate nel Diario forense vol. 26 pag. 56.

C. It. 2068. — C. A. 2322. — C. F. 2198.

Ben diverso è il dettato dell'art. 2068 del Codice nuovo da quello dei corrispondenti articoli del Codice Albertino, e del Codice Francese. Il Senatore Luigi Chiesi nella sua preaccennata opera, fece conoscere i pericoli, e i dubbii nascenti dalla mancanza di sufficiente chiarezza dell'articolo 2040 del progetto di Cod. civile presentato dal Ministro Miglietti, che fu testualmente riprodotto nell'art. 2068 del Cod. attualmente vigente: il medesimo Giureconsulto proponeva di ripristinare la locuzione adottata dal Codice Napoleone, e seguita tanto dal R°. Editto ipotecario 16 Luglio 1822, che dal Codice Sardo, i quali determinavano, che l'ommissione d'iscrizioni nei certificati rilasciati dal Conservatore dopo i termini ivi specificati ricadere dovesse a pregiudizio dei creditori ommessi, salva ai medesimi l'azione d'indennità verso il Conservatore: invecechè la lezione del nuovo Codice lascia dubbio, se operandosi dal terzo possessore il giudicio di purgazione all'appoggio dei certificati rilasciati dal Conservatore con qualche ommissione, rimanga il creditore ommesso decaduto da' suoi diritti ipotecarii sul fondo, ovvero il fondo rimanga, non ostante il seguito giudicio di purgazione, soggetto a quella ipoteca, che fu ommessa nel certificato, epperciò è dubbio altresì, se l'azione d'indennità verso il Conservatore abbia ad esercitarsi dal creditore o dal terzo possessore.

C. It. 2069. — C. A. 2323. — C. F. 2199.

L'eccezione fatta dall'alinea dell'art. 2069 alla regola contenuta nelle disposizioni della prima parte, conforme ai notati articoli del Codice Albertino, e del Codice F. non può a meno di ravvisarsi saggia e provvida perchè se da un canto il Conservatore non deve essere giudice sul diritto competente, o no a chi richiede

le iscrizioni; dall'altro canto non può considerarsi il medesimo, come un agente materiale di registrazione: quando egli sa che la iscrizione, di cui è richiesto, per l'assoluta nullità ed inefficacia dei titoli, donde vuolsi far dipendere, non può servire in alcun modo a favore del richiedente, ed altronde è evidente il danno, che ne risente il possessore del fondo, deve essere posto dalla legge in condizione di poter illuminare le parti, e risparmiare loro liti, e danni irreparabili.

C. It. 2070. — C. A. « — C. F. »

La disposizione di quest'articolo pare materia di regolamento, anzichè di legge, tant'è che nessuna nullità è pronunciata per le iscrizioni eseguite in ore diverse da quelle determinate dal regolamento cui ivi si allude.

C. It. 2071-2072. — C. A. 2324. — C. F. 2200:

Il codice Albertino si riferiva alle leggi, e regolamenti speciali per ciò che riguarda ai registri da tenersi dai Conservatori, il nuovo codice ne enumera cinque, poi aggiunge, che debbano tenersi ancora gli altri registri, che sono ordinati dai regolamenti.

Quanto alla forma del registro generale d'ordine prescritto dall'articolo 2071, è pressochè identica a quella segnata dal codice Albertino. Se nonchè questo vi aggiungeva una casella in bianco per annotare le restituzioni dei titoli, le persone, cui fossero state fatte, la data, e la somma restituita, ove fosse eccedente: quest'ultima indicazione era correlativa all'obbligo, che aveva il conservatore di annotare nel registro suddetto per ciascuna richiesta d'iscrizione, o trascrizione, la somma consegnata per l'erario, e quella pel conservatore.

Oltre queste leggiere differenze avvi ancora quella relativa alla carta, di cui debbe valersi il Conservatore per le ricevute da darsi a chi consegna un titolo, o atto, o nota: secondo il codice Albertino si dava in carta da bollo a spese del consegnante: il nuovo codice la stabilì in carta libera.

C. It. 2073 — C. A. 2325 — C. F. 2201.

C. It. 2074 — C. A. 2326 — C. F. ».

C. It. 2075 — C. A. 2327 — C. F. 12202.

Fu soppressa nel nuovo codice la comminatoria della sospensione, o destituzione dall'impiego, siccome materia di cod. penale. Si lasciò pure alle leggi speciali sulle malleverie degl' impiegati contabili, e alle leggi penali il provvedere per le indennità dovute dai Conservatori delle Ipoteche per abuso nell' esercizio delle loro funzioni.

TITOLO XXVI.

Della spropriazione forzata degl'immobili. Della graduazione, e della distribuzione del prezzo fra i creditori.

Capo I.

Della spropriazione forzata.

C. It. 2076 — C. A. 2328 — C. F. ».

Oltre alla subasta dello stabile, il codice Albertino dava al creditore ipotecario facoltà di farlo aggiudicare a suo favore, se si trovava in possesso del debitore: gli articoli 2329, e successivi stabilivano il modo e le condizioni dell' aggiudicazione: questo mezzo di esecuzione non si riconobbe di vera utilità pratica, siccome non valevole a trasferire definitivamente la proprietà dell'immobile, e risolventesi d' ordinario in un lucro esorbitante pel creditore, e in un danno gravissimo pel debitore spropriato.

C. It. 2077 — C. A. 2333 — C. F. 2205.

Il codice Albertino accennava come il creditore ipotecario d'uno dei comproprietarii indivisi di uno stabile, potesse promuoverne egli stesso la divisione, o la licitazione fra i proprietarii suddetti: il nuovo codice non accenna qui alla licitazione fra i compro-

prietarii medesimi, la quale può farsi secondo il disposto dell'articolo 988; ove questa possa aver luogo senza danno dei creditori, ai quali compete diritto di assistervi, non sembra, che sia vietata nel caso contemplato dall'art 2077.

C. It. 2078 — C. A. 2334 — C. F. 2206.

Alla regola stabilita in questo articolo il codice Albertino faceva eccezione pel caso che il debitore fosse minore, o sotto l'altrui amministrazione, in questo caso, se il tutore od amministratore ne faceva istanza, il creditore doveva anzi tutto escutere i mobili del debitore esistenti nella sua abitazione, e nello stesso distretto del tribunale, e solo in caso d'insufficienza dei medesimi poteva procedere alla esecuzione sugl'immobili: questa eccezione a favore dei minori, od amministrati non fu accolta nel nuovo codice, ritenendosi che le obbligazioni dei minori legalmente contratte debbano eseguirsi al pari di quelle di coloro, che abbiano la libera amministrazione: quella eccezione però aveva luogo secondo l'art. 2335 del cod. Alb. quando il solo minore od interdetto era debitore, se invece il debito era comune con un maggiore, e gl'immobili ipotecati erano posseduti indivisamente fra loro, ovvero le istanze giudiziali erano state incominciate contro un maggiore, ovvero prima della interdizione, il creditore non era tenuto alla preventiva escussione dei mobili.

C. It. 2079 — C. A. 2336 — C. F. 2208.

C. It. 2080 — C. A. 2337 — C. F. 2209.

C. It. 2081 — C. A. 2339 — C. F. 2213.

C. It. 2082 — C. A. 2340 — C. F. 2214.

Il cod. Alb. (art. 2341) permetteva l'iniziamento della espropriazione degl' immobili in forza di sentenza dichiarata esecutoria non ostante appello, ma non permetteva aggiudicazione o deliberamento definitivo salvo dopo che la sentenza fosse passata in cosa giudicata; era quello come una misura conservatoria, la quale non doveva portarsi sino al punto di operare una traslazione di dominio, che avesse poi a ritrattarsi con non lieve sconvolgimento dei diritti delle parti.

Il nuovo codice non fa luogo agli atti di esecuzione, se non per effetto di un titolo esecutivo per un debito certo e liquido, ed il codice di procedura civile non permette l'esecuzione rispetto ai terzi, se non in forza di sentenze passate in giudicato (art. 561 cod. proc. civ.)

C. It. 2083 — C. A. 2342 — C. F. 2216.

C. It. 2084 — C. A. 2343-2347 — C. F. 2217.

La nuova legge dà il nome di precetto all'atto, che secondo i codici di procedura del 1854 e del 1859 si appellava comando e dalle leggi anteriori ingiunzione: il codice Albertino nulla stabiliva circa la forma della ingiunzione, ma si riferiva alle leggi di procedura: il nuovo codice nell'art. 2084 esprime bensì che il precetto deve contenere l'indicazione dei beni sui quali trattisi di agire in espropriazione riferendosi all'art. 1979, il quale è relativo alla costituzione d'ipoteca, ma quanto alle altre forme del precetto e della sua notificazione si riferisce pure alle leggi di procedura; queste forme sono stabilite dagli articoli 563, 564, 565, 566, 368, 659 del nuovo codice di procedura civile.

C. It. 2085 — C. A. 2344 — C. F. «

La ricevuta, ossia certificato di trascrizione, che il codice Albertino prescriveva al Conservatore delle ipoteche coll'articolo 2344 è pure ordinata dal nuovo codice nel titolo della trascrizione, ove all'art. 1933 comprende fra gli atti a trascriversi il precetto nei giudizi di esecuzione sopra i beni immobili, ed indica coll'art. 1938 doversi il medesimo trascrivere in ciascun ufficio delle ipoteche, nel cui circondario siano situati i beni, e stabilisce nell'alinea dell'art. 1939, che il Conservatore debba restituire al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle prescritte indicazioni. (V. nota agli art. suddetti.)

Il codice Albertino non parlava della immobilizzazione dei frutti dei beni indicati nel precetto a partire dal giorno della trascrizione; dichiarava solo il debitore privato della disponibilità degli immobili in essa compresi, e costituito in semplice sequestratario giudiziale, salvo che sull'istanza dei creditori il giudice stimasse

per motivi gravi di nominare un'altro sequestratario; così pure era stabilito dal R°. Editto Ipotecario: ma la giurisprudenza aveva posto in sodo, che il debitore non poteva più nè percevere i fitti a suo vantaggio, nè godere i frutti, ed una sentenza profferta dal Senato di Casale del 5 Aprile 1839 (Mantelli vol. 4 Appendice pag. 160, 162) aveva deciso, che i frutti dal giorno della ingiunzione seguono la natura dell'immobile subastato; dunque il debitore sebbene conservasse la tenuta dei beni, non poteva più disporre dei frutti.

Il codice di procedura del 1854 coll'art. 774, e quello del 1859 coll'art. 797 lo dichiararono formalmente. Essendo già stabilito dal codice civile (art. 2085) che il debitore dalla data della trascrizione non possa più alienare i beni e i frutti, e che siano distribuiti unitamente al prezzo degli immobili i frutti, e gl' interessi dovuti dal terzo possessore (art.2086,) il codice di procedura non determina più, come i codici precedenti, da qual epoca si faccia l'immobilizzazione dei frutti, ma dichiara soltanto nell'art. 688, come si debbano vendere i frutti reputati immobili, ed ordina il deposito prima, e quindi la distribuzione del prezzo loro nel giudizio di graduazione.

C. It. 2086 — C. A. « — C. F. proc. 689.

Vedi nota all'art. precedente.

C. It. 2087 — C. A. « — C. F. »

Nulla osterebbe, che un creditore ipotecario dopo fattagli la notificazione accennata nell'art. 2043, se si tratta di giudicio di purgazione, e dopo la notificazione del bando venale in caso di spropriazione forzata, rinunciasse definitivamente alla sua ipoteca, ovvero tralasciasse di proporre il suo credito tanto nel giudizio di graduazione cui sia chiamato, che in un altro futuro. Ciò che vieta la legge si è che, dovendo coll'apertura del giudicio di purgazione, e colla trascrizione del precetto nel giudicio di graduazione rimanere fissate le condizioni dei creditori, il debitore, e i creditori medesimi possano più alterare tale condizione, e verrebbe certamente alterata, se un creditore rinunziasse alla sua ipoteca sopra uno stabile compreso in quei giudizi, conser-

vandola sopra altri, o non proponendo il suo credito nel giudicio di graduazione, mantenendo fermi i suoi diritti sopra altri stabili, perchè ne verrebbe la conseguenza, che mentre sullo stabile, sul quale il creditore rinunciò di agire, sarebbero favoriti i creditori posteriori, sullo stabile invece, sul quale il creditore pretende mantenere i suoi diritti, rimarrebbero i creditori speciali successivi pregiudicati, benchè aventi iscrizione di data anteriore a questi come sovra favoriti, sia perchè troverebbero ivi minor fondo, attesa la collocazione anteriore di quel credito, che non si ripartì proporzionalmente sul prezzo di tutti gl'immobili ipotecati, sia perchè non potrebbero valersi del subingresso concesso ai creditori dall'art. 2011. del nuovo Codice.

La salutare disposizione dall'art. 2087 non ha riscontro nel codice Albertino, nè nel R°. Editto Ipotecario, nè nel cod. Francese.

C. It. 2088 — C. A. 2345-2346 — C. F. ».

La facoltà attribuita in questo articolo del nuovo codice al Tribunale di limitare la subastazione ad un quantitativo di beni sufficiente pel pagamento del creditore instante, e degli altri creditori iscritti, è solo pel caso, che al creditore instante la subasta non competa ipoteca: se trattasi di creditore ipotecario non può limitarsi la subasta ad un quantitativo di beni minore di quello compreso nella sua istanza, perchè al diritto di ottenere tale limitazione ha già il debitore implicitamente rinunciato o colla concessione di una ipoteca eccedente il suo debito, o col non chiederne la riduzione trattandosi d'ipoteca legale o giudiziale.

Il codice Albertino, secondo il quale poteva l'ipoteca anche senza il consenso del debitore estendersi illimitamente, a conciliare l'interesse del medesimo con quello dei creditori, provvide coi due articoli 2345 e 2346, col primo dei quali dava facoltà al tribunale di limitare la subastazione ad una parte sola dei beni su cui volesse agire il creditore, quando non fosse necessario un maggior quantitativo a soddisfare il creditore instante, e gli altri creditori iscritti, purchè però non si trattasse di beni compresi in una sola coltivazione, per non danneggiare in altro modo gli uni, e gli altri interessati; e col secondo vietava una contemporanea subastazione, in diversi circondarii, per non

complicare la procedura, e moltiplicare le spese salvochè si trattasse di beni compresi in una sola coltivazione.

C. It. art. 2089 — C. A. » — C. F. ».

L'obbligazione imposta con quest'articolo del nuovo codice al cancelliere del tribunale avanti cui seguì l'incanto di far iscrivere l'ipoteca legale a favore della massa dei creditori contro il deliberatario non riscontrasi nè nel codice Albertino, nè nel R. Editto Ipotecario 16 Luglio 1822 nè nel codice Francese: essa era già stata introdotta nell'art. 803 del codice di procedura del 1854, e confermata nell'art. 830 del codice di procedura del 1859; il nuovo codice però non contiene la comminatoria della sospenzione e della destituzione, quali pene sancite dall'art. 2229 del codice civile Albertino per i notai e segretarii, che avessero ommesse le iscrizioni d'ipoteche legali a favore delle donne e dei minori, erano state estese al caso, di cui si tratta in questo articolo; il nuovo codice civile limitò la comminatoria ad una multa estendibile a lire mille, e al risarcimento dei danni.

Capo II.

Della graduazione, e della distribuzione del prezzo fra i creditori.

Nè il codice civile, nè il codice di procedura civile, la cui attuazione ebbe luogo il 1° Gennaio 1866, provvedono al caso che forma oggetto dell'art. 2348 del codice Albertino, cioè di una vendita o subastazione simultanea in più distretti; stabiliva il detto codice, che un solo giudicio di graduazione si dovesse istituire avanti il tribunale del distretto, ove si trovasse la parte più considerevole dei beni, ancorchè la subastazione fosse stata fatta ad istanza di più creditori di un debitore comune, se le ipoteche pei loro crediti avessero colpito i medesimi beni: in caso di contestazione sulla prelazione a darsi ad un tribunale piuttosto che ad un altro, il determinare la scelta spettava al Senato, ossia Corte d'appello.

Se fossero permessi tanti giudizi di graduazione quanti sono i distretti, in cui siano situati i beni, oltre alla moltiplicazione delle spese per poter coltivare i varii giudizi, e proporre in o-

gnuno le ragioni dei creditori, altro inconveniente potrebbe nascere dal diverso apprezzamento, che venisse per avventura fatto dai diversi tribunali delle ragioni medesime, e dalle dupplicazioni di collocazione.

O non fu avvertita la possibilità di tali gravi inconvenienti, o si volle che a qualunque costo rimanesse invariabile l'ordine dei giudizi, e la competenza dei tribunali.

C. It. 2090 — C. A. 2349 — C. F. ».

Il codice Albertino riguardo ai crediti eventuali, ai censi, rendite, ed altri crediti non ancora esigibili, autorizzava il tribunale a provvedere alla conciliazione delle ragioni di tutti gl' interessati: non dichiarava per effetto dell'apertura del giudicio di graduazione di pien diritto redimibili i censi e rendite perpetue, nè esigibili i crediti con mora, non provvedeva per rendere fruttiferi a favore della massa dei creditori i crediti non produttivi d' interesse, non stabiliva il modo di assicurare la prestazione delle rendite, e pensioni vitalizie; ma il R. Editto Ipotecario 16 Luglio 1822, che costituiva la legge di procedura sulla materia finchè non venne attuato il codice del 1854, (art. 142, 143) quindi questo codice (art. 838, 839) ed il codice che vi succedette nel 1860 (art. 866, 867) provvidero a quanto forma oggetto dell' art. 2090 del nuovo codice civile, che adottò le norme stesse; essendosi giustamente ritenuto come oggetto del codice civile tutto ciò che ha tratto alla costituzione e risoluzione dei diritti ed azioni dei privati, e proprio del codice di procedura il regolare unicamente il modo di far valere in via contenziosa gli stessi diritti ed azioni il cui organismo è stabilito dal codice civile.

C. It. 2091 — C. A. 2349 — C. F. ».

Vedi nota all'articolo precedente, occorrendo le stesse osservazioni.

C. It. 2092 — C. A. 2351 — C. F. ».

Il nuovo codice all'art. 1963 stabilisce « che i crediti indicati nell'art. 1956 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli

immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografarii; » siccome già fu osservato in nota al detto articolo, la nuova legge non concede ai privilegi generali sui mobili il favore, che loro attribuiva il codice Albertino di primeggiare cioè anche sul valore degl'immobili tutti gli altri crediti eziandio ipotecari, allorchè per mancanza di fondo utile nella massa chirografaria non avessero ivi potuto essere integralmente soddisfatti, ma neanco li pone al rango dei crediti non privilegiati nè ipotecarii; sopravvanzando perciò sulla massa ipotecaria una parte di prezzo dopo collocati i creditori privilegiati sugl' immobili ed ipotecarii, non dovrà dividersi fra tutti i creditori indistintamente, ma avranno la preferenza quei creditori aventi privilegio generale sui mobili a termini dell' art. 1956, che per mancanza di fondo mobiliare non abbiano potuto essere ivi soddisfatti.

Non è fatta differenza nè dal nuovo codice civile, nè dal codice di procedura per la distribuzione del prezzo in seguito a vendita volontaria, da quella a farsi in conseguenza di subasta forzata. Secondo il cod. Alb. (art. 2052,) che aveva adottato il sistema del codice Francese (art. 775) e R. Editto Ipotecario 16 Luglio 1822 (art. 147), non si faceva luogo nel primo caso a formale giudicio di graduazione, se non esistevano più di tre creditori iscritti sopra l' immobile alienato: ove in tal caso non fosse riuscito un amichevole accordo, si istituiva un giudicio nelle forme ordinarie avanti il tribunale della situazione di tutti, o della parte più considerevole di beni; un tale sistema era assai economico, evitandosi il grave dispendio delle notificazioni, e le dilazioni cui va soggetto il formale giudicio di graduazione.

TITOLO XXVII.

Dell' arresto personale.

C. It. 2093 — C. A. 2099-2109 — C. F. 2063.

Già si avvertì nella nota che fa seguito all'art. 1903, che base fondamentale dell'arresto personale in materia civile non è la qualità del debito, ma il dolo personale del debitore; si osservò pure

in nota all' art. 1921, che il rimedio dell' arresto personale ha per iscopo di costringere il debitore colla privazione della sua libertà a far palesi i mezzi di solvenza, che tentasse di nascondere; quando perciò non siavi dolo nè provato nè presunto del debitore, quando sia certo, che il debitore è nella reale impossibilità di soddisfare ad una obbligazione contratta in buona fede; il rimedio dell'arresto personale diventa inutile e crudele.

Fu proposta anzi nel Parlamento l'abolizione completa dell'arresto personale in materia civile, come contrario ai progressi della moderna civiltà (V. relazione e progetti di legge intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale nel giornale la *Legge* 1863 pag. 417 426), ma non prevalse tale opinione, malgrado avesse consenzienti e il tribunale di terza istanza di Milano, e la Corte di Appello di Parma, fu mantenuto come suprema necessità, con disegno di temperarne d'assai il rigore in confronto delle legislazioni d'Italia prima d'ora vigenti.

Limitando il confronto tra il nuovo Codice d'Italia e il Codice Sardo, occorre anzitutto avvertire, che errava il Ministro Pisanelli, allorchè nella sua relazione sul progetto di legge intorno all'arresto personale in materia civile, e commerciale e nella relazione sul progetto del Codice Civile presentata al Senato accusava il detto Codice Sardo di permettere che l'arresto personale potesse essere convenuto in certi casi; e che oltre quelli stabiliti dalla legge, altri ne lasciasse all'arbitrio dei giudici: quel Codice distingueva i varii casi di arresto personale in materia civile; per gli uni improntati di maggiore gravità e mala fede ordinava ai giudici di pronunciarlo in virtù della legge: per gli altri, che erano pure tassativamente dalla legge enumerati, e fuori dei quali vietava di ordinarlo, era lasciata al prudente arbitrio dei tribunali il giudicarne la convenienza valutandone le relative circostanze di fatto; in un caso solo dichiarava la legge che potesse condannarsi il debitore all'arresto personale se ne era stato nel contratto fatta la stipulazione, cioè quando si trattasse del pagamento dei fitti di beni rustici; ma qui pure la legge era tassativa, dunque fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, come stabilivano gli articoli 2099, 2109, era, come si disse, assolutamente vietato di far luogo all'arresto personale.

Il nuovo codice pone per condizione assoluta per la condanna all'arresto personale, che vi sia l'istanza della parte interessata; se si tratta di ragioni dei privati è plausibile quella condizione; ma quando deve essere ordinato per ragioni d'interesse pubblico come nei casi previsti dal n. 3. art. 2094, ed art. 2095, a chi spetterà fare l'istanza perchè i debitori siano condannati all'arresto? Sarà il pubblico ministero o il potere esecutivo? Sembra che sarebbe stato pregio dell'opera il determinarlo: anche la nuova legge si rimette in certi casi all'arbitrio dei tribunali, come appare dall'art. 2095; l'appunto perciò fatto al Codice Sardo di abbandonare all'arbitrio delle parti, e dei tribunali la pronuncia dell'arresto personale in materia civile non sussiste, o se sussiste gli è comune colla nuova legge sorta da tante discussioni che furono fatte sulla materia nei due rami del Parlamento.

Dal complesso del titolo sull'arresto personale del nuovo codice è ovvio, che esso non può avere luogo senza una sentenza, ciò però era esplicitamente spiegato dall'art. 2110 del Codice Sardo, il quale faceva solo eccezione pel caso previsto dall'art. 2106 relativo allo straniero debitore, che casualmente si trovasse nello stato, per assicurarne il soddisfacimento della sua obbligazione, ove però soltanto sufficienti motivi di temerne la evasione, e la sottrazione dei mezzi di pagamento persuadessero quella straordinaria misura.

C. It. 2094 — C. A. 2100 — C. F. 2059-2060.

Colla enunciazione di disposizioni generali, benchè coordinata ad un unico concetto fondamentale, come fu dichiarato nella relazione del Ministro Pisanelli sul progetto di codice civile da lui presentato, e che in tal parte fu seguito dal codice civile promulgato in forza dei pieni poteri del governo per l'unificazione legislativa, non si preclude la via alle incertezze, ed ambiguità nella interpretazione giudiziaria, ed a una latitudine cui la suprema Corte Regolatrice mal saprebbe porre un limite, perchè sarebbe sempre pronto il perentorio argomento del criterio dei giudici nell' apprezzamento dei fatti per sottrarre i loro giudicati alla censura della Cassazione.

Quella incertezza ed ambiguità nell'interpretazione giudiziaria

colle accennate conseguenze fu avvertita dal Senato del Regno quando fu discusso il progetto di legge speciale sull'arresto personale in materia civile e commerciale, e nel quale era nell'art. 1° stabilita assolutamente l'abolizione dell'arresto in materia civile, cui il Senato stesso non potè assentire e credette più sano partito il fare una particolarizzata designazione degli atti e dei fatti, che potessero dar luogo alla rigorosa misura dell'arresto.

Nella generica designazione adottata dal codice Civile Italiano contenuta nell'art. 2094, ben altri casi oltre quelli, cui dal codice Albertino (art. 2100) si applicava l'arresto personale, ne vengono colpiti, potendo i Giudici spaziare in ogni sorta di contratti, e di rapporti dei privati fra loro e verso la società.

In alcune parti però avvi nel nuovo codice mitigazione al rigore dell'arresto personale secondo il codice Albertino: nè al fideiusore nè all'erede di un debitore soggetto per effetto delle sue obbligazioni all'arresto personale, più non si estende questa penalità, salvochè per un fatto loro proprio rientrino nella disposizione generale; come pure gli stranieri non sono posti in condizione diversa dai regnicoli, e non puossi più contro di essi usare di tale coercizione, cui autorizzavano gli articoli 2105, 2106, 2107 del cessato codice: nei casi compresi nella sanzione dell'art. 2108 del medesimo, nè per consenso delle parti, nè per sentenza del Giudice non può più in ora farsi luogo all'arresto, salvo che vi sia stato dolo per parte dei debitori, non potendo l'indole delle obbligazioni ivi contemplate farle riguardare come meritevoli per sè di cotanto rigore.

C. It. 2095 — C. A. 2101-2102 — C. F. 2070.

C. It. 2096 — C. A. 2112 n. 1. — C. F. 2065.

Fu portato a Lire 500 a vece di Lire 300 il minimum del valore dell'obbligazione per far luogo all'arresto personale, ad esempio di quanto fu stabilito per la prova testimoniale, essendosi avuto riguardo al valore relativo della moneta secondo i progressi dei tempi.

C. It. 2097 — C. A. 2112 N. 2. 3. — C. F. 2064-2066.

Il nuovo codice dichiara in questo art. esenti le donne dal-

l'arresto personale; non fa altra eccezione, che per gli affari commerciali, sui quali nulla provvede il presente titolo del cod. civile a norma di quanto già stabilisce l'art. 1103, ultima parte nell' art. successivo vieta l'arresto personale contro il debitore a profitto del coniuge in genere: nell'articolo poi 2099, obbliata forse la disposizione dell'art. 2097 che fa la donna esente dall'arresto per modo assoluto in qualunque affare civile, dichiara non potersi mai l'arresto personale pronunciare simultaneamente contro il marito, e la moglie per lo stesso debito, ne dichiara poi in fine la moglie esente quando il marito siasi con essa obbligato in solido.

Il cod. Alb. stabiliva pure per regola generale la esenzione della donna personale, ma oltre all' essere questa esenzione relativa solo agli affari civili, e non alle materie commerciali, faceva anche in materia civile eccezione pel caso di stellionato, cioè pel caso che una donna avesse alienato, od ipotecato beni immobili, che sapesse appartenere ad altri, o li asserisse liberi, o sottoposti ad ipoteche o ad altri soggezioni minori di quelle, da cui sapesse essere gravati: ed a questo caso alludeva il detto codice Sardo nell'art. 2113 dichiarando che non potesse l'arresto personale pronunciarsi contro il debitore a profitto del marito, *o della moglie;* e nell'art. 2114 dicendo, non potersi l'arresto personale mai eseguire simultaneamente contro il marito, e la moglie per lo stesso debito.

Era logica questa serie di disposizioni: perchè eranvi casi speciali in materia civile in cui per eccezione la donna poteva essere colpita d'arresto personale; ma nel nuovo codice avvenne evidentemente un errore, il quale si spiega dacchè nel giá sovra citato progetto speciale di legge sull'arresto personale, col quale il Ministro Pisanelli ne proponeva la riforma radicale dell'abolizione assoluta in via civile, ed intendeva unicamente di regolare l'arresto personale in via commerciale, non contenevasi perciò la esenzione a favore della donna, il Senato poi non accettando l'abolizione assoluta dell'arresto personale in via civile, formò un nuovo progetto, in cui era trattato promiscuamente dell'arresto personale nelle materie civili, e commerciali: ed avendo nell'art. 13 proposto il divieto dell'arresto delle donne, salvochè per le obbli-

gazioni relative al commercio da esse esercitato, coll'art. 14 faceva per così dire delle sotto eccezioni alle eccezioni relative alle donne commercianti che potevano in genere essere assoggettate all'arresto per il loro esercizio, quando cioè fossero debitrici verso il marito, a favore del quale non poteva essere luogo all'arresto, come neanco viceversa; aggiungendo nell'art. 15 che contro la donna anche nei casi in cui la legge ne permetteva l'arresto, cioè nelle materie commerciali non potesse eseguirsi simultaneamente al marito, e ne fosse pure esente, quando il marito si fosse obbligato in solido con essa.

Nel nuovo codice, preso per testo in questa parte il progetto formato dall'ufficio centrale del Senato in riforma del progetto Ministeriale sull'arresto personale, di cui si fece breve cenno, non si avvertì alla contraddizione che ne nasceva tra gli art. 2097, 2098, e 2099, col primo dei quali è pronunciata in termini assoluti l'esenzione delle donne dall'arresto personale in materia civile di cui solo si tratta nel codice civile sovr'accennato come è dichiarato in modo generale nell'art. 1103, e in modo speciale nell'art. 2097; nei successivi articoli poi che pure non possono riferirsi, che agli affari civili, ne sono dichiarate esenti solo in modo relativo.

Quanto all'età, oltre la quale non può eseguirsi l'arresto personale contro il debitore, e se si trova in arresto deve esserne liberato, il nuovo codice la ridusse ad anni sessantacinque compiti; quandochè il codice Albertino richiedeva l'età di anni 70 incominciati.

C. It. 2098 — C. A. 2113 — C. F. ».

C. It. 2099 — C. A. 2112-2114 — C. F. 2066.

Alle esenzioni dall'arresto personale concesse dal codice Albertino a favore della donna ne avrebbe ancora il nuovo codice aggiunta un'altra desumendola dal summentovato progetto parziale sull'arresto in materia tanto civile, che commerciale, pel caso cioè in cui il marito siasi obbligato in solido con essa.

C. It. 2100 — C. A. » — C. F. ».

Nelle regole di procedura civile vigenti anteriormente al co-

dice pubblicato nel 1854, non essendo per gli affari civili in uso il compromesso, nulla stabiliva il codice Albertino circa l'effetto delle sentenze arbitramentali: l'indole di questa specie di giudicati non permette di attribuir loro l'effetto dell'arresto personale, ancorchè si tratti di obbligazioni, per cui nei giudizi ordinari può esso aver luogo.

C. It. 2101 — C. A. 2110-2111 — C. F. 2067.

L'art. 2110 del cod. Alb. stabiliva, che fuori del caso previsto dall'art. 2106, relativo agli stranieri, non si potesse addivenire all'arresto personale se non in virtù di una sentenza; secondo l'art. 2119 l'appello sospendeva l'arresto personale, salvochè il Tribunale avesse già pronunciato in grado d'appello, sebbene in tal caso fosse ancora la sentenza soggetta ad un secondo appello per ciò che concerneva l'arresto, ovvero fosse stata ordinata l'esecuzione provvisoria della sentenza, con cauzione: nulla a questo proposito stabilisce il nuovo codice civile, ma vi supplisce l'art. 750 del codice di procedura, il quale sospende l'arresto ogni qualvolta la sentenza sia ancora soggetta ad appello, ovvero già sia presentato il ricorso per cassazione, o per rivocazione; salvo che l'esecuzione sia stata ordinata non ostante appello, o ricorso per cassazione, o per rivocazione.

C. It. 2102 — C. A. 2111 — C. F. ».

Fu diminuito il *minimum*, e il *maximum* dell'arresto personale che era stabilito dal codice Albertino: il *minimum* fu ridotto da sei a tre mesi, il *maximum* da cinque anni a due: per attenersi al minimo, o al massimo, o ad una misura intermedia niun dubbio che i giudici debbano tener conto delle circostanze del fatto e del valore della obbligazione; in ciò la legge si rimette necessariamente al criterio dei giudici incensurabile in Cassazione.

C. It. 2103 — C. A. 2118 — C. F. ».

C. It. 2104 — C. A. 2115-2116-2117 — C. F. ».

Il codice Albertino aveva già mitigato d'assai la sorte del debitore sottoposto ad arresto personale, in confronto di quanto

il fosse secondo il codice Francese, ed altre legislazioni d'Italia, autorizzandolo a farsi rilasciare, quando pagasse un terzo della somma per esso dovuta e prestasse pel rimanente valida cauzione: il fideiussore rimaneva obbligato in solido col debitore a pagare entro un termine fisso non maggiore di un anno il rimanente debito, scaduto un quale termine senza effettuazione del pagamento, poteva di nuovo il creditore far arrestare il debitore, salve le sue ragioni verso il fideiussore.

Il nuovo codice per la sufficienza della cauzione non richiede l'accettazione del creditore, ma ne lascia il giudizio alla imparzialità del Tribunale che pronunciò la sentenza, se si presenta la cauzione prima che sia eseguito l'arresto, o se dopo, dal Tribunale del luogo dove trovasi il debitore arrestato.

Non è neanco limitato ad un anno il termine a fissarsi pel pagamento del residuo debito, se questo termine in certi casi può ravvisarsi abbastanza ampio, possono occorrere circostanze speciali, che lo dimostrino troppo breve; ben fece perciò il nuovo legislatore a rimettersi in ciò al criterio dei giudici. Sebbene di regola generale sia preferibile quel sistema legislativo, che meno lascii all'arbitrio, e al potere discrezionale dei Tribunali.

Il codice Civile non si occupa di quanto concerne il modo di esecuzione dell'arresto personale, vi provvede il codice di procedura civile, il quale cogli articoli 761, 764, 765, 774, riproduce le disposizioni contenute negli articoli 2121-2122 del codice Civile Albertino relativamente all'obbligo del creditore di anticipare gli alimenti per lo meno di mese in mese, in difetto di quale anticipazione il debitore debba essere rilasciato.

TITOLO XXVIII.

Della prescrizione.

Capo I.

Disposizioni generali.

C. It. 2105 — C. A. 2354 — C. F. 2219.

C. It. 2106 — C. A. 2364 — C. F. 2229.

C. It. 2107 — C. A. 2355 — C. F. 2220.

C. It. 2108 — C. A. 2357 — C. F. 2222.

C. It. 2109 — C. A. 2358 — C. F. 2223.

C. It. 2110 — C. A. 2359 — C. F. 2224.

C. It. 2111 — C. A. 2356 — C. F. 2221.

C. It. 2112 — C. A. 2360 — C. F. 2225.

C. It. 2113 — C. A. 2361 — C. F. 2226.

C. It. 2114 — C. A. 2362 — C. F. 2227.

Capo II.

Delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione.

C. It. 2115 — C. A. 2371-2372 — C. F. 2236-2237.

C. It. 2116 — C. A. 2373 — C. F. 2238.

C. It. 2117 — C. A. 2374 — C. F. 2239.

C. It. 2118 — C. A. 2375-2376 — C. F. 2240-2241.

C. It. 2119 — C. A. 1543-1544-2387-2392 —

C. F. 1560-1562-2253-2258-2259.

Nel codice Albertino trovasi alquanto confusa la materia della prescrizione; ivi si vollero bensì separate le cause che impediscono la prescrizione da quelle che la interrompono ed ancora da quelle, che la sospendono: ma fra le cause che la sospendono ne furono indicate alcune, che non solo la sospendono, ma la impediscono, furono indicate cioè condizioni di rapporto di persone, e cose, che vietando o moralmente, o civilmente l'azione, non possono lasciar luogo a quella giuridica ragione, su cui fondasi la prescrizione cioè alla presunta volontà di esercitare da una parte un diritto, e rinunciarvi dall'altra, che perdurando tutto il tempo stabilito dalla legge ne induce l'acquisto per l'una, e la perdita per l'altra parte.

Sotto la rubrica *delle cause che sospendono il corso della prescrizione* s'indicano quelle per le quali la prescrizione nè corre, nè ha principio, così è fra coniugi, così fra l'erede e l'eredità accettata col beneficio d'inventaro, così riguardo al fondo dotale proprio della moglie, ed al fondo specialmente vincolato per la dote, e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio.

Il nuovo codice dichiara non correre la prescrizione reciprocamente fra coniugi, fra la persona cui spetta la patria potestà, e quella che vi è sottoposta, fra il minore, o l'interdetto, e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente, ed approvato il conto, fra il minore emancipato il maggiore inabilitato, e il curatore, e in somma fra le persone, che per legge sono sottoposte all'altrui amministrazione, e quelle a cui l'amministrazione è commessa: i rapporti di autorità, e di dipendenza e soggezione fra le enumerate categorie di persone, se non vietano assolutamente, che le une possano esercitare i proprii diritti verso le altre, manca però tra esse quella libertà d'azione, e di difesa, il non uso della quale è fondamento alla prescrizione, come pure fra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventaro, essendo questa da quello amministrata.

Il codice Albertino non faceva parola se non dei coniugi fra loro; quanto all'erede beneficiato rispetto alla eredità accennava soltanto ai crediti del primo. Se il medesimo avesse avuti debiti verso l'eredità non era detto, se fossero i medesimi soggetti a

prescrizione; ma salvochè voglia supporsi, che quel codice avesse derogato alla regola di diritto comune *contra non valentem agere nulla currit præscriptio,* deve ritenersi, che i debiti dell'erede beneficiato verso l'eredità non fossero, temporariamente però, prescrittibili, e se ne ha argomento dall'art. 1018 dello stesso codice, secondo il quale durante i termini conceduti per fare l'inventaro, e per deliberare l'erede non poteva essere costretto ad assumerne le qualità, e non poteva essere ottenuta alcuna condanna contro di lui, (*L.* 22 §. II. cod. *de jure deliberandi.* Voët. Lib. XLIV tit. III. n. 11.)

Riguardo alle altre persone, fra cui non può secondo il nuovo codice aver luogo la prescrizione reciprocamente, il cod. Alb. non accennava, come già si disse, che i coniugi: ma i rapporti che esistono fra le altre persone, se tolgono finchè non siano ess-sciolti, quella libertà d'azione fra loro, che richiedesi per la validità delle convenzioni, del pari la tolgono perchè l'una possa senza violare quei necessarii, e morali riguardi, che debbono osservarsi fra loro, esercitare le azioni, che le possano competere verso dell'altra; era perciò il caso secondo il predetto codice Albertino, mancando una espressa disposizione, di ricorrere a termini dell'art. 15 ai fondamenti di altre leggi analoghe, non che ai principii generali di diritto, avendo riguardo a tutte le peculiari circostanze dei casi.

È d'uopo avvertire, che l'ostacolo al decorso della prescrizione fra le persone enumerate nell' art. 2119 del nuovo codice deve intendersi durativo soltanto, finchè esistono i rapporti che lo producono; e quanto all' erede con beneficio d'inventaro, non pare dubbio, che compita la liquidazione della cosa ereditaria, debba tanto attivamente che passivamente, cioè tanto rispetto ai debitori, che ai creditori dell' eredità essere retto dal diritto comune.

C. It. 2120 — C. A. 1544-2386-2388-2391 —
C. F. 1561-2252-2255-2257.

Non comprende il nuovo codice fra coloro, contro i quali non corre la prescrizione, gli assenti dallo Stato per causa di Regio servizio civile o militare, ai quali era dal codice Albertino quel

privilegio attribuito; il favore di cui si credettero degni i militari, per i pericoli in cui sono esposti per la patria, non si volle estendere a coloro, che sebbene si allontanino dal paese per servizio dello Stato, non sono però nella impossibilità di mantenersi in diretta comunicazione colle loro famiglie e coi loro agenti, e difficili pur sono le assenze protratte, che li pongano in condizione di non essere per lungo tempo in grado di far valere e difendere i proprii diritti.

Secondo il codice Albertino, sebbene corresse a termini dell' art. 2389 la prescrizione contro la donna maritata per i beni parafernali, ancorchè il marito ne avesse l'amministrazione, salvo a lei il regresso contro di lui, era eccettuato il caso, che si trattasse di alienazione fatta dal marito di beni proprii della moglie senza il suo consenso, per cui fosse egli o per legge o per patto garante della vendita, od in tutti gli altri casi nei quali l'azione competente alla moglie desse luogo a regresso contro il marito: i motivi della regola, e della eccezione si trovano spiegati dal Pastore ne' suoi commenti al codice civile Albertino, art. 2389: e sono: che quanto alla prescrizione dei beni parafernali della moglie per fatto di terzi essa non può paragonarsi ai minori potendo essa agire in proprio coll'autorizzazione del marito, od in difetto coll'autorizzazione del tribunale, salvo regresso contro il marito, ove questi ne avesse avuta l'amministrazione, secondo le speciali circostanze dei casi. Ma quando si tratta di azione della moglie riguardo ai suoi beni parafernali, per conseguenza del fatto del marito, in tal caso « il buon ordine della società con-
« iugale impone che non debba la donna trovarsi nell'alterna-
« tiva di perdere i suoi diritti per fatto diretto ed immediato
« del marito, o di promuovere contr'esso azioni, il cui effetto ri-
« cadendo sullo stesso marito, potrebbe accendere in lui un ri-
« sentimento fatale alla loro tranquillità. »

Questa eccezione espressa dal codice Albertino pare già virtualmente compresa nella disposizione dell' articolo 2388, cui corrisponde in questa parte l'articolo 2119 del nuovo codice, secondo cui la prescrizione non corre fra coniugi, ed è forse questa la ragione per cui nello stesso nuovo codice non fu riprodotto il contenuto nell'art. 2389 del codice Albertino.

C. It. 2121 — C. A. 2394 — C. F. ».

Il terzo possessore, che ha per sè un possesso non interrotto di anni trenta (sessanta secondo l'articolo 2394 cod. Alb.), non può essere pregiudicato dalle cause che impediscono o sospendono il corso della prescrizione riguardo al suo autore verso i suoi creditori: se alcuno pretende diritti sulla cosa, che dal suo debitore passò a mani di un terzo ha la via aperta, per agire contro questo onde far riconoscere i suoi diritti, o diffidarlo per lo meno delle sue pretese ragioni (art. 2126 nuovo cod. 2301 cod. Alb.) se lo lascia tranquillo possessore della cosa per il tempo ordinario della prescrizione, in applicazione di quanto è stabilito dall' art. 2117 (2374 cod. Alb.) deve lo stesso terzo che acquistò in buona fede godere della ordinaria prescrizione, non occorrendo rispetto a lui verun fatto, ed essendo egli estraneo alle cause che sono proprie o relative a colui, del quale egli è successore singolare; diverso sarebbe se si trattasse di successore a titolo universale, siccome rilevasi per argomento dal confronto degli art. 2115, 2117 (2371, 2374 cod. Alb.) non considerandosi tal successore quale un terzo.

C. It. 2122 — C. A. » — C. F. ».

Il cod. Alb. dava alla interruzione della prescrizione a favore di uno dei creditori solidarii l'effetto d'interromperla anche a favore degli altri, non parlava dell'effetto della sospensione riguardo ai creditori solidari; distingue il nuovo codice la sospensione dalla interruzione: l'art. 2131 riprodusse l'art. 1289 del cod. Alb. ma l'art. 2122 stabilisce, che la sospensione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri: si attende dalla interpretazione che ne darà la giurisprudenza, la spiegazione di questa diversità di effetto tra la sospensione e la interruzione, che non da tutti può essere compresa.

Se la sospensione la quale si effettua senza che vi concorra alcun fatto positivo dell'uomo, non fosse che un favore dalla legge usato alla persona di uno dei creditori solidarii, il quale si trovi costituito in determinata condizione, sarebbe evidente il motivo della disposizione di legge nel non comunicarne l'effetto agli altri

creditori solidarii, ma e cause di sospensione della prescrizione non sono tutte dipendenti dalle condizioni personali dei creditori, alcune ve ne sono derivanti dalla condizione delle cose, come i diritti condizionali, le azioni in garantia, per le quali dovrebbe la sospensione o il non decorso profittare a tutti i creditori solidarii, come la interruzione.

Capo III.

Delle cause, per cui s' interrompe la prescrizione.

C. It. 2123 — C. A. 2377 — C. F. 2242.

C. It. 2124 — C. A. 2378 — C. F. 2243.

C. It. 2125 — C. A. 2379-2380 — C. F. 2244-2245-2246.

Le parole che si leggono nell'art. 2125 del nuovo codice *o di qualunque altro atto che costituisce la persona (del debitore) in mora ad adempiere l'obbligazione* non valgono se non a dimostrare che i modi d'interruzione civile della prescrizione nello stesso articolo indicati non sono tassativi; sebbene non esistessero nell' articolo 2379 del Codice Albertino, non ne era però diverso il senso.

Quanto alla tentata, e non riuscita conciliazione, la quale ha luogo secondo i primi articoli del Codice di procedura attuato il 1° gennaio 1866 o per volontaria comparsa avanti il conciliatore, o per richiesta di una delle parti, ed avviso all' altra, se essa è susseguita entro due mesi da domanda giudiziale, la prescrizione si ha per interrotta fin dal primo giorno, in cui le parti comparvero o dovevano comparire avanti il conciliatore: se non segue la domanda giudiciale, si ha l'istanza per la conciliazione come non avvenuta, e non produce verun effetto; di ciò non era parola nel Codice Albertino, perchè non riconosciuta dal medesimo e dalle leggi di procedura per l'addietro vigenti questa specie di giudizio.

C. It. 2126 — C. A. 2301 — C. F. »

C. It. 2127 — C. A. 2301 1° alinea — C. F. 2180. ult. al.

C. It. 2128 — C. A. 2381 — C. F. 2247.

C. It. 2129 — C. A. 2382 — C. F. 2248.

C. It. 2130 — C. A. 1296-2383 — C. F. 1206-2249.

C. It. 2131 — C. A. 1289 — C. F. 1199.

Vedi nota all'art. 2122.

C. It. 2132 — C. A. 2384 — C. F. 2250.

Capo IV.

Del tempo necessario a prescrivere.

C. It. 2133 — C. A. 2395 — C. F. 2260.

C. It. 2134 — C. A. 2396 — C. F. 2260.

Potendo a termini dell' art. 12 Cod. di procedura qualunque atto notificarsi nei giorni festivi, non si protrae il compimento della prescrizione al giorno successivo, quando l'ultimo giorno del termine sia feriato; manca perciò la base della disposizione contenuta nell'alinea dell' art. 2396 del Cod. Alb.

C. It. 2135 — C. A. 2397 — C. F. 2262.

C. It. 2136 — C. A. 2398 — C. F. 2263.

C. It. 2137 — C. A. » — C. F. 2265.

In questo articolo del nuovo codice si contiene ciò che nel diritto Romano dicevasi *usucapio o præscriptio longi temporis* colla differenza notata nella relazione del Ministro Pisanelli sul progetto di codice civile, che non è più fatta distinzione tra i presenti e gli assenti dalle provincie, sia per la maggior facilità delle comunicazioni, sia per le minori assenze, onde tanto riguardo agli uni che agli altri nel caso contemplato dall'art. 2137 si compie in dieci anni dal giorno della trascrizione, siccome quella, che costituisce

vero possessore, rispetto ai terzi, colui che acquistò un immobile o un diritto reale sopra un immobile.

C. It. 2138 — C. A. 2399 — C. F. 2271.

C. It. 2139 — C. A. 2400 — C. F. 2271-2272.

C. It. 2140 — C. A. 2401-2402-2409 — C. F. 2271-2272-2273.

Le prescrizioni contemplate nei tre primi capoversi dell'art. 2140 corrispondenti all'art. 2402 del Codice Albertino furono da *due* anni, siccome era stabilito da questo codice, prolungate a *tre:* per contro le azioni de' notai, che a termini dell'art. 2402 erano soggette soltanto ad una prescrizione di *cinque* anni fu eguagliata a quella de' patrocinatori, considerandoli come in parità di causa, benchè, maggiore essendo la risponsabilità de' notai, e il rigore delle leggi, che li riguardano, maggiore latitudine fosse in compenso dalla legge anteriore loro lasciata per ripetere dalle parti l'importo de' loro diritti e spese.

Fu poi aggiunta per la prescrizione di *tre anni* una categoria di esercenti, i crediti dei quali non erano menzionati fra quelli ai quali dal codice Albertino applicava una prescrizione più breve della ordinaria: cioè gl' ingegneri, architetti, misuratori e ragionieri. Nel titolo della locazione delle opere (art. 1639 nuovo codice) venne stabilito il termine entro cui si perime ogni diritto di garanzia dei committenti verso l'architetto e l' imprenditore di un edifizio, od altra opera notabile, a partire dal giorno in cui fu compita la fabbricazione; se avviene la rovina in tutto, o in parte, o si manifesta un pericolo di rovina per vizio di costruzione entro dieci anni, l'architetto, e l'imprenditore ne è risponsabile, ma deve il committente esercitare l'azione entro due anni dall'avveramento del fatto, che vi dà luogo: di questa specie non ne è cenno nel titolo della prescrizione, ove avrebbe trovato il suo luogo pel contrapposto all'azione delle persone stesse pel pagamento de'loro onorari i.

V. nota all'art. 1639.

C. It. 2141 — C. A. 2403 — C. F. 2274.

C. It. 2142 — C. A. 2404 — C. F. 2275

C. It. 2143 — C. A. 2405-2406-2407 — C. F. 2276.

L'obbligazione degli uscieri di dar conto delle loro incombenze si prescriveva anche secondo il codice Albertino col termine di due anni, ma questi non facevano capo che dal giorno della esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati: il nuovo codice invece fa partire i due anni dal giorno in cui chi vuole fare fare eseguire un atto d'usciere, consegnò a questo gli atti da notificarsi, od eseguirsi.

C. It. 2144 — C. A. 2408 — C. F. 2277.

C. It. 2145 — C. A. 2410 — C F. 2278.

C. It. 2146 — C. A. 2411 alinea — C. F. 2279.

V. nota agli articoli 708. 709.

C. It. 2147 — C. A. 2413 — C. F. 2264.

TAVOLA DI CONFRONTO

DEGLI ARTICOLI DEL CODICE ALBERTINO

COL NUOVO CODICE ITALIANO

ED ALTRE LEGGI

Digitized by Google

Digitized by Google

N. B. La prima colonna contiene l'enumerazione degli artic. del cod. Alb. la seconda quelli dell' Italiano, ed altre leggi.

1	Art. 1 Statuto	44	20 Cod. pen. 1859	87	»
2	»			88	28
3	Art. 1 Statuto	45	20 21 C. pen. sud.	89	29
4	3 Statuto			90	30-31
5	»	46	»	91	29
6	»	47	»	92	32
7	»	48	»	93	36-37-38
8	Leg. 23 Giug. 1854 21 Apr. 1861	49	»	94	34-41
		50	»	95	33
		51	»	96	39
9	»	52	»	97	40
10	»	53	»	98	35
11	2. tit. prelim.	54	»	99	42
12	6-7-11 tit. prel. 102	55	»	100	43
		56	»	101	44
13	12 tit. prel.	57	»	102	45
14	3 tit. prel.	58	»	103	46
15		59	»	104	47
16	art. 73 Statuto	60	R. Decreto 15 Nov. 1865	105	»
17	»			106	63-64-65-66
18	1	61	363	107	54
19	4-10-11	62	404-405	108	»
20	6-10-11	63	364	109	63-64-65-66
21	9-10-11	64	367	110	»
22	7	65	365	111	»
23		66	16	112	67
24	8	67		113	»
25	2-433	68	17	114	117-118
26		69		115	116
27	3	70	»	116	138
28		71	18	117	147
29		72	»	118	139
30		73	»	119	140
31	10	74	»	120	
32		75	19	121	141
33		76	20-21	122	143
34	11 N. 1-2	77		123	144
35	11 N. 3	78	346 n. 5 c. proc	124	145
36	»	79	22	125	130
37	»	80	23	126	132
38	»	81	»	127	131-132
39	13	82	24	128	132
40	14	83	23-25	129	134
41	15	84	26	130	134
42	»	85	27	131	136
43	»	86	22	132	»

133	136
134	135-136
135	134
136	135
137	134
138	137
139	»
140	154-158
141	»
142	154
143	135
144	148
145	128
146	»
147	»
148	»
149	770
150	»
151	159-160 162-163
152	164-165
153	»
154	166
155	167
156	168
157	160-169
158	170
159	171
160	172
161	120
162	116
163	173
164	174
165	175
166	176
167	»
168	»
169	177
170	178
171	194
172	180-195
173	195
174	»
175	196
176	197
177	198

178	201
179	199
180	180-181
181	182
182	183
183	»
184	188-191
185	189
186	190
187	193
188	202
189	203
190	204
191	205
192	206
193	207
194	208-209
195	209
196	210
197	212
198	211
199	210-212
200	»
201	»
202	213
203	214
204	215
205	216
206	»
207	218
208	219
209	207 1° 2° al.
210 211	220
212	221
213	»
214 215 216 217 218 219 220	222
221	231
222	223
223	»

224	228
225	»
226 227 228	229
229	»
230	230
531 232	224
233	227
234	»
235	231-232
236 237	46-47
238	311
239	233
240	»
241	»
242	»
243	»
244	240
245	»
246	235
247	220
248	242
249	247
250	242
251	236
252	273
253	237-238
254	239
255	243
256	»
257 258 259	244-245
260	245
261	249-250-257
262	251-252
263	252-253
264	253-254
265	254
266	250 2° al.
267 268	255
269	254

270	
271	258
272	
273	260
274	»
275	»
276	248-261
277	248-262
278	257-266
579	264
280	257-265
281	264
282	259
283	
284	267
285	259
286	»
287	272
288	273
289	»
290	»
291	274
292	
293	
294	273
295	
296	
297	
298	
299	275
300	
301	
302	268-273
303	269
304	
305	270
306	»
307	271
308	
309	»
310	»
311	277
312	278
313	279
314	280
315	300

316	281
317	285
318	286
319	
320	283
321	282
322	288
323	»
324	289
325	290
326	»
327	288
328	»
329	291
330	
331	296
332	296-301
333	296-297
334	297
335	835 c. pr.
336	298
337	296-930
338	
339	950
340	
341	296
342	
343	»
344	296-301-1765
345	302-304
346	303-331
347	305
348	306
349	300-307
	1765
350	
351	308
352	309
353	311
354	»
555	312
356	313
357	314
358	316
359	317
360	318

361	319
362	
363	321
364	
365	4 cod. com.
366	322-341
367	323
368	324
369	339
370	326
371	
272	339
373	
374	
375	327
376	
377	
378	
379	
380	339
381	»
382	»
383	»
384	328-335
385	336
386	837
387	»
388	
389	330
390	
391	333
392	329-1387
393	»
394	334
395	338-342
396	346 cod. proc.
397	406
398	407
399	408
400	408-409
401	411
402	
403	412
404	413-414
405	414
406	415

407	»
408	416
409	417
410	418
411	419
412	420
413	421
414	422
415	423
416	424
417	
418	425
419	427
420	
421	
422	429
423	428
424	»
425	430
426	25 Statuto
427	»
428	21 Statuto
429	»
430	»
431	430
432	431
433	»
434	432
435	»
436	432-434-1765
437	435
438	»
439	436
440	437
441	438-29 Stat.
442	L. 25 Giug.
443	1865
444	439
445	694
446	695
447	696
448	443-444-445 cod. proc.
449	»
450	443-444
451	444
452	445
453	703-933
454	701
455	»
456	704-705-706
457	443-446
458	440-447
459	698
460	448
461	441-449
462	442-450
463	452
464	451
465	453
466	454
467	455
468	456
469	457
470	458
471	459
472	460
473	461
474	462
475	463
476	464
477	465
478	466
479	467
480	468
481	470
482	469
483	471
484	472
485	473
486	474
487	475
488	477
489	478
490	
491	
492	476
493	479
494	480
495	481
496	»
497	483-514
498	482
499	484
500	485-491
501	486
502	487-488
503	489
504	490
505	492
506	493
507	
508	»
509	494
510	
511	495
512	496
513	497
514	498
515	499
516	500
517	501
518	504
519	502-503
520	506
521	507
522	508
523	502-503-509
524	510
525	511
526	512
527	513
528	515
529	516
530	518
531	517
532	130
533	225
534	519
535	520
536	26
537	529
538	525
539	526
540	476
541	523
542	528
543	523
544	524

545	528
546	527
547	530
548	531
549	»
550	532
551	536
552	537
553	538
554	539
555	540
556	541
557	542
558	543
559	544
560	545
561	441
562	442
563	682
564	533
565	534
566	535
567	
568	546
569	547
570	548-676
571	
572	550
573	551
574	552
575	553
576	554
577	555
578	556
579	557
580	558
581	559
582	560
583	561
584	562
585	663
586	565
587	566
588	565
589	568
590	569

591	570
592	571
593	572
594	571
595	
596	»
597	573
598	574
599	575
600	576
601	577
602	578
603	579
604	580
605	581
606	582
607	583
608	584
609	585
610	586
611	587
612	588
613	589
614	590
615	591
616	593-594
617	593
618	
619	595
620	596
621	597
622	598
623	599
624	600
625	601
626	602
627	603-604
628	599
629	605
630	609-612
631	615
632	614
633	608
634	616
635	»
636	616

637	»
638	617
639	618
640	619
641	620
642	621
643	622
644	623
645	624
646	625
647	626
648	627
649	630. art. 21 Leg. trans. 30 Nov. 1865
650	629
651	632
652	633
653	634
654	639
655	635
656	636
657	640
658	641
659	643
660	644
661	645
662	646
663	648
664	649
665	650
666	651
667	652
668	700
669	662
670	663
671	664
672	665
673	666
674	667
675	668
676	669
677	670
678	671
679	672
680	710

681	446-710
682	711
683	712
684	713
685	714
686	715
687	716
688	717
689	
690	718
691	719
692	»
693	720
694	»
695	720
696	759
697	»
698	760
699	761
700	723-762
701	763
702	»
703	»
704	»
705	724-764
706	764-853
707	764-767
708	764-768
709	725-765
710	727
711	728-734
	765-766
712	769
713	
714	»
715	»
716	»
717	L. 5 Giu. 1850
718	12 tit. prel.
	773
719	805
720	806
721	»
722	807
723	
724	

725	808
726	809
727	»
728	810
729	811
730	821
731	822
732	823
733	824
734	822
735	826
736	
737	»
738	»
739	»
740	»
741	»
742	»
743	»
744	776
745	777
746	
747	778
748	779
749	780
750	782
751	783
752	784
753	785
754	788
755	786
756	787
757	»
758	»
759	»
760	»
761	»
762	»
763	»
764	»
765	»
766 a	»
777	»
778	789
779	790
780	789

781	790
782	791
783	792
784	793
785	794
786	
787	795
788	796
789	797
790	798
791	
792	799
793	800
794	801
795	802
796	803
797	9 tit. prel. L. 15 ag. 1858 modif. col dec. 15 nov. 1865 art. 20, 46 e seguenti.
798	
799	
800	771
801	772
802	804
803	827
804	»
805	»
806	»
807	830-834
808	831-832
809	829
810	828
811	»
812	836
813	835
814	837
815	838
816	839
817	840
818	841
819	843
820	848
821	12 tit. prel.
	849
822	850
823	851
824	852
825	853

826	854
827	892
828	893
829	894
830	890
831	890-891
832	888
833	889
834	844
835	842
836	»
837	845
838	857
839	858
840	859
841	860
842	861
843	862
844	870
845	871
846	872
847	873
848	874
849	875
850	»
851	846
852	863
853	864
854	865-866
855	867
856	877
857	876
858	847
859	878
860	868
861	869
862	855
863	856
864	879
865	880
866	881
867	882
868	»
869	883
870	884-885
871	886
872	887
873	895
874	»
875	895
876	896
877	897
878	898
879	899
880	900
881	901
882	»
883	»
884	902
885	833-1075
886	915
887	»
888	»
889	903
890	904
891	»
892	905
893	»
894	»
895	908
896	
897	»
898	»
899	908
900	»
901	908
902	»
903	»
904	907
905	909
906	910
907	911
908	916
909	917
910	918
911	919
912	920
913	921
914	720
915	721
916	722
917	49
918	49
919	50
920	51
921	
922	764-765-766
923	»
924	729
925	730
926	731
927	732
928	733
929	734
930	735
931	836
932	737
933	
934	738
935	739
936	740
937	»
938	741
939	
940	742
941	48-742
942	»
943	»
944	»
945	»
946	»
947	»
948	»
949	743
950	744
951	745-746
952	747
953	748
954	749
955	750
956	751
957	752
958	
959	753-757
960	754-756
961	755-757
962	758
963	923

964	924
965	
966	
967	693-925
968	927
969	928
970	848 e seg.
971	cod. proc.
972	
973	»
974	»
975	925
976	926
977	»
978	»
979	929
980	»
981	»
982	930-931
983	340
984	930
985	226
986	932
987	933
988	934
989	»
990	935
991	936
992	937
993	938
994	939
995	940
996	941
997	942
998	944
999	945
1000	946
1001	947
1002	948
1003	949
1004	943
1005	950
1006	951
1007	952
1008	953
1009	954
1010	955
1011	956
1012	957
1013	958
1014	959
1015	960
1016	961
1017	962
1018	964
1019	963-964
1020	965
1021	966
1022	967
1023	968
1024	969-970
1025	971
1026	972
1027	973
1028	974
1029	975
1030	976
1031	977
1032	978
1033	979
1034	980
1035	981
1036	982
1037	983
1038	681-984
1039	985
1040	296
1041	»
1042	»
1043	986
1044	
1045	882 seg.
1046	cod. proc.
1047	
1048	987
1049	988
1050	989
1051	990
1052	991
1053	992
1054	993
1055	994
1056	995
1057	996
1058	997
1059	998
1060	890 cod. proc.
1061	988
1062	988
1063	»
1064	»
1065	999
1066	680
1067	1001
1068	1002
1069	1003
1070	1004
1071	1005
1072	1006
1073	1007
1074	1008
1075	1009
1076	1010
1077	1011
1078	1012
1079	1013
1080	1014
1081	1015
1082	1016
1083	1017
1084	1018
1085	1019
1086	1020
1087	1021
1088	1022
1089	1023
1090	1024
1091	1025
1092	1026
1093	1027
1094	
1095	1028
1096	1029
1097	1030
1098	1031
1099	560-569 c. pr.
1100	1032
1101	2056

1102	856-2054-2057 2059-2060 2061
1103	2055
1104	1033
1105	1034
1106	1035
1107	1036
1108	1037
1109	1038
1110	1039
1111	1040
1112	1041
1113	1042
1114	1043
1115	1044
1116	1045
1117	1046
1118	1047
1119	1048
1120	1049
1121	1050
1122	1051
1123	1056
1124	»
1125	»
1126	»
1127	1057
1128	1058
1129	»
1130	1059
1131	»
1132	340-1060
1133	1062
1134	1943
1135	1943
1136	»
1137	1063
1138	1064
1139	»
1140	1065
1141	1066
1142	1067
1143	1069
1144	»
1145	1070
1146	1071
1147	1072
1148	1073
1149	1074
1150	1076
1151	134-1052
1152	»
1153	1053
1154	1055
1155	1091
1156	1092
1157	1093
1158	1094
1159	1095
1160	1096
1161	1078
1162	1079
1163	1081
1164	1081
1165	1082
1166	1080
1167	1080-1088 1089
1168	1087
1169	1083
1170	1085
1171	1086
1172	»
1173	1090
1174	1084
1175	1090
1176	»
1177	»
1178	»
1179	»
1180	1069
1181	1068
1182	»
1183	»
1184	»
1185	»
1186	1054
1187	»
1188	»
1189	1098
1190	1099
1191	1100
1192	1101
1193	1102
1194	1103
1195	1104
1196	1108
1197	1109-1110
1198	1111
1199	1112
1200	1113
1201	1114
1202	»
1203	1115
1204	»
1205	»
1206	1128
1207	1129
1208	1128
1209	1127
1210	1102
1211	1106
1212	»
1213	»
1214	»
1215	1107
1216	»
1217	»
1218	1116
1219	1117
1220	1118-1460
1221	12 tit. prel. 1119
1222	1120
1223	1121
1224	12 tit. prel. 1122
1225	1123-1124
1226	1124
1227	1219
1228	»
1229	1121-1213 1219-1223
1230	1213-1223
1231	»
1232	1126
1233	»
1234	1222

1235	1220
1236	1221
1237	1173-1219
1238	1225
1239	1226
1240	1227
1241	1228
1242	1229
1243	1214-1230
1244	1231
1245	1232
1246	1233
1247	1131
1248	1132
1249	1133
1250	1134
1251	1135
1252	1136
1253	647-1137
1254	1138
1255	1139
1256	1130
1257	949-1234
1258	1235-1422
1259	1157
1260	
1261	1159
1262	
1263	1160
1264	1161
1265	1162
1266	1166
1267	1167
1268	1168
1269	1169
1270	1170
1271	1171
1272	1158
1273	1163
1274	1158-1164
1275	1165
1276	1172
1277	1174
1278	1175
1279	1176
1280	1177

1281	1178
1282	1179
1283	1180
1284	1181
1285	1182
1286	1183
1287	1184
1288	1185
1289	2122-2131
1290	1186
1291	1187
1291	1188
1293	1189
1294	1190
1295	1191
1296	2130
1297	1192
1298	1193
1299	1194
1300	1195
1301	1196
1301	1197
1303	1198
1304	1199
1305	1200
1306	1201
1307	1202
1308	
1309	1203
1310	1204
1311	1205
1312	1206
1313	
1314	1207
1315	1208
1316	1209
1317	1210
1318	1211
1319	1212
1320	1213
1321	1214
1322	1215
1323	1216
1324	1236
1325	(1237-1804
	(1830-2001

1326	1238
1327	1239
1328	1240
1329	1241-1307
1330	1242
1331	1243
1332	1244
1333	1245
1334	1173-1246
1335	1247
1336	1248
1337	1249
1338	1250
1339	1251
1340	1252
1341	1253
1342	1254
1343	1255
1344	1256
1345	1257
1346	1258
1347	1259
1348	1260
1349	1261
1350	1262
1351	1263
1352	1264
1353	1265
1354	1266
1355	»
1356	»
1357	»
1358	»
1359	»
1360	»
1361	»
1362	»
1363	1267
1364	1268
1365	1269
1366	1270
1367	1271
1368	1272
1369	1273
1370	1274
1371	1275

1372	1276
1373	1277
1374	1278
1375	1279
1376	1281
1377	1280
1378	1282-1283
1379	1284
1380	1285
1381	1286
1382	1287
1383	1288
1384	1289
1385	1290
1386	1291
1387	1292
1388	1293
1389	1294
1390	1295
1391	1296
1392	1297
1393	1298
1394	1299
1395	1300
1396	1301
1397	1303
1398	1303-1308
1399	1305
1400	4-5-6c. com.
1401	»
1402	1306
1403	»
1404	»
1405	»
1406	1304
1407	1302
1408	1312
1409	»
1410	1313
1411	1315
1412	1314
1413	1319
1414	»
1415	1316
1416	1317
1417	1318

1418	9 tit. prel. 10 - 367
1419	Legge 21 Aprile 1682 sulla tassa di registro.
1420	
1421	
1422	
1423	
1424	
1425	
1426	
1427	
1428	1320
1429	1321
1430	1222
1431	1324
1432	»
1433	»
1434	1325
1435	1326
1436	1327
1437	1328
1438	1329
1439	1330
1440	1331
1441	1332
1442	1333
1443	1334
1444	1335
1445	1336
1446	1337
1447	1338-1339
1448	»
1449	1333
1450	1340
1451	1309
1452	1310
1453	1311
1454	1341
1455	1342
1456	1343
1457	1344
1458	1345
1459	1346
1460	1347
1461	1348
1462	1349

1463	1350
1464	1351
1465	1352-1353
1466	10 titolo preliminare
1467	1354
1468	1355
1469	1357 1358 1359
1470	1356-1360
1471	1361
1472	1362
1473	1363
1474	1364
1475	1365
1476	1366
1477	1367
1478	1368
1479	1369
1480	1370
1481	1372
1482	1371
1483	1373
1484	1374
1485	1375
1486	1376
1487	1377
1488	1097
1489	1140
1490	1141
1491	1142
1492	1143
1493	1144
1494	1145
1495	1146
1496	1147
1497	1148
1498	933-1149
1499	1150
1500	1151
1501	1152
1502	1153
1503	1554
1504	1155
1505	699

1643	1492
1644	1493
1645	1494
1646	1495
1647	1497
1648	1498
1649	1499
1650	1500
1651	1501
1652	1502
1653	1503
1654	1504
1655	1505
1656	1506
1657	1507
1658	1508
1659	1231-1509
1660	1510
1661	1511
1662	1512
1663	1514
1664	1515
1665	1516
1666	1517
1667	1518
1668	1519
1669	1520
1670	1521
1671	
1672	1522
1673	1523
1674	1524
1675	1525
1676	1526
1677	1527
1678	1528
1679	1529
1680	1530
1681	1531
1682	1532
1683	1533
1684	
1685	
1686	1308-1534
1687	1535
1688	1536
1689	

1690	1537
1691	684-988
1692	
1693	
1694	1538
1695	»
1696	1539
1697	1540
1698	1541
1699	1542
1700	1543
1701	1544
1702	1545
1703	
1704	
1705	1496-1546
1706	1547
1707	1548
1708	1549
1709	1550
1710	1551
1711	1552
1712	1554
1713	1555
1714	1568
1715	1569
1716	1570
1717	»
1718	»
1719	1571
1720	
1721	»
1722	»
1723	»
1724	»
1725	1573
1726	1572
1727	1575
1728	1576
1729	1577
1730	1578
1731	1579
1732	1580
1733	1581
1734	
1735	1582

1736	1583
1737	1584
1738	1585
1739	1586
1740	1588
1741	
1742	1589
1743	1590
1744	1591
1745	1592
1746	1593
1747	1594
1748	1165-1595
1749	1596
1750	1597
1751	1599
1752	
1753	
1754	
1755	1600
1756	»
1757	1598-1601
1758	1602
1759	1603
1760	1574
1761	1604
1762	1605
1763	1606
1764	1607
1765	1608
1766	1609
1767	1610
1768	1611
1769	1612
1770	1613
1771	1614
1772	1615
1773	1616
1774	1587
1775	1617
1776	1618
1777	1619
1778	1620
1779	1621
1780	1622
1781	1623

1782	1624
1783	1625
1784	1626
1785	1647
1786	1648
1787	1649
1788	1650
1789	1651
1790	1652
1791	1653
1792	1654
1793	1655
1794	1656
1795	1657
1796	1658
1797	1659
1798	1660
1799	1661
1800	1664
1801	1627
1802	1628
1803	»
1804	»
1805	1629
1806	1630
1807	1631
1808	1632
1809	1633
1810	1634
1811	1635
1812	1636
1813	1637
1814	1638
1815	1639
1816	1640
1817	1641
1818	1642
1819	1643
1820	1644
1821	1645
1822	1646
1823	1665
1824	1666
1825	1667
1826	1668
1827	1669

1828	1670
1829	1671
1830	1672
1831	1673
1832	1674
1833	1675
1834	1676
1835	1677
1836	1678
1837	1679
1838	1680
1839	1681
1840	1682
1841	1683
1842	1684
1843	1685
1844	1686
1845	1687
1846	1688
1847	1689
1848	1690
1849	1691
1850	1692
1851	1693
1852	1694
1853	1695
1854	1696
1855	1697
1856	1698
1857	1699
1858	1700
1859	1701
1860	1702
1861	1703
1862	1704
1863	1705
1864	1706
1865	»
1866	1707
1867	1708
1868	1709
1869	1710
1870	1711
1871	1712
1872	1713
1873	1714

1874	1715
1875	1716
1876	674-1717
1877	1718
1878	1719
1879	1720
1880	1721
1881	1722
1882	675, 676, 677 1723
1883	1724
1884	1725
1885	1726
1886	1727
1887	1728
1888	1729
1889	1730
1890	1731
1891	1732
1892	1733
1893	683-1734
1894	1735
1895	684-988-1736
1896	»
1897	»
1898	1805
1899	1806
1900	»
1901	1116
1902	1807
1903	1808
1904	1809
1905	1810
1906	1811
1907	1812
1908	1813
1909	1814
1910	1815
1911	1816
1912	1817
1913	1818
1914	1819
1915	1820
1916	1821
1917	1822
1918	1823

1919	»
1920	»
1921	»
1922	»
1923	»
1924	»
1925	»
1926	1824
1927	1825
1928	1826
1929	1827
1930	1828
1931	
1932	1231
1933	1829
1934	1830
1935	1834
1936	1830 1831
	1832
1937	»
1938	1778
1939	1779
1940	1780
1941	1556-1781
1942	1782
1943	1783
1944	1784
1945	1785
1946	1786
1947	1787
1948	1788
1949	1835
1950	1836
1951	
1952	1837
1953	
1954	1838
1955	1839
1956	1840
1957	»
1958	»
1959	1841
1960	1842
1961	1843
1962	1844
1963	1845
1964	1846
1965	1847
1966	1848
1967	1849
1968	1850
1969	1851
1970	1852
1971	1853
1972	1854
1973	1855
1974	1856
1975	1857
1976	1858
1977	1859
1978	1860
1979	»
1980	1861
1981	1862
1982	1863
1983	1864
1984	1865
1985	
1986	1866
1987	1867
1988	1868
1989	1869
1990	1870
1991	1871
1992	1872
1993	1873
1994	1874
1995	1875
1996	1876
1997	1877
1998	»
1999	1802
2000	1803
2001	1804
2002	1789
2003	1790
2004	1791
2005	1792
2006	1793
2007	1794
2008	1795
2009	»
2010	»
2011	1796
2012	1797
2013	1798-1833
2014	1799
2015	1800
2016	1801
2017	»
2018	1737-1738
2019	1739
2020	1740
2021	1741
2022	1742
2023	1743
2024	1745
2025	1746
2026	1747
2027	1748
2028	1749
2029	1750
2030	1751
2031	1752
2032	1753
2033	1754
2034	1755
2035	1756
2036	1757
2037	1758
2038	1759
2039	1760
2040	1761
2041	1762
2042	
2043	1763
2044	1898
2045	1899
2046	1900
2047	1901
2048	1902
2049	1903
2050	1904
2051	»
2052	1905
2053	1906
2054	134
2055	»

2056	135
2057	1907
2058	1908
2059	1909
2060	1910
2061	1911
2062	1912
2063	1913
2064	1914
2065	1915
2066	1916
2067	1917
2068	1918
2069	1919
2070	1920
2071	1925
2072	1926
2073	1927
2074	1928
2075	1283
2076	1929
2077	1930
2078	1931
2079	1921
2080	1922
2081	1923
2082	1924
2083	1764
2084	296-307-1765
2085	1766
2086	1767
2087	1768
2088	1769
2089	1770
2090	1771
2091	1772
2092	1773
2093	1774
2094	1775
2095	1776
2096	1777
2097	»
2098	»
2099	2093
2100	2094
2101	2095

2102	2095
2103	»
2104	»
2105	»
2106	»
2107	»
2108	»
2109	2093
2110	»
2111	2102
2112	2096-2097
2113	2098
2114	2099
2115	
2116	2104
2117	
2118	2103
2119	750 cod. proc
2120	»
2121	761-764-765
2122	774 cod. proc
	1194
2123	2097
	2100
2124	1878
2125	1891
2126	1879
2127	1880
2128	1881
2129	1882
2130	1883
2131	1884
2132	1878
2133	1885
2134	1886
2135	1887
2136	1888
2137	1889
2138	1890
2139	1891-1895
2140	1892
2141	1893
2142	1894
2143	1896
2144	1897
2145	1948
2146	»

2147	1949
2148	1950
2149	1951
2150	1952-1953
2151	1953
2152	1954
2153	1955
2154	»
2155	»
2156	1956
2157	1513-1574
	1958-1960
2158	1969
2159	»
2160	1963
2161	1959
2162	1963
2163	1964
2164	»
2165	1968
2166	»
2167	»
2168	1967
2169	»
2170	1969
2171	»
2172	»
2173	»
2174	1969
2175	»
2176	art. 39 l. transitoria 30 nov. 1865.
2177	1970
2178	»
2179	»
2180	1972
2181	1973
2182	L. 15 novembre 1865 e decreto 28 genn. 1866.
2183	1986
2184	1974
2185	1975
2186	1976
2187	1978
2188	L. 15 novembre 1865 e decreto 28 genn. 1866.

2189	1965-1979
2190	1977
2191	1980
2192	1966
2193	1965-1992
2194	1957
2195	1957-1958 1862
2196	1969
2197	»
2198	»
2199	»
2200	»
2201	»
2202	»
2203	»
2204	»
2205	»
2206	»
2207	»
2208	1994
2209	»
2210	»
2211	856-2054 2057
2212	1994
2213	2057 2062
2214	1965-1981
2215	1982
2216	2007
2217	»
2218	1993-555 cod com.
2219	»
2220	»
2221	1982-1984
2222	1984
2223	1983-1984
2224	1984
2225	»
2226	1982-1984
2227	»
2228	»
2229	»
2230	»
2231	»
2232	1982-1983
2233	»
2234	»
2235	1981
2236	2008
2237	2000-2010
2238	2001
2239	2004
2240	»
2241	»
2242	2003
2243	1987-1992
2244	1995
2245	»
2246	»
2247	»
2248	»
2249	»
2250	1996
2251	1996-2006
2252	1997
2253	1988
2254	1990-1991
2255	1991
2256	»
2257	»
2258	1999
2259	2024
2260	2026
2261	
2262	
2263	»
2264	»
2265	2026
2266	
2267	2027
2268	2028
2269	»
2270	»
2271	2033-2038
2272	2034
2273	2035
2274	»
2275	»
2276	2037
2277	2036
2278	
2279	2037
2280	»
2281	2033-2038
2282	2999 2039
2283	»
2284	2013
2285	
2286	2014
2287	2015
2288	»
2289	»
2290	2016
2291	2018
2292	2019
2293	2020
2294	2021
2295	2017
2296	»
2297	2022
2298	2029
2299	2017-2031 2032
2300	2029
2301	2030-2126 2127
2302	2029
2303	»
2304	1937-1939
2305	1942-2040
2306	2043
2307	2044
2308	2045
2309	2041
2310	»
2311	»
2312	2046-2047
2313	2048
2314	2049
2315	2012-2050
2316	2051
2317	2052
2318	»
2319	2053
2320	2066
2321	1940-2067

2322	2068
2323	2069
2324	2071-2072
2325	2073
2326	2074
2327	2039-2075
2328	2076
2329	»
2330	»
2331	»
2332	»
2333	2077
2334	2078
2335	»
2336	2079
2337	2080
2338	»
2339	2081
2340	2082
2341	»
2342	2083
2343	2084
2344	1933-1938 2085
2345	2088
2346	»
2347	2084
2348	93 c. pr.
2349	2090-2091
2350	2011
2351	2092
2352	»
2353	»
2354	2105
2355	2107
2356	2111
2357	2108
2358	2109
2359	2110
2360	2112
2361	2113
2362	2114
2363	685
2364	686-690-2106
2365	687
2366	
2367	688
2368	689
2369	691
2370	693
2371	2115
2372	
2373	2116
2374	2117
2375	2118
2376	»
2377	2123
2378	2124
2379	2125
2380	
2381	2128
2382	2129
2383	2130
2384	2132
2385	»
2386	2120
2387	2119
2388	2120
2389	2119
2390	»
2391	2120
2392	2119
2393	»
2394	2121
2395	2133
2396	2134
2397	2135
2398	2126-2136
2399	2138
2400	2139
2401	2140
2402	
2403	2141
2404	2142
2405	2143
2406	
2407	
2408	2144
2409	1639
2410	2145
2411	707-708-2146
2412	709
2413	2147
2414	47 leg. trans. 30 Nov. 1865
2415	5 titolo prel 48 leg. trans. suddetta.

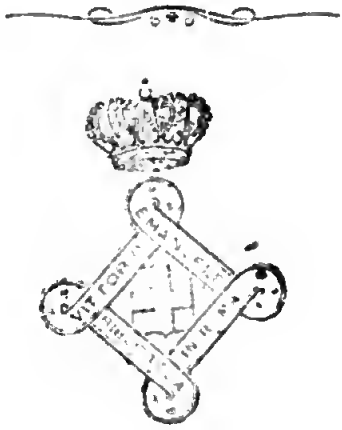

Aggiunte, e correzioni.

Pag.	Lin.		
3	5	regione	*leggi:* ragione
4	3	a queste	« fra loro
6	5	e fa	« e si fa
10	20	C. A. « C. F. »	C. A. 917, 918, 919, 920, 921. C. F. 735, 736, 737, 738.
19	19	testimonio	« testimoni.
20	10	Al padre	« Al padre naturale
23	2	di circondario	« Civile
25	10		*aggiungi: nota all' art.* 222: nulla stabilisce il nuovo Codice circa l'autorità, che il Codice alb. attribuiva coll'art. 223 ai genitori sopra la persona dei figli naturali, e alle condizioni di esercizio dell'autorità medesima.
«	17	iu tal caso	*leggi:* in tal caso.
28	7	o dei congiunti	« dei congiunti
33	22	Le facoltà	« La facoltà
34	ult.	del figlio	« dal figlio
38	7	«	*aggiungi:* Coi registri delle tutele degl'interdetti si supplisce alla pubblicità che il Codice Alb. prescriveva darsi agli atti d'interdizione, e di nomina di consulente giudiziario mediante pubblicazione, ed affissione all' albo pretorio del luogo del domicilio di colui, al quale si provvedeva, ed iscrizione per estratto nelle tabelle del pubblico uditorio del Tribunale, o nello studio di cadun notaio della divisione.
39	12	delle tenute	*leggi:* della tenuta
«	19	«	*aggiungi:* stati estesi a tutte le provincie del Regno con legge 15 Nov. 1865 e R. Decreto 28 Gen- 1866 con alcune modificazioni.
«	pen.	«	« Sull'ordinamento dello Stato civile.

Pag.	Lin.		
43	8	«	« Ad eccezione finora di quelle dei farmacisti.
44	4	Secondo li	*leggi:* Secondo il
45	4	*snprema*	« *Suprema*
«	«	perciò non	« perciò se non
47	7	«	*aggiungi:* con legge 2 Aprile 1865 venne autorizzato il governo a pubblicare una nuova legge sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica la quale emanò il 25 Luglio successivo.
51	20	enfitensi	*leggi:* enfiteusi.
58	56	giuciale	« giudiciale
	18	da favore	« dal favore
59	penul.	esremità	« estremità
62	32	il muro del vicino	« il fondo del vicino,
	ultima	«	*aggiungi:* (art. 614)
68	18	corcernevano	*leggi:* concernevano
69	20	sia, per	« sia per
73	16	esprssa	« espressa
96	ultima	feriti; quando	« feriti, quando
97	2	del nuovo	« dal nuovo
«	«	«	*N. B.* L'osservazione sull'art. 803, era già in corso di stampa, quando emanò la legge 15 Novembre 1865, che mandò pubblicare, e render esecutoria la legge consolare del Regno Sardo del 15 Agosto 1858: a questa legge succedette Decreto 28 Gen. 1866, che vi apportò qualche modificazione richiesta dalla nuova esigenza di servizio, e dalla legge di unificazione.
99	penul.	dne terzi	*leggi:* due terzi
102	ultima	L'obbligo di dar cauzione	« La pena della non data cauzione
103	2	cauzione	« cautela
	3	ma non era espresso nel	« e fu aggiunto al disposto del
104	14	vi abbiano	« vi avessero
105	19	«	*aggiungi:* perciò che riguarda il Regno Sardo con essersi provveduto alla loro affrancazione, colla legge 18 Feb. 1851 estesa già a varie provincie: per la ge-

Pag.	Lin.		
			neralità del Regno d'Italia provvide la legge transitoria 30 Nov. 1865, art. 24, e seg.
107	8	ministro	*leggi:* Ministero.
115	14	mobili alla	« mobili; alla
119	8	trovandos ii lriscontro	« trovandosi il riscontro
122	6-7	impraziale	« imparziale
«	7	sarebbe pure stato necessario dichiarare a chi spetti l'accettare	« fu ravvisato necessario determinare il modo di accettare.
«	11	alcuni dei	« o l'uno o l'altro dei
«	32	donante, opporre	« donante opporre
127	25	Alertino	« Albertino
133	22	aveve	« avere
164	17	art. 1367	« art. 1357
165	26	1374 del cod. pen.	« 374 del Cod. pen.
172	11	a linea 25	« alinea 2.
191	13	ltre	« altre
192	4	«	*aggiungi:* alle enfiteusi, ed altri contratti analoghi costituiti dalle leggi anteriori al nuovo Codice provvide la legge transitoria 30 Novembre 1865 cogli art. 29, e seg.
200	20	avente	*leggi:* aventi
234	14	della liberazione	« alla liberazione
246	10	«	*aggiungi:* come pure l'art. 179 del R. Decreto 28 Gen. 1866 emanato in esecuzione della legge 15 Novembre 1865, che mandò promulgare e rendere esecutoria in tutto il regno la legge Consolare del Regno Sardo 15 Agosto 1858, con alcune modificazioni.
247	34	od irretrattabile	*leggi:* ed irretrattabile
250	31	Il cod. Alb. 2149	« il Cod. Alb. coll'art. 2149
253	12	non le concede	« non lo concede
258	31	art. 1256	« art. 2156
269	20	predefunto	*aggiungi:* coniuge
275	in fine	«	*aggiungi:* al silenzio del Codice Civile supplì, come già fu detto in aggiunta alla nota sull'art. 803 la legge 15 Novembre 1865, che mandò promulgare

Pag.	Lin.		
			ed estendere a tutto il regno la legge consolare 15 Agosto 1858 come fu eseguito col Decreto 28 Gen. 1866.
289	9-10	cessione surrogazione	*leggi:* cessione o surrogazione
	24	dall'art. 1996	« dell'art. 1996
295	9	dal subingresso	« del subingresso
302	19	provedimento	« procedimento
304	26	dalle ipoteche	« delle ipoteche
317	13	Minghetti	« Miglietti
321	18	368	« 568
322	19	deposito e prima	« deposito prima
323	8	questi	« quelli
330	3	ultima parte	« ultima parte:
«	13	della donna personale	« della donna dall'arresto personale
339	1	ma e cause	« ma le cause

INDICE

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione, ed applicazione delle leggi in generale Art. 1 Pag. 5

LIBRO PRIMO

Delle persone

Titolo I — Della cittadinanza, e del godimento dei diritti civili. . . . . » 1 » 7
Titolo II — Del domicilio civile, e della residenza » 16 » 8
Titolo III — Degli assenti . . . . . » 20 » 9
Capo I Della presunzione d'assenza e de' suoi effetti . . . . . » 20 » 9
Capo II Della dichiarazione d'assenza . . . » 22 » »
Capo III Degli effetti della dichiarazione d'assenza . . . . . » » »
Sez. 1 Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente . . . . . » 26 » »
Sez. 2 Dell'immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente . . . . . » 36 » 10
Sez. 3 Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali, che possono competere all'assente. . . . . » 42 » »
Capo IV Della cura, e tutela dei figli minori dell'assente . . . . . » 46 » »
Titolo IV — Della parentela, e dell'affinità . . » 48 » »
Titolo V — Del matrimonio . . . . . » » 11
Capo I Della promessa di matrimonio, e delle condizioni necessarie per contrarlo . . » » »
Sez. 1 Della promessa di matrimonio . . . » 53 » »
Sez. 2 Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio . . . . . » 55 » »

Digitized by Google

Capo II Delle formalità preliminari del matrimonio . . . . . Art. 70 P. 13
Capo III Delle opposizioni al matrimonio . . » 82 » »
Capo IV Della celebrazione del matrimonio . » . 93 » 14
Capo V Del matrimonio dei cittadini in paese estero, e degli stranieri nel Regno . . » 100 » »
Cepo VI Delle domande per nullità di matrimonio . . . . . » 104 » »
Capo VII Delle prove della celebrazione del matrimonio . . . . . » 117 » 15
Capo VIII Disposizioni penali . . . . . » 123 » 15
Capo IX Dei diritti, e doveri che nascono dal matrimonio . . . . . » 123 » 15
Sez. 1 Dei diritti, e dei doveri dei coniugi fra loro . . . . . » 130 » »
Sez. 2 Dei diritti, e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra i parenti . . . . . » 138 » 16
Capo X Dello scioglimento del matrimonio, e della separazione dei coniugi . . . . » 148 » 17
Titolo VI — Della filiazione . . . . . » » 18
Capo I Della filiazione della prole concepita, o nata durante il matrimonio . . . . » 159 » »
Capo II Delle prove della filiazione legittima » 170 » 19
Capo III Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio, e della legittimazione . » » »
Sez. 1 Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio . . . . . » 179 » »
Sez. 2 Della legittimazione dei figli naturali » 194 » 21
Titolo VII — Dell'adozione . . . . . » » 22
Capo I Dell'adozione, e de'suoi effetti . . . » 202 » »
Capo II Delle forme dell'adozione . . . . » 213 » 23
Titolo VIII — Della patria potestà . . . . . » 220 » 24
Titolo IX — Della minor età, della tutela, e della emancipazione . . . . . » » 27
Capo I — Della minore età . . . . . » 240 » »
Capo II — Della tutela . . . . . » » »

Sez. 1 Dei tutori . . . . . Art. 241 P. »
Sez. 2 Dei consigli di famiglia . . . . » 249 » »
Sez. 3 Del protutore . . . . . » 264 » 29
Sez. 4 Della imcapacità, e della esclusione, e rimozione dagli uffizi tutelari . . . » 268 » 30
Sez. 5 Delle cause di dispensa dagli uffizi di tutore, e protutore . . . . . » 272 » »
Sez. 6 Dell'esercizio della tutela. . . . . » 277 » 31
Sez. 7 Del rendimento dei conti della tutela » 302 » 34
Capo III Dell'emancipazione . . . . . » 310 » »
Titolo X — Della maggiore età, della interdizione, e della inabilitazione . . . . . » » 36
Capo I Della maggiore età . . . . . » 323 » »
Capo II Della interdizione . . . . . » 324 » »
Capo III Della inabilitazione . . . . . » 339 » 37
Titolo XI — Dei registri delle tutele dei minori, o degl'interdetti, e delle cure degli emancipati, od inabilitati . . . . . » 343 » 38
Titolo XII — Degli atti dello Stato civile . . » » 38
Capo I Disposizioni generali . . . . . » 350 » »
Capo II Degli atti di nascita, e di ricognizione della filiazione . . . . . » 371 » 39
Capo III Degli atti di matrimonio . . . . » 383 » 40
Capo IV Degli atti di morte . . . . . » 385 » »
Capo V Degli atti dello stato civile dei militari in campagna . . . . . » 398 » 41
Capo VI Della rettificazione degli atti dello stato civile . . . . . » 401 » »
Capo VII Disposizioni penali . . . . . » 404 » »

LIBRO SECONDO

Dei beni, della proprietà, e delle sue modificazioni.

Titolo I — Della distinzione dei beni . . . » 406 » 42
Capo I Dei beni immobili . . . . . » 407 » »
Capo II Dei beni mobili . . . . . » 416 » 43
Capo III Dei beni relativamente alle persone, a cui appartengono . . . . . » 425 » 44
Titolo II — Della proprietà . . . . . » » 46

Capo I Disposizioni generali . . . . . Art. 436 P. »
Capo II Del dritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa . . . . . » 444 » 47
Capo III Del diritto d'accessione sopra ciò che s'incorpora, e si unisce alla cosa . . . » 446 » »
Sez. 1 Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili . . . . . » 447 » »
Sez. 2 Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili . . . . . » 463 » 49
Titolo III — Delle modificazioni della proprietà » » » 50
Capo I Dell'usufrutto, dell'uso, e dell'abitazione . . . . . » 476 » »
Sez. 1 Dell'usufrutto . . . . . » 477 » »
§. 1. Dei diritti dell'usufruttuario . . 479 » »
§. 2. Degli obblighi dell'usufruttuario . » 496 » 51
§. 3. Dei modi con cui finisce l'usufrutto » 515 » 53
Sez. 2 Dell'uso, e dell'abitazione . . . . » 521 » 54
Capo II Delle servitù prediali . . . . . » 531 » 56
Sez. 1 Delle servitù stabilite dalla legge . » 533 » »
§. 1. Delle servitù, che derivano dalla situazione de'luoghi . . . . . » 536 » 57
§. 2. Dei muri, edifizi, e fossi comuni » 546 » 59
§. 3. Della distanza, e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti, e piantazioni . . . . . » 570 » 62
§. 4. Della luce e del prospetto . . . . » 583 » 64
§. 5. Dello stillicidio . . . . . » 591 » 65
§. 6. Del diritto di passaggio, e di acquedotto . . . . . » 592 » »
Sez. 2 Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo . . . . . » » 69
§. 1. Delle diverse specie di servitù, che possono stabilirsi sui fondi . . . . . » 616 » »
§. 2. Del modo in cui per fatto dell'uomo si stabiliscono le servitù . . . . » 629 » 72
Sez. 3 In qual modo si esercitano le servitù » 639 » 73
Sez. 4 In qual modo si estinguono le servitù » 662 » 75

Titolo IV — Della comunione . . . . . Art. 673 P. 76
Titolo V — Del possesso . . . . . » 685 » 79

LIBRO TERZO

Dei modi di acquistare, e di trasmettere la proprietà, e gli altri diritti sulle cose.

Disposizioni generali . . » 710 » 83
Titolo I — Della occupazione . . . . . » 711 » »
Titolo II — Delle successioni . . . . . » 720 » 85
Capo I Delle successioni legittime . . . . . » 721 » »
Sez. 1 Della capacità di succedere . . . . » 723 » »
Sez. 2 Della rappresentazione . . . . . » 729 » 87
Sez. 3 Della successione dei parenti legittimi » 736 » 88
Sez. 4 Della successione dei figli naturali . » 743 » 89
Sez. 5 Dei diritti del coniuge superstite . » 753 » 90
Sez. 6 Della successione dello Stato . . . . » 758 » 91
Capo II Delle successioni testamentarie . . . » 759 » »
Sez. 1 Della capacità di disporre per testamento . . . . . » 762 » »
Sez. 2 Della capacità di ricevere per testamento . . . . . » 764 » 92
Sez. 3 Della forma dei testamenti . . . . . » 774 » 93
§. 1. Dei testamenti ordinarii . . . . . » » »
§. 2. Di alcuni testamenti speciali . . . » 789 » 95
§. 3. Disposizione comune alle varie specie di testamenti . . . . . » 804 » 98
Sez. 4 Della porzione di cui si può disporre per testamento . . . . . » 805 » »
§. 1. Della porzione legittima dovuta ai discendenti ed agli ascendenti . . . » » » »
§. 2. Dei diritti del coniuge, e dei figli naturali nelle successioni testamentarie . » 812 » 100
§. 3. Della riduzione delle disposizioni testamentarie . . . . . » 821 » »

Sez. 5 Della istituzione di erede, e dei legati . . . . . Art. 827 P. 101
§. 1. Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria » 829 » »
§. 2. Delle disposizioni condizionali, o a termine . . . . . » 848 » 102
§. 3. Degli effetti dei legati, e del loro pagamento . . . . . » 862 » 103
§. 4. Del diritto di accrescimento fra i coeredi, e i collegatari . . . . . » 879 » 104
§. 5. Della rivocazione, e della inefficacia delle disposizioni testamentarie . . . » 888 » »
Sez. 6 Delle sostituzioni . . . . . » 895 » 105
Sez. 7 Degli esecutori testamentari . . . » 903 » 106
Sez. 8 Del deposito dei testamenti olografi, e dell'apertura, e pubblicazione dei testamenti segreti . . . . . » 912 » 107
Sez. 9 Della rivocazione dei testamenti . . » 916 » 108
Capo III Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie . . . . . » » 109
Sez. 1 Dell'apertura della successione, e della continuazione del possesso nell'erede . » 923 » »
Sez. 2 Dell'accettazione dell'eredità, e della rinunzia alla medesima . . . . . » » 110
§. 1. Dell'accettazione . . . . . » 929 » »
§. 2. Della rinunzia . . . . . » 944 » 112
§. 3. Del benefizio dell'inventario, de'suoi effetti e delle obbligazioni dell'erede benefiziato . . . . . » 955 » 113
§. 4. Dell'eredità giacente . . . . . » 980 » 116
Sez. 3 Della divisione . . . . . » 984 » »
Sez. 4 Della collazione, e della imputazione » 1001 » 117
Sez. 5 Del pagamento dei debiti . . . . » 1027 » 119
Sez. 6 Degli effetti della divisione e della garantia delle quote . . . . . » 1034 » »
Sez. 7 Della rescissione in materia di divisione . . . . . » 1038 » 120

Sez. 8 Della divisione fatta dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti fra i loro discendenti . . . . . Art. 1044 P. »
Titolo III — Delle donazioni . . . . . » 1050 » »
Capo I Della capacità di disporre, e di ricevere per donazione . . . . . » 1052 » »
Capo II Della forma, e degli effetti delle donazioni . . . . . » 1056 » 121
Capo III Della rivocazione delle donazioni . . » 1078 » 125
Capo IV Della riduzione delle donazioni . . » 1091 » 129
Titolo IV — Delle obbligazioni, e dei contratti in genere . . . . . » » 131
Capo I Delle cause delle obbligazioni . . . » 1097 » »
Sez. 1 Dei contratti . . . . . » » »
§. 1. Disposizioni preliminari . . . . . » 1098 » »
§. 2. Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti . . . . . » 1104 » 132
N. 1. Della capacità delle parti contraenti » 1105 » »
N. 2. Del consenso . . . . . » 1108 » 133
N. 3. Dell'oggetto dei contratti . . . » 1116 » 134
N. 4. Della causa dei contratti . . . » 1119 » »
§. 3. Degli effetti dei contratti . . . . » 1123 » »
§. 4. Dell'interpretazione dei contratti . . » 1131 » 135
Sez. 2 Dei quasi-contratti . . . . . » 1140 » »
Sez. 3 Dei delitti, e dei quasi-delitti . . . » 1151 » 136
Capo II Delle diverse specie di obbligazioni . » » 137
Sez. 1 Delle obbligazioni condizionali . . » 1157 » »
Sez. 2 Delle obbligazioni a tempo indeterminato . . . . . » 1172 » 139
Sez. 3 Delle obbligazioni alternative . . . » 1177 » 140
Sez. 4 Delle obbligazioni in solido . . . . » » »
§. 1. Dell'obbligazione in solido riguardo ai creditori . . . . . » 1184 » »
§. 2. Dell' obbligazione in solido fra i debitori . . . . . » 1186 » 141
Sez. 5 Delle obbligazioni divisibili, e delle indivisibili . . . . . » 1202 » 142

§. 1 Dell'obbligazione divisibile . . . Art. 1204 P. »
§. 2. Dell'obbligazione indivisibile . . . » 1206 » 143
Sez. 6 Delle obbligazioni con clausule penali . . . . . » 1209 » »
Capo III Degli effetti delle obbligazioni . . » 1218 » 144
Capo IV Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni . . . . . » 1236 » 147
Sez. 1 Del pagamento . . . . . » » »
§. 1. Del pagamento in genere . . . . » 1237 » »
§. 2. Del pagamento con surrogazione . » 1251 » 148
§. 3. Dell'imputazione dei pagamenti . . » 1255 » 150
§. 4. Dell'offerta di pagamento e del deposito . . . . . » 1259 » »
Sez. 2 Della novazione . . . . . » 1267 » 152
Sez. 3 Della rimessione del debito . . . . » 1279 » 153
Sez. 4 Della compensazione . . . . . » 1285 » »
Sez. 5 Della confusione . . . . . » 1296 » 155
Sez. 6 Della perdita della cosa dovuta . . » 1298 » »
Sez. 7 Delle azioni di nullità, e di rescissione » 1300 » »
Capo V Della prova delle obbligazioni, e di quella della loro estinzione . . . . . » 1312 » 157
Sez. 1 Della prova per iscritto . . . . . » 1313 » »
§. 1. Dell'atto pubblico . . . . . » 1315 » 158
§. 2. Delle scritture private . . . . . » 1320 » 160
§. 3. Delle tacche, o taglie di contrassegno » 1332 » 162
§. 4. Delle copie degli atti pubblici e privati . . . . . » 1333 » »
§. 5. Degli atti di ricognizione . . . . » 1340 » »
Sez. 2 Della prova testimoniale . . . . . » 1341 » »
Sez. 3 Delle presunzioni . . . . . » 1349 » »
§. 1. Delle presunzioni stabilite dalla legge « 1350 » »
§. 2. Delle presunzioni, che non sono stabilite dalla legge . . . . . » 1354 » 163
Sez. 4 Della confessione delle parti . . . » 1355 » 164
Sez. 5 Del giuramento . . . . . » 1362 » 165
§. 1. Del giuramento decisorio . . . . » 1364 » »
§. 2. Del giuramento deferito d'ufficio. . » 1374 » 166

Titolo V — Del contratto di matrimonio . . Art. P. »
Capo I Disposizioni generali . . . . . » 1378 » 167
Capo II Della dote . . . . . » 1388 » 168
Sez. 1 Della costituzione delle dote . . . » 1389 » »
Sez. 2 Dei diritti del marito sulla dote, e dell'alienazione dei beni dotali . . . » 1399 » 170
Sez. 3 Della restituzione della dote . . . » 1409 » 172
Sez. 4 Della separazione della dote dai beni del marito . . . . . » 1418 » 173
Capo III Dei beni parafernali . . . . . » 1425 » 175
Capo IV Della comunione dei beni tra coniugi » 1433 » 176
Titolo VI — Della vendita . . . . . » » 178
Capo I Della natura, e della forma della vendita . . . . . » 1447 » »
Capo II Delle persone che possono comprare, o vendere . . . . . » 1456 » 179
Capo III Delle cose che non si possono vendere » 1459 » »
Capo IV Delle obbligazioni del venditore . . » 1462 » 180
Sez. 1 Della tradizione della cosa . . . . » 1463 » 181
Sez. 2 Della garantia . . . . . » 1481 » 182
§. 1. Della garantia in caso di evizione . » 1482 » »
§. 2. Della garantia pei vizi o difetti occulti della cosa venduta . . . . . » 1498 » 183
Capo V Delle obbligazioni del compratore . . » 1537 » 184
Capo VI Della risoluzione e della rescissione della vendita . . . . . » 1514 » 185
§. 1. Del riscatto convenzionale . . . . » 1515 » 186
§. 2. Della rescissione della vendita per causa di lesione . . . . . » 1529 » 187
Capo VII Della cessione dei crediti o di altri diritti . . . . . » 1538 » 188
Titolo VII — Della permuta . . . . . » 1549 » 189
Titolo VIII — Dell'enfiteusi . . . . . » 1556 » 190
Titolo IX — Del contratto di locazione . . . » » 192
Capo I Disposizioni generali . . . . . » 1568 » »
Capo II Della locazione delle cose . . . . » 1571 » »
Sez. 1 Delle regole comuni alle locazioni delle case, e de' beni rustici . . . . » 1571 » 193

Sez. 2 Regole particolari alla locazione delle case . . . . . Art. 1603 P. 199
Sez. 3 Regole particolari alla locazione dei fondi rustici . . . . . » 1614 » 200
Capo III Della locazione delle opere . . . . » 1627 » 201
Capo IV Della mezzadria, o masseria, o colonia » 1647 » 203
Capo V Della locazione a soccida, o soccio . » » 205
Sez. 1 Disposizioni generali . . . . . » 1665 » »
Sez. 2 Della soccida semplice . . . . . » 1669 » »
Sez. 3 Della soccida a metà . . . . . » 1684 » 206
Sez. 4 Della soccida data dal locatore al suo affittuario, o al mezzaiuolo . . . . . » » »
§. 1. Della soccida coll'affittuario . . . » 1687 » »
§. 2. Della soccida col mezzaiuolo . . . » 1693 » »
Sez. 5 Della soccida impropriamente detta . » 2696 » »
Titolo X — Del contratto di società . . . . . » » 207
Capo I Disposizioni generali . . . . . » 1697 » »
Capo II Delle diverse specie di società . . . » 1699 » »
Sez. 1 Delle società universali . . . . . » 1700 » »
Sez. 2 Delle società particolari . . . . . » 1705 » »
Capo III Delle obbligazioni de' socii tra loro, e relativamente ai terzi . . . . . » » 208
Sez. 1 Delle obbligazioni de' socii tra loro . » 1707 » »
Sez. 2 Delle obbligazioni dei soci verso i terzi . . . . . » 1726 » 209
Capo IV Delle diverse maniere con cui finisce la società . . . . . » 1729 » »
Titolo XI — Del mandato . . . . . » » 210
Capo I Della natura del mandato . . . . . » 1787 » »
Capo II Delle obbligazioni del mandatario . . » 1745 » 212
Capo III Delle obbligazioni del mandante . . » 1752 » »
Capo IV Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato . . . . . » 1757 » 213
Titolo XII — Della transazione . . . . . » 1764 » 214
Titolo XIII — Della costituzione di rendita . . » 1778 » 217
Titolo XIV — Del contratto vitalizio . . . . . » » 218
Capo I Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio . . . . . » » 218

Capo II Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti . . . . . Art. 1796 P. 221
Titolo XV — Del giuoco, e della scommessa. . » 1802 » 222
Titolo XVI — Del comodato . . . . . » » »
Capo I Della natura del comodato . . . . » 1805 » »
Capo II Delle obbligazioni del comodatario . » 1868 » 224
Capo III Delle obbligazioni del comodante . » 1828 » »
Capo IV Del mutuo ad interesse . . . . . » 1829 » 227
Titolo XVIII — Del deposito, e del sequestro . » 1835 » 229
Capo I Del deposito propriamente detto . . » » 230
Sez. 1 Della essenza del deposito . . . . » 1837 » »
Sez. 2 Del deposito volontario . . . . . » 1839 » »
Sez. 3 Degli obblighi dol depositario . . . » 1843 » »
Sez. 4 Degli obblighi del deponente . . . » 1862 » 233
Sez. 5 Del deposito necessario . . . . . » 1864 » »
Capo II Del sequestro . . . . . » » »
Sez. 1 Delle diverse specie di sequestro . . » 1869 » »
Sez. 2 Del sequestro convenzionale . . . » 1870 » »
Sez. 3. Del sequestro, o deposito giudiziario » 1875 » 234
Titolo XIX — Del pegno . . . . . » 1878 » »
Titolo XX — Dell'anticresi . . . . . » 1891 » 236
Titolo XXI — Della fideiussione . . . . . » » 239
Capo I Della natura, e della estensione della fideiussione . . . . . » 1898 » 241
Capo II Degli effetti della fideiussione . . . » » 241
Sez. 1 Degli effetti della fideiussione fra il creditore, e il fideiussore . . . . . » 1907 » 241
Sez. 2 Degli effetti della fideiussione fra il debitore, e il fideiussore . . . . . » 1915 » »
Sez. 3 Dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori . . . . . » 1920 » »
Capo III Della fideiussione legale, e della fideiussione giudiziale . . . . . » 1921 » 242
Capo IV Della estinzione della fideiussione . » 1925 » 243
Titolo XXII — Della trascrizione . . . . . » 1932 » 244
Titolo XXIII — Dei privilegi, e delle ipoteche . » 1948 » 249
Capo I Dei privilegi . . . . . » 1952 » 252

Sez. 1 Dei privilegi sopra i mobili . . Art. 1955 P. »
§. 1. Dei privilegi generali sui mobili . » 1956 » »
§. 2. Dei privilegi sopra determinati mobili . . . . . » 1958 » 256
§. 3. Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili . . . . . » 1959 » 258
Sez. 2 Dei privilegi sopra gl'immobili . . » 1961 » 262
Capo II Delle ipoteche . . . . . » 1964 » 266
Sez. 1 Della ipoteca legale . . . . . » 1969 » 269
Sez. 2 Della ipoteca giudiziale . . . . . » 1970 » 272
Sez. 3 Della ipoteca convenzionale . . . » 1974 » 276
Sez. 4 Della pubblicità delle ipoteche . . » » 277
§. 1. Della iscrizione . . . . . » 1981 » »
§. 2. Delle rinnovazioni . . . . . » 2001 » 286
Sez. 5 Dell'ordine fra le ipoteche . . . . » 2007 » 288
Sez. 6 Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore . . . . . » 2013 » 291
Sez. 7 Della riduzione delle ipoteche . . . » 2024 » 296
Sez. 8 Dell'estinzione delle ipoteche . . . » 2029 » 299
Sez. 9 Della cancellazione delle iscrizioni . » 2033 » 300
Sez. 10 Del modo di liberare gl' immobili dalle ipoteche . . . . . » 2040 » 304
Titolo XXIV — Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede . . . » 2054 » 309
Titolo XXV — Della pubblicità dei registri, e della risponsabilità dei Conservatori . . » 2066 » 315
Titolo XXVI — Della spropriazione forzata degl' immobili, della graduazione, e della distribuzione del prezzo fra i creditori . » » 319
Capo I Della spropriazione forzata . . . . » 2076 » »
Capo II Della graduazione, e della distribuzione del prezzo fra i creditori . . . » 2090 » 324
Titolo XXVII — Dell'arresto personale . . . » 2093 » 326
Titolo XXVIII — Della prescrizione . . . . » » 334
Capo I Disposizioni generali . . . . . » 2105 » »
Capo II Delle caus e cuempediscono, o sospendono la prescrizione . . . . . » 2115 » »

Capo III Delle cause per cui s'interrompe la prescrizione . . . . . Art. 2123 P. 339
Capo IV Del tempo necessario a prescrivere . » » 340
Sez. 1 Disposizioni generali . . . . . » 2133 » »
Sez. 2 Delle prescizioni di trenta e di dieci anni . . . . . » 2135 » »
Sez. 3 Delle prescrizioni più brevi . . . » 2138 » 341

Tavola di confronto . . . . . » » 343
Correzioni ed aggiunte . . . . . » » 363

HAG 2001845

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

A.to VOLPAR
ROMA